

SENATO DELLA REPUBBLICA

1^a Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 1° SETTEMBRE 2026

515^a Seduta

Presidenza del Presidente

DE PRIAMO

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 19,10.

IN SEDE REFERENTE

(1971) Deputato BIGNAMI e altri. - Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, approvato dalla Camera dei deputati

(61) BOCCIA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali

(1822) MALAN e altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

- e petizioni nn.

48, 817, 856, 922, 1014, 1051, 1054, 1140, 1662, 1699, 1747 e 1875 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 5 agosto scorso.

Il **PRESIDENTE** ricorda che, nella seduta pomeridiana del 5 agosto scorso, si è conclusa la discussione generale congiunta sui provvedimenti in titolo. Rileva che in tale sede si è svolto un dibattito molto ampio, che ha visto l'intervento di trentotto senatori, che hanno potuto beneficiare dello svolgimento di ventuno audizioni, incentrate, soprattutto, sulle modifiche apportate al disegno di legge originariamente presentato alla Camera durante l'esame presso quel ramo del Parlamento.

Comunica che, alla scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, fissato per le ore 12 della giornata odierna, risultano presentati circa seicentonovantasei emendamenti e sei

ordini del giorno, che saranno pubblicati in allegato al resoconto della prossima seduta utile.

Propone, quindi, di svolgere un breve Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi al termine della seduta odierna, che sarà dedicata alle repliche del relatore e del Governo, al fine di confermare l'organizzazione dei lavori già definita prima della pausa estiva.

La Commissione conviene.

Il presidente [DE PRIAMO](#) (FdI) prende, quindi, la parola, in qualità di relatore, per svolgere la propria replica. Osserva che, nell'ampio dibattito svolto, si sono levate, da parte delle forze di opposizione, voci critiche in ordine all'opportunità stessa di una nuova legge elettorale. Ritiene, per contro, che questa riforma sia uno strumento fondamentale per il pieno compimento della democrazia e per rafforzare la partecipazione dei cittadini alla *res publica*.

Rileva, innanzitutto, che se è vero, come sostenuto da numerosi colleghi dei Gruppi di minoranza, che la stabilità non sarebbe necessariamente legata al sistema elettorale, quest'ultimo ne costituisce, tuttavia, una precondizione essenziale. Infatti, due dei Paesi dotati di sistemi elettorali che, a livello europeo, garantiscono maggiore stabilità e che oggi attraversano momenti di crisi legati alla mutazione del quadro politico (il Regno Unito e la Francia), si sono sempre riassetati proprio grazie alla vigenza di regole per la partecipazione democratica che agevolano la formazione di maggioranze solide.

Evidenzia che l'obiettivo del disegno di legge, sicuramente ambizioso in un Paese che sconta un *record* non esaltante - sessantotto governi in ottant'anni di storia repubblicana - è quello di dotarsi di una legge elettorale che garantisca tale stabilità nelle prossime legislature, intento che è del tutto slegato dalla contingenza politica e dalla convenienza dell'una o dell'altra parte.

Osserva che, sebbene l'attuale Governo si accinga a diventare il più longevo della storia repubblicana, tale risultato è stato reso possibile, oltre che dal consenso personale ottenuto dal Presidente Meloni, anche da un'anomalia della scorsa competizione elettorale, ossia da una particolare frammentazione dell'offerta politica, specie fra le forze dell'attuale opposizione. Sottolinea come la stabilità di questi anni abbia determinato una maggiore riconoscibilità del Governo italiano, anche sul piano dei rapporti internazionali e del mercato finanziario, e ribadisce che l'obiettivo del disegno di legge è quello di rendere tale stabilità un dato strutturale e non meramente contingente del nostro Paese.

Sottolinea che la legge elettorale si fa altresì carico del contesto di crescente disaffezione e disertazione dalla partecipazione elettorale.

L'indicazione, infatti, in sede di programma elettorale, di un candidato alla Presidenza del Consiglio - fermo restando il pieno rispetto delle prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica - può favorire una maggiore partecipazione al voto.

Riconosce che sono possibili e opportuni alcuni puntuali miglioramenti in sede emendativa del testo in esame. Esprime, in particolare, l'auspicio

personale che tra le modifiche vi sia il ripristino di un sistema per l'espressione delle preferenze, sul modello di quanto tentato alla Camera dei deputati. In replica a chi ha parlato, a proposito delle proposte della maggioranza, di "finte preferenze", ritiene che l'individuazione chiara e graficamente visibile del capolista, unita al meccanismo della preferenza per i restanti candidati in lista, aumenti marcatamente la partecipazione degli elettori alla scelta dei propri eletti.

Quanto ai profili di legittimità costituzionale sollevati nel corso del dibattito, ritiene che la solidità del provvedimento sia evidente, pur riconoscendo la criticità di alcuni aspetti sui quali gli emendamenti potranno incidere. Richiama, in particolare, la norma concernente l'esclusione dal computo, ai fini del premio di governabilità, delle forze politiche sotto la soglia del 3 per cento, norma che, pur nascendo dal condivisibile intento di evitare la proliferazione di microliste o liste civetta, potrà essere emendata.

Sottolinea, poi, il merito del provvedimento di superare la fase sperimentale del voto fuori sede, prevedendone una disciplina organica quale istituto strutturale dell'ordinamento, esprimendo l'auspicio che, in sede emendativa, possano essere ricomprese ulteriori categorie di elettori rimaste escluse alla Camera. Richiama, infine, l'intervento del presidente Pera durante la discussione generale, sul tema del ballottaggio, dando atto che un emendamento in tal senso risulta presentato esclusivamente per l'esame in Assemblea, circostanza che consentirà tempi adeguati per approfondire tale profilo.

Auspica, infine, che il confronto tra Gruppi di maggioranza e di opposizione, nel prosieguo dell'esame del provvedimento, resti sempre incentrato sul merito e ribadisce la propria convinzione che una legge elettorale capace di assicurare una maggioranza certa e una stabilità di fondo rappresenti un fatto positivo per il Paese, che va di pari passo con l'impegno in ambito economico e sociale.

Il ministro [Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI](#), nel ringraziare il presidente De Priamo e tutti i senatori intervenuti nel dibattito per gli spunti offerti alla riflessione, ricorda che la legge elettorale si colloca, tra le leggi ordinarie, in una posizione particolarmente prossima alla materia costituzionale. Sottolinea come si sia svolto, come già ricordato dal presidente De Priamo, un confronto politico molto ricco e articolato, preceduto da una lunga serie di audizioni - settantadue alla Camera e ventuno al Senato - che hanno sottoposto a un vaglio accurato ogni profilo tecnico e politico del testo in esame.

Giudica tale confronto molto fruttuoso, avendo già consentito di migliorare il testo originariamente presentato alla Camera. Evidenzia come gli stessi proponenti del disegno di legge, anticipando, in qualche misura, le proposte emendative che sarebbero verosimilmente giunte dai Gruppi anche di opposizione, hanno raccolto rilievi e suggerimenti degli esperti auditi, presentando un nuovo testo, che differisce dal primo non per elementi marginali, bensì su punti qualificanti dell'intero impianto della riforma, quali la soglia di accesso al premio di governabilità e la

riduzione del tetto massimo di seggi conseguibili in virtù del premio stesso.

Rileva che, durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, sono state altresì previste modalità più sicure ed efficienti per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini residenti all'estero ed è stata introdotta, con un emendamento approvato da una maggioranza trasversale, una disciplina stabile e non più sperimentale del voto fuori sede per le elezioni politiche. Tale intervento costituisce un passo decisivo verso l'ampliamento degli spazi di esercizio del diritto di voto, potendo ridurre il cosiddetto astensionismo involontario e riavvicinare alla partecipazione democratica, in particolare, le fasce più giovani e più fragili dell'elettorato.

Osserva che, nonostante i risultati raggiunti alla Camera, restavano aperte alcune questioni, emerse nel corso delle audizioni svoltesi al Senato, le quali hanno trovato soluzione in puntuali proposte di modifica ora sottoposte all'esame della Commissione. Ritiene che tali correttivi, unitamente alla previsione di una norma di coordinamento tra i risultati elettorali delle due Camere, realizzino un ancor più avanzato punto di equilibrio tra le esigenze di rappresentatività delle Camere e quelle di stabilità ed efficacia dell'azione di governo.

Sottolinea che il provvedimento assicura anzitutto una base numerica adeguata alla maggioranza di governo e che l'abbassamento del tetto dei seggi conseguibili rende del tutto remota la possibilità, per la maggioranza, di raggiungere la soglia costituzionale dei tre quinti richiesta per l'elezione dei membri delle istituzioni di garanzia, quali la Corte costituzionale e il Consiglio superiore della magistratura.

Coglie, quindi, l'occasione per replicare a quanti considerano una sorta di "scandalo costituzionale" il fatto che la legge elettorale in discussione consentirebbe alla maggioranza di eleggere, con i propri soli voti, il Presidente della Repubblica. Ricorda, al riguardo, che l'articolo 83, terzo comma, della Costituzione richiede la maggioranza dei due terzi del Parlamento in seduta comune, integrato dai delegati regionali, solo per i primi tre scrutini, mentre a partire dal quarto è sufficiente la maggioranza assoluta, maggioranza di cui dovrebbe disporre fisiologicamente ogni Governo e di cui si sono avvalse tutte le maggioranze parlamentari per eleggere un Presidente della Repubblica politicamente affine, senza l'apporto delle opposizioni.

Richiama, a titolo esemplificativo, l'elezione dei Presidenti Einaudi, Segni, Leone, tutte avvenute nel vigore di una legge proporzionale pura, nonché l'elezione del Presidente Napolitano nel 2006, sotto la vigenza della legge elettorale n. 270 del 2005, da parte di una coalizione di centrosinistra che, alla Camera, aveva prevalso per poco più di venticinquemila voti e che al Senato aveva ottenuto quattrocentomila voti in meno, beneficiando, nondimeno, di un premio di maggioranza del 55 per cento, in forza di una legge elettorale successivamente dichiarata incostituzionale.

Afferma di voler rispondere alle critiche "con i fatti, senza polemiche", richiamando la formula tacitiana del *sine ira et studio*, per contrastare la tendenza a ritenere pienamente legittime iniziative politiche se proposte da formazioni di centrosinistra, che, pur di contenuto identico, diverrebbero, viceversa, un pericolo per il regime democratico se proposte da una compagine di centrodestra.

Rileva, dunque, che continua a essere sollevato polemicamente, da alcuni senatori dell'opposizione, il tema dell'indicazione, in sede di presentazione del programma elettorale, del nominativo proposto per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, sostenendosi che tale indicazione comprimerebbe il potere di nomina del Capo dello Stato di cui all'articolo 92 della Costituzione, modificando, così, surrettiziamente, la forma di governo a Costituzione invariata. A tal proposito, ribadisce, come già sostenuto nel dibattito svoltosi alla Camera dei deputati, che tale opinione non ha alcun fondamento sul piano giuridico. Precisa che l'impegno richiesto ai partiti collegati in coalizione di proporre il proprio *leader* alla Presidenza del Consiglio è una norma di natura squisitamente politica, che riguarda i rapporti tra le forze politiche della coalizione e non incide sui rapporti istituzionali tra queste e il Capo dello Stato, i quali si sviluppano dopo le elezioni e restano condizionati dagli esiti del voto e, in definitiva, dalla volontà del popolo sovrano. L'articolo 1, comma 6, del disegno di legge non tocca, dunque, in alcun modo i poteri del Presidente della Repubblica, non incide sulle sue scelte discrezionali e non ha, pertanto, alcuna attinenza con il tema del "premierato", rispondendo invece a un'esigenza di serietà, trasparenza e responsabilità delle forze politiche nei confronti degli elettori, oltre che al principio di genuinità della competizione elettorale.

Ricorda, a supporto di tale ricostruzione, la proposta di legge presentata nel 1998 dall'allora capogruppo del Partito popolare (Atto Camera n. 4926) che, nel modificare in più punti il sistema elettorale all'epoca vigente, prospettava, nella relazione illustrativa, la possibilità per i gruppi politici di depositare, insieme ai contrassegni, il nominativo della persona che intendevano indicare per la carica di Presidente del Consiglio e la cosiddetta "bozza Violante", diretta a intervenire sulla legge n. 270 del 2005, prevedendo, anche in questo caso, l'indicazione preventiva, in sede di presentazione delle liste, del candidato alla Presidenza del Consiglio. Con riferimento all'esigenza, emersa nel dibattito, di introdurre un meccanismo di preferenze per riavvicinare gli elettori alla scelta diretta dei propri rappresentanti, dà atto che è stato presentato un emendamento della maggioranza in tal senso. Replica a chi ha sostenuto trattarsi di preferenze soltanto apparenti e non reali, evidenziando che, per effetto del meccanismo delle pluricandidature - possibili fino alla soglia di cinque collegi - si apriranno spazi ulteriori rispetto a quelli già previsti, in quanto coloro che risulteranno plurieletti, se capilista, consentiranno ad ulteriori candidati in lista di competere per l'assegnazione del relativo seggio.

Quanto alla cosiddetta "norma antiframezzamento", osserva che nessun modello elettorale riesce a convertire integralmente i voti validi in seggi parlamentari, risultando matematicamente inevitabile un tasso di dispersione del voto: i seggi conquistati dipendono, quindi, non dai voti validamente espressi, bensì dai voti utilmente impiegabili, determinati dalle soglie di sbarramento, le quali trovano giustificazione nell'esigenza di ridurre la frammentazione dell'offerta politica, correlata alla stabilità di governo.

Ricorda che tale esigenza era già stata fatta propria dalla Commissione per le riforme costituzionali, che svolse i propri lavori tra giugno e settembre 2013 sotto il Governo presieduto da Enrico Letta, la quale collocava la soglia addirittura al 5 per cento, mentre il sistema elettorale vigente prevede una soglia del 3 per cento per l'accesso della lista al riparto dei seggi e una soglia, di dispersione dei voti all'1 per cento. Ritiene, pertanto, che non sussistano dubbi di legittimità costituzionale sul tema, dando atto che sono in corso le opportune riflessioni per calibrare la misura della soglia, in modo da preservarne la funzione di stabilizzazione, senza sacrificare la rappresentatività.

Con riguardo al dibattito sul ballottaggio, sollecitato anche da un appello sottoscritto da costituzionalisti di diverse aree politiche quale correttivo per meglio garantire la stabilità, conferma che è in corso un approfondimento anche su tale punto, evidenziando che la materia elettorale, per sua natura, induce ad approfondimenti e possibili ripensamenti nel corso dell'esame. Precisa che l'intervento svolto in Commissione dal presidente Pera sul tema del ballottaggio va ricondotto, come sostenuto dal professor Clementi in un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore, a una scelta di sistema, volta a coniugare la rappresentatività con la stabilità e l'efficacia dell'azione di governo e non già a un inseguimento dei sondaggi estivi relativi alle *performance* elettorali potenziali del movimento politico dell'onorevole Vannacci, tema, quest'ultimo, che risulta emerso solo alla fine di luglio, laddove la questione del ballottaggio è oggetto di discussione da diversi mesi.

Da ultimo, replica all'obiezione, anch'essa ricorrente, secondo cui il Governo dovrebbe occuparsi dei problemi reali degli italiani, anziché della legge elettorale, dichiarando di non comprendere l'opinione secondo cui il Governo sarebbe in grado di occuparsi di un solo tema alla volta, posto che tutti quanti siamo in grado di svolgere contemporaneamente più azioni, senza che l'impegno in una di esse ne pregiudichi altre. Sostiene, nel merito, che occuparsi di una legge elettorale capace di garantire la stabilità di governo significhi occuparsi precisamente della vita e del benessere degli italiani, in quanto solo un Governo stabile può realizzare riforme economiche e sociali, compiere scelte strategiche di lungo periodo per il futuro dei giovani e acquisire la credibilità internazionale necessaria ad attrarre investimenti esteri e a ridurre gli oneri per interessi sul debito pubblico.

Rileva, a tale ultimo riguardo, che gli ultimi dieci anni di instabilità politica precedenti il Governo Meloni - dal 2013 al 2022, con sei distinti Governi -

sono costati agli italiani 265 miliardi di euro in maggiori interessi sul debito pubblico.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,45.

1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO
STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA,
DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE 2026

516^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

TOSATO

indi del Presidente

DE PRIAMO

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 9.35.

IN SEDE REFERENTE

(1971) Deputato BIGNAMI e altri. - Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, approvato dalla Camera dei deputati

(61) BOCCIA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali

(1822) MALAN e altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

- e petizioni nn.

48, 817, 856, 922, 1014, 1051, 1054, 1140, 1662, 1699, 1747 e 1875 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, nel far presente che sono stati presentati 695 emendamenti e 6 ordini del giorno (pubblicati in allegato), ricorda le modalità di svolgimento dei lavori, precisando che, ai sensi dell'articolo 100, comma 9, del Regolamento, ciascun senatore disporrà di un tempo massimo di cinque minuti per l'illustrazione degli emendamenti a propria prima firma, riferiti a ciascun articolo, salvo il caso in cui un unico rappresentante di gruppo intervenga per l'intera compagine, ipotesi nella quale il tempo a disposizione sarà di dieci minuti. Chiarisce, inoltre, che gli interventi saranno alternati tra i vari gruppi, dando precedenza, su segnalazione, ai colleghi non appartenenti alla Commissione e che abbiano urgenze connesse ad altri impegni istituzionali, e che gli ordini

del giorno saranno trattati al termine della discussione sugli emendamenti.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*), illustrando l'emendamento 1.1 e gli ulteriori emendamenti a sua prima firma, fa presente che questi ultimi sono volti a evidenziare i profili di dubbia legittimità della riforma elettorale in esame, ritenuta suscettibile di arrecare un danno al funzionamento della democrazia parlamentare. A suo avviso, al di là delle singole contraddizioni interne al testo, il tratto distintivo della riforma risiede in una concezione della democrazia incentrata sull'investitura diretta di un capo, alla quale seguirebbe, in un rovesciamento dell'ordine costituzionale, la composizione degli organi rappresentativi del pluralismo, anziché un processo di integrazione politica che muova dal basso attraverso la mediazione dei partiti e del Parlamento. A suo avviso, tale impostazione, storicamente ricorrente nei momenti di crisi democratica, esprime una sfiducia di fondo verso la partecipazione organizzata dei cittadini e configura il pluralismo non come valore, ma come disvalore.

Sottolinea, inoltre, che la legittimazione carismatica, lungi dal rafforzare la capacità di governo, la indebolirebbe, in quanto esporrebbe il decisore politico agli umori contingenti dell'elettorato, privandolo della funzione emancipatrice propria delle istituzioni democratiche pluraliste; a riprova di ciò, richiama l'esperienza della legislatura in corso, nella quale, a suo giudizio, sarebbe mancata la forza politica per adottare misure redistributive, di fronte alla crescita degli extraprofitti.

Conclude auspicando che la riforma non giunga a compimento e che si intraprenda piuttosto un percorso di rafforzamento della forma di governo parlamentare, volto ad affrontare i temi della sfiducia e dell'astensionismo, senza ricorrere alla concentrazione del potere in una singola figura.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*) interviene illustrando l'emendamento 1.2 e gli altri emendamenti a propria firma. Definisce, quindi, l'emendamento sostitutivo presentato dal proprio gruppo coerente con il dettato costituzionale e con le indicazioni emerse in sede di audizione. Ripercorre i precedenti storici dei premi di maggioranza, distinguendo la fattispecie attuale da quelle passate, in quanto, a suo avviso, il meccanismo introdotto premierebbe una coalizione che non ha raggiunto il cinquanta per cento dei consensi, qualificandola impropriamente come maggioranza; rileva altresì che l'affluenza elettorale odierna, in costante diminuzione rispetto a quella storicamente registrata, renderebbe ancor più problematico un simile meccanismo sotto il profilo della rappresentatività.

Evidenzia inoltre le criticità inerenti alle norme relative alla soglia di sbarramento del tre per cento che disperderebbero, a suo giudizio, i voti degli elettori. Rappresenta, quindi, che l'emendamento sostitutivo del proprio gruppo introduce un sistema proporzionale ed elimina il premio di

maggioranza, ritenuto il principale fattore di distorsione democratica del testo.

Il senatore **BASSO** (*PD-IDP*), intervenendo sull'emendamento 1.59 e i successivi a propria prima firma, fa presente che la proposta di riforma elettorale non affronterebbe due esigenze fondamentali dell'elettore, ossia la certezza dell'esito del proprio voto e la trasparenza del meccanismo di attribuzione dei seggi.

Evidenzia una differenza sostanziale rispetto al sistema elettorale dei comuni, più volte richiamato dalla maggioranza come modello di riferimento, poiché, in quest'ultimo, l'elettore dispone di una preferenza reale, mentre, nel testo in esame, le liste bloccate e la configurazione dei collegi, specie nelle regioni di dimensioni medio-piccole, renderebbero le preferenze meramente accessorie e, a suo avviso, ingannevoli per l'elettorato.

Sottolinea altresì un difetto di trasparenza nell'attribuzione del premio di governabilità, rispetto al quale l'emendamento 1.59 intende introdurre un meccanismo correttivo.

Ricorda infine che il tema della legge elettorale riguarda, fino a un'eventuale revisione costituzionale, il Parlamento e non direttamente il Governo, e ritiene che un tentativo di riforma a ridosso della fine della legislatura, sulla base di emendamenti modellati su rilevazioni demoscopiche, costituisca una forzatura di cui l'elettorato chiederà conto.

Il senatore **PIRONDINI** (*M5S*), illustrando l'emendamento 1.7 e gli altri emendamenti a sua prima firma, contesta le argomentazioni svolte dal ministro Casellati in ordine alla finalità di stabilità della riforma, facendo presente che l'attuale legislatura si accinge a divenire la più longeva della storia repubblicana anche in assenza della nuova legge elettorale, circostanza che a suo avviso renderebbe poco coerente la tesi di un ulteriore rafforzamento della stabilità tramite il nuovo impianto normativo, a pochi mesi dalla naturale scadenza. Rileva altresì un'applicazione asimmetrica del principio del bicameralismo, evidenziando che il numero delle audizioni svolte al Senato, pari a ventuno, risulterebbe significativamente inferiore rispetto alle settantadue svolte alla Camera dei deputati, nonostante le richieste di riduzione più contenuta avanzate dalle opposizioni.

Ritiene infine che le preferenze annunciate dalla maggioranza risultino, nella sostanza, fittizie, poiché non andranno ad incidere su posizioni di lista già di fatto predeterminate dai partiti.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) interviene, nell'illustrare l'emendamento 1.14 e i successivi a sua prima firma, facendo presente che la discussione sulla riforma elettorale nascerebbe viziata da un presupposto di fondo, ossia la volontà della maggioranza di superare il sistema vigente non per ragioni di funzionalità democratica, bensì in ragione delle prospettive elettorali, sfavorevoli per la maggioranza, emerse dai sondaggi. Pur dichiarando un giudizio critico anche nei confronti della legge elettorale attualmente in vigore, evidenzia una contraddizione tra le posizioni sostenute dalla maggioranza in materia di

ballottaggio nelle elezioni comunali, di cui era stata proposta l'abolizione, e l'introduzione di un meccanismo analogo per le elezioni politiche. Sottolinea come tale impostazione risponda, a suo avviso, all'esigenza di arginare l'affermazione elettorale di nuove formazioni politiche esterne al perimetro del centrodestra, piuttosto che a un disegno organico di riforma nell'interesse generale del Paese.

La senatrice **MUSOLINO** (IV-CR), nel proprio intervento sull'emendamento 1.3 e sui successivi a sua prima firma, fa presente che il dato politico di maggior rilievo è rappresentato dal lavoro unitario svolto dalle forze di opposizione, tradottosi nella sottoscrizione congiunta di una serie di emendamenti a difesa dell'assetto costituzionale che, a suo giudizio, il testo in esame non tutelerebbe pienamente. Evidenzia, per contro, una conflittualità interna alla maggioranza, testimoniata dalle successive modifiche subite dal provvedimento nel proprio *iter*, tra cui l'introduzione e la successiva bocciatura, con voto segreto, del meccanismo delle preferenze.

Rappresenta altresì una criticità di metodo nella circostanza che gli emendamenti della maggioranza vengano annunciati alla stampa e presentati direttamente in Assemblea, anziché in sede di Commissione, rilevando come il termine per la presentazione degli emendamenti sia stato fissato, in via del tutto inedita, contestualmente, sia per la Commissione sia per l'Assemblea.

Conclude riconoscendo al ministro Casellati l'onestà intellettuale di aver ammesso che l'attuale composizione parlamentare della maggioranza derivi da un'anomalia verificatasi nel 2022, difficilmente replicabile con il medesimo sistema elettorale; ritiene, quindi, che l'intervento sulla legge elettorale sia finalizzato non a favorire la partecipazione, bensì a preservare, con regole diverse, il medesimo risultato elettorale.

Il senatore **VERINI** (PD-IDP), nell'esporre l'emendamento 1.13 e i successivi a sua prima firma, fa presente che la riforma in discussione, a suo giudizio comparabile per metodo, se non per esito, a precedenti storici di leggi elettorali imposte senza condivisione parlamentare, si inserisce in un contesto internazionale di crisi della democrazia, evidenziato dalla circostanza che una quota ridotta della popolazione mondiale viva oggi in sistemi pienamente democratici. Ritiene che la risposta a tale crisi debba consistere nel rafforzamento dei presidi di tutela e partecipazione repubblicana, mentre, a suo avviso, la proposta in esame perseguirebbe l'obiettivo opposto, restringendo le prerogative del Parlamento e degli organi di garanzia, attraverso un meccanismo definito come un premierato surrettizio.

Sottolinea, infine, le divisioni interne alla maggioranza su alcuni aspetti fondamentali del provvedimento, paragonando, con toni comunque rispettosi del confronto istituzionale, il clima negoziale a quello di trattative caratterizzate da logiche di potere.

Il senatore **LOMBARDO** (Misto-Az-RE), illustrando l'emendamento 1.19 e i successivi a sua prima firma, fa presente che la finalità di una legge elettorale consiste nel garantire un equilibrio tra rappresentatività,

governabilità e partecipazione. Rileva come, a suo avviso, il testo pervenuto dalla Camera dei deputati, ove non modificato dal Senato, rischierebbe una declaratoria di incostituzionalità, richiamando i principi già espressi dalla Corte costituzionale in relazione al sistema elettorale denominato *Italicum*, in materia di individuabilità dei rappresentanti eletti.

Accoglie con favore le aperture della maggioranza sull'estensione del voto ai fuorisede, auspicandone un'ulteriore estensione a categorie professionali interessate da esigenze di mobilità, mentre esprime una posizione contraria rispetto alla soglia del quarantadue per cento prevista per l'attribuzione del premio di maggioranza, ritenendo che essa debba essere elevata al quarantacinque o, preferibilmente, al cinquanta per cento.

Sottolinea, infine, che la stabilità di governo costituisce un valore soltanto se accompagnata da una effettiva capacità decisionale, ed esprime la preferenza del proprio gruppo per un sistema proporzionale, auspicando un confronto di merito con la maggioranza sui possibili correttivi al testo.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S), illustrando l'emendamento 1.34 e gli ulteriori emendamenti a propria prima firma, fa presente che l'impianto della riforma si discosterebbe dai principi di rappresentanza, trasparenza e partecipazione, introducendo un premio di maggioranza rispettivamente di settanta e trentacinque seggi attribuito alla coalizione o alla lista che raggiunga almeno il quarantadue per cento dei consensi, sia alla Camera sia al Senato. Evidenzia come, ai fini dell'attribuzione di tale premio, il testo preveda un meccanismo di liste circoscrizionali aggiuntive, distinte dalle liste ordinarie, e ne contesta la previa distribuzione dei seggi tra le circoscrizioni, ritenendola non neutrale, bensì funzionale alla costruzione del premio stesso. Rappresenta inoltre le proprie perplessità sulle regole di candidatura multipla previste per i candidati delle liste circoscrizionali, nonché sulla soppressione dei collegi uninominali, che a suo avviso priverebbe il sistema di un elemento minimo di rapporto diretto tra elettore ed eletto, senza che a tale soppressione corrisponda l'introduzione di un meccanismo di preferenze effettivo.

Conclude ribadendo la contrarietà del proprio gruppo a un impianto che, a suo giudizio, moltiplica i meccanismi di selezione preventiva dei candidati, senza rafforzare la partecipazione democratica.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), illustrando l'emendamento 1.147 e gli altri a sua prima firma, sottolinea che si tratta di interventi che incidono su disposizioni di carattere prevalentemente tecnico, riguardanti, tra le altre cose, la soppressione degli ultimi riferimenti ai collegi uninominali.

Osserva, tuttavia, che non si può limitare la discussione ai profili tecnici, anche considerato il fatto che la riforma è sorretta da motivazioni prettamente politiche che, peraltro, mutano, in modo del tutto censurabile, a seconda dell'andamento dei sondaggi.

Rileva il paradosso per cui, proprio nei giorni in cui il Governo festeggia la propria longevità, conseguita con una diversa legge elettorale, si discuta una riforma volta a garantire la stabilità, piuttosto che affrontare il tema

impellente della crisi del rapporto tra istituzioni e cittadini. Questi ultimi non sono chiamati, nel nostro sistema costituzionale, a eleggere un capo, bensì un organismo plurale che ne rappresenti la volontà.

Ricorda, inoltre, che l'emendamento della maggioranza respinto alla Camera era volto a introdurre un sistema di preferenze che non riguardava i capilista e, quindi, non restituiva realmente ai cittadini la possibilità di scelta. A tal fine, le opposizioni hanno presentato in materia emendamenti comuni.

Rimane, a suo avviso, aperto il tema dell'equilibrio di genere, non costituendo l'attuale limite del 60 per cento a livello complessivo dei capilista un'adeguata garanzia e ravvisando, in ciò, un arretramento perpetuato dalle forze di centrodestra rispetto a un tema così cruciale. Infine, sottolinea che, con riferimento al Senato, la ripartizione dovrebbe avvenire su base regionale, anziché nazionale, come è invece previsto con riferimento alla lista del premio di governabilità dal testo in esame. La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S), illustrando l'emendamento 1.68 e gli altri a sua prima firma, desidera allargare il proprio intervento all'impianto complessivo della riforma, che potrebbe essere definita una "sorellastra" di quella "madre delle riforme" (cioè, quella del premierato) già sostenuta dal ministro Casellati.

Ritiene che l'obiettivo reale non sia la stabilità - smentito dalla stessa lunga durata dell'attuale Esecutivo - bensì l'accentramento di poteri in capo alla maggioranza e al Governo. Richiama il dato per cui, nella legislatura in corso, le leggi di iniziativa parlamentare approvate si attestano attorno al 25 per cento, a fronte di quasi il 75 per cento di conversioni di decreti-legge, ravvisandovi il tentativo di istituzionalizzare la riduzione del Parlamento a organo di mera ratifica dell'attività legislativa del Governo.

Non esita, inoltre, a definire la proposta "*Truffellum*" con riguardo al tema delle preferenze, in quanto il meccanismo previsto si limiterebbe a blindare i nomi dei capilista, facendo prevalere il "listone", anziché far scorrere il listino plurinominale per coprire i seggi attribuiti dal premio di governabilità.

Si sofferma, infine, sul tema della parità di genere, citando alcuni dati relativi all'occupazione femminile (in particolare il tasso di dimissioni volontarie delle madri a seguito della nascita di un figlio e il *gender gap* rispetto alla popolazione inattiva) e conclude chiedendo alle senatrici di maggioranza una riflessione condivisa con le opposizioni per migliorare tale aspetto del provvedimento.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS), illustrando l'emendamento 1.16 e gli altri a sua prima firma, si sofferma sulle ragioni per cui ritiene superata la logica del premio di maggioranza. Ricorda che l'Italia ha conosciuto per cinquant'anni una pressoché costante stabilità dell'azione governativa, pur in presenza di Esecutivi diversi, grazie alla perduranza della Democrazia Cristiana. Sottolinea, inoltre, come allora il contesto fosse caratterizzato da una partecipazione al voto del 70-80 per cento della popolazione, mentre il provvedimento in esame mira a introdurre un

meccanismo per cui il premio di maggioranza scatterebbe al 42 per cento dei voti validi, a fronte di un'affluenza alle urne di circa il 50 per cento. Da ciò consegue che un partito che ottenga poco più del 21 per cento dell'intero corpo elettorale potrebbe disporre di quasi il 60 per cento dei seggi: giudica tale meccanismo eccessivamente distorsivo, anche dal punto di vista tecnico, oltre che politico, ritenendolo un evidente *vulnus* alla democrazia.

Richiama, a titolo di raffronto, la legge per l'elezione dei sindaci, sottolineando come i Consigli comunali contino ormai molto poco, essendo la Giunta comunale nominata dal sindaco, anziché scelta dal Consiglio. Ricorda infine il precedente storico della cosiddetta "legge truffa" del 1953, che prevedeva una soglia del 50 per cento e non del 42 per cento per l'attribuzione del premio di maggioranza, e ciò in un contesto di partecipazione al voto assai più ampia dell'attuale.

La senatrice **CAMUSSO** (PD-IDP), muovendo dall'illustrazione dell'emendamento 1.70 a sua prima firma, riferito al comma 6, lettera *b*), in materia di indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio, sottolinea che l'Italia ha una forma di governo parlamentare, nella quale la funzione del Parlamento è anzitutto quella di rappresentare e di determinare la compagine e l'azione governative, senza che queste siano l'esito diretto del voto dei cittadini. Ritiene che la riforma in esame alteri tale criterio, non chiedendo agli elettori di determinare la composizione della rappresentanza, bensì garantendo, in sostanza, la continuità di chi già governa.

Auspica una più ampia riflessione sul rapporto tra governabilità e qualità dell'azione di governo, nonché sulla tendenza a un ricorso permanente alla logica dell'emergenza.

Osserva, poi, che l'indicazione di un candidato alla Presidenza del Consiglio incide sulle prerogative del Presidente della Repubblica e non rafforza realmente la partecipazione democratica, la quale richiede una relazione diretta sia con la proposta politica sia con le persone votate.

Conclude rilevando come la sostituzione del collegio uninominale con liste bloccate rappresenti un ulteriore allontanamento della possibilità per l'elettore di incidere concretamente sulla scelta dei propri rappresentanti.

La senatrice **LOPREIATO** (M5S), illustrando l'emendamento 1.64 e gli altri a sua prima firma, rileva, innanzitutto, come la Commissione si trovi oggi riunita, all'esito di un intenso lavoro svolto dalle opposizioni nel corso del mese di agosto, per esaminare una legge che, pur essendo di rango primario, ha una rilevanza costituzionale, in quanto incide sul diritto fondamentale di voto: per tale ragione, come richiesto anche dalle prescrizioni della Commissione di Venezia, essa non potrebbe essere il risultato di una scelta della sola maggioranza di turno, bensì dovrebbe scaturire da un ampio confronto tra le forze politiche. Segnala come la coincidenza dei termini emendativi tra Commissione e Assemblea, prassi finora riservata ai decreti-legge, sia stata utilizzata dalla maggioranza anche per un provvedimento di tale rilevanza, anche al fine di blindare le

intese raggiunte tra le forze che compongono l'attuale compagine governativa.

Ritiene fondati i dubbi di incostituzionalità sollevati, ricordando che le prescrizioni della Commissione di Venezia sono volte anche a consentire l'eventuale vaglio della Corte costituzionale. Osserva, in particolare, che l'indicazione del nome del candidato *premier* reintroduce, attraverso la legge elettorale, la logica del premierato, comprimendo le prerogative del Presidente della Repubblica.

È altresì inaccettabile, a suo avviso, che i cittadini indicanti una preferenza si trovino, di fatto, a vedere eletti candidati diversi da quelli votati, in ragione del cosiddetto "listino bloccato" per l'attribuzione del premio di governabilità.

Solleva inoltre un profilo di compatibilità con l'articolo 57 della Costituzione, con riguardo all'elezione del Senato su base regionale e contesta la soppressione dei collegi uninominali, segnalando come non sia un caso che essi si siano rivelati, in alcune aree del Mezzogiorno, particolarmente favorevoli alla rappresentanza delle opposizioni.

Il senatore [ALFIERI](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 1.54 e gli altri a sua prima firma, che riguardano, in particolare, il premio di maggioranza e le modalità di attribuzione dei seggi, e sono volti a sopprimere alcune parti qualificanti dell'articolo 1. Pur consapevole del prevedibile esito di tali emendamenti, ne sottolinea il valore simbolico, quale segnale di contrarietà rispetto al tentativo di introdurre nella legge elettorale la logica del premierato, da sempre contestata dalle opposizioni, anche alla luce del confronto con altre esperienze internazionali.

Critica gli emendamenti di maggioranza sul sistema delle preferenze e sull'introduzione del ballottaggio (presentato solamente in Assemblea), ritenendo che essi riflettano la volontà di costruire una legge elettorale sartoriale basata sull'andamento dei sondaggi, anziché regole condivise e durature.

Sottolinea, inoltre, come gli emendamenti del proprio Gruppo siano volti a eliminare il premio in cifra fissa e a introdurre un sistema di preferenze reali, con l'individuazione degli eletti in virtù del premio di maggioranza attraverso lo scorrimento delle liste plurinominali, affinché l'elettore possa individuare con chiarezza chi elegge, senza che vi sia distinzione tra categorie di eletti e senza l'espressione di preferenze meramente apparenti. Giudica l'emendamento presentato dalla maggioranza un correttivo insufficiente a restituire ai cittadini una reale possibilità di scelta, poiché lascia bloccata una quota rilevante - stimata nell'80 per cento - degli eletti.

La senatrice [CUCCHI](#) (*Misto-AVS*), illustrando l'emendamento 1.11 e gli altri a sua prima firma, definisce la legge elettorale in discussione l'ennesimo fatto grave compiuto dal Governo, rilevando come, a fronte dell'imminente celebrazione a Bari della maggiore longevità dell'Esecutivo nella storia recente, il Governo non abbia mantenuto le promesse elettorali e abbia concorso a peggiorare le condizioni di vita dei cittadini.

Entra, quindi, nel merito delle criticità dell'articolo 1, evidenziando la rigidità del premio di maggioranza in cifra fissa, l'irragionevolezza di qualsiasi premio derivante dal mero raggiungimento di una soglia del 42 per cento, la consistenza del tetto massimo di seggi, il collegamento tra gli esiti delle due Camere, nonché il fatto che i candidati risultino di fatto scelti dalle segreterie di partito, anziché dagli elettori. Ricorda che la Corte costituzionale ha ammesso le liste bloccate solo in un contesto specifico e limitato, laddove, nel caso di specie, si sommano due liste bloccate cumulative.

Quanto al tema della parità di genere, evidenzia come l'assenza di alternanza nelle liste circoscrizionali per l'attribuzione del premio di governabilità non sia compensata dal limite complessivo del 60 per cento e ritiene necessario un vincolo effettivo sull'ordine delle candidature e sui capilista, coerente con gli articoli 3 e 51 della Costituzione.

Precisa che le opposizioni non contestano che una legge elettorale possa favorire la formazione di maggioranze stabili, bensì il fatto che ciò avvenga separando voto ed elezione, collegando artificialmente le due Camere e trasformando una maggioranza relativa in una maggioranza capace di incidere sugli organi di garanzia. Conclude rivolgendo un appello al ministro Casellati affinché il Governo arresti l'*iter* del provvedimento e volga la propria attenzione alle reali esigenze dei cittadini.

La senatrice **GAUDIANO** (M5S), illustrando l'emendamento 1.91 e gli altri a sua prima firma, fa presente, innanzitutto, come il Parlamento, anziché dedicare i lavori di Commissione alla legge elettorale, dovrebbe dare priorità ad altri temi, quali il caro bollette, il caro carburanti e l'inflazione. Sottolinea che la legge elettorale costituisce lo strumento attraverso il quale il cittadino sceglie i propri rappresentanti e che occorre, pertanto, interrogarsi se l'impianto proposto rispetti il diritto di voto, garantisca il pluralismo e restituisca agli elettori un'effettiva possibilità di scelta. Giudica il provvedimento sostanzialmente inemendabile, motivo per cui molti emendamenti presentati dal proprio Gruppo all'articolo 1 sono di carattere soppressivo.

Rileva come l'elettore non disponga di un voto di preferenza, con conseguente indebolimento del legame tra cittadino e parlamentare, essendo i candidati inseriti in liste bloccate con pluricandidature ammesse fino a cinque collegi plurinominali, oltre alla candidatura nella lista circoscrizionale per il premio. Tale impianto non rafforza il legame tra territorio ed eletti, bensì il potere delle segreterie di partito.

La senatrice **ROJC** (PD-IDP), illustrando gli emendamenti a sua prima firma, si sofferma sull'emendamento 1.129, presentato dal Gruppo del Partito Democratico, per il quale preannuncia l'aggiunta delle firme dei senatori Spagnolli, Patton e Lombardo.

Tale proposta è volta a rafforzare la tutela della rappresentanza parlamentare della minoranza linguistica slovena, in conformità con la Convenzione-quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali, ratificata dall'Italia nel 1997, che riconosce la

protezione delle minoranze nazionali quale parte integrante della protezione internazionale dei diritti dell'uomo.

Sottolinea la necessità di reciprocità nei rapporti con la Repubblica di Slovenia, che garantisce per Costituzione un rappresentante parlamentare alla minoranza italiana. Ricorda che l'articolo 26 della legge n. 38 del 2001 demanda alla legislazione elettorale il compito di favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati appartenenti alla minoranza slovena, disposizione che non ha ricevuto sufficiente attuazione, circostanza aggravata dalla riduzione del numero dei parlamentari.

Segnala che esponenti della Lega e di Forza Italia hanno pubblicamente dichiarato il proprio sostegno al riconoscimento di tale rappresentanza, auspicando che tale posizione trovi conferma nel prosieguo dell'esame.

Il senatore [VERDUCCI](#) (*PD-IDP*), illustrando l'emendamento 1.162 e gli altri a sua prima firma, ricorda che la Commissione di Venezia considera la modifica delle regole elettorali a ridosso della fine della legislatura una delle violazioni più gravi dello Stato di diritto e lamenta l'assenza di un reale confronto sul merito del provvedimento con le forze di opposizione. Ritene che l'iniziativa sia volta ad assicurare alla maggioranza un vantaggio elettorale attraverso la manipolazione delle regole del gioco, con conseguenze, a suo giudizio, sui fondamenti stessi del nostro ordinamento democratico. Ritene fondate le censure di incostituzionalità sollevate nel corso del dibattito, rilevando come il disegno di legge giunga a pochi mesi dall'esito del *referendum* costituzionale, il quale pare dimostrare il sostegno della maggioranza dei cittadini all'assetto vigente della Costituzione. Osserva che il cosiddetto premio di governabilità rappresenta un tentativo di alterare il rapporto tra consenso e rappresentanza, incidendo sull'equilibrio tra i poteri. Segnala che tale meccanismo, se unito all'indicazione della figura del candidato *premier*, introduce surrettiziamente una forma di premierato dai tratti marcatamente presidenzialisti.

Ricorda, inoltre, che il sistema di preferenze che si è tentato di introdurre alla Camera è, a suo avviso, non risolutivo rispetto al tema della scelta dei parlamentari da parte dei cittadini, incidendo, inoltre, sul sistema di garanzia dell'equilibrio tra generi faticosamente conseguito in passato.

La senatrice [DAMANTE](#) (*M5S*), nell'illustrare l'emendamento 1.31 e i successivi a sua prima firma, fa presente che gli emendamenti presentati dal gruppo del Movimento 5 Stelle non hanno, a suo avviso, natura meramente ostruzionistica, pur essendo per la maggior parte soppressivi; precisa che tale scelta discende dalla valutazione, condivisa, secondo cui il provvedimento sarebbe sostanzialmente inemendabile, sicché l'unica possibilità concreta consiste nel sopprimere le disposizioni ritenute maggiormente compromettenti per gli elettori.

Rileva che la proposta di legge elettorale appare costruita appositamente dall'attuale maggioranza, la quale, a suo avviso, risulterebbe artificiale alla luce dell'esito del referendum del 23 marzo, che avrebbe mostrato nel Paese una maggioranza alternativa; ritiene pertanto che la scelta di modificare la legge elettorale, pur legittima, risulti politicamente

inoportuna e finalizzata a consolidare la maggioranza attuale sotto la giustificazione della stabilità di governo. Osserva, in proposito, che negli ultimi quattro anni il debito pubblico sarebbe comunque aumentato nonostante la stabilità di governo, circostanza che, a suo giudizio, smentisce l'automatismo, richiamato dal ministro Casellati, tra stabilità politica e riduzione degli oneri sul debito.

Sottolinea che gli emendamenti a sua prima firma intervengono in modo organico sul rapporto tra voto, rappresentanza e territorio, evidenziando come la legge non renda, a suo avviso, il voto dei cittadini più libero, comprensibile e capace di orientare la scelta dei rappresentanti, ma costruisca piuttosto un meccanismo di garanzia della posizione di potere per l'attuale maggioranza parlamentare.

Illustra quindi, a titolo esemplificativo, l'emendamento soppressivo all'articolo 1, comma 2, relativo ai collegi uninominali in Valle d'Aosta e in Trentino Alto Adige; l'emendamento soppressivo all'articolo 1, comma 12, lettera f); segnala il paradosso relativo al Trentino Alto Adige, laddove, a suo giudizio, la maggioranza deroga al principio del proporzionale puro e delle liste bloccate, mantenendo il collegio uninominale ed escludendo peraltro i relativi voti dal computo del premio nazionale, circostanza che ricollega a una possibile sciatteria tecnica.

Rileva, infine, la soppressione dell'obbligo di alternanza di genere nelle candidature e invita la Commissione a un radicale ripensamento del provvedimento.

Il senatore BAZOLI, illustrando l'emendamento 1.133 e i successivi a sua prima firma, evidenzia di aver presentato un emendamento relativo al meccanismo delle candidature, di portata tutto sommato marginale nell'economia complessiva del testo, inserito tuttavia in un quadro di iniziative condivise con le altre opposizioni volte a incidere in maniera sostanziale sull'impianto complessivo della riforma.

Definisce il provvedimento l'ennesimo intervento unilaterale della maggioranza sulle regole del funzionamento della democrazia, ricordando che il precedente tentativo di riforma costituzionale sul premierato, pur non condiviso nel merito, aveva quantomeno registrato un tentativo di confronto con le opposizioni, con incontri tra le coalizioni che avevano condotto ad alcune modifiche non irrilevanti prima dell'accantonamento del progetto.

Osserva che la maggioranza ha successivamente proseguito nel medesimo tentativo di incidere sulle regole democratiche, citando la riforma costituzionale della giustizia, elaborata dal Governo senza alcun confronto con le opposizioni e successivamente respinta dai cittadini in sede referendaria.

Ritiene che analogo approccio si registri oggi con la legge elettorale che, pur non essendo formalmente una legge costituzionale, presenta a suo avviso un'evidente rilevanza di sistema, incidendo sul meccanismo di trasformazione dei voti in seggi; giudica quindi inaccettabile l'assenza di un reale tentativo di dialogo su una materia di tale portata, precisando

che tale mancanza costituisce la ragione stessa dell'azione emendativa dell'opposizione.

Conclude affermando che, a suo giudizio, il provvedimento risulterebbe figlio non di una discussione approfondita, neppure all'interno della maggioranza, bensì degli andamenti dei sondaggi, poiché con l'attuale legge *Rosatellum* i risultati previsti condurrebbero sostanzialmente a un pareggio tra le coalizioni.

La senatrice **DI GIROLAMO** (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.93 e sui successivi a sua prima firma, fa presente che gli emendamenti da lei sottoscritti all'articolo 1, pur toccando aspetti differenti della riforma, condividono un filo conduttore comune, ossia la ricostruzione del percorso che il voto del cittadino compie dal momento dell'espressione in cabina elettorale fino alla sua trasformazione in rappresentanza parlamentare; evidenzia come, nel dibattito tecnico su soglie, riparti e uffici elettorali, si rischi talora di perdere di vista che dietro tali meccanismi vi è il voto di un cittadino, che dovrebbe restare riconoscibile lungo l'intero procedimento.

Con riferimento al premio di governabilità, che costituisce il cuore della proposta, precisa di non ritenere la governabilità un problema per il Paese. Nonostante definisca legittimo l'obiettivo di avere istituzioni stabili e maggioranze in grado di governare, ritiene tuttavia che il problema sorga quando, in nome di tale obiettivo, si chieda alla rappresentanza di arretrare, distinguendo tra il favorire la formazione di maggioranze stabili e il costruire un sistema nel quale il risultato parlamentare venga corretto rispetto al consenso effettivamente raccolto. Chiede pertanto ai colleghi di maggioranza fino a che punto siano disposti ad allontanare la composizione del Parlamento dal voto dei cittadini per garantire una determinata consistenza parlamentare a chi vince le elezioni.

Rileva inoltre come, per rendere operativo il meccanismo prescelto, il testo abbia dovuto costruire un'architettura complessa che interviene su candidature, computo dei voti, funzionamento degli uffici elettorali e attribuzione dei seggi, domandandosi se il problema non sia soltanto tecnico, ma risieda nel meccanismo stesso posto a monte.

Precisa di aver presentato, per tale ragione, emendamenti di natura soppressiva anziché modificativa, giudicando il testo inemendabile nella sua impostazione di fondo.

Sottolinea, infine, che l'allungamento della catena di operazioni necessarie a determinare l'effetto del voto pone un problema di trasparenza del sistema elettorale e di reale conoscibilità, da parte del cittadino, dell'esito prodotto dalla propria scelta, ed esprime l'auspicio che gli emendamenti presentati possano essere occasione di un confronto autentico su tale impostazione.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) illustra l'emendamento 1.4 e i successivi a sua prima firma facendo presente che, in presenza di ogni proposta di riforma elettorale, occorre interrogarsi su quanto sia possibile sacrificare la rappresentatività a vantaggio della stabilità di governo, ovvero quanto si possa distorcere la volontà popolare per conseguire un obiettivo diverso

dalla rappresentanza di quella stessa volontà; ritiene che il sistema proposto operi, a suo avviso, scelte eccessive sotto tale profilo.

Richiama i dati relativi a un'affluenza stimata al 55 per cento alle prossime elezioni politiche, osservando che attribuire quasi il 60 per cento dei seggi tra Camera dei deputati e Senato a una coalizione che raccoglie il 42 per cento dei voti equivarrebbe a conferire un'onnipotenza parlamentare a chi rappresenta poco più di un cittadino su due, scelta che definisce, a suo giudizio, sciagurata.

Evidenzia come nessun altro Paese al mondo, ad eccezione della Grecia, che a suo avviso non può comunque essere assunta a modello, utilizzi un premio di maggioranza per la formazione del Parlamento nazionale, e ritiene improprio l'utilizzo stesso di tale definizione, poiché un premio di maggioranza dovrebbe rafforzare una maggioranza già esistente, laddove il meccanismo in esame trasformerebbe in maggioranza di seggi anche una forza che risulta minoritaria tra i voti validi espressi. Rileva come tale impostazione rifletta, a suo avviso, una concezione della democrazia come "capocrazia", estranea alla Costituzione italiana, che affida invece al Parlamento la funzione di accordare la fiducia al Governo.

Richiama quindi la legge elettorale del 2005, evidenziando come il testo in esame riproponga, e per alcuni aspetti aggravi, l'impianto delle liste bloccate, e osserva come l'emendamento sul ripristino delle preferenze, già presentato alla Camera dei deputati e riproposto al Senato, non muti la sostanza del sistema, restando le preferenze inefficaci per circa l'80 per cento dei seggi.

Ricorda infine che il disegno di legge n. 4926 presentato alla Camera nel 1998 dall'allora capogruppo del Partito popolare, non prevedeva l'indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio sulla scheda né l'inammissibilità delle liste prive di tale indicazione, disposizione che ritiene in contrasto con l'articolato costituzionale; conclude replicando alle affermazioni di autorevoli esponenti del centro-destra circa la presunta contraddizione del centrosinistra sul ballottaggio, precisando che quest'ultimo ha storicamente sostenuto il doppio turno solo in abbinamento al collegio uninominale ovvero in connessione con riforme costituzionali volte al superamento del bicameralismo paritario, mai in presenza del mantenimento di due Camere elette separatamente con eguali poteri.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP), nell'illustrare l'emendamento 1.164 e i successivi a sua prima firma, fa presente che questi sono tutti di natura soppressiva, ritenendo il provvedimento profondamente sbagliato, incostituzionale e, a suo avviso, antidemocratico anche nel metodo, poiché la modifica della legge elettorale, a meno di un anno dalla fine della legislatura, contrasterebbe con le raccomandazioni della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, secondo cui le regole del gioco democratico non dovrebbero né essere modificate a ridosso del voto né essere modificate per iniziativa unilaterale della maggioranza.

Rileva come il testo abbia mutato più volte fisionomia nel corso dell'esame parlamentare, circostanza che a suo giudizio testimonia sia la

divisione interna alla maggioranza sia una condotta condizionata dall'andamento dei sondaggi; giudica altresì contraddittorio che la maggioranza rivendichi l'esigenza di stabilità celebrando al contempo la longevità dell'attuale Esecutivo, ravvisando nell'operazione, a suo avviso, un calcolo finalizzato alla conservazione del potere.

Richiama quindi i profili di criticità già evidenziati dai colleghi, soffermandosi sulla sproporzione del premio di governabilità, che consentirebbe alla coalizione vincente, con il 42 per cento dei voti, di ottenere fino al 55 per cento dei seggi alla Camera e oltre il 56 per cento al Senato, con il rischio che, in un contesto di elevata astensione, una minoranza reale del corpo elettorale possa disporre di una maggioranza schiacciante, anche ai fini dell'elezione degli organi di garanzia.

Evidenzia inoltre il ripristino integrale delle liste bloccate, che priverebbe i cittadini della possibilità di scegliere direttamente i propri rappresentanti, definendo "farlocche" le preferenze reintrodotte dall'emendamento della maggioranza, in quanto limitate a circa un quinto dei seggi complessivi.

Sottolinea, con particolare rilievo, l'impatto negativo del provvedimento sulla rappresentanza femminile, segnalando l'abrogazione dei meccanismi che garantivano l'alternanza di genere nella formazione delle liste, con il rischio, a suo avviso, di un Parlamento a prevalente composizione maschile, aggravato dall'assenza di garanzie sull'alternanza di genere nei capilista bloccati.

Conclude ritenendo il provvedimento complessivamente lesivo del ruolo del Parlamento e della rappresentanza femminile, ed evidenzia che l'opposizione, oltre all'attività emendativa di carattere soppressivo, ha depositato una propria proposta organica di riforma elettorale, condivisa da tutte le forze di opposizione, volta a garantire stabilità nel pieno rispetto della Costituzione e della parità di genere.

Il senatore [DELRIO](#) (PD-IDP), prendendo la parola sull'emendamento 1.82 e sui successivi a sua prima firma, fa presente che, di fronte a ogni proposta di riforma, la domanda centrale riguarda quali esigenze essa intenda soddisfare, e ritiene che la debolezza del provvedimento in esame risieda proprio nel non rispondere alle domande reali poste dai cittadini a un Governo giunto al termine del proprio mandato.

Rappresenta che un Esecutivo in chiusura di legislatura avrebbe dovuto piuttosto occuparsi del rafforzamento della democrazia italiana, interessata come altri sistemi democratici da una crisi della rappresentanza e del dialogo tra periferia e centro, coinvolgendo a tal fine anche le opposizioni. Ritiene che la riforma in discussione risponda invece, a suo avviso, a una logica dettata dal timore di chiudere la legislatura senza aver approvato altri interventi annunciati, quali l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, il federalismo, la riduzione del carico fiscale e la riforma della giustizia, configurandosi come un tentativo di blindare una futura maggioranza.

Osserva che la stabilità di governo non può costituire la reale motivazione del provvedimento, essendo l'attuale Esecutivo già stabile da quattro anni con la legge vigente. La vera esigenza, segnalata più volte dalla Corte

costituzionale, riguarderebbe, a suo giudizio, un maggiore collegamento tra corpo elettorale ed eletti attraverso un voto personale effettivo.

Evidenzia come permangano, e risultino per alcuni aspetti aggravati, i profili di frizione tra la previsione di un'indicazione forte del capo della coalizione e le prerogative del Capo dello Stato di cui all'articolo 92 della Costituzione, ritenendo che un simile rafforzamento della figura del Presidente del Consiglio, non sorretto da una revisione costituzionale, rappresenti un tentativo di introdurre per via elettorale ciò che non si è avuto il coraggio di introdurre attraverso gli strumenti costituzionali propri.

Conclude ritenendo che le domande cui la riforma intende rispondere non siano prioritarie per il Paese, non intercettino le sollecitazioni della Corte costituzionale né le esigenze di rafforzamento della democrazia e che tale rigidità di impostazione avrebbe richiesto, a suo avviso, un reale coinvolgimento delle opposizioni.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) interviene, riprendendo l'intervento del collega Delrio, sull'emendamento 1.244 e sui successivi emendamenti a sua prima firma. Evidenzia che un osservatore esterno, esaminando quattro anni di governo caratterizzati da un uso intensivo della decretazione d'urgenza, anche di natura *omnibus*, e da un ricorso record alla questione di fiducia, riscontrerebbe un Parlamento indebolito e un Governo eccessivamente forte, ravvisando un problema di rappresentanza più che di governabilità. Si interroga quindi sul motivo di tale riforma proprio in questa fase, rilevando che, a fronte di un risultato elettorale del 2022 conseguito con ampio consenso, i sondaggi attuali mostrerebbero un quadro sostanzialmente analogo quanto ai consensi della maggioranza, sicché non sarebbe diminuita la fiducia del Paese verso la maggioranza, bensì, a suo avviso, la fiducia della maggioranza in se stessa, poiché quest'ultima non riterrebbe di poter vincere nuovamente con l'attuale legge elettorale, consapevole che la precedente vittoria sarebbe stata favorita dalla frammentazione delle opposizioni. Ritiene pertanto che il richiamo alla governabilità non riguardi la governabilità in assoluto, bensì la capacità della maggioranza di continuare a governare.

Rileva come, diversamente dalla riforma costituzionale della giustizia, giunta in Parlamento senza modifiche, il testo in esame risulti in continua evoluzione, non per effetto del confronto parlamentare ma, a suo giudizio, per adattamento a singoli eventi politici o agli andamenti dei sondaggi. Formula quindi, in tono provocatorio, l'ipotesi di ancorare una soglia di maggioranza all'ultimo sondaggio utile prima del divieto di pubblicazione previsto dalla legge, così da rendere esplicita, anziché occulta, la logica endogena che a suo avviso ispirerebbe il provvedimento, concludendo che nei sistemi democratici ordinari sono le regole elettorali a vincolare le coalizioni, mentre nei sistemi problematici sarebbero le coalizioni a determinare le regole.

Il senatore [MELONI](#) (PD-IDP), nell'illustrare l'emendamento 1.8 e i successivi a sua prima firma, fa presente che la maggioranza starebbe

adattando le regole elettorali a un presunto interesse di parte, soggetto peraltro a continue oscillazioni in ragione della variabilità dei sondaggi, circostanza che spiegherebbe, a suo avviso, il carattere disordinato del dibattito interno alla maggioranza stessa. Ritiene inaccettabile che si possa ripetere quanto avvenuto nel 2005, ossia il tentativo di condizionare l'esito del voto attraverso una modifica delle regole priva di urgenza e di reale utilità, qualificando la questione come un tema di civiltà democratica.

Richiama, tra i profili di merito, l'entità del premio di maggioranza, che, alla luce dei dati sulla partecipazione elettorale già evidenziati dal senatore Parrini, consentirebbe a una coalizione rappresentativa di una minoranza dell'elettorato di incidere anche sull'elezione degli organi di garanzia costituzionale; ricorda in proposito che le percentuali di parlamentari elettori del Presidente della Repubblica richiamate il giorno precedente dal ministro Casellati, si riferivano, salvo il periodo successivo alla legge del 2005 poi dichiarata incostituzionale, a un sistema di rappresentanza proporzionale diretta, laddove il meccanismo oggi proposto risulterebbe, a suo giudizio, del tutto ingiustificato in presenza di una maggioranza già stabile.

Evidenzia inoltre il problema della conoscibilità dei candidati da parte degli elettori, chiamati a contribuire all'elezione di liste bloccate composte anche da settanta nominativi senza reale possibilità di conoscerli, e ritiene che il provvedimento configuri, di fatto, un premierato che la maggioranza non avrebbe avuto il coraggio di introdurre per via costituzionale, forse anche in ragione dell'esito del referendum di marzo, aggravato dall'introduzione del ballottaggio.

Segnala altresì la persistenza di criticità sul piano della rappresentanza di genere.

Conclude ritenendo, a suo avviso, che la maggioranza intenda inseguire la crescita di un movimento politico che qualifica come razzista e neonazista, prevedendo che tale strategia comporterà, a suo giudizio, un ulteriore costo elettorale per le forze di governo.

Il senatore **LOSACCO** (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.208 e sui successivi a sua prima firma, osserva come il Paese stia attraversando settimane particolarmente difficili, segnate dalla crisi climatica e dal caro energia, con effetti diretti sulle famiglie, sulle fasce più fragili della popolazione e sugli anziani esposti alle ondate di calore, nonché sui comparti agricolo e ittico; ritiene che tali questioni avrebbero dovuto costituire la reale agenda parlamentare, mentre il Governo e la maggioranza avrebbero scelto di concentrarsi su una riforma elettorale il cui contenuto muterebbe, a suo giudizio, a ogni variazione dei sondaggi e degli equilibri interni alla coalizione, passando dal tema delle preferenze a quello del premio di maggioranza, dall'indicazione del capo della coalizione fino al ritorno del ballottaggio anche per le elezioni comunali.

Si interroga sulla coerenza di ritenere il ballottaggio ora distorsivo della volontà popolare ora garanzia democratica a seconda che riguardi l'elezione di un sindaco o la composizione del Parlamento, ritenendo che

l'obiettivo reale non sia la stabilità del Paese, bensì un assetto costruito, a suo avviso, sulla fotografia più recente dei rapporti di forza interni al centrodestra. Richiama, quali esempi di tale logica, la previsione, introdotta alla Camera dei deputati, di escludere dall'accesso alla distribuzione dei seggi le forze politiche sotto la soglia del 3 per cento, e il meccanismo che collega i risultati elettorali della Camera a quelli del Senato e viceversa.

Evidenzia, quale profilo di maggiore gravità, la circostanza che la coalizione vincente disporrebbe di numeri sufficienti per eleggere autonomamente i Presidenti di Camera e Senato e, dalla quarta votazione, per incidere in modo determinante sull'elezione del Presidente della Repubblica, pur rappresentando, a suo avviso, una quota pari a circa un quarto dell'intero corpo elettorale e richiamando in proposito le indicazioni della Corte costituzionale in materia di ragionevole proporzionalità e rappresentatività degli organi di garanzia.

Segnala, infine, la disciplina relativa all'indicazione del capo della coalizione quale ulteriore elemento di frizione con le prerogative del Presidente della Repubblica, e conclude ritenendo che, ove si intenda modificare l'equilibrio istituzionale definito dalla Costituzione in materia di nomina del Presidente del Consiglio, occorra farlo attraverso gli strumenti di revisione costituzionale a ciò appositamente previsti.

Il **PRESIDENTE** propone di sospendere brevemente la seduta per dar luogo a Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sull'organizzazione dei lavori.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 12,35, riprende alle ore 12,45.

Il ministro **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI** fornisce, incidentalmente, precisazioni in relazione ad alcuni profili emersi durante l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Si riferisce, in particolare, al riferimento svolto nella propria replica alla proposta di legge n. 4926 presentata alla Camera nel 1998, nella cui relazione illustrativa era menzionata la possibilità di prevedere l'indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio. A tal proposito, tiene a sottolineare, in risposta alle osservazioni del senatore Parrini, che non era affatto sua intenzione coinvolgere nel dibattito le più alte figure istituzionali. Invece, il riferimento a quel disegno di legge serviva al mero scopo di replicare alle ipotesi di incostituzionalità prospettate con riferimento all'articolo 1, comma 6, della riforma elettorale in esame.

Il senatore **PARRINI (PD-IDP)**, intervenendo incidentalmente sul punto sollevato dal ministro Casellati, fa notare che il riferimento contenuto nella relazione illustrativa del disegno di legge n. 4926 va contestualizzato: tale proposta, presentata nel maggio del 1998, si collocava a valle dei lavori della Commissione bicamerale D'Alema e del cosiddetto "patto della crostata", che sancì l'accordo per il mutamento della forma di governo già nel giugno del 1997. La proposta di legge n. 4926, dunque, si muoveva nell'ambito di una incipiente riforma

costituzionale, non a costituzione invariata, come il testo proposto dall'attuale maggioranza.

Il **PRESIDENTE**, nessun altro chiedendo di intervenire sugli emendamenti all'articolo 1, comunica che si procederà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*), illustrando l'emendamento 2.1 e gli altri a sua prima firma, ritiene utile la precisazione testé resa dal ministro Casellati, osservando come un ampio approfondimento e dibattito consenta di offrire ai cittadini elementi più puntuali per valutare le posizioni assunte dalle diverse forze politiche. Sottolinea come vi sia una differenza sostanziale tra un mero riferimento alla possibilità di indicare il nome del candidato alla Presidenza del Consiglio e la previsione della medesima indicazione quale condizione di ammissibilità per la presentazione delle liste. Su questa base, il proprio Gruppo ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale su tale previsione, in considerazione del fatto che, nella vigente forma di governo parlamentare, la nomina del Presidente del Consiglio spetta al Presidente della Repubblica all'esito delle consultazioni con i gruppi parlamentari e non in base ai risultati elettorali. Precisa che tale meccanismo di consultazione prescinde dai nominativi indicati in campagna elettorale e dipende, piuttosto, dalla composizione numerica dei gruppi parlamentari quale risultante dal voto. Evidenzia che nulla osta, sul piano politico, a che le forze politiche indichino preventivamente i propri alleati, il programma di governo e finanche i nominativi dei futuri ministri, trattandosi di elementi utili al confronto elettorale; osserva, tuttavia, che tali indicazioni non possono tradursi in un vincolo di natura giuridica, quale sarebbe l'esclusione della lista dalla competizione elettorale in assenza della formalizzazione del nome del candidato alla Presidenza del Consiglio.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*), illustrando l'emendamento 2.4 e gli altri a sua prima firma, si sofferma, a sua volta, sul medesimo tema sollevato dal ministro Casellati, osservando come la previsione dell'indicazione del nome del candidato alla Presidenza del Consiglio, pur in assenza di una corrispondente modifica costituzionale, finisca per sottoporre al confronto politico una scelta che dovrebbe restare nella disponibilità del popolo sovrano, che non sarebbe chiamato a pronunciarsi sul punto attraverso un *referendum* costituzionale. Richiama, per analogia, il dibattito svoltosi in occasione dell'esame dell'autonomia differenziata, quando le forze di maggioranza opponevano alle forze di opposizione le posizioni da queste ultime assunte, anni addietro, in occasione della riforma del Titolo V della Costituzione, e ritiene che il tempo trascorso consenta, ed anzi imponga, di trarre un bilancio delle scelte compiute.

Ricorda che, a partire dalla metà degli anni Novanta, si è affermata una tesi - condivisa anche da settori significativi del centrosinistra e da lui stesso criticata - secondo cui, nell'architettura delle leggi elettorali e più in generale delle riforme istituzionali, dovesse essere privilegiato l'elemento della governabilità anche a scapito di quello della

rappresentanza, osservando come l'Italia sia stata tra i pochi paesi ad aver previsto contemporaneamente premi di maggioranza e soglie di sbarramento. Richiama, al riguardo, il progetto di riforma costituzionale sostenuto dall'allora presidente del Consiglio Matteo Renzi, volto, fra l'altro, al superamento del bicameralismo paritario, e la connessa narrazione politica secondo cui i cittadini avrebbero dovuto conoscere, la sera stessa delle elezioni, l'esito del voto e il nominativo del futuro Presidente del Consiglio.

Facendo un bilancio degli ultimi trent'anni, dunque, questa impostazione volta a privilegiare la stabilità ha tutt'altro che rafforzato le istituzioni democratiche del Paese, come dimostra il sensibile calo dell'affluenza alle urne, fenomeno riconducibile anche all'affermarsi di meccanismi leaderistici.

Il senatore **CATALDI** (M5S), nell'illustrare l'emendamento 2.59 e gli altri a sua prima firma, osserva, preliminarmente, che tale articolo replica, per il Senato, l'impianto già previsto dall'articolo 1 per la Camera dei deputati, con l'aggravante, segnalata dagli auditi, di una violazione dell'articolo 57 della Costituzione, ai sensi del quale l'elezione del Senato avviene su base regionale, laddove il testo in esame prevede, viceversa, un meccanismo di attribuzione dei seggi su base sostanzialmente nazionale. Invita il ministro Casellati a non sottovalutare tale criticità, al pari delle altre segnalate dagli auditi, tra cui l'incompatibilità con la Costituzione di un premio di maggioranza che prescinderebbe da un'adequata soglia di voti. Chiarisce che gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo all'articolo 2 si limitano, per lo più, a proporre soppressioni puntuali, avendo il Gruppo già illustrato, con riferimento all'articolo 1, la propria proposta alternativa. Contesta l'impostazione di fondo del disegno di legge, incentrata sulla ricerca della stabilità di governo, richiamando le posizioni espresse in tal senso dagli auditi, secondo cui la stabilità non costituisce di per sé un valore assoluto, considerato che è una caratteristica propria anche delle dittature, mentre dovrebbe semmai perseguirsi la stabilità delle leggi elettorali, anche attraverso clausole che ne impediscano la modifica prima di un congruo periodo di tempo.

Svolge quindi un bilancio critico dell'azione dell'attuale Governo, richiamando la riforma del premierato e dell'autonomia differenziata.

Segnala, infine, che, in un'ipotesi di affluenza al 45 per cento, la lista o la coalizione di liste vincente risulterebbe espressione di una rappresentanza pari, in concreto, a circa il 19 per cento degli aventi diritto al voto.

Il **PRESIDENTE**, non essendovi ulteriori richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana già convocata.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13.10.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1971

G/1971/1/1

Barcaiuolo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» (AS 1971);

premesso che

il disegno di legge interviene sulla disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, prevedendo un sistema a base proporzionale corretto dall'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza e mantenendo i collegi plurinominali quali ambiti territoriali di presentazione delle candidature;

il nuovo sistema attribuisce particolare rilievo al rapporto tra candidati, elettori e territorio e, anche attraverso l'introduzione del voto di preferenza, rafforza l'esigenza che il territorio di riferimento della rappresentanza sia riconoscibile e coerente;

l'ordinamento italiano è storicamente caratterizzato da una pluralità di articolazioni amministrative, istituzionali, economiche e sociali che fanno riferimento alla dimensione provinciale;

le province costituiscono tuttora ambiti territoriali di riferimento per numerose amministrazioni pubbliche, articolazioni periferiche dello Stato, enti, associazioni, organizzazioni professionali, realtà economiche e sociali e altre forme di rappresentanza territoriale;

la dimensione provinciale rappresenta pertanto, per larga parte del territorio nazionale, un ambito territoriale immediatamente riconoscibile dai cittadini e idoneo a favorire un rapporto più diretto tra elettori e rappresentanti;

considerato che:

l'introduzione del voto di preferenza rende particolarmente rilevante la riconoscibilità del territorio nel quale il candidato si presenta agli elettori;

la costruzione di collegi plurinominali che frammentino arbitrariamente il territorio provinciale o accorpino territori non contigui rischia di rendere meno immediato il rapporto tra candidato, elettori e territorio;

la previsione di collegi costituiti, di norma, dall'intero territorio di una provincia ovvero dall'accorpamento di più province territorialmente contigue consentirebbe di conciliare le esigenze della rappresentanza proporzionale con quelle della riconoscibilità territoriale;

tale criterio deve tuttavia essere temperato con i necessari parametri demografici e con le specificità territoriali previste dall'ordinamento, comprese le esigenze connesse alla tutela delle minoranze linguistiche e alle particolari caratteristiche geografiche, amministrative e territoriali di determinate aree della Nazione;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, anche in sede di eventuale revisione o rideterminazione della delimitazione dei collegi plurinominali, affinché, per quanto possibile, i collegi plurinominali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica siano costituiti dall'intero territorio di una o più province territorialmente contigue;

a privilegiare, nella formazione dei collegi, l'aggregazione di province confinanti e territorialmente omogenee, evitando, ove possibile, la frammentazione del territorio di una medesima provincia tra più collegi;

a prevedere che eventuali deroghe a tale criterio siano limitate ai casi resi necessari dal rispetto dei parametri demografici stabiliti dalla legge ovvero dalle particolari caratteristiche geografiche, territoriali e amministrative del territorio, nonché dalle esigenze di tutela delle minoranze linguistiche riconosciute;

a tenere conto, nella delimitazione dei collegi, dell'esigenza di assicurare un rapporto territorialmente riconoscibile tra elettori e candidati, anche in considerazione dell'introduzione del voto di preferenza;

a riferire alle competenti Commissioni parlamentari sulle eventuali iniziative assunte in attuazione del presente ordine del giorno.

G/1971/2/1

Cataldi, Maiorino, Gaudiano, Damante

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento interviene sulle modalità di elezione della Camera e del Senato anche con riferimento al voto degli italiani all'estero;

la segretezza del voto è un principio costituzionale essenziale e deve essere garantita non solo formalmente, ma anche concretamente, evitando situazioni nelle quali, per il numero ridotto degli elettori o per particolari condizioni territoriali, sociali o personali, sia agevole desumere l'orientamento di voto del cittadino;

in alcune sezioni elettorali di dimensioni molto ridotte, o riferite a comunità particolarmente circoscritte, il diritto alla segretezza può risultare indebolito, con possibili effetti di condizionamento, pressione sociale o rinuncia alla partecipazione;

occorre inoltre agevolare l'esercizio del diritto di voto da parte di studenti, lavoratori, persone in cura, cittadini temporaneamente domiciliati fuori dal comune di residenza, persone con disabilità, anziani e soggetti fragili,

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile volta ad impedire l'identificabilità indiretta del voto anche tramite strumenti organizzativi alternativi destinati alle sezioni elettorali con un numero ridotto di elettori, anche mediante accorpamenti dei seggi territorialmente omogenei ovvero modalità di scrutinio aggregate;

a rafforzare le garanzie di segretezza, libertà e non riconoscibilità del voto in ogni fase del procedimento elettorale;

a garantire piena accessibilità dei seggi, assistenza adeguata agli elettori fragili e procedure semplificate per chi incontra ostacoli materiali nell'esercizio del voto;

a riferire alle Camere sulle possibili soluzioni tecniche e normative per rendere il voto più accessibile, sicuro ed effettivamente segreto.

G/1971/3/1

Di Girolamo, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Damante

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (A.S. 1971),

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a valutare l'opportunità di assumere le iniziative necessarie, anche sotto il profilo legislativo e amministrativo, affinché il meccanismo individuato per l'espressione del voto da parte dei cosiddetti elettori fuori sede non alteri il principio di rappresentatività, in tal caso adottando misure correttive conseguenti che assicurino la territorialità del voto.

G/1971/4/1

Damante, Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (A.S. 1971),

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad assumere le iniziative necessarie, anche sotto il profilo legislativo e amministrativo, affinché il meccanismo individuato per l'espressione del voto da parte dei cosiddetti elettori fuori sede non alteri il principio di rappresentatività, in tal caso adottando misure correttive conseguenti che assicurino la territorialità del voto.

G/1971/5/1

Il Senato,

premesso che:

l'esercizio del diritto di voto, sancito dall'articolo 48 della Costituzione come dovere civico, personale, eguale, libero e segreto, costituisce il cardine della nostra democrazia e deve essere attivamente promosso e garantito dalla Repubblica per tutti i cittadini;

il fenomeno dell'astensionismo involontario in Italia ha assunto proporzioni allarmanti, stimato in circa 5 milioni di cittadini (pari ad oltre il 12 per cento dell'elettorato totale) che vorrebbero partecipare alla vita democratica ma ne sono di fatto privati a causa di barriere geografiche, economiche e logistiche legate alla propria condizione professionale o di studio;

sebbene le prime sperimentazioni per il voto dei fuori sede abbiano rappresentato un timido passo avanti, esse risultano fortemente limitate a chi ha un domicilio stabile da mesi in un'altra provincia, escludendo la quasi totalità dei lavoratori flessibili, precari o caratterizzati da elevata mobilità geografica;

tra le categorie di lavoratori maggiormente colpite da questa forma di esclusione democratica vi sono:

1) i lavoratori del trasporto e della logistica, in particolare gli autisti di mezzi pesanti e autotrasportatori, costantemente in viaggio su tratte nazionali e internazionali, i cui tempi di riposo e vincoli di consegna rendono impossibile la pianificazione del rientro nel comune di residenza nei giorni di voto;

2) i lavoratori marittimi e naviganti, soggetti a lunghi periodi d'imbarco o stazionamento in porti lontani dal luogo di residenza, privi di qualsiasi strumento di flessibilità elettorale;

3) il personale viaggiante del trasporto ferroviario ed aereo, costretto a coprire turni festivi e tratte a lungo raggio in coincidenza con le giornate elettorali;

4) i lavoratori in trasferta temporanea e i manutentori trasfertisti (specialmente nei settori dell'edilizia, dell'energia e dell'impiantistica), che variano frequentemente cantiere o sede lavorativa su base settimanale, non potendo maturare i requisiti minimi di domicilio per l'accesso ai seggi speciali dei fuori sede;

5) i lavoratori stagionali della filiera del turismo, della ristorazione e dell'agricoltura, impiegati lontano da casa in periodi ad alta intensità lavorativa nei quali è impossibile usufruire dei permessi necessari per il viaggio di rientro;

6) i professionisti del settore dello spettacolo, dell'arte e dello sport, le cui attività e tournée si concentrano storicamente proprio nei fine settimana e nei giorni festivi;

le attuali tecnologie di identità digitale (SPID, CIE) e i sistemi di crittografia avanzata consentono oggi di superare agevolmente queste barriere fisiche, garantendo al contempo l'assoluta sicurezza informatica e la segretezza del voto, sul modello di quanto già felicemente sperimentato in altri Paesi europei ed internazionali;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta a introdurre e disciplinare, in via sperimentale o strutturale, modalità di voto elettronico a distanza (*i-voting*) per le consultazioni elettorali politiche, europee e referendarie;

a garantire che tale modalità di voto elettronico sia rivolta prioritariamente a tutti i cittadini temporaneamente fuori sede per motivi di lavoro o studio, prestando specifica attenzione a quelle categorie professionali caratterizzate da mobilità strutturale, isolamento logistico o turnazione h24, quali autisti e autotrasportatori di linea e merci; lavoratori marittimi, naviganti e personale di volo; personale del trasporto ferroviario; lavoratori trasfertisti, stagionali, dello spettacolo e dello sport;

a definire, per le suddette categorie, procedure di accreditamento e di espressione del voto tramite i sistemi di identità digitale certificata (SPID/CIE) agili, veloci e accessibili direttamente da dispositivi mobili (*smartphone, tablet* o PC), riducendo al minimo gli oneri burocratici di pre-registrazione;

a istituire un tavolo tecnico di coordinamento tra il Ministero dell'interno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Dipartimento per la trasformazione digitale per definire i protocolli di sicurezza informatica idonei a garantire l'unicità, la personalità, la segretezza e la non tracciabilità del voto telematico.

G/1971/6/1

Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Damante

Il Senato,

premesse che:

la partecipazione democratica rappresenta un pilastro fondamentale dell'ordinamento e si realizza anche attraverso l'esercizio consapevole del diritto di voto;

preme ai firmatari rappresentare l'inverno demografico che attraversa il Paese, il divario generazionale anche rispetto alla rappresentanza politica (l'età media risulta aumentata con l'ultima tornata elettorale nazionale) e il forte astensionismo, in costante crescita;

l'articolo 48 della Costituzione riconosce il voto come diritto civico, personale ed eguale e, in proposito, si rammenta che i giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni già godono di diritti e doveri sociali e civili e giuridici e partecipano attivamente alla vita scolastica, associativa e sociale del nostro Paese;

i dati che ci forniscono le rilevazioni svolte nei Paesi ove l'età per l'espressione del voto è stata abbassata dimostrano che l'affluenza al voto dei giovani si innalza ed è più alta rispetto alle altre fasce d'età e che ciò favorisce una più precoce educazione alla cittadinanza attiva e a rafforzare la partecipazione democratica nel lungo periodo:

si ritiene importante rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini e, altresì, che possa essere sufficientemente acquisita all'età di 16 anni una maturità atta ad esprimere un voto pienamente consapevole, che dia la possibilità concreta ai cittadini e alle cittadine più giovani di incidere concretamente sull'agenda politica dei partiti, i quali dovranno necessariamente tenere in considerazione le loro istanze;

infine, far partecipare attivamente i giovani alla vita politica del proprio Paese significa guardar loro con fiducia, dimostrare attenzione verso le decisioni che riguardano il loro presente e il loro futuro e consapevolezza che tutti siamo chiamati a dare, democraticamente e attivamente, un contributo in termini di tempo, ascolto e partecipazione,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad assumere iniziative, sotto il profilo legislativo e amministrativo, affinché, ai sensi dell'art. 48 della Costituzione, siano elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto il sedicesimo anno di età.

Art. 1

1.1

Giorgis, Cataldi, De

Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Sopprimere l'articolo.

1.2

Cataldi, Irto, Manca, Maiorino, Gaudiano, Pirondini, Damante, Sabrina

Licheri, Lopreiato, Bevilacqua, Aloisio, Bilotti, Castellone, Croatti, Di Girolamo, Barbara
Florida, Guidolin, Ettore Antonio

Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Sostituire gli articoli da 1 a 3 con i seguenti:

"Art. 1

(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, dopo le parole: «libero e segreto» aggiungere le seguenti: «attribuito a liste di candidati concorrenti,»;

2) i commi da 2 a 4 sono sostituiti dai seguenti: «2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. 3. Ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a sei. La ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, in sede di Ufficio centrale nazionale.»;

b) all'articolo 3, comma 2, le parole: «, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali» sono soppresse;

c) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dai seguenti: «2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di un voto di preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.

3. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno comunque apporto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.

4. Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto, riportato nell'apposita colonna a fianco del contrassegno di lista. L'elettore può esprimere fino a 2 preferenze di non più di due candidati compresi nella lista votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.»;

d) all'articolo 14, primo comma, le parole: «nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali» e le parole: «nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali» sono soppresse;

e) all'articolo 14-bis, comma 2, il secondo periodo è soppresso;

f) all'articolo 17, primo comma, le parole: «e dei candidati nei collegi uninominali» sono soppresse;

g) all'articolo 18-bis:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominali,» sono soppresse;

2) i commi 1-bis e 2-bis sono abrogati;

3) al comma 3, secondo periodo, le parole: «né superiore a quattro» sono soppresse;

4) il comma 3.1 è abrogato;

h) all'articolo 19:

1) al comma 1, le parole: «nei collegi plurinominali o uninominali» sono soppresse;

2) i commi 3 e 4 sono abrogati;

3) al comma 5, le parole: «plurinominale o uninominale» sono soppresse;

i) all'articolo 20, primo comma, le parole: «nei collegi plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere presentate»;

l) all'articolo 21, secondo comma, le parole: «, dei nomi dei candidati nei collegi uninominali» sono soppresse;

m) all'articolo 22:

1) al primo comma:

1.1) al numero 4), le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse;

1.2) al numero 5), le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse e le parole: «il 25° anno di età al giorno delle elezioni» sono sostituite dalle seguenti: «, al giorno delle elezioni, l'anno di età previsto dall'articolo 56, terzo comma, della Costituzione»;

1.3) al numero 6-bis), le parole: «e dei candidati in ciascun collegio uninominale» sono soppresse e le parole: «agli articoli 18-bis, comma 3.1, e» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 19» e le parole da: «, che procedono» fino alla fine della lettera b) sono soppresse;

1.4) il numero 6-ter) è abrogato;

2) il comma 4 è abrogato;

n) all'articolo 24, primo comma, numero 2), le parole: «comprese le liste presentate con le modalità di cui all'articolo 18-bis, comma 1-bis, ultimo periodo,» e le parole: «e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali,» nonché le parole: «sulle schede di votazione» sono soppresse;

o) all'articolo 30, primo comma, numero 4), le parole: «del collegio plurinominali e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali» sono soppresse;

p) all'articolo 31:

1) al comma 1, le parole: «descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale, ciascuno in un unico quadrante. I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, in un unico quadrante. Accanto ad ogni contrassegno sono indicati il nome e cognome dei candidati del collegio plurinominale, preceduti ciascuno da un quadrato.»;

3) il comma 3 è abrogato;

4) al comma 4, il primo periodo è soppresso;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: "Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto, riportato nell'apposita colonna a fianco del contrassegno di lista. Si possono esprimere fino a due preferenze e, nel caso, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza."»;

q) all'articolo 58:

1) al secondo comma, le parole da: «sul rettangolo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sul contrassegno della lista prescelta e può esprimere fino a due preferenze per candidati appartenenti alla medesima lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.»;

2) il terzo e il quarto comma sono abrogati;

r) all'articolo 59-bis, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto.»;

2. Qualora vi sia possibilità di confusione fra candidati della stessa lista votata l'indicazione deve contenere il nome e il cognome.

3. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

3-bis. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista.

3-quater. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha indicato una preferenza, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto. Diversamente, il voto è nullo. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista del medesimo quadrante e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartiene ad una delle liste votate. Diversamente il voto è nullo.»;

s) all'articolo 68:

1) al comma 3, le parole: «per l'elezione nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza», e le parole da: «di ciascun candidato nel collegio uninominale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza»;

2) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza ottenuti da ciascun candidato»;

t) all'articolo 71, primo comma, numero 2), le parole: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «e delle preferenze ottenute da ciascun candidato»;

u) all'articolo 77, comma 1:

1) le lettere a), b) e c) sono abrogate;

2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio»;

3) le lettere g) e h) sono abrogate;

4) dopo la lettera h) è inserita la seguente: «h-bis) determina, per ciascun candidato della lista, la cifra individuale di preferenza, costituita dal numero di voti delle preferenze validamente ottenute nel collegio plurinominale»;

v) all'articolo 83, comma 1:

1) alla lettera e):

1.1) al numero 1), le parole: «almeno il 10 per cento dei voti validi espressi» sono sostituite dalle seguenti: «almeno l'8 per cento dei voti validi espressi» e le parole: «almeno il 3 per cento dei voti validi espressi» sono sostituite dalle seguenti: «almeno il 2 per cento dei voti validi espressi»;

1.2) ai numeri 1) e 2), le parole: «o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore» sono soppresse;

1.3) al numero 2), le parole da: «le singole liste» fino a: «nonché» sono sostituite dalle seguenti: «le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e»;

2) alla lettera f), le parole: «a tale fine, detrae i seggi già attribuiti ai candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera b), e procede al riparto dei restanti seggi» sono soppresse;

3) 3) alla lettera g), le parole: «almeno il 3 per cento dei voti validi espressi» sono sostituite dalle seguenti: «almeno il 2 per cento dei voti validi espressi» e le parole: «o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore» sono soppresse;

4) 4) alla lettera h), le parole: «sottraendo dal numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione» sono soppresse;

z) all'articolo 84:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale di preferenza nel collegio plurinominale. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più giovane di età.»;

2) i commi 3, 5, 6 e 7 sono abrogati;

3) al comma 4, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

aa) all'articolo 85, il comma 1-bis è abrogato;

bb) all'articolo 86:

1) al comma 1, le parole: «primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «primo dei non eletti, nell'ordine risultante dalle cifre elettorali individuali»;

2) al comma 2, le parole: «commi 2, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 4».

«Art. 1-bis.

(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 2 è abrogato;

2) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Ciascuna circoscrizione regionale è ripartita in collegi plurinominali cui è assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a sei. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17»;

3) al comma 2-ter, le parole: «, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali» sono soppresse;

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: «uninominali e in collegi» sono soppresse;

c) all'articolo 5, comma 1, le parole: «il quarantesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno di età previsto dall'articolo 58, secondo comma, della Costituzione»;

d) all'articolo 9:

1) al comma 2, le parole: «, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale,» sono soppresse;

2) al comma 4, le parole: «né superiore a quattro; nei collegi plurinominali in cui è assegnato un solo seggio, la lista è composta da un solo candidato» sono soppresse;

3) al comma 4-bis, il primo periodo è soppresso;

e) all'articolo 11:

1) al comma 1, lettera a), secondo periodo, le parole: «e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali,» e le parole: «sulle schede di votazione e» sono soppresse;

2) al comma 3, l'ultimo periodo è soppresso;

f) all'articolo 13, le parole: «il venticinquesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno di età previsto dall'articolo 58, primo comma, della Costituzione»;

g) all'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di un voto di preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.

2. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno comunque apportato, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.

2-bis. Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto, riportato nell'apposita colonna a fianco del contrassegno di lista. L'elettore può esprimere fino a 2 preferenze di non più di due candidati compresi nella lista votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.»;

h) all'articolo 16, comma 1:

1) le lettere a), b) e c) sono abrogate;

2) alla lettera d), le parole: «delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio»;

3) dopo la lettera f), è inserita la seguente: «f-bis) determina la cifra individuale di ogni

4) le lettere g) e h) sono abrogate;

5) dopo la lettera i), è inserita la seguente: «i-bis) determina le liste che abbiano ottenuto un quoziente nella circoscrizione. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione aumentato di due unità, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente, ottenendo così il numero di quozienti ottenuti dalla lista»;

i) all'articolo 16-bis:

1) alle lettere c) ed e), numeri 1) e 2), le parole: «i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore» sono soppresse;

2) alla lettera e):

2.1) al numero 1), le parole: «almeno il 10 per cento dei voti validi espressi» sono sostituite dalle seguenti «almeno l'8 per cento dei voti validi espressi» e le parole: «almeno il 3 per cento dei voti validi espressi» sono sostituite dalle seguenti: «almeno il 2 per cento dei voti validi espressi»;

2.2) al numero 2), le parole da: «le singole liste» fino a: «e le singole liste» sono sostituite dalle seguenti: «le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le singole liste»;

l) all'articolo 17, comma 1:

1) alle lettere a) e b), le parole: «i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore,» sono soppresse;

2) alla lettera b), le parole: «almeno il 3 per cento dei voti validi espressi,» sono sostituite dalle seguenti: «almeno il 2 per cento dei voti validi espressi»;

m) all'articolo 17-bis:

1) al comma 1, le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più giovane di età»;

2) al comma 2, le parole: «dai commi 4, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 4»;

n) all'articolo 19:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2, le parole: «si applica l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361» sono sostituite dalle seguenti: «, esso è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti, nell'ordine risultante dalle cifre elettorali individuali»;

o) all'articolo 20 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2. È proclamato eletto il candidato che raggiunge la migliore cifra elettorale del collegio. Nel caso in cui alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol spetti un numero di seggi superiore a sei sono altresì proclamati eletti i candidati non vincenti nei collegi uninominali che hanno conseguito la più alta percentuale di voti.»;

p) all'articolo 21, comma 2, le parole: «più anziano di età» sono sostituite dalle seguenti: «il più giovane di età».

«Art. 1-ter.

(Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali di cui, per la Camera dei deputati, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, e, per il Senato della Repubblica, al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come modificato dalla presente legge, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente come indicata dai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, sia assegnato un numero di seggi, di norma, non inferiore a due e non superiore a sei, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 15 per cento in eccesso o in difetto;

c) nella formazione dei collegi sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi.

2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti nella materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Si applica l'articolo 14, comma 4, secondo e terzo periodo, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 3 nel termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

5. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 2. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.

6. L'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, e l'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51, sono abrogati.

1.3

Musolino, Paita

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato « decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 », è sostituito dal seguente: « Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto e uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale, sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario. Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Il territorio di ciascuna circoscrizione, con eccezione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, è ripartito in collegi uninominali in numero pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna circoscrizione è costituita in unica circoscrizione elettorale.

3. La regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è costituita in unico collegio uninominale. ».

2. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente: « Art. 3. - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi, è effettuata l'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, sulla base dei risultati riportati dall'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale.

2. Con il medesimo decreto è determinato, per ciascuna circoscrizione, con eccezione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, il numero dei collegi uninominali, pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento per difetto, nonché il numero degli ulteriori seggi da attribuire con metodo proporzionale nella medesima circoscrizione. La Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è costituita in un unico collegio uninominale. ».

3. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente: « Art. 4. - 1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica. 2. Ciascun elettore dispone di un voto, da esprimere su un'unica scheda. ».

4. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. I partiti o gruppi politici organizzati nonché singoli candidati che intendono presentare candidature per la elezione della Camera debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le candidature medesime. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato nonché, ove iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, deve essere depositato il relativo statuto

ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indichi i seguenti elementi minimi di trasparenza:

a) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato;

b) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni. ».

5. L'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.

6. All'articolo 16, ultimo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « delle liste » sono soppresse.

7. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « delle liste di candidati nei collegi plurinominali e dei candidati nei collegi uninominali della cir- coscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « delle candidature ».

8. L'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente: « Art. 18-*bis*. - 1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi di candidati contraddistinti dal medesimo contrassegno, ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature non inferiore a tre, salvo che nelle circoscrizioni cui siano assegnati meno di tre collegi uninominali, nelle quali il numero minimo di candidature è pari al numero dei collegi assegnati, e non superiore al numero dei collegi della circoscrizione. La presentazione può avvenire anche per singoli candidati, mediante candidature individuali, che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale. Nel complesso delle candidature presentate da ciascun gruppo nella circoscrizione, i candidati di un medesimo genere non possono essere in numero superiore al cinquanta per cento del totale, con arrotondamento all'unità superiore.

2. A pena di nullità, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al Senato e alla Camera dei deputati.

3. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo.

4. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. La dichiarazione di presentazione delle candidature individuali può contenere l'indicazione di un delegato. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale.

5. La dichiarazione di cui al comma 4 deve essere sottoscritta da non meno di 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, i numeri delle sottoscrizioni di cui al presente comma sono ridotti alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Le sottoscrizioni degli elettori di cui al presente comma possono essere raccolte anche in modalità digitale mediante la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, oppure mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. Nel caso di raccolta delle sottoscrizioni mediante documento informatico, i gruppi di candidati o i singoli candidati predispongono un documento informatico che reca le specifiche indicazioni previste dalla normativa vigente, e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista dal presente comma, quarto periodo. Le sottoscrizioni

raccolte elettronicamente sono depositate con invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo a tal fine indicato dalla corte d'appello o mediante consegna digitale equivalente, nella stessa data in cui è effettuato il deposito di eventuali firme autografe raccolte al medesimo scopo, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-*quinquies*), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotate del contrassegno a stampa previsto dall'articolo 23, comma 2-*bis*, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Ai fini di cui al presente comma, il Ministero dell'interno invia ai gruppi di candidati e ai singoli candidati, entro settantadue ore dalla richiesta, un elenco dei collegi elettorali, con l'indicazione dei comuni compresi in ciascun collegio, in formato XML oppure JSON.

6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi. ».

9. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente: « Art. 19. - 1. Nessun candidato può presentarsi con diversi contrassegni nei collegi uninominali, a pena di nullità. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità. 2. Il candidato nella circoscrizione Estero non può essere candidato in alcun collegio uninominale del territorio nazionale. ».

10. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Le liste dei candidati nei collegi plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi uninominali » sono sostituite dalle seguenti: « i gruppi di candidati e le candidature individuali, nonché la relativa documentazione, »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Insieme con i gruppi di candidati o con le candidature individuali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati, un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi e la dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali firmata, anche in atti separati e anche in modalità digitale ai sensi dell'articolo 18-*bis*, comma 5, dal prescritto numero di elettori. La presentazione del gruppo di candidature è effettuata dai rappresentanti di cui all'articolo 17. »;

c) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, per le candidature individuali, la iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi. »;

d) al comma 5, primo periodo, le parole: « di lista » sono soppresse; e) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di raccolta delle sottoscrizioni in modalità digitale non è richiesta autenticazione e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*, comma 5 »;

f) il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. Nessun elettore può sottoscrivere più di un gruppo di candidati o di una candidatura individuale. »;

g) i commi 7 e 8 sono abrogati; h) al comma 9, le parole: « le liste » sono sostituite dalle seguenti: « i gruppi di candidati, le candidature individuali ».

11. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione dei gruppi di candidati e delle candidature individuali presentati e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascun gruppo di candidati o candidatura individuale secondo l'ordine di presentazione. ».

12. L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente: « Art. 22. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature:

1) ricusa i gruppi di candidati e le candidature individuali presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'articolo 17;

2) ricusa i gruppi di candidati e le candidature individuali contraddistinti con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli articoli 14, 15 e 16;

3) verifica se i gruppi di candidati e le candidature individuali siano stati presentati in termine e siano sottoscritti dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni;

4) dichiara non valide le candidature per le quali manca la prescritta accettazione;

5) dichiara non valide le candidature e cancella i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni e di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

6) dichiara non valide le candidature di candidati già presentatisi in altro collegio;

7) ricusa i gruppi di candidati e le candidature individuali presentati da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato lo statuto o la dichiarazione di trasparenza in conformità all'articolo 14.

2. I delegati di ciascun gruppo di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate. La stessa facoltà è concessa al singolo candidato o al suo delegato. 3. L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati dei gruppi di candidati e delle candidature individuali contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito. ».

13. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « di lista » sono sostituite dalle seguenti: « dei gruppi di candidati e delle candidature individuali »;

b) al comma 2, le parole: « liste o di candidati » sono sostituite dalle seguenti: « gruppi di candidati o di candidature individuali »;

c) al comma 2, le parole: « di lista » sono soppresse.

14. L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente: « Art. 24. - 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

1) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi ai candidati ammessi. I nominativi dei candidati e i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui al numero 4) secondo l'ordine risultato dal sorteggio;

2) assegna per ciascun collegio un numero d'ordine a ciascun candidato secondo l'ordine di ammissione;

3) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;

4) procede, per ciascun collegio, per mezzo della prefettura nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale:

a) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalità dei candidati ed i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14;

b) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati nelle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui al numero 2) del comma 1. ».

15. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'articolo 17, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare,

all'Ufficio di ciascuna sezione e all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti dei gruppi di candidati e delle candidature individuali: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori del collegio che sappiano leggere e scrivere. »;

b) al secondo comma, le parole: « articolo 20, ottavo comma », sono sostituite dalle seguenti: « articolo 17 »;

c) l'ultimo comma è sostituito dal seguente: « Per lo svolgimento del loro compito i delegati dei gruppi di candidati e delle candidature individuali devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale all'atto del deposito dei gruppi di candidati e delle candidature individuali. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito dei gruppi di candidati e delle candidature individuali. ».

16. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « lista di candidati » sono sostituite dalle seguenti: « gruppo di candidati o candidato individuale ».

17. All'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 4) è sostituito dal seguente: « 4) tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati del collegio: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione; »;

b) il numero 6) è sostituito dal seguente: « 6) le designazioni dei rappresentanti dei gruppi di candidati e dei candidati individuali, ricevute a norma dell'articolo 25; ».

18. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente: « Art. 31. - 1. Le schede sono di carta consistente, di identico tipo e colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle H e I allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, adeguato, con decreto del Ministro dell'interno, al fine di essere utilizzato per l'elezione della Camera dei deputati in osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, e riproducono le generalità dei candidati e i contrassegni secondo l'ordine di cui al numero 1) del comma 1 dell'articolo 24.

2. Le schede riportano accanto ad ogni contrassegno il cognome e il nome del rispettivo candidato.

3. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

4. Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato "tagliando antifrode", che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento delle schede nell'urna. ».

19. All'articolo 40, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « di lista » sono sostituite dalle seguenti: « dei gruppi di candidati e delle candidature individuali ».

20. All'articolo 41, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « delle liste dei candidati » sono sostituite dalle seguenti: « dei gruppi di candidati e delle candidature individuali ».

21. All'articolo 42, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « di lista » sono sostituite dalle seguenti: « dei gruppi di candidati e dei candidati individuali »;

b) all'ultimo comma, le parole: « le liste dei candidati » sono sostituite dalle seguenti: « i nominativi dei candidati ».

22. All'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il primo comma è sostituito dal seguente: « Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della

circoscrizione. I rappresentanti dei gruppi di candidati e delle candidature individuali votano, previa presentazione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio uninominale dove sono proposti, presentando la tessera elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione della tessera elettorale. ».

23. All'articolo 53, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il primo comma è sostituito dal seguente: « Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati e dei candidati individuali, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto. ».

24. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando un segno con la matita copiativa sul contrassegno o, comunque, sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto. Il voto è valido anche se espresso in più di uno dei modi predetti. »;
- b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

25. L'articolo 59-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.

26. All'articolo 64, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « di lista » sono sostituite dalle seguenti: « dei gruppi di candidati e dei candidati individuali ».

27. All'articolo 67, comma 1, numero 2), secondo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « delle liste dei candidati » sono sostituite dalle seguenti: « dei gruppi di candidati e dei candidati individuali ».

28. L'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente: « Art. 68. - 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio al quale è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo lo spoglio del voto.

4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

6. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

7. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti dei gruppi di candidati e dei candidati individuali possono segnalare al presidente eventuali violazioni di cui al precedente periodo, che devono obbligatoriamente essere annotate nel verbale. ».

29. All'articolo 69, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il secondo comma è sostituito dal seguente: « Quando un unico segno sia tracciato su più contrassegni o candidati, il voto si intende riferito al candidato su cui insiste la parte prevalente del segno stesso. ».

30. All'articolo 71, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, numero 2), le parole: « dei voti di lista e » sono soppresse;
- b) al secondo comma, le parole: « per le singole liste e » sono soppresse.

31. All'articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « di lista » sono sostituite dalle seguenti: « dei gruppi di candidati e dei candidati individuali ».

32. All'articolo 73, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « di lista » sono sostituite dalle seguenti: « dei gruppi di candidati e dei candidati individuali ».

33. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: « delle liste » sono sostituite dalle seguenti: « dei gruppi di candidati e dei candidati individuali »;
- b) al comma 2, le parole: « alle liste » sono sostituite dalle seguenti: « ai candidati ».

34. All'articolo 75, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « delle liste » sono sostituite dalle seguenti: « dei gruppi di candidati e dei candidati individuali ».

35. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente: « Art. 77. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

- a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

3. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale invia attestato al deputato proclamato e dà immediata notizia alla segreteria della Camera dei deputati, nonché alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.

4. L'Ufficio centrale circoscrizionale dà immediata comunicazione della proclamazione del deputato eletto all'ufficio centrale nazionale, a mezzo del verbale, e trasmette al medesimo ufficio, per ciascun collegio uninominale, il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato, il contrassegno con il quale ciascun candidato è stato presentato, il totale dei voti validi espressi nel collegio e l'elenco dei candidati non proclamati eletti. ».

36. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto comma, le parole: « delle liste dei candidati. », sono sostituite dalle seguenti: « dei gruppi di candidati e dei candidati individuali »;

b) al sesto comma, le parole: « delle liste dei candidati. », sono sostituite dalle seguenti: « dei gruppi di candidati e dei candidati individuali ».

37. All'articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « di lista » sono sostituite dalle seguenti: « dei gruppi di candidati e delle candidature individuali ».

38. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente: « Art. 83. - 1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione non assegnati nei collegi uninominali, l'Ufficio centrale nazionale, ricevuti dagli Uffici centrali circoscrizionali gli estratti dei verbali e i dati di cui all'articolo 77, comma 4, procede, per ciascuna circoscrizione, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 77.

2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della circoscrizione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato, non risultato eletto ai sensi dell'articolo 77, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio centrale nazionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro, sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

4. L'ufficio centrale nazionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 77.

5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale nazionale invia attestato al deputato proclamato e dà immediata notizia alla segreteria della Camera dei deputati, nonché alla prefettura o alle prefetture della circoscrizione di elezione, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.

6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascun gruppo di candidati. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione. ».

39. Gli articoli 83-*bis*, 84 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono abrogati.

40. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente: « Art. 86. - 1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di deputato in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario, il Presidente della Camera ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui all'articolo 77.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla giunta delle elezioni. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.

4. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento della Camera.

5. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

6. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di deputato attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizioni, l'ufficio centrale nazionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale, tra i candidati non eletti e non già proclamati eletti. ».

41. All'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « di lista » sono sostituite dalle seguenti: « dei gruppi di candidati e dei candidati individuali ».

42. Le tabelle A-bis e A-ter allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono abrogate.

43. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo della Camera dei deputati successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al successivo articolo 1-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali per l'elezione della Camera dei deputati)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo recante la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione per l'elezione della Camera dei deputati, in conformità alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economicosociale e le sue caratteristiche storicoculturali; essi hanno un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi. Per la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, la delimitazione dei collegi uninominali è effettuata tenendo conto, per quanto possibile, dell'integrità territoriale delle province autonome di Trento e di Bolzano e dell'esigenza di agevolare la rappresentanza delle minoranze linguistiche riconosciute;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione, di norma, non oltre il 15 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, sulla base dei dati risultanti dall'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale,

per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 20 per cento, in eccesso o in difetto. Il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione è determinato in misura pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento per difetto, fermo restando quanto previsto per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al precedente comma sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal proprio insediamento, da una commissione, nominata dal Presidente della Camera, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al precedente comma, corredato dei pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della commissione di cui al precedente comma, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; qualora lo schema si discosti dalle proposte della citata commissione di cui al primo periodo, il Governo deve indicarne i motivi alle Camere. Il parere deve essere espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto legislativo non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini ivi prescritti.

4. All'inizio di ogni legislatura il Presidente della Camera dei deputati provvede alla nomina della commissione di cui al comma 2. Ai fini dell'eventuale revisione dei collegi elettorali, la commissione, ogni qualvolta ne avverta la necessità, formula le relative indicazioni secondo i criteri di cui al presente articolo e ne riferisce al Presidente della Camera dei deputati.».

1.4

[Parrini, Giorgis, Cataldi, De Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Meloni, Valente, Irto](#)

Sopprimere il comma 1.

1.5

[Biancofiore](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 1, le parole "in un unico turno elettorale" sono sostituite dalle seguenti: "in favore di liste, anche coalizzate tra loro, di candidati, nei confronti dei quali, ad eccezione del capolista, l'elettore può esprimere fino a tre preferenze"».

Conseguentemente,

al medesimo articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale e dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'eventuale attribuzione del premio di governabilità. Ogni elettore, inoltre, può esprimere fino a tre preferenze in favore di candidati nel collegio plurinominale della lista votata tra quelli che non sono capolista. Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto, riportato nell'apposita colonna a fianco del contrassegno di lista. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista.»

b) *al comma 8,*

1) *sostituire la lettera f), con la seguente:*

f) *al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il numero dei candidati è, in ogni caso, pari a sette, compreso il capolista. Nella successione dei candidati delle liste nei collegi plurinominali, il candidato che segue immediatamente il capolista può essere dello stesso genere del capolista medesimo. A pena di inammissibilità, i candidati, a partire dal candidato che segue immediatamente il capolista, sono collocati secondo un ordine alternato di genere.»*

2) *alla lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e il secondo periodo è soppresso.*

c) *al comma 9, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

a-bis) *il comma 2 è sostituito con il seguente:*

«2. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali, in posizione di capolista o in una diversa posizione, a pena di nullità.»

d) *al comma 15, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a), capoverso, sostituire il primo periodo con i seguenti: La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno della lista. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominali secondo il rispettivo ordine di presentazione. Ad eccezione del capolista, il nome e cognome di ciascun candidato è preceduto da un quadrato ove poter esprimere un segno indicante il voto di preferenza.;*

2) *alla lettera e), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

3) *dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il voto di preferenza per i candidati nel collegio plurinominali, ad eccezione del capolista, si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto; nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista.»*

e) *al comma 16, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) *al secondo comma:*

1) *al primo periodo, le parole: «i nominativi dei candidati nel collegio plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «può esprimere fino a tre preferenze per i candidati nel collegio plurinominali appartenenti alla medesima lista, escluso il capolista»;*

2) *al secondo periodo, le parole: «e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominali» sono soppresse;*

f) *al comma 17, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

c-bis) *dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:*

«3-bis. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato capolista, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.

3-ter Se l'elettore traccia un segno sul nominativo di un candidato non capolista, il voto di preferenza si intende validamente espresso.

3-quater. Il voto di preferenza espresso validamente per uno o più candidati della medesima lista è considerato quale voto alla lista se l'elettore non ha tracciato altro segno in altro spazio della scheda.

3-quinquies. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, è nullo il voto di preferenza espresso per il candidato incluso in altra lista.

3-sexies. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo del candidato capolista di altra lista, è valido il voto espresso nei confronti della lista identificata dal contrassegno votato.»

g) al comma 18, apportare le seguenti modificazioni:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) al comma 3, terzo periodo, le parole: «del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato al quale è attribuito il voto di preferenza»;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) al comma 3, quarto periodo, le parole: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «e dei voti di preferenza»;

3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza espressi per ciascun candidato»;

h) al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) al primo comma, numero 2), le parole: «di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza ottenuti da ciascun candidato»;

2) la lettera b) è soppressa;

i) al comma 20, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera d) con la seguente:

d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) per ciascuna lista determina la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato, costituita dal numero di voti di preferenza validi conseguiti nelle sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina quindi la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, escluso il capolista, sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.»;

2) dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) dopo la lettera e), è inserita la seguente:

«e-bis) determina la cifra elettorale individuale percentuale di collegio plurinominale di ciascun candidato. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;»;

l) al comma 23, prima della lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 1 le parole: «nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d).»;

m) sostituire il comma 24 con il seguente:

24. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

«1. Il deputato eletto in più collegi plurinominali in posizione di capolista e in altra posizione è proclamato nel collegio nel quale è eletto in posizione di capolista. Se eletto in più collegi plurinominali in posizione di capolista, è

proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera e). Se eletto in più collegi plurinominali in posizione diversa da quella di capolista, è proclamato nel collegio nel quale ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera e-bis).

1-bis. Il deputato eletto nella lista di candidati presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nella lista di candidati presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità.».

n) al comma 25, apportare le seguenti modificazioni:

1) prima della lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 1, primo periodo, le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «seguendo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d).»;

2) alla lettera a), ovunque ricorrano, sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione con le seguenti: a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d);

o) al comma 26, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

1) al capoverso "articolo 93-sexies", al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ad eccezione del capolista, ciascun nome e cognome del candidato è preceduto da un quadrato ove poter esprimere un segno indicante il voto di preferenza.;

2) al capoverso "articolo 93-sexies", al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e può esprimere fino a tre preferenze in favore dei candidati nel collegio plurinominale appartenenti alla medesima lista, escluso il capolista.

3) al capoverso "articolo 93-sexies", al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto, riportato nell'apposita colonna a fianco del contrassegno di lista. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista.;

4) al capoverso "articolo 93-septies", al comma 1, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«d-bis) per ciascuna lista determina la cifra elettorale individuale circoscrizionale di ciascun candidato, costituita dal numero di voti di preferenza validi conseguiti nelle sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina quindi la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, escluso il capolista, sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

d-ter) determina la cifra elettorale percentuale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della circoscrizione, moltiplicato per cento;

d-quater) determina la cifra elettorale individuale percentuale circoscrizionale di ciascun candidato. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale circoscrizionale di ciascun candidato per il totale dei voti validi della circoscrizione, moltiplicato per cento;»

5) al capoverso "articolo 93-septies", al comma 2, lettera b-bis), sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione con le seguenti: a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui al comma 1, lettera d-bis).

6) al capoverso "articolo 93-octies", comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, e dell'articolo 85, comma 1.

all'articolo 2:

a) al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera c), con la seguente:

c) al comma 4, il secondo, terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il numero dei candidati è, in ogni caso, pari a sette, compreso il capolista. Nella successione dei candidati delle liste nei collegi plurinominali, il candidato che segue immediatamente il capolista può essere dello stesso genere del capolista medesimo. A pena di inammissibilità, i candidati, a partire dal candidato che segue immediatamente il capolista, sono collocati secondo un ordine alternato di genere.»

2) alla lettera d), dopo il numero 1) inserire il seguente:

1-bis) il secondo periodo è soppresso.

b) al comma 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista. Il voto è valido a favore della lista. Ogni elettore, inoltre, può esprimere fino a tre preferenze in favore di candidati nel collegio plurinominale della lista votata che non sono capolista. Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto, riportato nell'apposita colonna a fianco del contrassegno di lista. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista.»

c) al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera d) dalla seguente:

d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) per ciascuna lista determina la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato, costituita dal numero di voti di preferenza validi conseguiti nelle sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina quindi la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, escluso il capolista, sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;»;

2) dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) dopo la lettera e), è inserita la seguente:

«e-bis) determina la cifra elettorale individuale percentuale di collegio plurinominale di ciascun candidato. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;»;

d) sostituire il comma 11 con il seguente:

11. All'articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «nella lista medesima, a

partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d)»;

b) al comma 2 le parole: «dai commi 4, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 4 e 7»;

all'Allegato 1, sostituire le tabelle A-bis e A-ter con le seguenti:

«Tabella A-bis
(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI
VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Tabella A-ter
(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI
VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

».

all'Allegato 2, sostituire la Tabella H-bis con la seguente:

«Tabella H-bis
(Articolo 93-sexies, comma 1)

».

all'Allegato 3, sostituire le tabelle A e B con le seguenti:

«Tabella A
(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI
VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Tabella B
(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI
VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

».

1.6

[Lisei](#), [Pirovano](#), [Rosso](#), [Gelmini](#), [De Poli](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, le parole: «in un unico turno elettorale» sono sostituite dalle seguenti: «in favore di liste, anche coalizzate tra loro, di candidati, nei confronti dei quali, ad eccezione del capolista, l'elettore può esprimere fino a tre preferenze».

Conseguentemente:

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale e dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'eventuale attribuzione del premio di governabilità. Ogni elettore, inoltre, può esprimere fino a tre preferenze in favore di candidati nel collegio plurinominale della lista votata tra quelli che non sono capolista. Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto, riportato nell'apposita colonna a fianco del contrassegno di lista. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista.»;

al comma 8:

sostituire la lettera g), con la seguente:

g) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il numero dei candidati è, in ogni caso, pari a sette, compreso il capolista. A pena di inammissibilità, i candidati, compreso il capolista, sono collocati secondo un ordine alternato di genere.»;
alla lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e il secondo periodo è soppresso;

al comma 9:

dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) il comma 2 è sostituito con il seguente:

«2. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali, in posizione di capolista o in una diversa posizione, a pena di nullità.»;

alla lettera c), capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi comprese le candidature in collegi plurinominali di cui al medesimo primo periodo.;

al comma 15:

alla lettera a), capoverso, sostituire il primo periodo con i seguenti: La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno della lista. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione. Ad eccezione del capolista, il nome e cognome di ciascun candidato è preceduto da un quadrato ove poter esprimere un segno indicante il voto di preferenza.;

alla lettera f), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il voto di preferenza per i candidati nel collegio plurinominale, ad eccezione del capolista, si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto; nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista.»;

al comma 16, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al secondo comma:

1) al primo periodo, le parole: «i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «può esprimere fino a tre preferenze per i candidati nel collegio plurinominale appartenenti alla medesima lista, escluso il capolista»;

2) al secondo periodo, le parole: «e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;

al comma 17, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato capolista, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.

3-ter. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo di un candidato non capolista, il voto di preferenza si intende validamente espresso.

3-quater. Il voto di preferenza espresso validamente per uno o più candidati della medesima lista è considerato quale voto alla lista se l'elettore non ha tracciato altro segno in altro spazio della scheda.

3-quinquies. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, è nullo il voto di preferenza espresso per il candidato incluso in altra lista.

3-sexies. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo del candidato capolista di altra lista, è valido il voto espresso nei confronti della lista identificata dal contrassegno votato.»;

al comma 18:

sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 3, terzo periodo, le parole: «del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato al quale è attribuito il voto di preferenza»;

sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 3, quarto periodo, le parole: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «e dei voti di preferenza»;
sostituire la lettera d) con la seguente:

d) al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole: «di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza espressi per ciascun candidato»;
al comma 19:

sostituire la lettera a), con la seguente:

a) al primo comma, numero 2), le parole: «di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza ottenuti da ciascun candidato»;
sopprimere la lettera b);
al comma 20:

sostituire la lettera d) con la seguente:

d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) per ciascuna lista determina la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato, costituita dal numero di voti di preferenza validi conseguiti nelle sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina quindi la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, escluso il capolista, sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.»;

dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) *dopo* la lettera e), è inserita la seguente:

«e-bis) determina la cifra elettorale individuale percentuale di collegio plurinominale di ciascun candidato. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;»;

al comma 23, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 1 le parole: «nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d).»;

sostituire il comma 24 con il seguente:

24. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

«1. Il deputato eletto in più collegi plurinominali in posizione di capolista e in altra posizione è proclamato nel collegio nel quale è eletto in posizione di capolista. Se eletto in più collegi plurinominali in posizione di capolista, è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera e). Se eletto in più collegi plurinominali in posizione diversa da quella di capolista, è proclamato nel collegio nel quale ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera e-bis). 1-*bis*. Il deputato eletto nella lista di candidati presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nella lista di candidati presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità.»;

al comma 25:

alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 1, primo periodo, le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «seguendo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d).»;

alla lettera a), ovunque ricorrano, sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione con le seguenti: a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d);
al comma 26, lettera c):

al capoverso «articolo 93-quinquies», dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima.

al capoverso «articolo 93-sexies»:

al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ad eccezione del capolista, ciascun nome e cognome del candidato è preceduto da un quadrato ove poter esprimere un segno indicante il voto di preferenza.;

al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e può esprimere fino a tre preferenze in favore dei candidati nel collegio plurinominale appartenenti alla medesima lista, escluso il capolista.;

al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto, riportato nell'apposita colonna a fianco del contrassegno di lista. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista.;

al capoverso «articolo 93-septies»:

al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

d-bis) per ciascuna lista determina la cifra elettorale individuale circoscrizionale di ciascun candidato, costituita dal numero di voti di preferenza validi conseguiti nelle sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina quindi la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, escluso il capolista, sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;

d-ter) determina la cifra elettorale percentuale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della circoscrizione, moltiplicato per cento;

d-quater) determina la cifra elettorale individuale percentuale circoscrizionale di ciascun candidato. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale circoscrizionale di ciascun candidato per il totale dei voti validi della circoscrizione, moltiplicato per cento;»;

al comma 2, lettera c), sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione con le seguenti: a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui al comma 1, lettera d-bis);

al capoverso «articolo 93-octies», comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, e dell'articolo 85, comma 1;
all'articolo 2:

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «in favore di liste, anche coalizzate tra loro, di candidati, nei confronti dei quali, ad eccezione del capolista, l'elettore può esprimere fino a tre preferenze»;

al comma 4:

sostituire la lettera c), con la seguente:

c) al comma 4, il secondo, terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:
«Il numero dei candidati è, in ogni caso, pari a sette, compreso il capolista. A pena di inammissibilità, i candidati, compreso il capolista, sono collocati secondo un ordine alternato di genere.»;

alla lettera d), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) il secondo periodo è soppresso;

al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista. Il voto è valido a favore della lista. Ogni elettore, inoltre, può esprimere fino a tre preferenze in favore di candidati nel collegio plurinominale della lista votata che non sono capolista. Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto, riportato nell'apposita colonna a fianco del contrassegno di lista. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista.»;

al comma 8:

sostituire la lettera d) dalla seguente:

d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) per ciascuna lista determina la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato, costituita dal numero di voti di preferenza validi conseguiti nelle sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina quindi la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, escluso il capolista, sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;»;

dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) dopo la lettera e), è inserita la seguente:

«e-bis) determina la cifra elettorale individuale percentuale di collegio plurinominale di ciascun candidato. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;»;

sostituire il comma 11 con il seguente:

11. All'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d)»;

b) al comma 2 le parole: «dai commi 4, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 4 e 7»;

all'Allegato 1, sostituire le tabelle A-bis e A-ter con le seguenti:

«Tabella A-bis
(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI
VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Tabella A-ter
(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI
VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

».

all'Allegato 2, sostituire la Tabella H-bis con la seguente:

«Tabella H-bis
(Articolo 93-sexies, comma 1)

».

all'Allegato 3, sostituire le tabelle A e B con le seguenti:

«Tabella A
(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI
VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Tabella B
(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI
VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

».

1.7

Pirondini, Boccia, De Cristofaro, Paita

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), premettere la seguente: "0a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, attribuito a liste di candidati concorrenti, presentate in collegi plurinominali, nei quali l'elettore può esprimere fino a due preferenze ai sensi dell'articolo 4, comma 2.»;

2) alla lettera c), capoverso "4.", apportare le seguenti modificazioni:

2.1) al primo periodo dopo le parole: "con metodo proporzionale" aggiungere le seguenti: "e attribuiti ai candidati nell'ordine delle preferenze individuali conseguite;" e sopprimere le parole: "alle condizioni previste dall'articolo 83,";

2.2) sostituire il secondo periodo con il seguente: "I seggi attribuiti a titolo di premio di governabilità, sono ripartiti tra le liste componenti la coalizione o attribuiti alla lista singola beneficiaria del premio e sono assegnati ai candidati inclusi nelle liste presentate nei collegi plurinominali, sulla base delle cifre individuali di preferenza validamente ottenute, secondo le modalità previste dagli articoli 83 e 83-bis. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più anziano di età.";

b) al comma 2, capoverso "Art. 2", terzo periodo, dopo le parole: "collegio plurinominali" aggiungere le seguenti: "secondo l'ordine delle preferenze individuali conseguite";

c) sostituire il comma 3 con il seguente: "3. All'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica» sono sostituite dalle seguenti: «dei risultati riportati nell'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale»;

b) al comma 2, le parole «dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica» sono sostituite dalle seguenti: «dei risultati riportati nell'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale» e le parole «, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali» sono soppresse.";

d) sostituire il comma 4 con il seguente: "4. All'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di un voto di preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima. L'elettore può esprimere fino a 2 preferenze, scrivendo il nome e cognome, o solo il cognome, di non più di due candidati compresi nella lista votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.»;

e) al comma 6, sopprimere le lettere b) e c);

f) sostituire il comma 7 con il seguente: "7. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «il nome del candidato nel collegio uninominale e» sono soppresse.";

g) al comma 8 apportare le seguenti modificazioni

1) sostituire la lettera d) con la seguente: "d) il comma 2-bis è abrogato;"

2) sopprimere la lettera e);

3) sostituire la lettera g) con la seguente: "g) il comma 3.1 è sostituito dal seguente: «3.1 Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista in ciascun collegio plurinominali, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis).».

- 4) 3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista è allegato un elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di sesso femminile. ".;";
- 5) *sopprimere la lettera h*);
- h) *sostituire il comma 9 con il seguente*: "9. All'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: «o uninominali» sono soppresse;
- b) i commi 3 e 4 sono abrogati;
- c) al comma 5, le parole: «nessun collegio plurinominale o uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «nessuna delle liste di cui all'articolo 18-bis»;
- i) *sostituire il comma 10 con il seguente*: "10. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere presentate»";
- j) *sostituire il comma 11 con il seguente*: "11. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «, dei nomi dei candidati nei collegi uninominali» sono soppresse";
- k) *sostituire il comma 12 con il seguente*: "12. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo comma:
- 1) al numero 4), le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse;
- 2) al numero 5), le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse e le parole: «il 25° anno di età al giorno delle elezioni» sono sostituite dalle seguenti: «, al giorno delle elezioni, l'anno di età previsto dall'articolo 56, terzo comma, della Costituzione»;
- 3) al numero 6-bis), le parole: «e dei candidati in ciascun collegio uninominale» sono soppresse, le parole: «agli articoli 18-bis, comma 3.1, e» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 19» e le parole da: «, che procedono» fino alla fine della lettera b) sono soppresse;
- b) il quarto comma è abrogato.";
- l) *sostituire il comma 13 con il seguente*: "13. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, numero 2), le parole: «comprese le liste presentate con le modalità di cui all'articolo 18-bis, comma 1-bis, ultimo periodo,» e le parole: «e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali» sono soppresse.";
- m) *sostituire il comma 14 con il seguente*: "14. All'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, numero 2), le parole: «nei collegi uninominali» sono soppresse.";
- n) *sostituire il comma 15 con il seguente*: "15. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: «descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;
- b) il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale, ciascuno in un unico quadrante. I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, in un unico quadrante. Accanto ad ogni contrassegno sono tracciate due linee orizzontali destinate all'espressione delle preferenze.»;
- c) il comma 3 è abrogato;
- d) al comma 4, il primo periodo è soppresso;
- e) il comma 5, è sostituito dal seguente: «Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: "Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il nome e cognome, o solo il cognome, a fianco del contrassegno di lista, del candidato prescelto. Si possono esprimere fino a due preferenze e, nel

caso, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza."»;

o) al comma 16, sostituire la lettera a) con le seguenti: "a) al secondo comma, le parole da: «nel rettangolo» fino alla fine del medesimo comma sono sostituite dalle seguenti: «sul contrassegno della lista prescelta e può esprimere fino a due preferenze per candidati appartenenti alla medesima lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza»;

a-bis) il terzo e il quarto comma sono abrogati;";

p) sostituire il comma 17 con il seguente: "17. All'articolo 59-bis, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima. 1-bis. Qualora vi sia possibilità di confusione fra candidati della stessa lista votata l'indicazione deve contenere il nome e il cognome.

1-ter. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

1-quater. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista. 1-quinquies. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una o due preferenze, si intende che abbia votato la lista del candidato o dei candidati prescelti se la preferenza è indicata a fianco del contrassegno di lista al quale il candidato prescelto appartiene. Diversamente, il voto è nullo. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista del medesimo quadrante e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartiene ad una delle liste votate. Diversamente il voto è nullo.»;

q) al comma 18, sostituire le lettere a), b), c) e d) con le seguenti: "a) al comma 3, le parole: «per l'elezione nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza», e le parole da: «di ciascun candidato nel collegio uninominale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza»;

b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza ottenuti da ciascun candidato»;

r) al comma 19 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sostituire le parole: sono soppresse con le seguenti: sono sostituite dalle seguenti: «e delle preferenze ottenute da ciascun candidato»;

2) sopprimere la lettera b);

s) al comma 20 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera c) con la seguente: "c) la lettera c) è abrogata;";

2) sostituire la lettera d) con la seguente: d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio»;

3) dopo la lettera f) aggiungere la seguente: "g) dopo la lettera h) è inserita la seguente: «h-bis) determina, per ciascun candidato della lista, la cifra individuale di preferenza, costituita dal numero di voti delle preferenze validamente ottenute nel collegio plurinominale»;

t) al comma 21 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera e), capoverso e-sexies, dopo le parole: "settanta seggi" aggiungere le seguenti: ", assegnati alle liste ammesse al riparto e ripartiti tra i candidati secondo l'ordine delle preferenze individuali conseguite";

2) sostituire la lettera f) con la seguente: "f) al comma 1, lettera f), il primo periodo è sostituito dal seguente: «procede al riparto dei seggi assegnati nelle circoscrizioni del territorio nazionale, con esclusione dei seggi assegnati alle circoscrizioni di cui all'articolo 2.»;

3) alla lettera m) sopprimere il capoverso 1-quinquies;

u) al comma 22, lettera a), capoverso «comma 1», sopprimere la lettera a);

v) *sostituire il comma 23 con il seguente: "23. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le modificazioni seguenti:*

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale di preferenza nel collegio plurinominale. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più anziano di età.»;

b) i commi 3, 5, 6 e 7 sono abrogati;

c) al comma 4, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

w) *al comma 24, sostituire le parole da:* il comma 1-bis è sostituito dal seguente: *fino alla fine del comma, con le seguenti:* il comma 1-bis è soppresso;

x) *sostituire il comma 25 con il seguente: "25. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le modificazioni seguenti:*

a) al comma 1, sostituire le parole: «primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione» con le seguenti: «primo dei non eletti, nell'ordine risultante dalle cifre elettorali individuali»;

b) al comma 2, le parole: «commi 2, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 4»;

y) *al comma 26, lettera c) apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al capoverso «Art. 93-sexies.»:*

1.1) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* "A destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza.";

1.2) *al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* L'elettore può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nome e il cognome, o solo il cognome, del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.;

2) *al capoverso «Art. 93-septies.», comma 2, lettera b-bis), sostituire le parole: "secondo l'ordine di presentazione" con le seguenti: "secondo l'ordine delle preferenze conseguite".*

1.8

Meloni, Giorgis, Cataldi, De

Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Valente, Irto

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

1.9

Valente, Giorgis, Cataldi, De

Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Irto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c).

1.10

Durnwalder, Patton

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.».

Conseguentemente:

al medesimo articolo 1:

a) al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: "Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto previsto per le circoscrizioni di cui all'articolo 2" con le seguenti: "Fermo restando quanto previsto per la circoscrizione Estero e per le circoscrizioni di cui all'articolo 2;"

b) al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:

« Art.2. - 1. Le elezioni nella circoscrizione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*, la quale è un'unica circoscrizione elettorale in conformità a quanto previsto dall'articolo 47 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, nonché le elezioni nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, sono regolate dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico. Ai fini dell'elezione del deputato assegnato, la circoscrizione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* è costituita in un unico collegio uninominale. La circoscrizione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* è ripartita nei collegi uninominali di cui alla tabella A.1 - Regione: Trentino-Alto Adige/*Südtirol* - Circoscrizione: Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177; i restanti seggi sono assegnati con metodo proporzionale in un unico collegio plurinominale, secondo quanto disposto dall'articolo 93-septies, comma 2. I voti espressi nella circoscrizione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* non sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste, nonché nella determinazione del totale nazionale dei voti validi, di cui all'articolo 83, comma 1, lettere a), b) e c). I voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste nonché del totale dei voti validi nazionali esclusivamente ai fini indicati dall'articolo 83, comma 1-sexies. I seggi attribuiti nelle circoscrizioni di cui al presente articolo sono computati ai fini della verifica di cui all'articolo 83, comma 1, lettera f-bis).»;

c) sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dal seguente: « I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali o candidature nei collegi uninominali costituiti nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le medesime liste o candidature nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali. ». ";

d) al comma 6, lettera f), capoverso « 4-bis », sostituire le parole da: "rappresentativi" fino alla fine del periodo con le seguenti: ", che intendano presentare, anche congiuntamente, candidature nella sola circoscrizione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*, e ai partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, che intendano presentare, anche congiuntamente, liste o candidature esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, solo laddove tali partiti o gruppi abbiano dichiarato il collegamento in una coalizione, ai sensi dei commi 1 e 2, con partiti o gruppi politici che intendano presentare liste o candidature anche in altre circoscrizioni";

e) al comma 21:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) al comma 1, alinea, le parole: «da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali» sono sostituite dalle seguenti: «dagli Uffici centrali circoscrizionali e fermo restando quanto stabilito all'articolo 2»" ;

2) alla lettera c), capoverso «d-bis)», sostituire le parole: "nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e" con le seguenti: "nella circoscrizione";

3) alla lettera m), capoverso «1-sexies», sostituire le parole: "nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e" con le seguenti: "nella circoscrizione";

f) al comma 26:

1) alla lettera a):

1.1) al numero 1), capoverso «2-ter.», sostituire le parole: "con una lista singola o con liste tra loro collegate" con le seguenti: "con uno o più partiti o gruppi politici tra loro collegati";

1.2) al medesimo numero 1), al medesimo capoverso «2-ter», sostituire le parole: "e con le modalità stabilite dall'articolo 93-quinquies,"

commi 2 e 3" con le parole: "La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito delle candidature";

1.3) al numero 2), *sostituire le parole: "della lista, o i contrassegni delle liste coalizzate" con le seguenti: "del partito o gruppo politico, o i contrassegni dei partiti o gruppi politici coalizzati";*

1.4) al numero 3), *capoverso «4)», sostituire le parole: "il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista" con le seguenti: "il contrassegno del partito o gruppo politico cui il candidato è collegato. Nel caso di più partiti o gruppi politici collegati in coalizione, i rettangoli di ciascun partito o gruppo politico";*

1.5) al medesimo numero 3), *al medesimo capoverso «4)», sostituire le parole: "contenenti i contrassegni delle liste" con le seguenti: "contenenti i contrassegni dei partiti o gruppi politici";*

1.6) *sostituire il numero 4) con il seguente:*

"4) il secondo comma è sostituito dal seguente: «l'elettore esprime il voto per il candidato prescelto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno di un partito o gruppo politico cui il candidato è collegato, ovvero sul nome del candidato stesso. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di un partito o gruppo politico cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.»";
2) *alla lettera b), numero 2), sostituire il capoverso «3-bis.» con il seguente:*

«3-bis. L'Ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il nominativo del candidato nel collegio uninominale proclamato eletto e il partito o gruppo politico, o i partiti o gruppi politici coalizzati, cui il candidato è collegato ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1, lettera f-bis). »;

3) *alla lettera c), capoverso «articolo 93-octies.»:*

3.1) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

"1-bis. Il candidato nella circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste non può essere candidato in un'altra circoscrizione, né nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, né nelle liste presentate ai fini dell'assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali.";

3.2) *al comma 2, sopprimere le parole: "di una delle circoscrizioni di cui al presente titolo";*

3.3) *al comma 3, sostituire le parole: "delle circoscrizioni di cui al presente titolo" con le seguenti: "della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol";*

All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *alla lettera e), capoverso «3.», sostituire le parole: "La regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è costituita in un unico collegio uninominale" con le seguenti: "La regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste forma, in conformità a quanto previsto dall'articolo 47 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, un'unica circoscrizione elettorale. Ai fini dell'elezione del senatore assegnato alla regione, tale circoscrizione è costituita in un unico collegio uninominale";*

2) *sostituire la lettera g) con la seguente:*

g) *dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:*

«4-bis. I voti espressi nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste non sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle

coalizioni di liste, nonché nella determinazione del totale nazionale dei voti validi, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e c). I voti espressi nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste nonché del totale dei voti validi nazionali esclusivamente ai fini indicati dall'articolo 16-bis, comma 1-sexies. I seggi attribuiti nelle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati ai fini della verifica di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera f-bis).»;

b) al comma 9:

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

"a) al comma 1, alinea, le parole: «da tutti gli Uffici» sono sostituite dalle seguenti: «dagli Uffici» e dopo le parole: «elettorali regionali» sono inserite le seguenti: «e fermo restando quanto stabilito all'articolo 1, comma 4-bis»";

2) *alla lettera g), capoverso «1-sexies.», sostituire le parole: "nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e" con le parole: "nella circoscrizione";*

c) al comma 13:

1) *alla lettera b), numero 2), sostituire le parole: "il contrassegno della lista, o i contrassegni delle liste coalizzate" con le seguenti: "il contrassegno del partito o gruppo politico, o i contrassegni dei partiti o gruppi politici coalizzati";*

2) *alla lettera c), capoverso «a-bis)», sostituire le parole: "con una lista singola o con liste tra loro collegate" con le seguenti: "con uno o più partiti o gruppi politici tra loro collegati";*

3) *alla lettera d), capoverso «c)»:*

3.1) *sostituire le parole: "il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista" con le seguenti: "il contrassegno del partito o gruppo politico cui il candidato è collegato. Nel caso di più partiti o gruppi politici collegati in coalizione, i rettangoli di ciascun partito o gruppo politico";*

3.2) *sostituire le parole: "contenenti i contrassegni delle liste" con le seguenti: "contenenti i contrassegni dei partiti o gruppi politici";*

4) *sostituire la lettera e) con la seguente:*

e) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

«c-bis) nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste l'elettore esprime il voto per il candidato prescelto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno di un partito o gruppo politico cui il candidato è collegato, ovvero sul nome del candidato stesso. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di un partito o gruppo politico cui il candidato non è collegato, il voto è nullo;

c-ter) nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol l'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno di un partito o gruppo politico, ovvero sul nome del candidato stesso. Il voto è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale, nonché a favore delle liste presentate dal partito o gruppo politico in altre circoscrizioni esclusivamente ai fini richiamati dall'articolo 16-bis, comma 1-sexies. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale e tale candidato sia collegato a più partiti o gruppi politici, i voti sono ripartiti tra le liste presentate da ciascun partito o gruppo politico in altre circoscrizioni esclusivamente ai fini richiamati dall'articolo 16-bis, comma 1-sexies. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di un partito o gruppo politico cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.»

d) al comma 14:

1) *all'alinea, sostituire le parole: "è premesso il seguente" con le seguenti: "sono premessi i seguenti";*

2) *al medesimo comma 14, dopo il capoverso «01.» inserire il seguente:*

"02. Il candidato nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste non può essere candidato in un'altra regione, né nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, né nelle liste presentate ai fini dell'assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali.";

e) al comma 15, lettera b):

1) *all'alinea, sostituire le parole: "è aggiunto il seguente" con le seguenti: "sono aggiunti i seguenti";*

2) *al capoverso «2-bis.»:*

2.1) *dopo le parole: "L'ufficio elettorale regionale" inserire le seguenti: "costituito nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol";*

2.2) *alla lettera a), dopo le parole: "determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista" inserire le seguenti: ", intesa come partito o gruppo politico cui il candidato nel collegio uninominale è collegato";*

2.3) *alla lettera c), sopprimere le parole: ", nonché i nominativi dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti e la lista o le liste ad essi collegati, ai fini di quanto disposto dall'articolo 16-bis, commi 1, lettera f-bis)";*

3) *dopo il capoverso «2-bis.» inserire il seguente:*

«2-ter. Gli uffici elettorali regionali costituiti nelle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, ciascuno per quanto di propria competenza, comunicano all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, i nominativi dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti e il partito o gruppo politico, o i partiti o gruppi politici coalizzati, cui ciascun candidato è collegato ai fini di quanto disposto dall'articolo 16-bis, commi 1, lettera f-bis).».

1.11

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «i periodi dal secondo fino alla fine del comma» con le seguenti: «il secondo periodo e i periodi successivi».

1.12

Rossomando, Parrini, Giorgis, Cataldi, De

Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Meloni, Valente, Irto

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

1.13

Verini, Meloni, Giorgis, Cataldi, De

Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Valente, Irto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.14

De

Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.15

De Cristofaro, Boccia, Pirondini, Paita

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:

«3. Il territorio nazionale è diviso in 314 collegi uninominali assegnati alle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A 2 allegata al presente testo unico. Salvo quanto stabilito dal comma 4, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, a norma degli articoli 77 e 83, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.».

Conseguentemente:

- a) al medesimo articolo 1, comma 3, capoverso 2, lettera a), e ovunque ricorrano nell'articolo, sostituire le parole: "collegi plurinominali" con le seguenti: "collegi uninominali";
b) dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali di cui al Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) il numero dei collegi uninominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati sulla base della popolazione residente come indicata dai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

b) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi uninominali della circoscrizione di non oltre il 15 per cento in eccesso o in difetto;

c) nella formazione dei collegi sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi;

d) nelle zone in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi.

2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti nella materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di 40 giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

4. In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 3 nel termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

5. Il Governo aggiorna ogni tre anni la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 3. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.";

c) al comma 6, sopprimere la lettera b).

1.16

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lettera b), capoverso «3», sostituire le parole: «sono ripartite nei collegi plurinominali» con le seguenti: «si articolano nei collegi plurinominali».

1.17

Magni, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, De Cristofaro, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.18

Pirondini, Cataldi, Giorgis, De
Cristofaro, Musolino, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.19

Lombardo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso "comma 4" con il seguente:

«4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e quelli assegnati ai sensi dell'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis. Successivamente all'assegnazione di trecentoventotto seggi con metodo proporzionale è attribuito, alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 83, un premio di maggioranza in favore della coalizione o della lista singola che abbia conseguito almeno il 50 per cento più uno dei voti validi a livello nazionale nell'elezione della Camera dei deputati e che abbia altresì conseguito il maggior numero di voti validi a livello nazionale nell'elezione del Senato della Repubblica. Il premio di maggioranza è attribuito con il medesimo metodo proporzionale, a liste presentate a livello circoscrizionale, fino al numero massimo di cinquantasei seggi e, comunque, fino alla concorrenza di duecentoventi seggi, computando i seggi già assegnati alla medesima coalizione o lista con metodo proporzionale. Qualora la coalizione o la lista avente titolo al premio abbia già conseguito con metodo proporzionale più di duecentoventi seggi, il premio di maggioranza non è attribuito e i cinquantasei seggi ad esso destinati sono assegnati con metodo proporzionale unitamente agli altri.»

b) al comma 3, capoverso «Art. 3», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi, sulla base dei risultati riportati dall'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, sono effettuate:

a) l'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico;

b) la distribuzione tra le circoscrizioni di cui alla medesima tabella A, a esclusione delle circoscrizioni di cui all'articolo 2, di un numero complessivo di trecentoventotto seggi da assegnare con metodo proporzionale;

c) la distribuzione tra le circoscrizioni di cui alla medesima tabella A, a esclusione delle circoscrizioni di cui all'articolo 2, di un numero complessivo di cinquantasei seggi, da assegnare quale premio di maggioranza, alle condizioni previste dall'articolo 83.»;

c) al comma 3, capoverso «Art. 3», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, per ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, a esclusione delle circoscrizioni di cui all'articolo 2, sulla base dei risultati riportati dall'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, sono altresì determinate:

a) per il caso di attribuzione del premio di maggioranza, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione dei seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettere b) e c);

b) per il caso di mancata attribuzione del premio di maggioranza, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione di tutti i seggi a essa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettere b) e c), assegnati con metodo proporzionale.»;

d) al comma 21 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), sostituire le parole: «numeri 2-bis e 2-ter» con le parole: «numero 2-bis»;

2) alla lettera d), numero 4), sopprimere il capoverso: "numero 2-ter)";

3) *alla lettera e), sostituire il capoverso: «e-ter» con il seguente: «e-ter) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista o coalizione individuata ai sensi della lettera e-bis) corrisponda ad almeno il 50 per cento più uno del totale nazionale dei voti validi»;»;*

4) *alla lettera e), sostituire il capoverso: «e-quinquies» con il seguente: « e-quinquies) qualora la verifica di cui alla lettera e-ter) abbia dato esito positivo, verifica se nell'elezione del Senato della Repubblica la lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sia quella collegata, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 3-bis, del presente testo unico, alla lista singola o coalizione di liste individuata ai sensi della lettera e-bis);»;*

4) *alla lettera e), sostituire i capoversi: «e-sexies» ed «e-septies» con il seguente: «e-sexies) procede in ogni caso, indipendentemente dall'esito delle verifiche di cui alle lettere e-ter) ed e-quater), all'assegnazione dei seggi con metodo proporzionale ai sensi della lettera f) e, quindi, all'eventuale attribuzione del premio di maggioranza ai sensi delle lettere f-bis), f-ter) ed f-quater);»;*

5) *alla lettera f), numero 1), capoverso «f», sostituire le parole: «procede al riparto provvisorio dei seggi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a),» con le seguenti: «procede al riparto dei trecentoventotto seggi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b),»;*

6) *sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) al comma 1, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:

"f-bis) qualora le verifiche di cui alle lettere e-ter) ed e-quater) abbiano dato congiuntamente esito positivo, verifica se la coalizione o la lista singola individuata ai sensi della lettera e-bis) abbia conseguito, per effetto del riparto di cui alla lettera f), un numero complessivo di seggi non superiore a duecentoventi;

f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito positivo, attribuisce alla medesima coalizione o lista, quale premio di maggioranza di cui all'articolo 1, comma 4, un numero di seggi pari al minore tra cinquantasei e la differenza tra duecentoventi e il numero dei seggi da essa conseguiti ai sensi della lettera f), procedendo ai sensi del comma 1-bis; assegna i seggi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), eventualmente residui, fino alla concorrenza di cinquantasei, alle altre coalizioni e liste ammesse alla ripartizione, con metodo proporzionale, ai sensi del comma 1-ter; prosegue quindi ai sensi delle lettere g) e seguenti;

f-quater) qualora le verifiche di cui alle lettere e-ter) ed e-quater) non abbiano dato congiuntamente esito positivo, ovvero la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito negativo, il premio di maggioranza non è attribuito e i cinquantasei seggi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), sono assegnati con metodo proporzionale, unitamente ai trecentoventotto seggi di cui alla lettera b) del medesimo comma, tra tutte le coalizioni e liste ammesse alla ripartizione, procedendo a un'unica distribuzione ai sensi della lettera f) riferita a trecentottantaquattro seggi; prosegue quindi ai sensi delle lettere g) e seguenti;"»;

7) *sostituire la lettera m) con la seguente:*

«m) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza di cui al comma 1, lettera f-ter), l'Ufficio centrale nazionale assegna alla coalizione o alla lista singola avente titolo il numero di seggi determinato ai sensi della medesima lettera f-ter), ripartendoli tra le circoscrizioni con il medesimo metodo proporzionale e secondo le modalità di cui al comma 1, lettera f), nei limiti dei seggi di premio di maggioranza spettanti a ciascuna circoscrizione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c). Procede quindi ai sensi delle lettere g), h) ed i).

1-ter. I seggi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), non assegnati ai sensi del comma 1-bis sono ripartiti, con il metodo proporzionale di cui al comma 1, lettera f), tra le coalizioni e le liste ammesse alla ripartizione diverse da quella cui è attribuito il premio di maggioranza, in base alla rispettiva cifra elettorale nazionale.

1-quater. Qualora si siano svolte le elezioni per il rinnovo della sola Camera dei deputati, il premio di maggioranza non è attribuito e l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, lettera f-quater).

1-*quinquies*. Qualora la coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di maggioranza ai sensi del comma 1-*bis* sia una coalizione o lista singola che non ha presentato liste circoscrizionali in tutte le circoscrizioni, ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 18-*bis*, nelle sole circoscrizioni in cui non sono state presentate liste circoscrizionali l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi di premio di maggioranza ad essa spettanti secondo la procedura di cui all'articolo 86, comma 1, periodi secondo e seguenti."»;»;

1.20

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «4», primo periodo, sostituire le parole: «fermo restando quanto previsto» con le seguenti: «fatto salvo quanto previsto».

1.21

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Al comma 1, lettera c) sopprimere la parola: «eventuale».

1.22

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «di un premio» con le seguenti: «di un bonus».

Conseguentemente all'articolo 1 e 2 sostituire le parole "di un premio" con "di un bonus".

1.23

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «di governabilità» con «di maggioranza».

Conseguentemente agli articoli 1 e 2 sostituire le parole "di governabilità" con "di maggioranza".

1.24

[Boccia, Pirondini, De Cristofaro, Paita](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 1, lettera c), capoverso:

1) al primo periodo, sopprimere le parole: "alle condizioni previste dall'articolo 83";

*2) sostituire il secondo periodo con il seguente: "I seggi attribuiti a titolo di premio di governabilità sono ripartiti tra le liste componenti la coalizione o attribuiti alla lista singola beneficiaria del premio e sono assegnati ai candidati inclusi nelle liste presentate nei collegi plurinominali, secondo le modalità previste dagli articoli 83 e 83-*bis*";*

- al comma 2, capoverso "Art. 2", primo comma, al terzo periodo, dopo le parole: "collegio plurinominale" inserire le seguenti: "secondo l'ordine delle preferenze conseguite";

- sostituire il comma 4 con il seguente: "4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e fino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati di sesso diverso compresi nella lista medesima, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista.»;

- al comma 6:

1) sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale.»;

2) sopprimere la lettera c);

- sostituire il comma 7 con il seguente:

"7. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «il nome del candidato nel collegio uninominale e» sono soppresse.";

- al comma 8:

*1) sostituire la lettera d) con la seguente: "d) il comma 2-*bis* è abrogato";*

2) sopprimere la lettera e);

3) *sostituire la lettera g) con la seguente:*

"g) il comma 3.1 è sostituito dal seguente:

«3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista in ciascun collegio plurinominale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima»";

4) *sopprimere la lettera h);*

- *sostituire il comma 9 con il seguente:*

"9. All'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «o uninominali» sono soppresse;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati;

- *sostituire il comma 10 con il seguente:*

"10. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere presentate»;

- *sostituire il comma 11 con il seguente:*

"11. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «, dei nomi dei candidati nei collegi uninominali» sono soppresse.";

- *sostituire il comma 12 con il seguente:*

"12. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) al numero 4), le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste» sono sostituite dalle parole: «cancella dalle liste di cui al comma 1 dell'articolo 18-bis»;

2) al numero 5) le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste» sono sostituite dalle parole: «cancella dalle liste di cui al comma 1 dell'articolo 18-bis»;

3) al numero 6-bis), le parole: «e dei candidati in ciascun collegio uninominale» sono soppresse;

b) il quarto comma è abrogato;

- *sostituire il comma 13 con il seguente:*

"13. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il numero 2) è sostituito dal seguente: "2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, sono riportati sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio";

- *sostituire il comma 14 con il seguente:*

"14. All'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, numero 4), le parole: «nei collegi uninominali» sono soppresse.;

- *sostituire il comma 15 con il seguente:*

"15. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno della lista, a fianco del quale nello stesso rettangolo, sono riportate due linee orizzontali per l'eventuale espressione di uno o due voti di preferenza per i candidati nel collegio plurinominale.»;

- b) al comma 3, primo periodo, le parole: «e quello del candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;
- c) al medesimo comma 3, il secondo periodo è soppresso;
- d) il comma 4 è abrogato;
- e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: «Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. L'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati prescelti sulle linee orizzontali poste accanto al contrassegno. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima, l'elettore deve indicare un candidato di sesso diverso. In caso di espressione della preferenza il voto è valido a favore della lista.»";

- *al comma 16:*

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

"a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. L'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati prescelti sulle linee orizzontali poste accanto al contrassegno. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima, l'elettore deve indicare un candidato di sesso diverso. In caso di espressione della preferenza il voto è valido a favore della lista»;

2) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

"b) il terzo comma è abrogato;"

- *sostituire il comma 17 con il seguente:*

"17. All'articolo 59-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome del candidato prescelto, compreso nella lista medesima.

1-*bis*. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista.

1-*ter*. In caso di espressione della preferenza senza che sia barrato il contrassegno di lista, il voto è valido a favore della lista, purché il candidato prescelto sia compreso nella lista medesima.»;

- *sostituire il comma 18 con il seguente:*

"18. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, terzo periodo le parole: «e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale» sono sostituite dalle parole: «e il cognome e il nome del candidato o dei candidati nei cui confronti è stato espresso il voto di preferenza»;

b) al comma 3, quarto periodo, le parole: «di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza»;

c) al comma 3, il quinto periodo è soppresso;

d) al comma 3-*bis*, le parole: «e i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle parole: «e i voti di preferenza».";

- *al comma 19:*

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:* "a) al primo comma, numero 2) le parole: «e i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle parole: «e dei voti di preferenza»;"

2) *sopprimere la lettera b);*

- *al comma 20:*

1) *sostituire la lettera c) con la seguente:* "c) la lettera c) è abrogata;"

2) *sostituire la lettera d) con la seguente*: "d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio»;"

3) *sostituire la lettera e) con la seguente*: "la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) determina, per ciascun candidato della lista, la cifra individuale di preferenza, costituita dal numero dei voti di preferenza validamente ottenuti nel collegio plurinominale»;"

4) *sostituire la lettera f) con la seguente*: "la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati in ragione del numero di preferenze ottenute»;"

- *al comma 21*:

1) *alla lettera e), capoverso e-quinquies), aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "I seggi attribuiti a titolo di premio di governabilità sono ripartiti tra le liste ammesse al riparto e successivamente tra le circoscrizioni e i collegi plurinominali secondo le medesime modalità previste per i seggi ordinari";

2) *sostituire la lettera f) con la seguente*: "f) al comma 1, lettera f) il primo periodo è sostituito dal seguente: «procede al riparto dei seggi assegnati nelle circoscrizioni del territorio nazionale, con esclusione dei seggi assegnati alle circoscrizioni di cui all'articolo 2.»;"

- *al comma 22, lettera a), capoverso, sopprimere la lettera a)*;

- *al comma 23, premettere la seguente lettera*:

0a) *I commi 1e 2 sono sostituiti dai seguenti*:

"1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.";

- *sostituire il comma 24 con il seguente*:

"24. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1-bis è abrogato.".

- *al comma 25, sostituire la lettera a) con la seguente*: "a) al comma 1, le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalla parole: «in ragione del numero di preferenze ottenute»;"

- *al comma 26, lettera c), apportare le seguenti modificazioni*:

1) *al capoverso "Art. 93-sexies", comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente*: "A fianco del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l'eventuale espressione di uno o due voti di preferenza.";

2) *al medesimo capoverso, al comma 3*:

a) *al primo periodo, sopprimere le parole*: "e i nominativi dei candidati di lista";

b) *inserire, in fine, i seguenti periodi*: "L'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati prescelti sulle linee orizzontali poste accanto al contrassegno. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima, l'elettore deve indicare un candidato di sesso diverso. In caso di espressione della preferenza il voto è valido a favore della lista.";

3) *al capoverso "Art. 93-septies", comma 2, lettera c), sostituire le parole*: "secondo l'ordine di presentazione" *con le seguenti*: "secondo l'ordine delle preferenze conseguite".

Conseguentemente all'allegato 1 (Articolo 1, comma 29), sostituire la Tabella A-bis (Articolo 31, comma 1) con la seguente:

[V. ALLEGATO CAMERA E SENATO]

Conseguentemente all'allegato 2 (Articolo 1, comma 29), sostituire la tabella H-bis (Articolo 93-sexies, comma 1) con la seguente:

[V. ALLEGATO TAA]

Conseguentemente, all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, lettera b), al capoverso, sostituire il terzo periodo con il seguente: "I seggi attribuiti a titolo di premio di governabilità sono ripartiti tra le liste componenti la coalizione o attribuiti alla lista singola beneficiaria del premio e sono assegnati ai candidati inclusi nelle liste presentate nei collegi plurinominali, secondo le modalità previste dagli articoli 16, 16-bis, 17 e 17-bis":*

- *al comma 2, dopo le parole: "comma 2-ter" inserire le seguenti: ". Ogni elettore dispone di un voto di lista e fino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati di sesso diverso";*

- *al comma 4:*

1) sostituire la lettera a) con la seguente: "a) al comma 2, le parole: «con l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale» sono soppresse;"

2) sopprimere la lettera b);

3) alla lettera d):

a) sostituire il numero 1) con il seguente: "1) al primo periodo, le parole: «o coalizione di liste nei collegi uninominali della» sono sostituite dalla parola: «nella» e, ovunque ricorrano, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»";

b) sopprimere il numero 2);

c) sopprimere il numero 3);

- *al comma 5:*

1) sostituire la lettera a) con la seguente: "a) al comma 1, lettera a) le parole: «nei collegi uninominali sono riportati sulle schede di votazione e» sono sostituite dalle seguenti: «sono riportati»;"

2) sopprimere la lettera b);

- *al comma 7:*

1) sostituire la lettera a), con la seguente: "a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. L'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati prescelti sulle linee orizzontali poste accanto al contrassegno. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima, l'elettore deve indicare un candidato di sesso diverso. In caso di espressione della preferenza il voto è valido a favore della lista.»;"

2) sostituire la lettera b) con la seguente: "b) il comma 2 è abrogato;"

- *al comma 8:*

1) sostituire la lettera c) con la seguente: "c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale»;"

2) sostituire la lettera e) con la seguente: "la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) determina, per ciascun candidato della lista, la cifra individuale di preferenza, costituita dal numero dei voti di preferenza validamente ottenuti nel collegio plurinominale»;"

3) sostituire la lettera h) con la seguente: "la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati in ragione del numero di preferenze ottenute»;"

- al comma 9, lettera g), capoverso "1-quinquies" sopprimere le parole: "presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità";
- sostituire il comma 11 con il seguente:

"11. All'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 533 del 1993:

a) al comma 1, le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle parole: «in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente»;

b) al comma 2, le parole: «dai commi 4, 6 e 7» sono sostituite dalle parole: «dai commi 4 e 7».

- dopo il comma 11 inserire il seguente: "11-*bis*. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 533/1993 il comma 1 è abrogato."

Conseguentemente all'Allegato 3 (Articolo 2, comma 17) sostituire la «Tabella A (Articolo 11, comma 3) con la seguente:

[V. ALLEGATO "CAMERA E SENATO"]

1.25

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lettera c), capoverso «4», primo periodo, sostituire le parole: «abbia ottenuto il maggior numero di voti validi» con le seguenti: «abbia conseguito il maggior numero di voti validamente espressi».

1.26

Boccia, Pirondini, De Cristofaro, Paita

Al comma 1, lettera c), al capoverso "4.", apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sostituire le parole: "42 per cento" con le seguenti "45 per cento";
- b) al terzo periodo, sostituire la parola "duecentoventi" con la seguente "duecentodieci«.

Conseguentemente,

a) al medesimo articolo 1, comma 21, alla lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

1) al capoverso "e-*quater*)", sostituire le parole "42 per cento" con le seguenti "45 per cento";

2) al capoverso "e-*quinquies*)", sostituire le parole "42 per cento" con le seguenti "45 per cento".

b) all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera b), al capoverso "2.", al primo periodo, sostituire le parole "42 per cento" con le seguenti "45 per cento" e, al terzo periodo, le parole "centotredici" con le seguenti "centocinque";

2) al comma 9, alla lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

- al capoverso "e-*ter*" sostituire le parole "42 per cento" con le seguenti "45 per cento";

- al capoverso "e-*quater*", sostituire le parole "42 per cento" con le seguenti "45 per cento".

1.27

De

Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 1, alla lettera c) capoverso "4.", apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sostituire le parole: "42 per cento" con le seguenti: "45 per cento";

b) al terzo periodo, sostituire la parola: "duecentoventi" con la seguente: "duecentodieci«.

Conseguentemente,

a) al medesimo articolo 1, comma 21, alla lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

1) al capoverso "e-quater)", sostituire le parole "42 per cento" con le seguenti "45 per cento";

2) al capoverso "e-quinquies)", sostituire le parole "42 per cento" con le seguenti "45 per cento".

b) all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera b), al capoverso "2.", al primo periodo, sostituire le parole "42 per cento" con le seguenti "45 per cento" e, al terzo periodo, le parole "centotredici" con le seguenti "centocinque";

2) al comma 9, alla lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

- al capoverso "e-ter" sostituire le parole "42 per cento" con le seguenti "45 per cento";

- al capoverso "e-quater", sostituire le parole "42 per cento" con le seguenti "45 per cento"

1.28

[Lombardo](#)

Sostituire, ovunque ricorrano nell'articolo, le parole: "42 per cento" con le seguenti: "45 per cento".

1.29

[Musolino, Paita](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 4, sostituire le parole "42 per cento" con le seguenti "45 per cento".

Conseguentemente all'articolo 2, al comma 1, lettera b), capoverso "comma 2", sostituire le parole "42 per cento" con le seguenti "45 per cento".

1.30

[Ambrogio](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 41 per cento.

Conseguentemente,

al comma 21, lettera e), capoversi "lettera e-quater)" e "lettera e-quinquies)", sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 41 per cento;

all'articolo 2,

al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 41 per cento;

al comma 9, lettera d), capoversi "lettera e-ter)" e "lettera e-quater)", sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 41 per cento.

1.31

[Damante, Cataldi, Giorgis, De](#)

[Cristofaro, Musolino, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Valente, Meloni](#)

Sopprimere il comma 2.

1.32

[Biancofiore](#)

Al comma 2, sostituire il capoverso «Art. 2» con il seguente:

«Art. 2. - 1. Le elezioni nella circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono regolate dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico. La circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è costituita in un unico collegio uninominale. I voti espressi nella circoscrizione di cui al presente articolo sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste nonché del totale dei voti validi nazionali esclusivamente ai fini indicati dall'articolo 83, comma 1-sexies. I seggi attribuiti

nella medesima circoscrizione sono computati ai fini della verifica di cui all'articolo 83, comma 1, lettera f-*bis*).

2. Con riferimento alla circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con il termine "lista" si intende il partito o il gruppo politico organizzato che abbia depositato il contrassegno ai sensi dell'articolo 14, cui i candidati nel collegio uninominale della circoscrizione sono tenuti a collegarsi ai fini di cui all'articolo 83, comma 1-*sexies*, anche nel caso in cui tale partito o gruppo politico organizzato non presenti candidature in altre circoscrizioni».

Conseguentemente,

al medesimo articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole:* «o nei collegi uninominali costituiti nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol» *con le seguenti:* «o nel collegio uninominale costituito nella circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste»;

b) *al comma 21, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera c), capoverso «d-bis)», sostituire le parole:* «nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol» *con le seguenti:* «nella circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste»;

2) *alla lettera e), sopprimere il capoverso «e-bis)»;*

3) *alla lettera g), capoverso «f-bis)», sostituire le parole:* «nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, come risultanti dalle comunicazioni di cui agli articoli 93, comma 3-*bis*, lettera c), e 93-*septies*, comma 3» *con le seguenti:* «nella circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, come risultanti dalla comunicazione di cui all'articolo 93, comma 3-*bis*, lettera c)»;

4) *alla lettera m), capoverso «1-ter», lettera a), sostituire le parole:* «nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol» *con le seguenti:* «nella circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste»;

5) *alla lettera m), capoverso «1-sexies», primo periodo, sostituire le parole:* «nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol» *con le seguenti:* «nella circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste»;

c) *al comma 26, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera c), sopprimere i capoversi «Art. 93-quinquies», «Art. 93-sexies» e «Art. 93-septies»;*

2) *alla lettera c), sostituire il capoverso «Art. 93-octies» con il seguente:*

«Art. 93-*octies*. - 1. Il candidato nel collegio uninominale della circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste non può essere candidato nelle liste presentate, nelle altre circoscrizioni, ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità.

2. Il candidato nel collegio uninominale della circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste può essere candidato, con il medesimo contrassegno, in collegi plurinominali, fino al numero massimo di cinque. Il candidato che risulta eletto nel collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale»;

3) *alla lettera d), sostituire le parole:* «per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol» *con le seguenti:* «per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste»;

d) *al comma 29, secondo periodo, sostituire le parole:* «dalle tabelle G, H, H-*bis* e H-*ter* di cui all'allegato 2» *con le seguenti:* «dalle tabelle G e H di cui all'allegato 2»;

all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), capoverso «2», primo periodo, sostituire le parole:* «Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e

Trentino-Alto Adige/Südtirol» con le seguenti: «Fatto salvo il collegio uninominale della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste»;

b) al comma 1, lettera d), capoverso «2-ter», alinea, sostituire le parole: «e con esclusione delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol» con le seguenti: «e con esclusione della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste»;

c) al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: «f) il comma 4 è abrogato»;

d) al comma 1, lettera g), apportare le seguenti modificazioni:

1) al capoverso «4-bis», sostituire le parole: «nelle regioni di cui ai commi 3 e 4» con le seguenti: «nella regione di cui al comma 3» e le parole: «nelle medesime regioni» con le seguenti: «nella medesima regione»;

2) al capoverso «4-ter», sostituire le parole: «alle regioni di cui ai commi 3 e 4» con le seguenti: «alla regione di cui al comma 3» e le parole: «nei collegi uninominali delle medesime regioni» con le seguenti: «nel collegio uninominale della medesima regione»;

e) al comma 2, sostituire le parole: «fatti salvi i collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol» con le seguenti: «fatto salvo il collegio uninominale della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste»;

f) al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera f), capoverso «f-bis)», sostituire le parole: «nelle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/ Südtirol» con le seguenti: «nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste»;

2) alla lettera g), capoverso «1-ter», lettera a), sostituire le parole: «nelle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol» con le seguenti: «nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste»;

3) alla lettera g), capoverso «1-sexies», sostituire le parole: «nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol» con le seguenti: «nella circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste»;

g) sostituire il comma 12 con il seguente: «12. Alla rubrica del titolo VII del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: "le regioni che eleggono un solo senatore e per la regione Trentino-Alto Adige" sono sostituite dalle seguenti: "la regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste"»;

h) al comma 13, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) all'alinea, le parole: "nei collegi delle regioni che eleggono un solo senatore e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige" sono sostituite dalle seguenti: "nel collegio uninominale della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste"»;

i) al comma 16, sostituire le parole: «in uno dei collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol» con le seguenti: «nel collegio uninominale della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste»;

sopprimere l'articolo 3;

all'allegato 2, sopprimere le tabelle H-bis e H-ter;

all'allegato 3, nelle tabelle B-bis e B-ter, sostituire le parole: «DEI SENATORI NEI COLLEGI UNINOMINALI DELLE REGIONI VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE E TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL» con le seguenti: «DEL SENATORE NEL COLLEGIO UNINOMINALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE»;

sopprimere gli allegati 4 e 5.

1.33

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 2, capoverso «Art. 2», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sono regolate dalle norme contenute» con le seguenti: «sono disciplinate dalle disposizioni recate».

1.34

Sabrina

Licheri, Cataldi, Giorgis, De

Cristofaro, Musolino, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Valente, Meloni

Sopprimere il comma 3.

1.35

Parrini, Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Meloni, Valente, Irto

Sopprimere il comma 3.

1.36

Cucchi, Giorgis, Cataldi, Musolino, De
Cristofaro, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 3, sopprimere il capoverso 1.

1.37

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 3, capoverso "Art. 3" comma 1, alinea, dopo le parole: "del Ministero dell'interno" aggiungere: "e del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie".

1.38

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, capoverso "Art. 3" comma 1, alinea, dopo le parole: "del Ministro dell'interno" aggiungere: "e del Ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa".

1.39

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 3, capoverso "Art. 3" comma 1, alinea, dopo le parole: "del Ministro dell'interno" aggiungere: "e del Ministro per la Pubblica amministrazione".

1.40

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 3, capoverso "Art. 3" comma 1, alinea, dopo le parole: "del Ministro dell'interno" aggiungere: ", previo parere motivato dell'ANCI".

1.41

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, capoverso "Art. 3" comma 1, alinea, dopo le parole: "del Ministro dell'interno" aggiungere: ", previo parere motivato e obbligatorio dell'ISTAT".

1.42

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 3, capoverso "Art. 3" comma 1, alinea, dopo le parole: "del Ministro dell'interno" aggiungere: ", previo parere motivato dell'ISTAT".

1.43

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, capoverso "Art. 3" comma 1, alinea, le parole: "da emanare" sono sostituite da: "da pubblicare in Gazzetta Ufficiale".

1.44

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 3, capoverso "Art. 3" comma 1, alinea, le parole: "contestualmente al" sono sostituite da: "almeno 60 giorni prima della pubblicazione del".

1.45

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, capoverso "Art. 3" comma 1, alinea, le parole: "contestualmente al" sono sostituite da: "almeno 30 giorni prima della pubblicazione del".

1.46

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, capoverso "Art. 3" comma 1, alinea, dopo la parola: "dei comizi" aggiungere: "elettorali di municipio".

1.47

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, capoverso "Art. 3" comma 1, alinea, dopo la parola: "dei comizi" aggiungere: "elettorali".

1.48

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 3, capoverso "Art. 3" comma 1, alinea, le parole: "a scadenza quinquennale" sono sostituite da: "ogni biennio".

1.49

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, capoverso "Art. 3" comma 1, alinea, le parole: "a scadenza quinquennale" sono sostituite da: "ogni triennio, con inizio il 1° gennaio 2028".

1.50

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 3, capoverso "Art. 3" comma 1, alinea, le parole: "a livello comunale" sono sostituite da: "a livello regionale".

1.51

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, capoverso "Art. 3" comma 1, alinea, le parole: "a livello comunale" sono sostituite da: "a livello provinciale".

1.52

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, capoverso "Art. 3" comma 1, alinea, le parole: "a livello comunale" sono sostituite da: "circostrizionale".

1.53

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 1, alinea, sostituire le parole: «sono effettuate» con le seguenti: «si provvede a effettuare».

1.54

Alfieri, Giorgis, Cataldi, De

Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 3, capoverso "Art. 3", comma 1, sopprimere la lettera b).

1.55

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, capoverso "Art. 3" comma 1, lettera b) le parole: "quale premio" sono sostituite da: "quale bonus".

Conseguentemente all'articolo 1 e 2 sostituire le parole "premio" con "bonus".

1.56

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, capoverso "Art. 3" comma 1, lettera b) le parole: "di governabilità" sono sostituite da: "di maggioranza".

Conseguentemente all'articolo 1 e 2 sostituire le parole "di governabilità" con "di maggioranza".

1.57

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, capoverso "Art. 3" comma 1, lettera b) le parole: "di governabilità" sono sostituite da: "di governo".

Conseguentemente all'articolo 1 e 2 sostituire le parole "di governabilità" con "di governo".

1.58

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 3, capoverso "Art. 3" comma 1, lettera b) le parole: "di governabilità" sono sostituite da: "di stabilità".

Conseguentemente all'articolo 1 e 2 sostituire le parole "di governabilità" con "di stabilità".

1.59

Basso, Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 3, capoverso "Art. 3", sopprimere il comma 2.

1.60

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, capoverso "Art. 3", comma 2, le parole: "a scadenza quinquennale" sono sostituite da: "a scadenza biennale".

1.61

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 3, capoverso "Art. 3", comma 2, le parole: "a scadenza quinquennale" sono sostituite da: "a scadenza triennale a partire dal 2028".

1.62

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, capoverso "Art. 3", comma 2, le parole: "a livello comunale" sono sostituite da: "a livello regionale".

1.63

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 3, capoverso "Art. 3", comma 2, le parole: "a livello comunale" sono sostituite da: "a livello provinciale".

1.64

Lopreiato, Cataldi, Giorgis, De
Cristofaro, Musolino, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Valente, Meloni

Sopprimere il comma 4.

1.65

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 4, sostituire le parole: «sono aggiunte, in fine, le seguenti parole» con le seguenti: «sono inserite, in fine, le seguenti».

1.66

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. All'articolo 7, comma 1, dopo la lettera h) inserire le seguenti:

"h-bis. i membri delle autorità indipendenti;

h-ter. i membri delle aziende partecipate dallo Stato, indicati dal Governo";

h-quater coloro che rivestono cariche di commissari straordinari nominati dal Governo.

1.67

Sigismondi

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le cause di ineleggibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non hanno effetto qualora le relative funzioni siano cessate mediante dimissioni presentate all'atto dell'accettazione della candidatura alla carica di deputato.»;

b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma 1»;

c) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma 1»."

1.68

Bevilacqua, Cataldi, Giorgis, De
Cristofaro, Musolino, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Valente, Meloni

Sopprimere il comma 5.

1.69

De

Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Sopprimere il comma 5.

1.70

Camusso, Giorgis, Cataldi, De

Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 6, sopprimere le lettere a) e b).

1.71

Magni, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, De

Cristofaro, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 6, sopprimere la lettera a).

1.72

Durnwalder, Unterberger

Al comma 6, sopprimere la lettera a).

1.73

Giorgis, Cataldi, De

Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

1.74

De

Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

1.75

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 6, lettera b) sopprimere la parola: "obbligatoriamente".

1.76

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 6, lettera b) le parole: "queste dichiarano obbligatoriamente" sono sostituite dalle seguenti: "queste possono dichiarare".

1.77

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 6, lettera b) dopo le parole: "dei partiti" aggiungere: ", movimenti, comitati".

1.78

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 6, lettera b) dopo le parole: "dei partiti" aggiungere: ", movimenti, associazioni".

1.79

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 6, lettera b) dopo le parole: "dei partiti" aggiungere: ", movimenti".

1.80

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 6, lettera b) dopo le parole: "dei partiti" aggiungere: ", comitati".

1.81

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 6, lettera b) dopo le parole: "dei partiti" aggiungere: ", associazioni".

1.82

Delrio, Giorgis, Cataldi, De

Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 6, sopprimere le lettere c) e d).

1.83

Cataldi, Giorgis, De Cristofaro, Musolino, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 6, sopprimere la lettera c).

1.84

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 6, lettera c), sostituire le parole: «Sono fatti salvi le prerogative» con le seguenti: «Sono fatte salve le prerogative».

1.85

Fina, Giorgis, Cataldi, De Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 6, sopprimere la lettera d).

1.86

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 6, lettera d) ovunque ricorrano, dopo le parole: "i partiti" aggiungere: ", movimenti".

1.87

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate nel rispetto dei principi di democraticità, pluralismo politico, trasparenza delle candidature, parità di genere e piena conoscibilità, da parte degli elettori, delle liste e dei relativi collegamenti».

1.88

De

Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Sopprimere il comma 7.

1.89

Maiorino, Cataldi, Giorgis, De Cristofaro, Musolino, Gaudiano, Parrini, Valente, Meloni

Sopprimere il comma 8.

1.90

Irto, Giorgis, Cataldi, De

Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c).

1.91

Gaudiano, Giorgis, De Cristofaro, Musolino, Maiorino, Cataldi, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

1.92

Cucchi, Giorgis, Cataldi, Musolino, De

Cristofaro, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 8, sopprimere la lettera b).

1.93

Di

Girolamo, Cataldi, Giorgis, De

Cristofaro, Musolino, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 8, sopprimere la lettera b).

1.94

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 8, lettera b), sostituire la parola: "candidature" con le seguenti: "designazioni".

1.95

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

Al comma 8, lettera b), sostituire la parola: "candidature" con le seguenti: "proposte di candidatura".

1.96

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 8, lettera b) le parole: "un terzo" sono sostituite da: "tre quarti".

1.97

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 8, lettera b) le parole: "un terzo" sono sostituite da: "due terzi".

1.98

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 8, lettera b) le parole: "un terzo" sono sostituite da: "due quinti".

1.99

[Magni, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, De Cristofaro, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente](#)

Al comma 8, sopprimere la lettera c).

1.100

[Giorgis](#)

Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Le sottoscrizioni degli elettori necessarie ai fini di cui al comma 1 possono essere raccolte anche in modalità digitale mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. Nel caso di raccolta delle sottoscrizioni mediante documento informatico, i presentatori della lista predispongono un documento informatico che reca le specifiche indicazioni previste dalla normativa vigente, e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista per le sottoscrizioni autografe dal comma 1. Le sottoscrizioni raccolte elettronicamente sono depositate con invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo a tal fine indicato dalla cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale competente, o mediante consegna digitale equivalente, nella stessa data in cui è effettuato il deposito di eventuali firme autografe raccolte al medesimo scopo, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-*quinquies*), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotata del contrassegno a stampa previsto dall'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Ai fini di cui al presente comma, il Ministero dell'interno invia ai soggetti che ne facciano richiesta, entro settantadue ore dalla richiesta, un elenco delle circoscrizioni e dei collegi plurinominali, con l'indicazione dei comuni compresi in ciascun collegio, in formato XML oppure JSON."».

1.101

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

1.bis. Le sottoscrizioni degli elettori necessarie ai fini del comma 1 del presente articolo possono essere effettuate con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il documento informatico con la relativa sottoscrizione digitale, generato ai sensi del presente comma, è consegnato su supporto digitale agli uffici preposti alla ricezione delle candidature".

1.102

[Lorenzin, Giorgis, Cataldi, De Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto](#)

Al comma 8, sopprimere le lettere d) ed e).

1.103

Pirondini, Cataldi, Giorgis, De
Cristofaro, Musolino, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 8, sopprimere la lettera d).

1.104

Damante, Cataldi, Giorgis, De
Cristofaro, Musolino, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 8, sopprimere la lettera e).

1.105

Aurora Florida, Spagnolli, Patton

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, lettera e), capoverso «2-bis», dopo il secondo periodo, inserire il seguente:

«A pena di inammissibilità della lista circoscrizionale, i candidati sono collocati nella relativa successione secondo un ordine alternato di genere.»;

b) al comma 8, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) al comma 3.1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali" sono sostituite dalle seguenti: "delle liste circoscrizionali di cui al comma 2-bis presentate da ogni lista o coalizione di liste";

2) al primo e al secondo periodo, le parole: "superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima" sono sostituite dalle seguenti: "superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore";»;

c) al comma 12, inserire le seguenti parole:

«b-bis) al primo comma, numero 3), dopo le parole: "del medesimo comma" sono inserite le seguenti: ", nonché le liste circoscrizionali di cui all'articolo 18-bis, comma 2-bis, che non rispettano il requisito dell'alternanza di genere previsto dal terzo periodo del citato comma 2-bis";».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, lettera d), dopo il numero 1), è inserito il seguente:

«1-bis) al primo e al secondo periodo, le parole: "superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima" sono sostituite dalle seguenti: "superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore";».

1.106

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 8, lettera e), capoverso «2-bis», dopo le parole: "il codice fiscale" aggiungere: ", l'ultimo domicilio".

1.107

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 8, lettera e), capoverso «2-bis», dopo le parole: "il codice fiscale" aggiungere: ", l'ultimo comune di residenza".

1.108

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 8, lettera e), capoverso «2-bis», dopo le parole: "il codice fiscale" aggiungere: ", il comune di residenza".

1.109

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 8, lettera e), capoverso «2-bis», dopo le parole: "il codice fiscale" aggiungere: ", il certificato del casellario giudiziale".

1.110

Malpezzi, Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 8, sopprimere le lettere f) e g).

1.111

Manca, Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 8, sopprimere la lettera f).

1.112

De
Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 8, sopprimere la lettera f).

1.113

Martella, Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 8, sopprimere le lettere g) e h).

1.114

Misiani, Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 8, sopprimere la lettera g).

1.115

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 8, lettera g) sopprimere le parole: "né superiore a sei".

1.116

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 8, lettera g) le parole: "superiore a sei" sono sostituite da: "superiore a tre".

1.117

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 8, lettera g) le parole: "superiore a sei" sono sostituite da: "superiore a quattro".

1.118

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 8, lettera g) le parole: "superiore a sei" sono sostituite da: "superiore a cinque".

1.119

Aurora Floridia, Spagnolli, Patton

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 8, lettera h), dopo le parole: «ogni lista o coalizione di liste» aggiungere infine le seguenti parole:*

«; dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Nel complesso dei candidati delle liste circoscrizionali di cui al comma 2-bis presentate da ogni lista singola o coalizione di liste a livello nazionale, il numero dei candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste, non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età non può essere inferiore al 25 per cento del numero complessivo dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore. Nel complesso dei candidati inclusi nelle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, il numero dei candidati che, alla medesima data, non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età non può essere inferiore al 25 per cento del numero complessivo dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore. Ai fini del calcolo delle percentuali di cui ai due periodi precedenti, ciascun candidato è computato una sola volta nell'ambito, rispettivamente, della lista singola o della coalizione di liste che presenta le liste circoscrizionali di cui al comma 2-bis e della lista che presenta candidature nei collegi plurinominali, anche se incluso in più liste della medesima tipologia."»;

b) *al comma 12, lettera b), capoverso «2-bis)», dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) verifica altresì il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3.1, terzo e quarto periodo, applicando il criterio di computo di cui al quinto periodo del medesimo

comma. Qualora accerti l'inosservanza della condizione di cui al terzo periodo, individua la lista singola o la coalizione di liste inadempiente e comunica agli Uffici centrali circoscrizionali l'elenco delle relative liste circoscrizionali, che sono dichiarate non valide. Qualora accerti l'inosservanza della condizione di cui al quarto periodo, comunica agli Uffici centrali circoscrizionali il contrassegno della lista inadempiente; gli Uffici centrali circoscrizionali dichiarano non valide le liste recanti il medesimo contrassegno;».

1.120

[Paita](#), [Boccia](#), [Pirondini](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 8, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «60 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrono nel comma, dalle seguenti: «50 per cento» .

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, lettera d), numero 1) aggiungere, in fine, le seguenti parole « e ovunque ricorrono nel comma, le parole: "60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento»".

1.121

[De](#)

[Cristofaro](#), [Giorgis](#), [Cataldi](#), [Musolino](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 8, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: "e le parole: «60 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrono nel comma, dalle seguenti: «50 per cento»".

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, lettera d), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) al primo periodo, e ovunque ricorrono nel comma, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».

1.122

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 8, lettera h) aggiungere in fine le seguenti parole: "e la parola "60" è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: "50" .

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, lettera d) dopo il numero 3) aggiungere il seguente: 3-bis) la parola "60" è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: "50" .

1.123

[Lombardo](#)

Al comma 8, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «60 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrono nel comma, dalle seguenti: «50 per cento».

1.124

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Cataldi](#), [De](#)

[Cristofaro](#), [Musolino](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Irto](#)

Al comma 8, sopprimere la lettera i).

1.125

[Cucchi](#), [Giorgis](#), [Cataldi](#), [Musolino](#), [De](#)

[Cristofaro](#), [Magni](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 8, sopprimere la lettera i).

1.126

[Sabrina](#)

[Licheri](#), [Cataldi](#), [Giorgis](#), [De](#)

[Cristofaro](#), [Musolino](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Meloni](#)

Sopprimere il comma 9.

1.127

[De](#)

[Cristofaro](#), [Giorgis](#), [Cataldi](#), [Musolino](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sopprimere il comma 9.

1.128

Lopreiato, Cataldi, Giorgis, De
Cristofaro, Musolino, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 9, sopprimere la lettera a).

1.129

Rojc, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Patton, Spagnolli, Lombardo, Enrico
Borghi, Rando, Giacobbe, Furlan

Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per le liste che intendono avvalersi dell'articolo 84-bis è altresì presentata la dichiarazione recante l'indicazione del candidato appartenente alla minoranza linguistica slovena, accompagnata dalla relativa accettazione corredata dalla dichiarazione di appartenenza alla minoranza linguistica slovena, resa dinanzi al notaio al momento dell'accettazione della candidatura.».

Conseguentemente, al comma 12, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) dopo il numero 4) è inserito il seguente:

«4-bis) verifica, per le liste che intendono avvalersi dell'articolo 84-bis, la presenza della dichiarazione recante l'indicazione del candidato appartenente alla minoranza linguistica slovena e della relativa accettazione; in mancanza, la lista non può avvalersi della clausola di salvaguardia di cui al medesimo articolo 84-bis.».

Conseguentemente, dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Dopo l'articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come risultante dal testo coordinato, è inserito il seguente:

«Art. 84-bis. - (Clausola di salvaguardia per la rappresentanza della minoranza linguistica slovena nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia) - 1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, qualora, all'esito delle operazioni di attribuzione dei seggi nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia, nessun candidato appartenente alla minoranza linguistica slovena risulti eletto alla Camera dei deputati, è attribuito un seggio a un candidato appartenente alla medesima minoranza, secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Ai fini del comma 1, i partiti o gruppi politici organizzati che intendono avvalersi della presente disposizione depositano, all'atto della presentazione della lista, apposita dichiarazione recante l'indicazione del candidato appartenente alla minoranza linguistica slovena. Tale dichiarazione è accompagnata dall'accettazione della candidatura, corredata dalla dichiarazione di appartenenza alla minoranza linguistica slovena, resa dinanzi al notaio al momento **dell'accettazione della candidatura**, e produce effetti esclusivamente ai fini del presente articolo.

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale forma l'elenco dei candidati appartenenti alla minoranza linguistica slovena validamente indicati ai sensi del comma 2.

4. Qualora una lista recante un candidato appartenente alla minoranza linguistica slovena abbia già conseguito almeno un seggio nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia e nessun candidato appartenente alla medesima minoranza risulti eletto, è proclamato eletto il candidato appartenente alla minoranza linguistica slovena indicato nella lista medesima. Egli subentra al candidato che, sulla base dell'ordine di presentazione, risulta ultimo eletto nella medesima lista. Quest'ultimo resta primo dei non eletti della lista stessa.

5. Qualora più liste recanti un candidato appartenente alla minoranza linguistica slovena abbiano già conseguito almeno un seggio nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia, il seggio è attribuito al candidato appartenente alla minoranza linguistica slovena indicato nella lista che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.

6. Nel caso in cui nessuna lista recante un candidato appartenente alla minoranza linguistica slovena abbia conseguito un seggio nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia, è proclamato eletto il candidato appartenente alla minoranza linguistica slovena indicato nella lista che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale tra quelle recanti tale indicazione. Il seggio è sottratto alla lista cui è stato attribuito l'ultimo seggio nella circoscrizione sulla base della minore parte decimale del quoziente di attribuzione o, ove applicabile, del più basso resto utilizzato. In caso di ulteriore parità, si procede a sorteggio.

7. Dopo il compimento delle operazioni previste dal presente articolo, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede alla proclamazione definitiva degli eletti.

8. In caso di vacanza del seggio attribuito ai sensi del presente articolo, si procede alla surrogazione con il candidato appartenente alla minoranza linguistica slovena validamente indicato ai sensi del comma 2 e appartenente alla medesima lista. In mancanza, si procede secondo le regole ordinarie di surrogazione.».

1.130

Basso, Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 9, sopprimere la lettera b).

1.131

Bevilacqua, Cataldi, Giorgis, De
Cristofaro, Musolino, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 9, sopprimere la lettera b).

1.132

Magni, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, De
Cristofaro, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 9, sopprimere la lettera b).

1.133

Bazoli, Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 9, sopprimere la lettera c).

1.134

Cataldi, Giorgis, De Cristofaro, Musolino, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Valente, Meloni

Sopprimere il comma 10.

1.135

De
Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Sopprimere il comma 11.

1.136

Maiorino, Cataldi, Giorgis, De Cristofaro, Musolino, Gaudiano, Parrini, Valente, Meloni

Sopprimere il comma 12.

1.137

Rando, Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 12, sopprimere le lettere a) e b).

1.138

Gaudiano, Cataldi, Giorgis, De Cristofaro, Musolino, Maiorino, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 12, sopprimere la lettera a).

1.139

Camusso, Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 12, sopprimere la lettera b).

1.140

Di Girolamo, Cataldi, Giorgis, De
Cristofaro, Musolino, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 12, sopprimere la lettera b).

1.141

Cucchi, Giorgis, Cataldi, Musolino, De
Cristofaro, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 12, sopprimere la lettera b).

1.142

Rojc, Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 12, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera f).

1.143

Pirondini, Cataldi, Giorgis, De
Cristofaro, Musolino, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 12, sopprimere la lettera c).

1.144

De
Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 12, sopprimere la lettera c).

1.145

Magni, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, De
Cristofaro, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 12, sopprimere la lettera d).

1.146

Crisanti, Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 12, sopprimere la lettera e).

1.147

D'Elia, Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 12, sopprimere la lettera f).

1.148

Damante, Cataldi, Giorgis, De
Cristofaro, Musolino, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 12, sopprimere la lettera f).

1.149

Delrio, Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 12, sopprimere la lettera g).

1.150

Sabrina Licheri, Cataldi, Giorgis, De
Cristofaro, Musolino, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Valente, Meloni

Sopprimere il comma 13.

1.151

De
Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Sopprimere il comma 13.

1.152

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 13, le parole: "dei delegati" sono sostituite da: "di tutti i delegati, supplenti compresi".

1.153

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 13, le parole: "dei delegati" sono sostituite da: "di tutti i delegati".

1.154

Sensi, Giorgis, Cataldi, De

Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Sopprimere il comma 14.

1.155

Lopreiato, Cataldi, Giorgis, De

Cristofaro, Musolino, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Valente, Meloni

Sopprimere il comma 15.

1.156

De

Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Sopprimere il comma 15.

1.157

Tajani, Giorgis, Cataldi, De

Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 15, sopprimere le lettere a) e b).

1.158

Fina, Giorgis, Cataldi, De

Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 15, sopprimere la lettera a).

1.159

Bevilacqua, Cataldi, Giorgis, De

Cristofaro, Musolino, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 15, sopprimere la lettera a).

1.160

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 15, lettera a) sopprimere la parola: "circoscrizionali".

Conseguentemente alla lettera b) sopprimere la parola: "circoscrizionale".

1.161

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 15, lettera a) le parole: "di governabilità" sono sostituite dalle seguenti: "di maggioranza".

1.162

Verducci, Giorgis, Cataldi, De

Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 15, sopprimere le lettere b) e c).

1.163

Cataldi, Giorgis, De Cristofaro, Musolino, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 15, sopprimere la lettera b).

1.164

Zambito, Giorgis, Cataldi, De

Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 15, sopprimere la lettera c).

1.165

Cucchi, Giorgis, Cataldi, Musolino, De
Cristofaro, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 15, sopprimere la lettera c).

1.166

Zampa, Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 15, sopprimere le lettere d) ed e).

1.167

Maiorino, Cataldi, Giorgis, De Cristofaro, Musolino, Gaudiano, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 15, sopprimere la lettera d).

1.168

Aurora Floridia, Spagnolli

Al comma 15, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

"4-ter. Nella parte inferiore della scheda, in posizione separata rispetto ai rettangoli contenenti i contrassegni delle liste singole e delle liste collegate in coalizione, è collocato un ulteriore rettangolo, privo di contrassegni, recante la dicitura, in caratteri maiuscoli: 'NESSUNA DELLE LISTE O COALIZIONI PRESENTATE'."».

Conseguentemente, all'articolo 1:

a) al comma 16, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"L'elettore può esprimere un voto di non scelta tracciando con la matita un segno, comunque apposto, esclusivamente nel rettangolo recante la dicitura 'NESSUNA DELLE LISTE O COALIZIONI PRESENTATE'. Tale espressione costituisce una manifestazione di voto valida, autonomamente rilevata e certificata, e non è attribuita ad alcuna lista, coalizione o candidato. Qualora il segno sul predetto rettangolo sia accompagnato da uno o più segni apposti su contrassegni, liste o candidature, la scheda è nulla."»;

b) al comma 18, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 3, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: "Qualora il segno sia apposto esclusivamente nel rettangolo di cui all'articolo 31, comma 4-ter, lo scrutatore enuncia ad alta voce 'voto di non scelta' e il segretario ne prende nota separatamente in un'apposita colonna delle tabelle di scrutinio e nel verbale dell'ufficio elettorale di sezione."»;

c) al comma 20, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) determina, sulla base dei verbali degli uffici elettorali di sezione, il numero complessivo dei voti di non scelta espressi nella circoscrizione e lo comunica all'Ufficio centrale nazionale, distinguendolo dalle cifre elettorali delle liste e delle coalizioni;"»;

d) al comma 21, lettera c), dopo le parole «del presente comma e ai commi 1-bis e 1-ter» aggiungere in fine le seguenti parole:

«. L'Ufficio centrale nazionale determina e certifica separatamente il numero complessivo nazionale dei voti di non scelta. Tali voti non concorrono alla determinazione delle cifre elettorali delle liste o delle coalizioni né del totale dei voti validi rilevante ai fini dell'applicazione delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi, dell'individuazione della lista singola o della coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, del raggiungimento della percentuale prevista per l'attribuzione del premio di governabilità e di ogni altra operazione di assegnazione dei seggi. Il relativo dato è riportato separatamente nel verbale delle operazioni e comunicato al Ministero dell'interno ai fini della sua pubblicazione unitamente ai risultati elettorali."»;

e) al comma 26, lettera c), dopo il capoverso «Art. 93-octies», aggiungere il seguente:

«Art. 93-*novies*. - 1. Le schede per la votazione nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol recano, in posizione separata rispetto ai rettangoli contenenti i nomi dei candidati e i contrassegni delle liste, un ulteriore rettangolo, privo di contrassegni, recante la dicitura, in caratteri maiuscoli: "NESSUNO DEI CANDIDATI E NESSUNA DELLE LISTE O COALIZIONI PRESENTATE".

2. L'elettore esprime il voto di non scelta tracciando con la matita un segno, comunque apposto, esclusivamente nel rettangolo di cui al comma 1. Tale espressione costituisce una manifestazione di voto valida, autonomamente rilevata e certificata, e non è attribuita ad alcun candidato, lista o coalizione. Qualora il segno sul predetto rettangolo sia accompagnato da uno o più segni apposti sui nomi dei candidati o sui contrassegni delle liste, la scheda è nulla.

3. Gli uffici elettorali di sezione conteggiano separatamente i voti di non scelta e ne danno atto nei rispettivi verbali. L'Ufficio centrale circoscrizionale ne determina il numero complessivo e lo comunica all'Ufficio centrale nazionale. Tali voti non concorrono alla determinazione delle cifre elettorali dei candidati, delle liste o delle coalizioni, non incidono sulla proclamazione degli eletti e sono esclusi da ogni operazione di assegnazione dei seggi.»;

f) al comma 29, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Nel modello di cui alla tabella A-*bis* è inserito, nella parte inferiore della scheda e in posizione separata rispetto agli altri rettangoli, il rettangolo previsto dall'articolo 31, comma 4-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Nei modelli di cui alle tabelle G e H-*bis* è inserito, nella medesima posizione, il rettangolo previsto dall'articolo 93-*novies*, comma 1, del medesimo decreto.».

Conseguentemente, all'articolo 2:

a) al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti» e, dopo il capoverso «3-*bis*», aggiungere il seguente:

«3-*ter*. Nella parte inferiore della scheda, in posizione separata rispetto ai rettangoli contenenti i contrassegni delle liste singole e delle liste collegate in coalizione, è collocato un ulteriore rettangolo, privo di contrassegni, recante la dicitura, in caratteri maiuscoli: "NESSUNA DELLE LISTE O COALIZIONI PRESENTATE".»;

b) al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. L'elettore può esprimere un voto di non scelta tracciando con la matita un segno, comunque apposto, esclusivamente nel rettangolo recante la dicitura 'NESSUNA DELLE LISTE O COALIZIONI PRESENTATE'. Tale espressione costituisce una manifestazione di voto valida, autonomamente rilevata e certificata, e non è attribuita ad alcuna lista, coalizione o candidato. Qualora il segno sul predetto rettangolo sia accompagnato da uno o più segni apposti su contrassegni, liste o candidature, la scheda è nulla. L'ufficio elettorale di sezione conteggia separatamente i voti di non scelta e ne dà atto nel verbale."»;

c) al comma 8, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-*bis*) determina, sulla base dei verbali degli uffici elettorali di sezione, il numero complessivo dei voti di non scelta espressi nei collegi plurinominali e nella circoscrizione regionale e lo comunica all'Ufficio centrale nazionale, distinguendolo dalle cifre elettorali delle liste e delle coalizioni;"»;

d) dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 16-*bis* del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo il comma 1-*septies* è inserito il seguente:

"1-*octies*. L'Ufficio centrale nazionale determina e certifica separatamente il numero complessivo nazionale dei voti di non scelta. Tali voti non concorrono alla determinazione delle cifre elettorali delle liste o delle coalizioni né del totale dei voti validi rilevante ai fini dell'applicazione delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi, dell'individuazione della lista

singola o della coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, del raggiungimento della percentuale prevista per l'attribuzione del premio di governabilità e di ogni altra operazione di assegnazione dei seggi. Il relativo dato è riportato separatamente nel verbale delle operazioni e comunicato al Ministero dell'interno ai fini della sua pubblicazione unitamente ai risultati elettorali."»;

e) al comma 13, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«f) dopo la lettera c-*quater*) è aggiunta la seguente:

"c-*quinqües*) la scheda reca, in posizione separata rispetto ai rettangoli contenenti i nomi dei candidati e i contrassegni delle liste, un ulteriore rettangolo, privo di contrassegni, recante la dicitura, in caratteri maiuscoli: 'NESSUNO DEI CANDIDATI E NESSUNA DELLE LISTE O COALIZIONI PRESENTATE'. L'elettore esprime il voto di non scelta tracciando con la matita un segno, comunque apposto, esclusivamente nel predetto rettangolo. Tale espressione costituisce una manifestazione di voto valida, autonomamente rilevata e certificata, e non è attribuita ad alcun candidato, lista o coalizione. Qualora il segno sul predetto rettangolo sia accompagnato da uno o più segni apposti sui nomi dei candidati o sui contrassegni delle liste, la scheda è nulla. Gli uffici elettorali di sezione conteggiano separatamente i voti di non scelta e ne danno atto nei rispettivi verbali. L'ufficio elettorale competente ne determina il numero complessivo e lo comunica all'Ufficio centrale nazionale. Tali voti non incidono sulla proclamazione degli eletti e sono esclusi da ogni operazione di assegnazione dei seggi;"»;

f) al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Nel modello di cui alla tabella A è inserito, nella parte inferiore della scheda e in posizione separata rispetto agli altri rettangoli, il rettangolo previsto dall'articolo 11, comma 3-*ter*, del decreto legislativo n. 533 del 1993. Nel modello di cui alla tabella B-*bis* è inserito, nella medesima posizione, il rettangolo previsto dall'articolo 20, comma 1, lettera c-*quinqües*), del medesimo decreto legislativo.».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1:

a) alla lettera d):

1. dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-*bis*) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La scheda reca altresì, in posizione separata rispetto ai contrassegni delle liste, un apposito rettangolo, privo di contrassegni, recante la dicitura, in caratteri maiuscoli: 'NESSUNA DELLE LISTE PRESENTATE'."»;

2. dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«4) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'elettore può esprimere un voto di non scelta tracciando un segno esclusivamente nel rettangolo recante la dicitura 'NESSUNA DELLE LISTE PRESENTATE'. Tale espressione costituisce una manifestazione di voto valida, autonomamente rilevata e certificata, e non è attribuita ad alcuna lista o candidato. Qualora il segno sul predetto rettangolo sia accompagnato da uno o più segni apposti sui contrassegni delle liste o in corrispondenza dei candidati, la scheda è nulla."»;

b) dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-*bis*) all'articolo 14, comma 3, lettera d), numero 3), dopo le parole: "di ciascuna lista e di ciascun candidato" sono inserite le seguenti: "nonché, separatamente, dei voti di non scelta"»;

c) alla lettera e), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«5) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-*bis*) determina separatamente il numero dei voti di non scelta espressi per ciascuna elezione e ne dà atto nel verbale delle operazioni. Tali voti non concorrono alla determinazione delle cifre elettorali delle liste o dei candidati e sono esclusi dalle operazioni di assegnazione dei seggi;"».

1.169

[Parrini, Giorgis, Cataldi, De](#)

[Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Meloni, Valente, Irto](#)

Al comma 15, alla lettera f), sopprimere il numero 1).

1.170

Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 15, alla lettera f), sopprimere il numero 2).

1.171

Magni, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, De
Cristofaro, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 2).

1.172

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Nella definizione delle caratteristiche tecniche della scheda elettorale sono assicurate la chiarezza e l'immediata comprensibilità delle modalità di espressione del voto, l'accessibilità per le persone con disabilità e la tutela delle minoranze linguistiche riconosciute, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente».

1.173

Meloni, Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Valente, Irto

Sopprimere il comma 16.

1.174

Valente, Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Irto

Al comma 16, sopprimere la lettera a).

1.175

Basso, Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 16, sopprimere la lettera b).

1.176

De
Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 16, sopprimere la lettera b).

1.177

Gaudiano, Cataldi, Giorgis, De Cristofaro, Musolino, Maiorino, Parrini, Valente, Meloni

Sopprimere il comma 17.

1.178

Bazoli, Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 17, sopprimere le lettere a) e b).

1.179

Di
Cristofaro, Musolino, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 17, sopprimere la lettera a).

1.180

Cucchi, Giorgis, Cataldi, Musolino, De
Cristofaro, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 17, sopprimere la lettera a).

1.181

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 17, lettera a) dopo la parola: "segno" aggiungere: "non riconoscibile in ogni caso".

1.182

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 17, lettera a) dopo la parola: "segno" aggiungere: "non riconoscibile".

1.183

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 17, lettera a) sopprimere le parole: ", il voto è comunque valido a favore della lista".

1.184

Camusso, Giorgis, Cataldi, De

Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 17, sopprimere la lettera b).

1.185

De

Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 17, sopprimere la lettera c).

1.186

Pirondini, Cataldi, Giorgis, De

Cristofaro, Musolino, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Valente, Meloni

Sopprimere il comma 18.

1.187

Crisanti, Giorgis, Cataldi, De

Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 18, sopprimere la lettera a).

1.188

De

Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 18, sopprimere la lettera b).

1.189

Damante, Cataldi, Giorgis, De

Cristofaro, Musolino, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 18, sopprimere la lettera c).

1.190

Magni, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, De

Cristofaro, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 18, sopprimere la lettera c).

1.191

De

Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 18, sopprimere la lettera d).

1.192

D'Elia, Giorgis, Cataldi, De

Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Sopprimere il comma 19.

1.193

De

Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Sopprimere il comma 19.

1.194

Sabrina

Licheri, Gaudiano, Giorgis, De

Cristofaro, Musolino, Maiorino, Cataldi, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 19, sopprimere la lettera a).

1.195

[Delrio, Giorgis, Cataldi, De](#)
[Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto](#)

Al comma 19, sopprimere la lettera b).

1.196

[Fina, Giorgis, Cataldi, De](#)
[Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto](#)

Sopprimere il comma 20.

1.197

[Cucchi, Giorgis, Cataldi, Musolino, De](#)
[Cristofaro, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente](#)

Sopprimere il comma 20.

1.198

[Franceschelli, Giorgis, Cataldi, De](#)
[Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto](#)

Al comma 20, sopprimere le lettere a) e b).

1.199

[Giacobbe, Giorgis, Cataldi, De](#)
[Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto](#)

Al comma 20, sopprimere la lettera a).

1.200

[Irto, Giorgis, Cataldi, De](#)
[Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente](#)

Al comma 20, sopprimere le lettere b) e c).

1.201

[Lopreiato, Gaudiano, Giorgis, De](#)
[Cristofaro, Musolino, Maiorino, Cataldi, Parrini, Valente, Meloni](#)

Al comma 20, sopprimere la lettera b).

1.202

[La](#) [Marca, Giorgis, Cataldi, De](#)
[Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto](#)

Al comma 20, sopprimere la lettera c).

1.203

[Lorenzin, Giorgis, Cataldi, De](#)
[Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto](#)

Al comma 20, sopprimere le lettere d) ed e).

1.204

[Bevilacqua, Gaudiano, Giorgis, De](#)
[Cristofaro, Musolino, Maiorino, Cataldi, Parrini, Valente, Meloni](#)

Al comma 20, sopprimere la lettera d).

1.205

[Franceschelli, Giorgis, Cataldi, De](#)
[Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto](#)

Al comma 20, sopprimere le lettere e) ed f).

1.206

[De](#)
[Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente](#)

Al comma 20, sopprimere la lettera e).

1.207

Magni, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, De
Cristofaro, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 20, sopprimere la lettera f).

1.208

Losacco, Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Sopprimere il comma 21.

1.209

Malpezzi, Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 21, sopprimere la lettera a).

1.210

Giorgis

Al comma 21, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 9, sopprimere la lettera b).

1.211

Cataldi, Gaudiano, Giorgis, De Cristofaro, Musolino, Maiorino, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 21, sopprimere la lettera b).

1.212

Lisei, Pirovano, Gelmini

Al comma 21, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 1, lettera c), le parole: «fatto salvo, per le liste» sono sostituite dalle seguenti: «a esclusione delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi della lettera e), numero 2-ter), e fatto salvo, per le liste»;

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 9, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «inferiore all'1 per cento del totale,» sono inserite le seguenti: «a esclusione delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi della lettera e), numero 2-ter), e» e le parole da: «ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute» fino alla fine della lettera sono soppresse;

1.213

Gelmetti

Al comma 21, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 1, lettera c), le parole: «inferiore all'1 per cento del totale, fatto salvo» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore al 2 per cento del totale, a esclusione delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi della lettera e), numero 2-ter), e fatto salvo»;

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 9, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 1, lettera c), le parole: «inferiore all'1 per cento del totale» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore al 2 per cento del totale, a esclusione delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi della lettera e), numero 2-ter), e» e le parole da: «ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute» fino alla fine della lettera sono soppresse;

1.214

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 21, lettera b), al capoverso aggiungere, in fine, le seguenti parole ", limitatamente a quelle tra di esse che non abbiano ottenuto almeno l'un per cento dei voti".

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 9, lettera b), al capoverso aggiungere, in fine, le seguenti parole ", limitatamente a quelle tra di esse che non abbiano ottenuto almeno l'un per cento dei voti".

1.215

Gaudiano, Giorgis, De Cristofaro, Musolino, Maiorino, Cataldi, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 21, sopprimere la lettera c).

1.216

[Giacobbe](#), [Giorgis](#), [Cataldi](#), [De Cristofaro](#), [Musolino](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Irto](#)

Al comma 21, lettera d), sopprimere il numero 1.

1.217

[De Cristofaro](#), [Giorgis](#), [Cataldi](#), [Musolino](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 21, lettera d), sopprimere il numero 1).

1.218

[Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Giorgis](#), [De Cristofaro](#), [Musolino](#), [Cataldi](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Meloni](#)

Al comma 21, lettera d), sopprimere il numero 2).

1.219

[Durnwalder](#), [Unterberger](#)

Al comma 21, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:

"2) al numero 1), le parole: «ai sensi dell'articolo 77» sono soppresse;

Conseguentemente al medesimo comma, medesima lettera, sostituire il numero 3) con il seguente: "3) al numero 2), le parole: «ai sensi dell'articolo 77» sono soppresse.

1.220

[Durnwalder](#), [Unterberger](#)

Al comma 21, lettera d), numero 2), dopo le parole: "al numero 1)," aggiungere le seguenti: "le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento» e";

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

al numero 3), dopo le parole: "al numero 2)," aggiungere le seguenti: "le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti «15 per cento» e";

al numero 4), capoverso 2-bis) sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "15 per cento".

1.221

[Cucchi](#), [Giorgis](#), [Cataldi](#), [Musolino](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 21, lettera d), sopprimere il numero 3).

1.222

[Durnwalder](#)

Al comma 21, lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) al numero 2), la parola: «nonché» è soppressa e le parole: «o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore» sono sostituite dalle seguenti: «nonché le liste rappresentative della minoranza linguistica slovena, presentate esclusivamente nella regione Friuli-Venezia Giulia, che abbiano conseguito almeno l'uno per cento dei voti validi espressi nella regione medesima»;

Conseguentemente:

al medesimo comma, medesima lettera, numero 4), capoverso:

sopprimere la parola: nonché;

aggiungere, in fine, le parole: , nonché le liste rappresentative della minoranza linguistica slovena, presentate esclusivamente nella regione Friuli-Venezia Giulia, che abbiano conseguito almeno l'uno per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Dopo l'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto il seguente:

«Art. 83-ter. - 1. Uno dei seggi assegnati alla circoscrizione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 3, comma 2, è attribuito alla lista rappresentativa della minoranza linguistica slovena alle condizioni stabilite dal presente articolo.
2. La lista rappresentativa della minoranza linguistica slovena deposita il contrassegno ai sensi dell'articolo 14 ed è presentata esclusivamente nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia. Può presentarsi singolarmente o collegata con altre liste, nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione rese ai sensi dell'articolo 14-bis.
3. L'Ufficio centrale nazionale, ricevute le comunicazioni di cui all'articolo 77, verifica se vi siano liste rappresentative della minoranza linguistica slovena che abbiano ottenuto almeno l'uno per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e), numeri 2) e 2-bis). In caso di verifica positiva, attribuisce uno dei seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale, tra quelle di cui al primo periodo.
4. In caso di attribuzione del seggio ai sensi del comma 3, l'Ufficio centrale nazionale comunica all'Ufficio centrale circoscrizionale la lista rappresentativa della minoranza linguistica slovena a cui è stato attribuito il seggio, nonché la coalizione nel caso in cui essa sia collegata con più liste.
5. Nel caso in cui la lista rappresentativa della minoranza linguistica slovena a cui è stato attribuito il seggio ai sensi del comma 3, sia collegata alla coalizione cui è stato attribuito il premio di governabilità ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e-quinquies), il seggio è conteggiato nel totale dei seggi attribuiti a tale coalizione ai fini della verifica di cui all'articolo 83, comma 1, lettera f-bis).».

1.223

Di [Girolamo, Gaudiano, Giorgis, De Cristofaro, Musolino, Maiorino, Cataldi, Parrini, Valente, Meloni](#)

Al comma 21, lettera d), sopprimere il numero 4).

1.224

[Pirondini, Gaudiano, Giorgis, De Cristofaro, Musolino, Maiorino, Cataldi, Parrini, Valente, Meloni](#)

Al comma 21, lettera d), numero 4), sopprimere il capoverso 2-bis).

1.225

[La Marca, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente](#)

Al comma 21, lettera d), numero 4), capoverso 2-bis, sostituire la parola: «tutela» con la seguente: «protezione».

1.226

[Losacco, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente](#)

Al comma 21, lettera d), numero 4), capoverso 2-bis, sostituire la parola: «tutela» con la seguente: «difesa».

1.227

[Irto, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente](#)

Al comma 21, lettera d), numero 4), capoverso «2-bis», sostituire la parola: «tutela» con la seguente: «salvaguardia».

1.228

[Lorenzin, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente](#)

Al comma 21, lettera d), numero 4), capoverso 2-bis, sostituire la parola: «tutela» con la seguente: «garanzia».

1.229

[Malpezzi, Giorgis, Cataldi, De Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto](#)

Al comma 21, sopprimere la lettera e).

1.230

De [Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente](#)

Al comma 21, sopprimere la lettera e).

1.231

Manca, Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 21, sopprimere la lettera f).

1.232

De
Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 21, sopprimere la lettera f).

1.233

Martella, Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 21, lettera f), sopprimere il numero 1).

1.234

Magni, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, De
Cristofaro, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 21, lettera f) sopprimere il numero 2).

1.235

Misiani, Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 21, sopprimere la lettera g).

1.236

Cucchi, Giorgis, Cataldi, Musolino, De
Cristofaro, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 21, sopprimere la lettera h).

1.237

De
Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 21, sopprimere la lettera i).

1.238

Damante, Gaudiano, Giorgis, De
Cristofaro, Musolino, Maiorino, Cataldi, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 21, lettera i), sopprimere il numero 1).

1.239

Sabrina
Cristofaro, Musolino, Maiorino, Cataldi, Parrini, Valente, Meloni

Licheri, Gaudiano, Giorgis, De

Al comma 21, lettera i), sopprimere il numero 2).

1.240

De
Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 21, alla lettera i) sopprimere il numero 2).

1.241

Lopreiato, Gaudiano, Giorgis, De
Cristofaro, Musolino, Maiorino, Cataldi, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 21, lettera i), sopprimere il numero 3).

1.242

Magni, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, De
Cristofaro, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 21, alla lettera i) sopprimere il numero 3).

1.243

Bevilacqua, Gaudiano, Giorgis, De
Cristofaro, Musolino, Maiorino, Cataldi, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 21, sopprimere la lettera l).

1.244

Nicita, Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 21, lettera l), sopprimere il numero 1).

1.245

Cataldi, Gaudiano, Giorgis, De Cristofaro, Musolino, Maiorino, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 21, lettera l), sopprimere il numero 2).

1.246

Cucchi, Giorgis, Cataldi, Musolino, De
Cristofaro, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 21, sopprimere la lettera m).

1.247

Rando, Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 21, lettera m), sopprimere il capoverso «1-bis».

1.248

Rojc, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 21, lettera m), capoverso «1-ter», lettera a), sostituire la parola: «maggioranza» con le seguenti: «coalizione di maggioranza».

1.249

Rossomando, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 21, lettera m), capoverso 1-ter, lettera a), sostituire la parola: «maggioranza» con le seguenti: «pluralità».

1.250

Maiorino, Cataldi, Giorgis, De Cristofaro, Musolino, Gaudiano, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 21, lettera m), capoverso "1-ter", sopprimere le lettere d) ed e).

1.251

Gaudiano, Cataldi, Giorgis, De Cristofaro, Musolino, Maiorino, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 21, lettera m), capoverso "1-ter", sopprimere la lettera d).

1.252

Di
Giolamo, Cataldi, Giorgis, De
Cristofaro, Musolino, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 21, lettera m), capoverso "1-ter", lettera d), sopprimere il secondo periodo.

1.253

Pirondini, Cataldi, Giorgis, De
Cristofaro, Musolino, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 21, lettera m), capoverso "1-ter", lettera d), sopprimere il quarto periodo.

1.254

Damante, Cataldi, Giorgis, De
Cristofaro, Musolino, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 21, lettera m), capoverso "1-ter", lettera d), sopprimere il quinto periodo.

1.255

Sabrina
Licheri, Cataldi, Giorgis, De
Cristofaro, Musolino, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 21, lettera m), capoverso "1-ter", lettera d), sopprimere il sesto periodo.

1.256

Sensi, Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 21, sopprimere la lettera n).

1.257

[De](#)

[Cristofaro](#), [Giorgis](#), [Cataldi](#), [Musolino](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 21, sopprimere la lettera n).

1.258

[Manca](#), [Giorgis](#), [Cataldi](#), [De](#)

[Cristofaro](#), [Musolino](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Irto](#)

Sopprimere il comma 22.

1.259

[De](#)

[Cristofaro](#), [Giorgis](#), [Cataldi](#), [Musolino](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sopprimere il comma 22.

1.260

[Lopreiato](#), [Cataldi](#), [Giorgis](#), [De](#)

[Cristofaro](#), [Musolino](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Meloni](#)

Al comma 22, sopprimere la lettera a).

1.261

[Magni](#), [Giorgis](#), [Cataldi](#), [Musolino](#), [Cucchi](#), [De](#)

[Cristofaro](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 22, sopprimere la lettera a).

1.262

[Tajani](#), [Giorgis](#), [Cataldi](#), [De](#)

[Cristofaro](#), [Musolino](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Irto](#)

Al comma 22, sopprimere la lettera b).

1.263

[Bevilacqua](#), [Cataldi](#), [Giorgis](#), [De](#)

[Cristofaro](#), [Musolino](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Meloni](#)

Al comma 22, sopprimere la lettera b).

1.264

[Verducci](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 22, lettera b), capoverso 21-bis", lettera a), primo periodo, sostituire la parola: «maggioranza» con le seguenti: «coalizione di maggioranza».

1.265

[Verini](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 22, lettera b), capoverso "1-bis, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: «maggioranza» con la seguente: «pluralità».

1.266

[Cataldi](#), [Giorgis](#), [De Cristofaro](#), [Musolino](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Meloni](#)

Sopprimere il comma 23.

1.267

[Martella](#), [Giorgis](#), [Cataldi](#), [De](#)

[Cristofaro](#), [Musolino](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Irto](#)

Al comma 23, sopprimere la lettera a).

1.268

[Cucchi](#), [Giorgis](#), [Cataldi](#), [Musolino](#), [De](#)

[Cristofaro](#), [Magni](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 23, sopprimere la lettera b).

1.269

Misiani, Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 23, sopprimere la lettera c).

1.270

Maiorino, Gaudiano, Giorgis, De Cristofaro, Musolino, Cataldi, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 23, sopprimere la lettera d).

1.271

Zambito, Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Sopprimere il comma 24.

1.272

Gaudiano, Cataldi, Giorgis, De Cristofaro, Musolino, Maiorino, Parrini, Valente, Meloni

Sopprimere il comma 24.

1.273

De
Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Sopprimere il comma 24.

1.274

De
Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Sopprimere il comma 25.

1.275

Di
Cristofaro, Musolino, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Valente, Meloni
Girolamo, Cataldi, Giorgis, De

Al comma 25, sopprimere la lettera a).

1.276

Nicita, Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 25, sopprimere la lettera b).

1.277

Pirondini, Cataldi, Giorgis, De
Cristofaro, Musolino, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Valente, Meloni

Sopprimere il comma 26.

1.278

De
Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 26, sopprimere la lettera b).

1.279

Damante, Gaudiano, Giorgis, De
Cristofaro, Musolino, Maiorino, Cataldi, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 26, sopprimere la lettera c).

1.280

De
Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 26, lettera c), sopprimere il capoverso "Art. 93-quinquies".

1.281

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 26, lettera c), capoverso «Art. 93-quinquies», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «le modalità» con la seguente: «forme».

1.282

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 26, lettera c), capoverso «Art. 93-quinquies», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «le modalità» con la seguente: «procedure».

1.283

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 26, lettera c), capoverso «Art. 93-quinquies», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «le modalità» con le seguenti: «i criteri».

1.284

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 26, lettera c), capoverso «Art. 93-quinquies», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «le modalità» con le seguenti: «gli strumenti».

1.285

[Sabrina](#) [Licheri](#), [Gaudiano](#), [Giorgis](#), [De Cristofaro](#), [Musolino](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Meloni](#)

Al comma 26, lettera c), capoverso Art. 93-quinquies, sopprimere i commi 2 e 3.

1.286

[Lopreiato](#), [Gaudiano](#), [Giorgis](#), [De Cristofaro](#), [Musolino](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Meloni](#)

Al comma 26, lettera c), capoverso Art. 93-quinquies, sopprimere il comma 2.

1.287

[D'Elia](#), [Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 26, lettera c), capoverso "Art. 93-quinquies", terzo comma, sopprimere il terzo periodo.

1.288

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 26, lettera c) capoverso "art. 93-quinquies", al comma 3) terzo periodo, sopprimere le parole: "Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito".

1.289

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Patton](#)

Al comma 26, lettera c), capoverso "Art. 93-quinquies", terzo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: "Nel complesso delle candidature nei collegi uninominali, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima".

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 13, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire l'alinea con il seguente: "dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:";

2) al capoverso, dopo la lettera "a-bis" inserire la seguente: "a-bis.1) nel complesso delle candidature nei collegi uninominali della regione Trentino Alto Adige/Südtirol, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima;".

1.290

[Testor](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Pucciarelli](#)

All'articolo 1, comma 26, lettera c), capoverso «Art. 93-quinquies», dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità

più prossima. L'Ufficio centrale circoscrizionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma in sede di verifica delle condizioni di ammissibilità delle candidature. »

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 6, dopo le parole: «articolo 20» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3-bis,».

1.291

[Patton](#), [Spagnolli](#), [Aurora Floridia](#), [Lombardo](#)

Al comma 26, lettera c), capoverso Art. 93-quinquies, dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima."

1.292

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

Al comma 26, lettera c), capoverso Art. 93-quinquies, dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima."

1.293

[De](#)

[Cristofaro](#), [Giorgis](#), [Cataldi](#), [Musolino](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 26, lettera c), capoverso "Art. 93-quinquies" sopprimere i commi 4 e 5.

1.294

[Bevilacqua](#), [Cataldi](#), [Giorgis](#), [De](#)

[Cristofaro](#), [Musolino](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Meloni](#)

Al comma 26, lettera c), capoverso Art. 93-quinquies, sopprimere i commi 5 e 6.

1.295

[De](#)

[Cristofaro](#), [Giorgis](#), [Cataldi](#), [Musolino](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 26, lettera c), capoverso "Art. 93-quinquies" sopprimere il comma 5.

1.296

[Basso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 26, lettera c), capoverso «Art. 93-quinquies», comma 5, sostituire la parola: «previsto» con la seguente: «indicato».

1.297

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 26, lettera c), capoverso «Art. 93-quinquies», comma 5, sostituire la parola: «previsto» con la seguente: «disposto».

1.298

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 26, lettera c), capoverso «Art. 93-quinquies», comma 5, sostituire la parola: «previsto» con la seguente: «contemplato».

1.299

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Cataldi](#), [De](#)

[Cristofaro](#), [Musolino](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Irto](#)

Al comma 26, lettera c), capoverso «Art. 93-quinquies», sopprimere il comma 6.

1.300

[Rando](#), [Giorgis](#), [Cataldi](#), [De](#)

[Cristofaro](#), [Musolino](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Irto](#)

Al comma 26, lettera c), capoverso "Art. 93-quinquies", sopprimere il comma 6.

1.301

De
Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 26, lettera c), capoverso "Art. 93-quinquies" sopprimere il comma 6.

1.302

Camusso, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 26, lettera c), capoverso «Art. 93-quinquies», al comma 6 sostituire la parola: «candidature» con le seguenti: «proposte di candidatura».

1.303

Crisanti, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 26, lettera c), capoverso «Art. 93-quinquies», al comma 6 sostituire la parola: «candidature» con la seguente: «designazione».

1.304

Cataldi, Gaudiano, Giorgis, De Cristofaro, Musolino, Maiorino, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 26, lettera c), sopprimere il capoverso Art. 93-sexies.

1.305

De

Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 26, lettera c), capoverso "Art. 93-sexies" sopprimere i commi 2 e 3.

1.306

Maiorino, Gaudiano, Giorgis, De Cristofaro, Musolino, Cataldi, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 26, lettera c), capoverso Art. 93-sexies, sopprimere i commi 2 e 4.

1.307

Gaudiano, Giorgis, De Cristofaro, Musolino, Maiorino, Cataldi, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 26, lettera c), capoverso Art. 93-sexies, sopprimere i commi 3 e 4.

1.308

De

Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 26, lettera c), capoverso "Art. 93-sexies" sopprimere il comma 3.

1.309

Di

Girolamo, Gaudiano, Giorgis, De

Cristofaro, Musolino, Maiorino, Cataldi, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 26, lettera c), capoverso Art. 93-sexies, sopprimere il comma 4.

1.310

Rojc, Giorgis, Cataldi, De

Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 26, lettera c), capoverso "Art. 93-septies", comma 1, sopprimere la lettera a).

1.311

Rossomando, Giorgis, Cataldi, De

Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 26, lettera c), capoverso "Art. 93-septies", comma 1, sopprimere la lettera b).

1.312

Sensi, Giorgis, Cataldi, De

Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 26, lettera c), capoverso "Art. 93-septies", comma 1, sopprimere la lettera c).

1.313

Pirondini, Gaudiano, Giorgis, De

Cristofaro, Musolino, Maiorino, Cataldi, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 26, lettera c), capoverso Art. 93-septies, comma 1, sopprimere la lettera d).

1.314

Tajani, Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 26, lettera c), capoverso "Art. 93-septies", comma 1, sopprimere la lettera e).

1.315

Damante, Gaudiano, Giorgis, De
Cristofaro, Musolino, Maiorino, Cataldi, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 26, lettera c), capoverso Art. 93-septies, comma 1, sopprimere la lettera f).

1.316

Verducci, Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 26, lettera c), capoverso "Art. 93-septies", comma 2, sopprimere la lettera a).

1.317

D'Elia, Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Sopprimere il comma 27.

1.318

Sabrina Licheri, Gaudiano, Giorgis, De
Cristofaro, Musolino, Maiorino, Cataldi, Parrini, Valente, Meloni

Sopprimere il comma 28.

1.319

Verini, Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Sopprimere il comma 29.

1.320

De
Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Sopprimere il comma 29.

Art. 2**2.1**

Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Sopprimere l'articolo.

2.2

Musolino, Paita

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)

1. Al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, i commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"

2. Il territorio di ciascuna regione, con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta, è ripartito in collegi uninominali, pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in unica circoscrizione elettorale.

3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale. Il territorio della regione Molise è ripartito in due collegi uninominali.

4. I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n.422.

b) all'articolo 2, comma 1, le parole 'sulla base dei voti espressi nelle circoscrizioni regionali, suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali' sono sostituite dalle seguenti 'sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario. Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali'.

c) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

'Art. 9 - 1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi e fatta per gruppi ai quali i candidati, aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. La presentazione può avvenire anche per singoli candidati che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al Senato e alla Camera dei deputati.

2. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato, e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere la indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

3. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni delle liste dei candidati per ogni collegio di cui alle precedenti lettere a), b) e c) è ridotto della metà. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle sezioni elettorali del collegio.

4. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali della regione, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio elettorale regionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numeri 3), 4) e 5), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

5. Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 18-*bis*, 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361'.

d) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

'Art. 11 - 1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

1) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di gruppo, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi ai candidati ammessi. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione secondo l'ordine risultato dal sorteggio;

2) assegna per ciascun collegio un numero d'ordine a ciascun candidato secondo l'ordine di ammissione dei rispettivi gruppi;

3) comunica ai delegati dei gruppi le definitive decisioni adottate;

4) procede, per ciascun collegio, per mezzo della prefettura nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale:

a) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il 15° giorno antecedente quello della votazione;

b) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalità dei candidati ed i relativi contrassegni. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui al n. 2). Le schede sono di carta consistente, di identico tipo e colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B e C, allegate alla presente legge e riproducono le generalità dei candidati ed i contrassegni, secondo l'ordine di cui al numero 1). Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.'

e) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

'Art. 14 - 1. Il voto si esprime tracciando un segno con la matita copiativa sul contrassegno o, comunque, sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto.

2. Il voto è valido anche se espresso in più di uno dei modi predetti.'

f) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

'Art. 16 - 1. L'Ufficio elettorale circoscrizionale procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:

1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

2) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.

3. L'Ufficio elettorale circoscrizionale dà immediata notizia della proclamazione del senatore eletto all'ufficio elettorale regionale.

4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari è inviato subito alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale sede dell'Ufficio elettorale regionale. Il secondo esemplare è depositato nella cancelleria del Tribunale, dove ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni.';

g) l'articolo 16-*bis* è sostituito dal seguente:

'Art. 16-*bis*. - 1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna regione non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale, costituito presso la corte d'appello o il tribunale, appena in possesso delle comunicazioni o dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali della regione, procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti.

2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato, non risultato eletto, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro..., sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero

eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti.

5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture della regione, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.';

h) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

'Art. 17 - 1. L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:

1) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà;

2) la dichiarazione di candidatura è depositata, insieme con il contrassegno, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione, presso la cancelleria del Tribunale di Aosta.

2. Il Tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale circoscrizionale ai sensi dell'art. 6, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati. È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più anziano di età.';

i) l'articolo 17-*bis* è abrogato. »

2.3

[Magni, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, De Cristofaro, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente](#)

Sopprimere il comma 1.

2.4

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «sono apportate le seguenti modificazioni» con le seguenti: «sono introdotte le seguenti modifiche».

2.5

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Al comma 1, alinea, aggiungere in fine le seguenti parole: "ed integrazioni".

2.6

[De Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.7

[Delrio, Giorgis, Cataldi, De Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.8

[Lopreiato, Cataldi, Giorgis, De Cristofaro, Musolino, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Valente, Meloni](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.9

[Lombardo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), sostituire il capoverso "comma 2" con il seguente:

«2. Fatti salvi i collegi uninominali delle Regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, per l'assegnazione di centocinquantotto seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita nei collegi plurinominali di cui alla tabella B 2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali è effettuata con metodo proporzionale. Successivamente all'assegnazione dei seggi con metodo proporzionale è attribuito, alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 16-*bis*, un premio di maggioranza in favore della lista singola o della coalizione di liste che abbia conseguito almeno il 50 per cento più uno dei voti validi a livello nazionale nell'elezione del Senato della Repubblica e che abbia altresì conseguito il maggior numero di voti validi a livello nazionale nell'elezione della Camera dei deputati. Il premio di maggioranza è attribuito con il medesimo metodo proporzionale, a liste presentate a livello regionale, fino al numero massimo di trentun seggi e, comunque, fino alla concorrenza di centodieci seggi, computando i seggi già assegnati alla medesima lista o coalizione con metodo proporzionale. Qualora la lista o la coalizione avente titolo al premio abbia già conseguito con metodo proporzionale più di centodieci seggi, il premio di maggioranza non è attribuito e i trentun seggi ad esso destinati sono assegnati con metodo proporzionale unitamente agli altri.»;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera d), sostituire il capoverso «2-ter» con il seguente:

«2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati riportati dall'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, e con esclusione delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, sono determinate:

a) la distribuzione tra le regioni di un numero complessivo di centocinquantotto seggi da assegnare con metodo proporzionale;

b) la distribuzione tra le regioni di un numero complessivo di trentun seggi da assegnare quale premio di maggioranza, alle condizioni previste dall'articolo 16-*bis*;

c) per il caso di attribuzione del premio di maggioranza, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione regionale dei seggi a questa spettanti ai sensi delle lettere a) e b);

d) per il caso di mancata attribuzione del premio di maggioranza, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione regionale di tutti i seggi a questa spettanti ai sensi delle lettere a) e b), assegnati con metodo proporzionale.»;

c) all'articolo 2, comma 2, sostituire le parole «del premio di governabilità di trentacinque seggi» con le seguenti: «del premio di maggioranza di trentun seggi»;

d) all'articolo 2, comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c), numero 4), sopprimere il capoverso "numero 2-ter)";

2) alla lettera d), capoversi «e-ter» e «e-quater» sostituire le parole «almeno il 42 per cento più uno», ovunque ricorrano, con le seguenti: «almeno il 50 per cento più uno»;

3) alla lettera d), sostituire i capoversi «e-quinquies» ed «e-sexies» con il seguente: «e-quinquies) procede in ogni caso, indipendentemente dall'esito delle verifiche di cui alle lettere e-ter) ed e-quater), all'assegnazione dei seggi con metodo proporzionale ai sensi della lettera f) e, quindi, all'eventuale attribuzione del premio di maggioranza ai sensi delle lettere f-*bis*), f-ter) ed f-quater)»;»;

4) alla lettera e), capoverso «f», le parole: «a una prima distribuzione provvisoria dei seggi di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera b),» sono sostituite dalle seguenti: «alla distribuzione dei centocinquantotto seggi di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera a),»;

5) alla lettera f), i capoversi «f-*bis*», «f-ter» ed «f-quater» sono sostituiti dai seguenti:

«f-*bis*) qualora le verifiche di cui alle lettere e-ter) ed e-quater) abbiano dato congiuntamente esito positivo, verifica se la lista singola o la coalizione individuata ai sensi della lettera e-*bis*) abbia conseguito, per effetto della distribuzione di cui alla lettera f), un numero complessivo di seggi non superiore a centodieci;

f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito positivo, attribuisce alla medesima lista o coalizione, quale premio di maggioranza di cui all'articolo 1, comma 2, un numero di seggi pari al minore tra trentuno e la differenza tra centodieci e il numero dei seggi da essa conseguiti ai sensi della lettera f); assegna i seggi di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera b), eventualmente residui, fino alla concorrenza di trentuno, alle altre liste e coalizioni ammesse alla ripartizione, con metodo proporzionale, sulla base della graduatoria nazionale dei quozienti di collegio non utilizzati. A tal fine l'Ufficio elettorale centrale nazionale forma, in ordine decrescente, la graduatoria nazionale dei quozienti non utilizzati dalla lista singola o dalla coalizione avente titolo al premio di maggioranza e, qualora si tratti di una coalizione, da ciascuna delle liste che la compongono, calcolati ai sensi della lettera f) in ciascuno dei collegi plurinominali. I seggi spettanti a titolo di premio di maggioranza alla lista singola o alla coalizione avente titolo sono assegnati nei collegi plurinominali nei quali si registrino, secondo l'ordine della graduatoria, i maggiori quozienti non utilizzati, fino alla concorrenza del numero di seggi spettanti a ciascuna lista o coalizione, e nei limiti dei seggi disponibili in ciascun collegio. L'Ufficio elettorale centrale nazionale comunica quindi il risultato delle operazioni agli Uffici elettorali regionali ai sensi del comma 1-sexies;

f-quater) qualora le verifiche di cui alle lettere e-ter) ed e-quater) non abbiano dato congiuntamente esito positivo, ovvero la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito negativo, il premio di maggioranza non è attribuito e i trentun seggi di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera b), sono assegnati con metodo proporzionale, unitamente ai centocinquantotto seggi di cui alla lettera a) del medesimo comma, tra tutte le liste e coalizioni ammesse alla ripartizione, procedendo a un'unica distribuzione ai sensi della lettera f) riferita a centottantanove seggi; comunica quindi il risultato delle operazioni agli Uffici elettorali regionali ai sensi del comma 1-sexies;»;

6) alla lettera g), sostituire i capoversi «1-bis», «1-ter» e «1-quater» con il seguente:

«1-bis. Qualora si siano svolte le elezioni per il rinnovo del solo Senato della Repubblica, il premio di maggioranza non è attribuito e l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, lettera f-quater).»;

7) alla lettera g), capoverso «1-quinquies», sostituire le parole: «ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies», con le seguenti: «ai sensi del comma 1, lettera f-ter),».

2.10

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lettera b), capoverso «2», primo periodo, sostituire le parole: «Fatti salvi i collegi uninominali» con le seguenti: «Ferma restando la disciplina dei collegi uninominali».

2.11

De

Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sostituire le parole da: "degli altri seggi", fino alla fine della lettera, con le seguenti: "dei 154 seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita nei collegi di cui alla tabella B 2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177. L'assegnazione dei seggi alle liste nei collegi è effettuata con metodo proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di governabilità pari a 35 seggi complessivi, da assegnare alla lista o alle coalizioni di liste che abbia conseguito il maggior numero di voti validi a livello nazionale in entrambe le Camere e che abbia conseguito almeno il 42 per cento di voti validi in ciascuna di esse, alle condizioni previste all'articolo 16-bis."

Conseguentemente:

al comma 1:

sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 2-bis, le parole: «collegi plurinominali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «collegi uninominali»;

alla lettera d), capoverso, lettera b), e ovunque ricorrono nella lettera d), sostituire le parole: "collegi plurinominali" con le seguenti: "collegi uninominali";

al comma 2, sostituire le parole: "«suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali » sono sostituite dalle seguenti: « suddivise in collegi plurinominali, fatti salvi i collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol" con le seguenti: "suddivise in collegi uninominali";

al comma 4:

alla lettera a), al numero 1), premettere il seguente:

"01) le parole: «nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nei collegi uninominali»";

alla lettera b), sostituire le parole: "collegi plurinominali" con le seguenti: "collegi uninominali";

dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) al comma 4, primo periodo, e ovunque ricorrono nel comma, la parola: «plurinominale» è soppressa";

alla lettera c), sopprimere la parola: "plurinominale";

dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) al comma 4, quarto periodo, le parole: «nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nei collegi uninominali»";

alla lettera d), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

"1-bis) al secondo periodo, le parole: «nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nei collegi uninominali»";

al comma 5, lettera a), al numero 1) premettere il numero: "01) le parole: «in tutti i collegi plurinominali»" sono sostituite dalle seguenti: «in tutti i collegi uninominali»";

al comma 7, lettera b), sostituire le parole: "plurinominale" con le seguenti: "uninominale";

al comma 8, lettera c), capoverso, primo periodo, e ovunque ricorre nel capoverso, sopprimere la parola: "plurinominale";

dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. All'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993, ovunque ricorre, la parola: «plurinominale» è soppressa.";

dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993, il comma 2 è abrogato.";

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali di cui al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) il numero dei collegi uninominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati sulla base della popolazione residente come indicata dai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

b) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi uninominali della circoscrizione di non oltre il 15 per cento in eccesso o in difetto;

c) nella formazione dei collegi sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non

possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi;

d) nelle zone in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi.

2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti nella materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

4. In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 3 nel termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

5. Il Governo aggiorna ogni tre anni la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 2. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali il Governo presenta un disegno di legge alle Camere."

2.12

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lettera b), capoverso «2», secondo periodo, sostituire le parole: «è effettuata con metodo proporzionale» con le seguenti: «avviene secondo un metodo proporzionale».

2.13

Pirondini, Boccia, De Cristofaro, Paita

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera b), capoverso «comma 2.»:

1.1) al secondo periodo, dopo le parole: "con metodo proporzionale" aggiungere le seguenti: "secondo l'ordine di preferenza dei candidati come espressa dagli elettori";

1.2) al medesimo periodo, sopprimere le parole: "da assegnare, alle condizioni previste dall'articolo 16-bis,";

1.3) sostituire il terzo periodo con il seguente: "I seggi attribuiti a titolo di premio di governabilità sono ripartiti tra le liste componenti la coalizione o attribuiti alla lista singola beneficiaria del premio e sono assegnati ai candidati inclusi nelle liste presentate nei collegi plurinominali, sulla base delle cifre individuali di preferenza validamente ottenute, secondo le modalità previste dagli articoli 16-bis e 17. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più anziano di età.";

2) alla lettera d), capoverso «2-ter.», lettera a), sopprimere le parole: "alle condizioni previste dall'articolo 16-bis";

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «il quarantesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno di età previsto dall'articolo 58, secondo comma, della Costituzione»;

c) al comma 4:

1) sopprimere le lettere a) e b);

2) sostituire la lettera d) con la seguente: "d) il comma 4-bis, è sostituito dal seguente: "4-bis. "Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista in ciascun collegio plurinominali, nessuno dei due generi può essere rappresentato in

misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio elettorale regionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numeri 3), 4) e 5), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. ";

d) *sostituire il comma 5 con il seguente: "5. All'articolo 11, del decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le modificazioni seguenti:*

a) al comma 1, lettera a), le parole: «e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali,» e le parole «sulle schede di votazione e» sono soppresse;

b) al comma 3, l'ultimo periodo è soppresso.";

e) *al comma 6, sostituire le parole: "la maggiore età" con le seguenti: "l'anno di età previsto dall'articolo 58, primo comma, della Costituzione";*

f) *sostituire il comma 7 con il seguente:*"7. All'articolo 14, del decreto legislativo n. 533 del 1993, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di un voto di preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.

1-bis. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.

1-ter. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima.»";

g) *al comma 8:*

1) *sostituire la lettera c) con la seguente: "c) la lettera c) è abrogata";*

2) *sostituire la lettera d) con la seguente: "d) alla lettera d), le parole: «delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio»";*

3) *dopo la lettera f), aggiungere la seguente: "f-bis) determina la cifra individuale di ogni candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti di preferenza validamente espressi";*

4) *dopo la lettera i), aggiungere la seguente: "i-bis) determina le liste che abbiano ottenuto un quoziente nella circoscrizione. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione aumentato di due unità, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente, ottenendo così il numero di quozienti ottenuti dalla lista";*

l) *al comma 10, capoverso «Art. 17.», sostituire la lettera a) è sostituita con la seguente: "a) determina il totale dei seggi assegnati a ciascuna coalizione di liste e lista singola comprensivo dei seggi assegnati come premio di governabilità ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e-quinquies)";*

m) *sostituire il comma 11 con il seguente: "11. All'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1953, sono apportate le modificazioni seguenti:*

a) al comma 1, le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più anziano di età»;

b) al comma 2, le parole: «dai commi 4, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 4»;

n) *dopo il comma 11, aggiungere il seguente: "11-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le modificazioni seguenti:*

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, le parole «si applica l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361» sono sostituite dalle seguenti: «, esso è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti, nell'ordine risultante dalle cifre elettorali individuali».".

2.14

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «2», secondo periodo, sostituire le parole: «abbia conseguito il maggior numero di voti validi» con le seguenti: «abbia ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi».

2.15

[De](#)

[Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "2.", apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire le parole: "42 per cento" con le seguenti: "45 per cento";

b) al quarto periodo, sostituire la parola: "centotredici" con la seguente: "centocinque«.

Conseguentemente,

a) all'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alla lettera c) capoverso "4.", al primo periodo, sostituire le parole: "42 per cento" con le seguenti: "45 per cento" e al terzo periodo, sostituire la parola: "duecentoventi" con la seguente: "duecentodieci».

2) al comma 21, alla lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

- al capoverso "e-quater)", sostituire le parole "42 per cento" con le seguenti "45 per cento";

- al capoverso "e-quinqües)", sostituire le parole "42 per cento" con le seguenti "45 per cento".

b) al medesimo articolo 2, comma 9, lettera d) apportare le seguenti modificazioni:

1) al capoverso "e-ter" sostituire le parole "42 per cento" con le seguenti "45 per cento";

2) al capoverso "e-quater", sostituire le parole "42 per cento" con le seguenti "45 per cento"

2.16

[Lombardo](#)

Sostituire, ovunque ricorrano nell'articolo, le parole: "42 per cento" con le seguenti: "45 per cento".

2.17

[Parrini, Giorgis, Cataldi, De](#)

[Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Meloni, Valente, Irto](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.18

[Bevilacqua, Cataldi, Giorgis, De](#)

[Cristofaro, Musolino, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Valente, Meloni](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.19

[De](#)

[Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.20

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera d) cpv "2-ter." le parole: "scadenza quinquennale" sono sostituite da: "scadenza decennale".

2.21

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Al comma 1, lettera d) cpv "2-ter." le parole: "scadenza quinquennale" sono sostituite da: "scadenza triennale".

2.22

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera d) cpv "2-ter." le parole: "scadenza quinquennale" sono sostituite da: "scadenza triennale dal 2028 in poi".

2.23

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera d) cpv "2-ter." le parole: "a scadenza quinquennale" sono sostituite dalle seguenti: "a scadenza biennale".

2.24

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera d) cpv "2-ter." le parole: "scadenza quinquennale" sono sostituite da: "scadenza biennale dal 2028 in poi".

2.25

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera d) cpv "2-ter." le parole: "scadenza quinquennale" sono sostituite da: "scadenza annuale".

2.26

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera d) cpv "2-ter." dopo le parole: "a livello comunale" aggiungere: "e regionale".

2.27

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lettera d) cpv "2-ter." dopo le parole: "a livello comunale" aggiungere: "e provinciale".

2.28

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lettera d) cpv "2-ter." dopo le parole: "a livello comunale" aggiungere: "e circoscrizionale".

2.29

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera d) cpv "2-ter." sopprimere le parole: "e con esclusione delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Sudtirolo".

2.30

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lettera d) cpv "2-ter." sopprimere le parole: "delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste".

2.31

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera d) cpv "2-ter." sopprimere le parole: "e con esclusione delle regioni Trentino-Alto Adige/Sudtirolo".

2.32

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera d), capoverso «2-ter», alinea, sostituire le parole: «sono determinate» con le seguenti: «si provvede a determinare».

2.33

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lettera d) cpv "2-ter.", lettera a) le parole: "quale premio di governabilità" sono sostituite da: "quale integrazione, ai fini della stabilità della maggioranza".

2.34

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera d) cpv "2-ter.", lettera a) le parole: "premio di governabilità" sono sostituite da: "bonus di stabilità".

2.35

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Al comma 1, lettera d) cpv "2-ter.", lettera a) le parole: "quale premio di governabilità" sono sostituite da: "quale integrazione finalizzata alla stabilità".

2.36

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera d) cpv "2-ter.", lettera a) le parole: "quale premio di governabilità" sono sostituite da: "quale premio di stabilità".

2.37

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera d) cpv "2-ter.", lettera a) le parole: "quale premio" sono sostituite da: "quale bonus".

2.38

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Al comma 1, lettera d) cpv "2-ter.", lettera a) le parole: "quale premio" sono sostituite da: "quale integrazione aggiuntiva".

2.39

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera d) cpv "2-ter.", lettera a) le parole: "quale premio" sono sostituite da: "in aggiunta".

2.40

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera d) cpv "2-ter.", lettera a) le parole: "di governabilità" sono sostituite da: "di stabilità politica".

2.41

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera d) cpv "2-ter.", lettera a) le parole: "di governabilità" sono sostituite da: "di maggioranza".

2.42

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera d) cpv "2-ter.", lettera b) le parole: "Per il caso" sono sostituite da: "Nel caso".

2.43

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera d) cpv "2-ter.", lettera b) le parole: "Per il caso" sono sostituite da: "Nell'ipotesi di".

2.44

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera d) cpv "2-ter.", lettera b) le parole: "del premio di governabilità" sono sostituite da: "dal premio di stabilità politica".

2.45

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera d) cpv "2-ter.", lettera b) le parole: "del premio" sono sostituite da: "del bonus politico".

2.46

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Al comma 1, lettera d) cpv "2-ter.", lettera b) le parole: "del premio" sono sostituite da: "del bonus politico".

2.47

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Al comma 1, lettera d) cpv "2-ter.", lettera b) le parole: "del premio" sono sostituite da: "del bonus".

2.48

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Al comma 1, lettera d) cpv "2-ter.", lettera b) le parole: "di governabilità" sono sostituite da: "di gratificazione politica e stabilità economica".

2.49

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera d) cpv "2-ter.", lettera b) le parole: "di governabilità" sono sostituite da: "di stabilità politica".

2.50

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Al comma 1, lettera d) cpv "2-ter.", lettera b) le parole: "di governabilità" sono sostituite da: "di maggioranza".

2.51

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera d) cpv "2-ter.", lettera b) le parole: "detratti quelli" sono sostituite da: "decurtati quelli".

2.52

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera d) cpv "2-ter.", lettera c) le parole: "per il caso di mancata attribuzione del premio di governabilità" sono sostituite dalle seguenti: "nel caso in cui non si verifichino le condizioni per l'attribuzione del premio di governabilità".

2.53

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera d) cpv "2-ter.", lettera c) le parole: "per il caso di mancata attribuzione del premio di governabilità" sono sostituite dalle seguenti: "nel caso in cui non si verifichino le condizioni per l'attribuzione del premio di maggioranza".

2.54

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera d) cpv "2-ter.", lettera c) le parole: "per il caso di mancata attribuzione del premio di governabilità" sono sostituite dalle seguenti: "nel caso in cui non si attribuisca alcun premio di maggioranza".

2.55

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera d) cpv "2-ter.", lettera c) le parole: "del premio" sono sostituite da: "del bonus politico".

2.56

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera d) cpv "2-ter.", lettera c) le parole: "del premio" sono sostituite da: "del bonus".

2.57

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera d) cpv "2-ter.", lettera c) le parole: "di governabilità" sono sostituite da: "di maggioranza".

2.58

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Al comma 1, lettera d) cpv "2-ter.", lettera c) le parole: "di governabilità" sono sostituite da: "di stabilità politica".

2.59

[Cataldi, Gaudiano, Giorgis, De Cristofaro, Musolino, Maiorino, Parrini, Valente, Meloni](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.60

Fina, Giorgis, Cataldi, De Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2.61

Maiorino, Cataldi, Giorgis, De Cristofaro, Musolino, Gaudiano, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.62

De

Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 1, alla lettera g) sopprimere il capoverso 4-bis.

2.63

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera g), capoverso «4-bis», primo periodo, sostituire le parole: «sono computati nella determinazione» con le seguenti: «sono considerati ai fini della determinazione».

2.64

Patton, Spagnolli, Aurora Floridia, Lombardo

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera g), dopo il comma 4-ter sono aggiunti i seguenti:

«4-quater. Ai soli fini dell'elezione dei senatori nei collegi uninominali della circoscrizione Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, i partiti o i gruppi politici organizzati possono dichiarare il collegamento in una coalizione, anche con liste, partiti o gruppi politici che, a livello nazionale, non risultano collegati alla medesima lista o coalizione di liste. La dichiarazione di collegamento in coalizione composta anche da liste, partiti o gruppi politici che, a livello nazionale, non risultano collegati alla medesima lista o coalizione di liste è composta ed ha efficacia esclusivamente ai fini dell'elezione dei candidati nei collegi uninominali del Senato della Repubblica della circoscrizione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* e non produce effetti sul collegamento in coalizione dei medesimi partiti o gruppi politici ai fini della determinazione della cifra elettorale nazionale e dell'assegnazione del premio di governabilità»;

4-quinquies. L'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno dei partiti o gruppi politici. Il voto è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale ed a favore del partito o gruppo politico.

Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore del partito o gruppo politico e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra i partiti o gruppi politici tra loro collegati in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.

Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio uninominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale;

b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità, è eletto il candidato più giovane di età;

c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascun partito o gruppo politico. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal partito o gruppo politico nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più partiti o gruppi politici tra di loro collegati, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutti i partiti o gruppi politici tra di loro collegati nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascun partito o gruppo politico per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascun partito o gruppo politico; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai partiti o gruppi politici per i quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi;

d) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, le cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista per ciascun collegio uninominale della circoscrizione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* nonché il totale dei voti validi per ciascun collegio uninominale, ai fini di quanto disposto dall'articolo 16, comma 1, lettera f-bis).

4-sexies. Nel caso in cui i candidati nei collegi uninominali del Senato della circoscrizione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* siano sostenuti da una coalizione composta anche da liste, partiti o gruppi politici che, a livello nazionale, non risultano collegati alla medesima lista o coalizione di liste, di cui al comma 4-quater, i voti espressi a loro favore sono, ai fini della determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste e dell'assegnazione del premio di governabilità, ripartiti tra i partiti o gruppi politici componenti la coalizione di cui al comma 4-quater in proporzione ai voti dagli stessi rispettivamente ottenuti nel collegio, e concorrono, per la relativa quota, esclusivamente alla cifra elettorale nazionale della coalizione di liste alla quale ciascun partito o gruppo politico risulta effettivamente collegato a livello nazionale. Qualora un partito o gruppo politico componente la coalizione di cui al comma 4-quater non risulti collegato ad alcuna coalizione a livello nazionale, la relativa quota di voti concorre unicamente alla cifra elettorale nazionale della lista del medesimo partito o gruppo politico.»;

b) *al comma 13:*

1) *alla lettera b), numero 2), sostituire le parole: "il contrassegno della lista, o i contrassegni delle liste coalizzate" con le seguenti: "il contrassegno del partito o gruppo politico, o i contrassegni dei partiti o gruppi politici coalizzati";*

2) *alla lettera c), capoverso «a-bis)», sostituire le parole: "con una lista singola o con liste tra loro collegate" con le seguenti: "con uno o più partiti o gruppi politici tra loro collegati";*

3) *alla lettera d), capoverso «c)»:*

3.1) *sostituire le parole: "il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista" con le seguenti: "il contrassegno del partito o gruppo politico cui il candidato è collegato. Nel caso di più partiti o gruppi politici collegati in coalizione, i rettangoli di ciascun partito o gruppo politico";*

3.2) *sostituire le parole: "contenenti i contrassegni delle liste" con le seguenti: "contenenti i contrassegni dei partiti o gruppi politici";*

4) *sostituire la lettera e) con la seguente:*

e) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) Nella regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* l'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul

rettangolo contenente il contrassegno di un partito o gruppo politico, ovvero sul nome del candidato stesso. Il voto è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale, nonché a favore delle liste presentate dal partito o gruppo politico in altre circoscrizioni esclusivamente ai fini richiamati dall'articolo 16-*bis*, comma 1-*sexies*. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale e tale candidato sia collegato a più partiti o gruppi politici, i voti sono ripartiti tra le liste presentate da ciascun partito o gruppo politico in altre circoscrizioni esclusivamente ai fini richiamati dall'articolo 16-*bis*, comma 1-*sexies*. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di un partito o gruppo politico cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.»

5) *al comma 15, lettera b):*

1) *all'alinea, sostituire le parole: "è aggiunto il seguente" con le seguenti: "sono aggiunti i seguenti";*

2) *al capoverso «2-bis.»:*

2.1) *dopo le parole: "L'ufficio elettorale regionale" inserire le seguenti: "costituito nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol";*

2.2) *alla lettera a), dopo le parole: "determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista" inserire le seguenti: ", intesa come partito o gruppo politico cui il candidato nel collegio uninominale è collegato";*

2.3) *alla lettera c), sopprimere le parole: ", nonché i nominativi dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti e la lista o le liste ad essi collegati, ai fini di quanto disposto dall'articolo 16-bis, commi 1, lettera f-bis)";*

3) *dopo il capoverso «2-bis.» inserire il seguente:*

«2-ter. Gli uffici elettorali regionali costituiti nelle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, ciascuno per quanto di propria competenza, comunicano all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, i nominativi dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti e il partito o gruppo politico, o i partiti o gruppi politici coalizzati, cui ciascun candidato è collegato ai fini di quanto disposto dall'articolo 16-*bis*, commi 1, lettera f-bis).».

2.65

[Cucchi, Giorgis, Cataldi, Musolino, De Cristofaro, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente](#)

Sopprimere il comma 2.

2.66

[Franceschelli, Giorgis, Cataldi, De Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto](#)

Sopprimere il comma 3.

2.67

[Gaudiano, Cataldi, Giorgis, De Cristofaro, Musolino, Maiorino, Parrini, Valente, Meloni](#)

Sopprimere il comma 3.

2.68

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 3, le parole: "nel medesimo atto del" sono sostituite da: "contemporaneamente al".

2.69

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 3, le parole: "nel medesimo atto del" sono sostituite da: "in contemporanea al".

2.70

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 3, le parole: "nel medesimo atto del" sono sostituite da: "contestualmente al".

2.71

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 3, dopo le parole: "i partiti" aggiungere: "i movimenti, le associazioni".

2.72

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, dopo le parole: "i partiti" aggiungere: "i movimenti".

2.73

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, le parole: "se intendono concorrere all'attribuzione" sono sostituite da: "se ritengono di voler concorrere all'attribuzione".

2.74

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, le parole: "se intendono concorrere all'attribuzione" sono sostituite da: "se decidono di concorrere all'attribuzione".

2.75

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 3, le parole: "se intendono concorrere all'attribuzione" sono sostituite da: "se reputano di concorrere all'attribuzione".

2.76

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, le parole: "se intendono concorrere all'attribuzione" sono sostituite da: "se concorrono all'attribuzione".

2.77

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, le parole: "del premio" sono sostituite da: "del bonus politico".

2.78

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, le parole: "di governabilità" sono sostituite da: "di maggioranza".

2.79

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 3, le parole: "di governabilità" sono sostituite da: "finalizzato alla stabilità politica".

2.80

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, le parole: "di governabilità" sono sostituite da: "di stabilità politica".

2.81

Di Girolamo, Cataldi, Giorgis, De
Cristofaro, Musolino, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Valente, Meloni

Sopprimere il comma 4.

2.82

De

Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Sopprimere il comma 4.

2.83

De

Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

2.84

Cucchi, Giorgis, Cataldi, Musolino, De
Cristofaro, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 1).

2.85

Meloni, Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Valente, Irto

Al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 2).

2.86

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 4, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «È ammessa la presentazione di liste anche in una sola regione» con le seguenti: «La presentazione delle liste è consentita anche in una sola regione».

2.87

Giacobbe, Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

2.88

Pirondini, Cataldi, Giorgis, De
Cristofaro, Musolino, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

2.89

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 4, lettera b) cpv 2-bis, dopo le parole: "i partiti" aggiungere: ", i movimenti, le associazioni".

2.90

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 4, lettera b) cpv 2-bis, dopo le parole: "i partiti" aggiungere: ", i movimenti, le associazioni riconosciute".

2.91

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 4, lettera b) cpv 2-bis le parole: "presentano esclusivamente liste di candidati" sono sostituite da: "presentano unicamente".

2.92

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 4, lettera b) cpv "2-bis" sopprimere la parola: "esclusivamente".

2.93

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 4, lettera b) cpv "2-bis" le parole: "del premio" sono sostituite da: "del bonus politico".

2.94

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 4, lettera b) cpv "2-bis" le parole: "del premio" sono sostituite da: "del bonus politico".

2.95

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 4, lettera b) cpv 2-bis le parole: "di governabilità" sono sostituite da: "di maggioranza finalizzato alla stabilità politica".

2.96

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 4, lettera b) cpv 2-bis le parole: "di governabilità" sono sostituite da: "di maggioranza".

2.97

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 4, lettera b) cpv "2-bis", le parole: "di governabilità" sono sostituite da: "di riconoscimento politico".

2.98

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 4, lettera b) cpv 2-bis dopo le parole: "di governabilità" aggiungere le seguenti: "finalizzato alla stabilità politica".

2.99

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 4, lettera b) cpv "2-bis" le parole: "di governabilità" sono sostituite da: "di stabilità politica".

2.100

Magni, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, De Cristofaro, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

2.101

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «In ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a sei» con le seguenti: «Il numero dei candidati non può comunque essere minore di due o maggiore di sei».

2.102

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Comma 4, lettera c) sopprimere le parole: "né superiore a sei".

2.103

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Comma 4, lettera c) le parole: "superiore a sei" sono sostituite da: "superiore a tre".

2.104

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Comma 4, lettera c) le parole: "superiore a sei" sono sostituite da: "superiore a quattro".

2.105

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Comma 4, lettera c) le parole: "superiore a sei" sono sostituite da: "superiore a cinque".

2.106

Irto, Giorgis, Cataldi, De Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

2.107

Damante, Gaudiano, Giorgis, De Cristofaro, Musolino, Maiorino, Cataldi, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 4, lettera d), sopprimere il numero 1).

2.108

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 4, lettera d) numero 1), le parole: "del premio" sono sostituite da: "del bonus politico".

2.109

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 4, lettera d) numero 1), le parole: "di governabilità" sono sostituite da: "di maggioranza".

2.110

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 4, lettera d) numero 1), le parole: "di governabilità" sono sostituite da: "di forte stabilità politica".

2.111

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 4, lettera d) numero 1), le parole: "di governabilità" sono sostituite da: "di stabilità politica".

2.112

[Lombardo](#)

Al comma 4, lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «60 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano nel comma, dalle seguenti: «50 per cento».

2.113

[Sabrina](#)

[Licheri](#), [Gaudiano](#), [Giorgis](#), [De](#)

[Cristofaro](#), [Musolino](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Meloni](#)

Al comma 4, lettera d), sopprimere il numero 2).

2.114

[De](#)

[Cristofaro](#), [Giorgis](#), [Cataldi](#), [Musolino](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 4, lettera d), sopprimere il numero 2).

2.115

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 4, lettera d) numero 2), le parole: "del premio di governabilità" sono sostituite da: "del premio di maggioranza finalizzato alla stabilità politica".

2.116

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 4, lettera d) numero 2), le parole: "del premio" sono sostituite da: "del bonus".

2.117

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 4, lettera d) numero 2, le parole: "di governabilità" sono sostituite da: "di stabilità politica".

2.118

[La](#)

[Marca](#), [Giorgis](#), [Cataldi](#), [De](#)

[Cristofaro](#), [Musolino](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Irto](#)

Al comma 4, lettera d), sopprimere il numero 3).

2.119

[Lopreiato](#), [Gaudiano](#), [Giorgis](#), [De](#)

[Cristofaro](#), [Musolino](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Meloni](#)

Al comma 4, lettera d), sopprimere il numero 3).

2.120

[Bevilacqua](#), [Cataldi](#), [Giorgis](#), [De](#)

[Cristofaro](#), [Musolino](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Meloni](#)

Sopprimere il comma 5.

2.121

[Lorenzin](#), [Giorgis](#), [Cataldi](#), [De](#)

[Cristofaro](#), [Musolino](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Irto](#)

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

2.122

[Losacco](#), [Giorgis](#), [Cataldi](#), [De](#)

[Cristofaro](#), [Musolino](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Irto](#)

Al comma 5, lettera a), sopprimere il numero 1).

2.123

[Valente](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Cataldi](#), [De](#)

[Cristofaro](#), [Musolino](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Meloni](#), [Irto](#)

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

2.124

De
Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

2.125

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le informazioni relative alle liste, alle coalizioni, ai candidati e ai collegamenti dichiarati sono rese disponibili agli elettori in forma completa, tempestiva, accessibile e facilmente comprensibile, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali».

2.126

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicate in modo da favorire la più ampia partecipazione democratica, la parità di accesso alle cariche elettive, l'equilibrio tra i generi e la rappresentanza delle specificità territoriali e delle minoranze linguistiche riconosciute, nel rispetto della Costituzione e degli statuti speciali».

2.127

Cataldi, Giorgis, De Cristofaro, Musolino, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Valente, Meloni

Sopprimere il comma 7.

2.128

Maiorino, Gaudiano, Giorgis, De Cristofaro, Musolino, Cataldi, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

2.129

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 7, lettera a) dopo le parole: "del candidato" aggiungere: " e della candidata".

2.130

Manca, Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 7, sopprimere la lettera b).

2.131

Magni, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, De
Cristofaro, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 7, sopprimere la lettera b).

2.132

Gaudiano, Cataldi, Giorgis, De Cristofaro, Musolino, Maiorino, Parrini, Valente, Meloni

Sopprimere il comma 8.

2.133

Cucchi, Giorgis, Cataldi, Musolino, De
Cristofaro, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

2.134

Di
Cristofaro, Musolino, Maiorino, Cataldi, Parrini, Valente, Meloni

Girolamo, Gaudiano, Giorgis, De

Al comma 8, sopprimere la lettera b).

2.135

Martella, Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 8, sopprimere la lettera c).

2.136

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 8, lettera c) le parole: "tale cifra" sono sostituite dalle seguenti: "il valore di tale cifra".

2.137

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 8, lettera c) le parole: "dalla somma" sono sostituite dalle seguenti: "dal numero".

2.138

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 8, lettera c) le parole: "voti validi" sono sostituite: "voti effettivi certificati".

2.139

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 8, lettera c) le parole: "voti validi" sono sostituite: "voti effettivi".

2.140

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Al comma 8, lettera c) le parole: "voti validi" sono sostituite: "voti certificati".

2.141

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 8, lettera c) la parola: "conseguiti" è sostituita da: "ottenuti".

2.142

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 8, lettera c) dopo le parole: "dei candidati" aggiungere le seguenti: "e delle candidate".

2.143

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 8, lettera c) sostituire la parola: "quoziente" con la seguente: "tasso".

2.144

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Al comma 8, lettera c) sostituire la parola: "quoziente" con la seguente: "indice".

2.145

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 8, lettera c) sostituire la parola: "quoziente" con la seguente: "coefficiente".

2.146

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 8, lettera c) sostituire la parola: "ripartizione" con: "distribuzione".

2.147

[Pirondini, Gaudiano, Giorgis, De](#)

[Cristofaro, Musolino, Maiorino, Cataldi, Parrini, Valente, Meloni](#)

Al comma 8, sopprimere la lettera d).

2.148

[De](#)

[Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente](#)

Al comma 8, sopprimere la lettera e).

2.149

[De](#)

[Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente](#)

Al comma 8, sopprimere la lettera f).

2.150

[Alfieri, Giorgis, Cataldi, De](#)

[Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto](#)

Sopprimere il comma 9.

2.151

De

Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Sopprimere il comma 9.

2.152

Misiani, Giorgis, Cataldi, De

Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 9, sopprimere la lettera a).

2.153

Magni, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, De

Cristofaro, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 9, sopprimere la lettera a).

2.154

Rando, Parrini, Meloni, Giorgis, Valente

Al comma 9, lettera a), sostituire la parola: «previsto» con la seguente: «disposto».

2.155

Nicita, Meloni, Giorgis, Valente, Parrini

Al comma 9, lettera a), sostituire la parola: «previsto» con la seguente: «determinato».

2.156

Rojc, Giorgis, Cataldi, De

Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 9, sopprimere la lettera b).

2.157

Damante, Gaudiano, Giorgis, De

Cristofaro, Musolino, Maiorino, Cataldi, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 9, sopprimere la lettera b).

2.158

De

Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 9, sopprimere la lettera b).

2.159

Rossomando, Giorgis, Cataldi, De

Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 9, sopprimere la lettera c).

2.160

Sensi, Giorgis, Cataldi, De

Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 9, lettera c), sopprimere il numero 1).

2.161

Sabrina

Licheri, Gaudiano, Giorgis, De

Cristofaro, Musolino, Maiorino, Cataldi, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 9, lettera c), sopprimere il numero 1).

2.162

De

Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 9, lettera c), sopprimere il numero 2).

2.163

Tajani, Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 9, lettera c), sopprimere il numero 3).

2.164

Lopreiato, Gaudiano, Giorgis, De
Cristofaro, Musolino, Maiorino, Cataldi, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 9, lettera c), sopprimere il numero 4).

2.165

De
Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 9, lettera c), numero 4), sopprimere il capoverso «2-bis».

2.166

Verducci, Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 9, sopprimere la lettera d).

2.167

De
Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 9, sopprimere la lettera d).

2.168

Verini, Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 9, sopprimere la lettera e).

2.169

Bevilacqua, Gaudiano, Giorgis, De
Cristofaro, Musolino, Maiorino, Cataldi, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 9, sopprimere la lettera e).

2.170

Cataldi, Gaudiano, Giorgis, De Cristofaro, Musolino, Maiorino, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 9, sopprimere la lettera f).

2.171

De
Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 9, sopprimere la lettera f).

2.172

Zambito, Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 9, sopprimere la lettera g).

2.173

Maiorino, Gaudiano, Giorgis, De Cristofaro, Musolino, Cataldi, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 9, lettera g), sopprimere il capoverso «1-bis».

2.174

Lisei, Pirovano, Rosso, Gelmini, De Poli

Al comma 9, lettera g), capoverso "comma 1-ter", lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nel caso in cui, terminata la graduatoria nazionale dei resti di cui al comma 1, lettera f), ultimo periodo, risultino ancora seggi da sottrarre, l'Ufficio prosegue sottraendo gli ulteriori seggi nelle regioni in cui la coalizione o la lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità ha conseguito la minore cifra elettore regionale percentuale, calcolata come rapporto tra la cifra elettorale regionale e il totale dei voti della regione di cui, rispettivamente,

alle lettere f) e i) del comma 1 dell'articolo 16, moltiplicato per cento. I seggi sono sottratti, uno per regione, fino alla concorrenza del numero determinato al primo periodo. Sono escluse dalle operazioni di cui al terzo periodo, le regioni in cui è già stato sottratto un seggio ai sensi del secondo periodo e quelle in cui alla coalizione o alla lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, a seguito delle operazioni di cui al comma 1, lettera f), è stato attribuito un solo seggio. Nel caso in cui, al termine delle operazioni di cui ai periodi precedenti, risultino ancora seggi da sottrarre, l'Ufficio ripete le operazioni di cui ai periodi terzo e quarto fino alla concorrenza del numero di seggi determinato al primo periodo, escludendo dalle operazioni le regioni in cui alla coalizione o alla lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, anche a seguito delle operazioni di cui ai periodi precedenti, risulti attribuito un solo seggio.

2.175

Basso, Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Sopprimere il comma 10.

2.176

Zampa, Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 10, capoverso «Art. 17», sopprimere i commi 1 e 2.

2.177

Gaudiano, Cataldi, Giorgis, De Cristofaro, Musolino, Maiorino, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 10, capoverso «Art. 17», sopprimere il comma 1.

2.178

Magni, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, De
Cristofaro, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 10, capoverso «Art. 17», comma 1, sopprimere la lettera a).

2.179

De
Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 10, capoverso «Art. 17», comma 1, sopprimere la lettera b).

2.180

Di
Cristofaro, Musolino, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Valente, Meloni

Girolamo, Cataldi, Giorgis, De

Al comma 10, capoverso «Art. 17», sopprimere i commi 2 e 3.

2.181

Cucchi, Giorgis, Cataldi, Musolino, De
Cristofaro, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 10, capoverso «Art. 17», sopprimere il comma 2.

2.182

Pirondini, Cataldi, Giorgis, De
Cristofaro, Musolino, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 10, capoverso «Art. 17», sopprimere i commi 3 e 4.

2.183

Valente, Irto, Parrini, Meloni, Giorgis

Al comma 10, capoverso «Art. 17», sopprimere il comma 3.

2.184

De
Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 10, capoverso «Art. 17», comma 3, sopprimere la lettera a).

2.185

Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Al comma 10, capoverso «Art. 17», comma 3, sopprimere la lettera b).

2.186

De
Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 10, capoverso «Art. 17», sopprimere i commi 4 e 5.

2.187

De
Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 10, capoverso «Art. 17», sopprimere il comma 4.

2.188

Meloni, Giorgis, Valente, Irto, Parrini

Al comma 10, capoverso «Art. 17», comma 4, alinea, sostituire le parole: «le seguenti modalità» con le seguenti: «le seguenti procedure».

2.189

Basso, Giorgis, Valente, Irto, Parrini, Meloni

Al comma 10, capoverso «Art. 17», comma 4, alinea, sostituire le parole: «le seguenti modalità» con le seguenti: «le seguenti forme».

2.190

Alfieri, Valente, Irto, Parrini, Meloni, Giorgis

Al comma 10, capoverso «Art. 17», comma 4, alinea, sostituire le parole: «le seguenti modalità» con le seguenti: «i seguenti criteri».

2.191

Parrini, Meloni, Giorgis, Valente

Al comma 10, capoverso «Art. 17», comma 4, alinea, sostituire le parole: «le seguenti modalità» con le seguenti: «i seguenti strumenti».

2.192

Damante, Gaudiano, Giorgis, De
Cristofaro, Musolino, Maiorino, Cataldi, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 10, capoverso «Art. 17», comma 4, sopprimere la lettera a).

2.193

Magni, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, De
Cristofaro, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 10, capoverso «Art. 17», comma 4, sopprimere la lettera b).

2.194

Sabrina
Licheri, Gaudiano, Giorgis, De
Cristofaro, Musolino, Maiorino, Cataldi, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 10, capoverso «Art. 17», comma 4, sopprimere la lettera c).

2.195

Lopreiato, Gaudiano, Giorgis, De
Cristofaro, Musolino, Maiorino, Cataldi, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 10, capoverso «Art. 17», sopprimere il comma 5.

2.196

Bazoli, Meloni, Giorgis, Valente, Irto, Parrini

Al comma 10, capoverso «Art. 17», comma 5, alinea, sostituire le parole: «le seguenti modalità» con le seguenti: «le seguenti procedure».

2.197

D'Elia, Giorgis, Valente, Irto, Parrini, Meloni

Al comma 10, capoverso «Art. 17», comma 5, alinea, sostituire le parole: «le seguenti modalità» con le seguenti: «le seguenti forme».

2.198

[Crisanti](#), [Valente](#), [Irto](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Giorgis](#)

Al comma 10, capoverso «Art. 17», comma 5, alinea, sostituire le parole: «le seguenti modalità» con le seguenti: «i seguenti criteri».

2.199

[Camusso](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Giorgis](#), [Valente](#)

Al comma 10, capoverso «Art. 17», comma 5, alinea, sostituire le parole: «le seguenti modalità» con le seguenti: «i seguenti strumenti».

2.200

[Delrio](#), [Giorgis](#), [Cataldi](#), [De](#)

[Cristofaro](#), [Musolino](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Irto](#)

Al comma 10, capoverso «Art. 17», comma 5, sopprimere la lettera a).

2.201

[Franceschelli](#), [Valente](#), [Irto](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Giorgis](#)

Al comma 10, capoverso «Art. 17», comma 5, lettera a), primo periodo, e ovunque ricorre nel comma, sostituire la parola: «maggioranza» con la seguente: «coalizione di maggioranza».

2.202

[Fina](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Giorgis](#), [Valente](#)

Al comma 10, capoverso «Art. 17», comma 5, lettera a), primo periodo, e ovunque ricorre nel comma, sostituire la parola: «maggioranza» con la seguente: «pluralità».

2.203

[Bevilacqua](#), [Gaudiano](#), [Giorgis](#), [De](#)

[Cristofaro](#), [Musolino](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Meloni](#)

Al comma 10, capoverso «Art. 17», comma 5, sopprimere la lettera b).

2.204

[Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Giorgis](#), [De Cristofaro](#), [Musolino](#), [Maiorino](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Meloni](#)

Al comma 10, capoverso «Art. 17», comma 5, sopprimere la lettera c).

2.205

[Giacobbe](#), [Cataldi](#), [De](#)

[Cristofaro](#), [Musolino](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Irto](#)

Al comma 10, capoverso «Art. 17», comma 5, sopprimere la lettera d).

2.206

[Cucchi](#), [Giorgis](#), [Cataldi](#), [Musolino](#), [De](#)

[Cristofaro](#), [Magni](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sopprimere il comma 11.

2.207

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Cataldi](#), [De](#)

[Cristofaro](#), [Musolino](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Irto](#)

Sopprimere il comma 12.

2.208

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Cataldi](#), [De](#)

[Cristofaro](#), [Musolino](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Irto](#)

Sopprimere il comma 13.

2.209

[De](#)

[Cristofaro](#), [Giorgis](#), [Cataldi](#), [Musolino](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sopprimere il comma 13.

2.210

Irto, Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 13, sopprimere la lettera a).

2.211

Maiorino, Cataldi, Giorgis, De Cristofaro, Musolino, Gaudiano, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 13, sopprimere la lettera b).

2.212

Patton, Spagnolli, Aurora Floridia, Lombardo

Al comma 13, lettera c), capoverso «a-bis)», sopprimere le parole: ", nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione rese ai sensi dell'articolo 14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".

2.213

Gaudiano, Cataldi, Giorgis, De Cristofaro, Musolino, Maiorino, Parrini, Valente, Meloni

Sopprimere il comma 14.

2.214

Magni, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, De
Cristofaro, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Sopprimere il comma 14.

2.215

Lorenzin, Valente, Irto, Parrini, Meloni, Giorgis

Al comma 14, capoverso, sostituire la parola: «candidature» con la seguente: «designazioni».

2.216

La Marca, Parrini, Meloni, Giorgis, Valente

Al comma 14, capoverso, sostituire la parola: «candidature» con le seguenti: «proposte di candidatura».

2.217

D'Elia, Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Sopprimere il comma 15.

2.218

Di
Cristofaro, Musolino, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Valente, Meloni

Sopprimere il comma 16.

Art. 3

3.1

Aurora Floridia, Spagnolli

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere gli allegati 4 (Articolo 3, comma 1) e 5 (Articolo 3, comma 2).

3.2

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Sopprimere l'articolo.

3.3

De Cristofaro, Boccia, Pirondini, Paita

Sopprimere l'articolo.

3.4

[Durnwalder, Unterberger, Patton](#)

Sopprimere l'articolo.

3.5

[Spagnolli, Patton, Aurora Floridia](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Disposizioni in materia di rappresentanza di genere nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol)

1. All'articolo 93-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima.»

Conseguentemente, sopprimere l'Allegato 4 (Articolo 3, comma 1) e l'Allegato 5 (Articolo 3, comma 2).

3.6

[Durnwalder, Unterberger](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol)

1. Resta ferma la ripartizione dei collegi regione Trentino-Alto Adige per la elezione del Senato della Repubblica, allegata alla legge 30 dicembre 1991, n. 422.

2. Restano ferme le sezioni di cui alla tabella B.1 - Regione: Trentino-Alto Adige/Südtirol - Circoscrizione: Trentino-Alto Adige/Südtirol, allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177.».

3.7

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Premettere al comma 1 il seguente:

«01. La delimitazione delle circoscrizioni dei collegi elettorali deve essere effettuata sulla base di criteri oggettivi, predeterminati e verificabili, assicurando che la composizione territoriale dei collegi non determini effetti irragionevolmente favorevoli o sfavorevoli alla rappresentanza di singole forze politiche o di specifici gruppi della popolazione.»

3.8

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Premettere al comma 1 il seguente:

«01. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate ad assicurare che la delimitazione territoriale dei collegi concorra a garantire l'effettività del principio della rappresentanza politica e il diritto degli elettori di concorrere alla scelta dei propri rappresentanti, evitando meccanismi che attribuiscono alle forze politiche il potere esclusivo di predeterminare gli eletti.»

3.9

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Premettere al comma 1 il seguente:

«01. Nella determinazione delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è assicurato, compatibilmente con le esigenze di tutela delle minoranze linguistiche, il rispetto di un criterio di sostanziale omogeneità demografica, al fine di garantire la parità del peso del voto degli elettori.»

3.10

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Premettere al comma 1 il seguente:

«01. Nella delimitazione dei collegi sono salvaguardate la continuità e la coerenza territoriale degli stessi, tenendo conto delle caratteristiche geografiche, storiche, sociali, economiche e culturali dei territori interessati e dei rapporti consolidati tra le rispettive comunità locali.»

3.11

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Premettere al comma 1 il seguente:

«01. La delimitazione dei collegi della provincia autonoma di Bolzano è effettuata in modo da favorire l'effettiva partecipazione alla rappresentanza parlamentare dei diversi gruppi linguistici presenti nel territorio, tenendo conto della relativa consistenza risultante dai più recenti dati ufficiali disponibili.»

3.12

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Premettere al comma 1 il seguente:

«01. Nell'applicazione del presente articolo è assicurata altresì la piena considerazione della consistenza e della distribuzione territoriale del gruppo linguistico ladino, al fine di evitare che la ridefinizione delle circoscrizioni elettorali possa determinare una riduzione della sua capacità di rappresentanza politica.»

3.13

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Premettere al comma 1 il seguente:

«01. Le modifiche delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono effettuate nel rispetto dei principi di rappresentatività democratica, uguaglianza del voto, continuità territoriale e tutela effettiva delle minoranze linguistiche riconosciute dalla Costituzione, dallo Statuto speciale e dagli obblighi internazionali assunti dalla Repubblica italiana.»

3.14

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Le modifiche delle circoscrizioni dei collegi elettorali della provincia autonoma di Bolzano sono trasmesse alla Repubblica d'Austria prima della loro definitiva approvazione, ai fini della verifica della loro coerenza con gli impegni internazionali assunti a tutela delle minoranze linguistiche dell'Alto Adige/Südtirol.»

3.15

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Prima di procedere alla modifica delle circoscrizioni dei collegi elettorali della provincia autonoma di Bolzano, il Governo trasmette alle Camere una relazione concernente gli adempimenti posti in essere nei rapporti con la Repubblica d'Austria e la conformità delle modifiche proposte agli obblighi internazionali assunti dalla Repubblica italiana a tutela delle minoranze linguistiche.»

3.16

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Premettere al comma 1 il seguente:

«01. Le modifiche delle circoscrizioni dei collegi elettorali ricadenti nel territorio della provincia autonoma di Bolzano sono adottate previa intesa con la provincia autonoma medesima, sentito il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol.»

3.17

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. In attuazione degli obblighi internazionali assunti dalla Repubblica italiana e delle garanzie derivanti dall'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946, ogni modifica delle circoscrizioni dei collegi elettorali della provincia autonoma di Bolzano è preventivamente comunicata alla Repubblica d'Austria.»

3.18

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Le modifiche delle circoscrizioni dei collegi elettorali della provincia autonoma di Bolzano acquistano efficacia successivamente al perfezionamento dello scambio di note diplomatiche tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria diretto a verificarne la conformità agli obblighi derivanti dall'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 e alla relativa prassi applicativa.»

3.19

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Governo comunica alle Camere, prima della definitiva approvazione delle modifiche delle circoscrizioni dei collegi elettorali della provincia autonoma di Bolzano, le osservazioni eventualmente formulate dalla Repubblica d'Austria in ordine alla loro compatibilità con gli obblighi internazionali vigenti.»

3.20

De Cristofaro, Magni, Cucchi

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Le modifiche delle circoscrizioni dei collegi elettorali della provincia autonoma di Bolzano sono adottate previo parere delle competenti Commissioni parlamentari sulla loro conformità agli obblighi internazionali assunti dalla Repubblica italiana in materia di tutela delle minoranze linguistiche.»

3.21

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Sopprimere il comma 1.

3.22

Alfieri, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 1, premettere le seguenti parole "Al fine di modificare le circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'elezione del Senato della Repubblica,".

3.23

Giacobbe, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 1, premettere le seguenti parole "Relativamente alla configurazione dei collegi senatoriali della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol,".

3.24

Valente, Parrini, Giorgis, Meloni

Al comma 1, premettere le seguenti parole "Al fine di modificare i confini territoriali dei tre collegi uninominali della provincia di Bolzano per l'elezione del Senato della Repubblica,".

3.25

La Marca, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 1, premettere le seguenti parole "Ferma restando un'equilibrata rappresentanza al Senato dei gruppi linguistici della regione,".

3.26

Tajani, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 1, premettere le seguenti parole "Fermo restando il riconoscimento della rappresentanza parlamentare delle minoranze linguistiche residenti nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e gli impegni internazionali assunti a tale fine,".

3.27

Verducci, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 1, premettere le seguenti parole "Nel rispetto dello scopo di favorire la partecipazione al Parlamento dei rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e tedesco della Provincia di Bolzano, in proporzione alla consistenza dei gruppi stessi, stabilito dalla misura n. 111 del Pacchetto di misure a favore delle popolazioni alto-atesine relativa alla configurazione dei collegi senatoriali della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol,".

3.28

[Rojc](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In caso di modifiche presenti o future alle disposizioni sull'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che incidano sulla rappresentanza delle minoranze linguistiche della Regione, il Governo trasmette il relativo disegno di legge alla Repubblica d'Austria prima della sua deliberazione, così da consentirle di verificarne la coerenza con gli impegni internazionali e con gli sforzi congiunti dei due Stati, quali Parti contraenti dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946, per l'attuazione e il progressivo sviluppo dell'autonomia dell'Alto Adige/Südtirol.".

3.29

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole "che ne modificano i confini territoriali,".

3.30

[Basso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole "aggiornando l'elenco dei comuni ricompresi in ciascuno di essi.".

3.31

[Lisei](#), [Pirovano](#), [Rosso](#), [Gelmini](#), [De Poli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) Al comma 1, sostituire l'allegato 4, con il seguente:

Allegato 4
(Articolo 3, comma 1)

«4. - COLLEGIO DI BOLZANO
(Tribunale di Bolzano)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano: Bolzano, Bronzolo, Laives, e Vadena.

5. - COLLEGIO DI MERANO
(Tribunale di Bolzano)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano: Aldino, Andriano, Anterivo, Appiano sulla strada del vino, Avelengo, Caines, Caldaro sulla strada del vino, Castebello-Ciardes, Cermes, Cortaccia sulla strada del vino, Cortina sulla strada del vino, Curon Venosta, Egna, Gargazzone, Glorenza, Laces, Lagundo, Lana, Lasa, Lauregno, Magrè sulla strada del vino, Malles Venosta, Marlengo, Martello, Meltina, Merano, Montagna, Moso in Passiria, Nalles, Naturno, Ora, Parcines, Plaus, Postal, Prato allo Stelvio, Proves, Rifiano, San Genesio Atesino, Salorno sulla strada del vino, San Leonardo in Passiria, San Martino in Passiria, San Pancrazio, Sarentino, Scena, Senales, Senale-San Felice, Silandro, Sluderno, Stelvio, Terlano, Termeno sulla strada del vino, Tesimo, Tirolo, Tubre, Trodena, Ultimo, Verano.

6. - COLLEGIO DI BRESSANONE
(Tribunale di Bolzano)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano: Badia, Barbiano, Braies, Brennero, Bressanone, Brunico, Campo di Trens, Campo Tures, Castelrotto, Chienes, Chiusa, Cornedo all'Isarco, Corvara in Badia, Dobbiaco, Falzes, Fiè allo Sciliar, Fortezza, Funes, Gais, La Valle, Laion, Luson, Marebbe, Monguelfo-Tesido, Naz-Sciaves, Nova Levante, Nova Ponente, Ortisei, Perca, Ponte Gardena, Predoi, Racines, Rasun-Anterselva, Renon, Rio di Pusteria, Rodengo, San Candido, San Lorenzo di Sebato, San Martino in Badia, Santa Cristina Valgardena, Selva dei Molini, Selva di Val Gardena, Sesto, Terento, Tires, Val di Vizze, Valdaora, Valle Aurina, Valle di Casies, Vandoies, Varna, Velturmo, Villabassa, Villandro, Vipiteno».

2) al comma 2, sostituire l'allegato 5 con il seguente:

Allegato 5
(Articolo 3, comma 2)

«

Trentino-Alto Adige/Südtirol - U04	Bolzano/Bozen	
		Bolzano/Bozen
		Bronzolo/Branzoll
		Laives/Leifers
		Vadena/Pfatten
Trentino-Alto Adige/Südtirol - U05	Merano/Meran	
		Aldino/Aldein
		Andriano/Andrian
		Anterivo/Altrei
		Appiano sulla strada del vino/Eppan an der Weinstraße
		Avelengo/Hafling
		Caines/Kuens
		Caldaro sulla strada del vino/Kaltern an der Weinstraße
		Castelbello-Ciardes/Kastelbell-Tschars
		Cermes/Tscherms
		Cortaccia sulla strada del vino/Kurtatsch an der Weinstraße
		Cortina sulla strada del vino/Kurtinig an der Weinstraße
		Curon Venosta/Graun im Vinschgau
		Egna/Neumarkt
		Gargazzone/Gargazon
		Glorenza/Glurns
		Laces/Latsch
		Lagundo/Algund
		Lana/Lana
		Lasa/Laas
		Lauregno/Laurein
		Magrè sulla strada del vino/Margreid an der Weinstraße
		Malles Venosta/Mals
		Marlengo/Marling
		Martello/Martell
		Meltina/Mölten
		Merano/Meran
		Montagna sulla strada del vino/Montan an der Weinstraße
		Moso in Passiria/Moos in Passeier
		Nalles/Nals
		Naturno/Naturns
		Ora/Auer
		Parcines/Partschins
		Plaus/Plaus
		Postal/Burgstall
		Prato allo Stelvio/Prad am Stilfserjoch
		Proves/Proveis
		Rifiano/Riffian
		Salorno sulla strada del vino/Salurn an der Weinstraße
		San Genesio Atesino/Jenesien
		San Leonardo in Passiria/St. Leonhard in Passeier
		San Martino in Passiria/St. Martin in Passeier
		San Pancrazio/St. Pankraz
		Sarentino/Sarntal
		Scena/Schenna
		Senales/Schnals
		Senale-San Felice/Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix
		Silandro/Schlanders
		Sluderno/Schluderns
		Stelvio/Stilfs

		Terlano/Terlan
		Termeno sulla strada del vino/Tramin an der Weinstraße
		Tesimo/Tisens
		Tirolo/Tirol
		Trodene nel parco naturale/Truden im Naturpark
		Tubre/Taufers im Münstertal
		Ultimo/Ulten
		Verano/Vöran
Trentino-Alto Adige/Südtirol - U06	Bressanone/Brixen	
		Badia/Abtei
		Barbiano/Barbian
		Braies/Prags
		Brennero/Brenner
		Bressanone/Brixen
		Brunico/Bruneck
		Campo di Trens/Freienfeld
		Campo Tures/Sand in Taufers
		Castelrotto/Kastelruth
		Chienes/Kiens
		Chiusa/Klausen
		Cornedo all'Isarco/Karneid
		Corvara in Badia/Corvara
		Dobbiaco/Toblach
		Falzes/Pfalzen
		Fiè allo Sciliar/Völs am Schlern
		Fortezza/Franzensfeste
		Funes/Villnöß
		Gais/Gais
		La Valle/Wengen
		Laion/Lajen
		Luson/Lüsen
		Marebbe/Enneberg
		Monguelfo-Tesido/Welsberg-Taisten
		Naz-Sciaves/Natz-Schabs
		Nova Levante/Welschnofen
		Nova Ponente/Deutschnofen
		Ortisei/St. Ulrich
		Perca/Percha
		Ponte Gardena/Waidbruck
		Predoi/Prettau
		Racines/Ratschings
		Rasun-Anterselva/Rasen-Antholz
		Renon/Ritten
		Rio di Pusteria/Mühlbach
		Rodengo/Rodeneck
		San Candido/Innichen
		San Lorenzo di Sebato/St. Lorenzen
		San Martino in Badia/St. Martin in Thurn
		Santa Cristina Valgardena/St. Christina in Gröden
		Selva dei Molini/Mühlwald
		Selva di Val Gardena/Wolkenstein in Gröden
		Sesto/Sexten
		Terento/Terenten
		Tires/Tiers
		Valdaora/Olang
		Val di Vizze/Pfitsch
		Valle Aurina/Ahrntal
		Valle di Casies/Gsies
		Vandoies/Vintl

		Varna/Vahrn
		Villabassa/Niederdorf
		Villandro/Villanders
		Vipiteno/Sterzing
		Velturmo/Feldthurns

3.32

Meloni, Parrini, Giorgis, Valente

Sopprimere il comma 2.

3.33

Lorenzin, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 2, premettere le seguenti parole "Relativamente alla configurazione delle sezioni dei collegi uninominali della Regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol*".

3.34

Irto, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 2, premettere le seguenti parole "Al fine di modificare le circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* per l'elezione del Senato della Repubblica".

3.35

Nicita, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 2, premettere le seguenti parole "Fermo restando il riconoscimento della rappresentanza parlamentare delle minoranze linguistiche residenti nella regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* e gli impegni internazionali assunti a tale fine".

3.36

Zambito, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 2, premettere le seguenti parole "Ferma restando un'equilibrata rappresentanza dei gruppi linguistici della regione".

3.37

Malpezzi, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 2, premettere le seguenti parole "Nel rispetto dello scopo di favorire la partecipazione al Parlamento dei rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e tedesco della Provincia di Bolzano, in proporzione alla consistenza dei gruppi stessi, stabilito dalla misura n. 111 del Pacchetto di misure a favore delle popolazioni alto-atesine relativa alla configurazione dei collegi senatoriali della regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol*".

3.38

Manca, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 2, aggiungere le seguenti parole "che ne modifica i confini territoriali".

3.39

Camusso, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In caso di modifiche presenti o future alle disposizioni sull'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che incidano sulla rappresentanza delle minoranze linguistiche della Regione, il Governo trasmette il relativo disegno di legge alla Repubblica d'Austria prima della sua deliberazione, così da consentirle di verificarne la coerenza con gli impegni internazionali e con gli sforzi congiunti dei due Stati, quali Parti contraenti dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946, per l'attuazione e il progressivo sviluppo dell'autonomia dell'Alto Adige/*Südtirol*".

3.40

D'Elia, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

" 2-bis. In caso di modifiche presenti o future alle disposizioni sull'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che incidano sulla rappresentanza delle minoranze linguistiche della Regione, il Governo trasmette il relativo disegno di legge alla Repubblica d'Austria prima della sua deliberazione, così da consentirle di verificarne la coerenza con gli impegni internazionali e con gli sforzi congiunti dei due Stati, quali Parti contraenti dell'Accordo

di Parigi del 5 settembre 1946, per l'attuazione e il progressivo sviluppo dell'autonomia dell'Alto Adige/Südtirol.".

3.0.1

Biancofiore

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di parità di genere nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol)

1. Nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista o coalizione di liste nei collegi uninominali delle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, per l'elezione della Camera dei deputati, e nei collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, per l'elezione del Senato della Repubblica, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima.

2. Nelle liste di candidati presentate per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'elezione della Camera dei deputati, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere, a pena di inammissibilità.

3. Gli uffici preposti all'esame e all'ammissione delle liste e delle candidature assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo.».

Art. 4

4.1

Giorgis, Cataldi, De

Cristofaro, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente, Irto

Sopprimere l'articolo.

4.2

Pirondini, Cataldi, Giorgis, De

Cristofaro, Musolino, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Valente, Meloni

Sopprimere l'articolo.

4.3

De

Cristofaro, Giorgis, Cataldi, Musolino, Cucchi, Magni, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Meloni, Valente

Sopprimere l'articolo.

4.0.1

Scalfarotto, Musolino, Paita

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104)

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari inviano a ciascun elettore un plico contenente un apposito modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza all'estero che lo riguardano e una busta affrancata con l'indirizzo dell'ufficio consolare competente, da rispedire entro trenta giorni, se necessario, per apportare correzioni e aggiornamenti ai suddetti dati anagrafici e di residenza all'estero»;

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: « Art. 5. - 1. Presso ciascun consolato è istituito un ufficio elettorale che provvede, per il territorio di propria competenza, all'aggiornamento dell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali per le votazioni di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Gli elenchi di cui al comma 1 e i relativi periodici aggiornamenti sono inviati, a cura dei singoli uffici elettorali consolari, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione

internazionale, che predispone un unico elenco generale degli elettori residenti all'estero. Tale elenco è trasmesso al Ministero dell'interno, che lo integra con i dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e predispone le relative liste elettorali della circoscrizione Estero, da utilizzare in occasione delle votazioni.

3. Sono ammessi ad esprimere il proprio voto in Italia solo i cittadini residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3. »;

c) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: « Art. 7. - 1. Presso le corti di appello di Roma, Firenze, Milano e Napoli, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali, sono istituiti gli uffici centrali per la circoscrizione Estero, rispettivamente per le ripartizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 6. Ciascun ufficio centrale è composto da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della corte di appello. Ciascun ufficio opera con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente. »;

d) all'articolo 8:

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) i candidati, all'atto della candidatura, sono tenuti a presentare, quale condizione necessaria per l'accettazione della stessa, una dichiarazione delle autorità del Paese di residenza estera o del comune italiano di ultima residenza che certifichi la residenza continuativa all'estero da almeno tre anni precedenti la data delle elezioni. Essi inoltre devono essere residenti ed elettori nella relativa ripartizione »;

2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere »;

3) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: « 4-*bis*. Gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto nei dieci anni precedenti la data delle elezioni cariche di Governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o nelle Forze armate in uno Stato estero non possono essere candidati per le elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero. In conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, e alla direttiva 94/80/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, la disposizione di cui al periodo precedente non si applica relativamente ad incarichi ricoperti a livello comunale, provinciale e regionale in uno Stato membro dell'Unione europea. »;

4) dopo il comma 4-*bis* è aggiunto il seguente: « 4-*ter*. I deputati e i senatori decadono dalla carica con effetto immediato all'atto dell'accettazione della candidatura per le elezioni politiche in uno Stato estero. »;

e) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Il Ministero dell'interno provvede alla stampa e alla consegna del plico elettorale agli uffici elettorali consolari entro il ventitreesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Il plico, contrassegnato da un codice a barre bidimensionale (codice QR) che ne consenta la tracciabilità, è nominativo e sigillato e contiene la scheda elettorale con le caratteristiche del modello di cui alle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge, nella quale sono riprodotti in facsimile i contrassegni di tutte le liste di candidati presentate nella ripartizione, nonché la relativa busta e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente, contrassegnata da un codice QR identificativo dell'elettore. Sul plico deve essere indicato l'indirizzo dell'ufficio consolare competente in caso di mancato recapito. Il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità di espressione del voto, le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui al comma 1 dell'articolo 6, nonché le proposte e i programmi elettorali delle medesime liste concorrenti, il cui contenuto non deve superare i duemila caratteri. Le schede elettorali inserite nel plico sono di carta consistente e di colore diverso per ciascuna votazione e per ciascuna ripartizione. L'ordine dei contrassegni è stabilito secondo le modalità previste per le liste di candidati dall'articolo 24, numero 2), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Accanto ad ogni contrassegno, nell'ambito degli stessi spazi, sono stampate le righe per l'attribuzione del voto di preferenza. »;

f) all'articolo 12:

1) i commi 1 e 2 sono abrogati;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, ciascun ufficio elettorale consolare, sotto il controllo del comitato elettorale di cui all'articolo 12-*bis*, invia agli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altro sistema che ne attesti la ricezione da parte dell'elettore stesso, il plico nominativo di cui all'articolo 11, comma 2. »;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata e contrassegnata dal codice QR identificativo dell'elettore e la spedisce all'ufficio elettorale consolare competente non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento. »;

4) dopo il comma 6 è inserito il seguente: « 6-*bis*. Le buste inviate dagli elettori agli uffici elettorali consolari e i plichi non recapitati sono custoditi in un apposito spazio individuato dall'ufficio elettorale consolare e dal comitato elettorale, in modo da garantirne l'inviolabilità fino al momento dello scrutinio di cui al comma 7. »;

5) il comma 7 è sostituito dal seguente: « 7. Sono oggetto dello scrutinio e dello spoglio di cui all'articolo 14 esclusivamente le buste di cui al comma 6 del presente articolo, pervenute all'ufficio elettorale consolare non oltre le ore 18, ora locale, del venerdì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia. L'ufficio elettorale consolare provvede quindi a spedire le buste all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero competente per la ripartizione, di cui all'articolo 7. »;

6) il comma 7-*bis* è abrogato;

7) il comma 8 è sostituito dal seguente: « 8. I responsabili degli uffici elettorali consolari, sotto il controllo dei comitati elettorali, provvedono a invalidare le buste pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7. »;

g) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente: « Art. 12-*bis*. - 1. In occasione di ciascuna consultazione elettorale o referendaria, presso gli uffici consolari sono costituiti appositi comitati elettorali, con compiti di controllo su ciascuna delle operazioni previste dagli articoli 11 e 12.

2. I membri del comitato elettorale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione Estero, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella stessa circoscrizione.

3. Il comitato elettorale, in particolare, provvede al controllo delle operazioni di ricevimento dei plichi di cui all'articolo 11, comma 2, di spedizione agli elettori di cui all'articolo 12, comma 3, di ricezione e di custodia delle buste di cui all'articolo 12, comma 6-*bis*, di invio delle buste all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero competente per la ripartizione ai sensi dell'articolo 12, comma 7, secondo periodo, e di invalidazione delle buste ai sensi dell'articolo 12, comma 8.

4. Le decisioni del comitato elettorale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

5. I comitati elettorali segnalano le eventuali anomalie riscontrate entro 24 ore alle autorità diplomatico-consolari, che le comunicano entro le successive 48 ore alle autorità competenti.»;

h) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Presso gli uffici centrali per la circoscrizione Estero di cui all'articolo 7, comma 1, sono costituiti seggi elettorali per un minimo di duemila e un massimo di tremila elettori residenti all'estero, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Ciascun seggio elettorale è competente per lo spoglio dei voti provenienti dalla ripartizione estera di competenza. I seggi sono dotati delle strumentazioni ottiche idonee per l'identificazione degli elementi connotativi dell'elettore contenuti nel codice QR apposto sulla busta chiusa contenente le schede. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero competente per ripartizione. »;

i) all'articolo 14:

1) al comma 2, le parole: « l'ufficio centrale o l'ufficio decentrato » sono sostituite dalle seguenti: « ciascun ufficio centrale »;

2) al comma 3:

2.1) all'alinea, le parole: « dall'ufficio centrale o dall'ufficio decentrato » sono sostituite dalle seguenti: « dal competente ufficio centrale »;

2.2) alla lettera a), le parole: « dall'ufficio centrale o dall'ufficio decentrato per la circoscrizione Estero » sono sostituite dalle seguenti: « dal competente ufficio centrale »;

2.3) alla lettera b), le parole: « da un'unica ripartizione elettorale estera » sono sostituite dalle seguenti: « dalla ripartizione elettorale estera di competenza »;

2.4) alla lettera c), numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e verifica la corrispondenza degli elementi identificativi contenuti nel codice QR inserito nelle buste con i dati inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1 »;

l) all'articolo 15:

1) il comma 01 è abrogato;

2) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: « Concluse le operazioni di scrutinio, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero competente per ciascuna delle ripartizioni di cui all'articolo 6: »;

m) all'articolo 17, comma 3, dopo le parole: « sui giornali quotidiani e periodici » sono inserite le seguenti: « locali e ».

2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari adempiono alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al fine di elevare i livelli di sicurezza e di trasparenza del sistema di voto per corrispondenza degli elettori italiani residenti all'estero inclusi nell'elenco generale di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, con il regolamento previsto dal comma 4 sono adottate le disposizioni volte all'applicazione delle tecnologie blockchain.

4. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, le modifiche e le integrazioni necessarie al fine dell'attuazione delle disposizioni introdotte dalla presente legge.

5. All'articolo 7 del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, il comma 6 è abrogato.».

Art. 5

5.1

[Damante, Gaudiano, Giorgis, De Cristofaro, Musolino, Maiorino, Cataldi, Parrini, Valente, Meloni](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Giorgis](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «le condizioni» con le seguenti: «l'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «devono sussistere alla data del 31 dicembre 2025» con le seguenti: «si applica anche ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero che, avendo presentato candidature con proprio contrassegno, anche congiuntamente ad altri nell'ambito di un contrassegno composito, alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle circoscrizioni e ottenuto almeno cinquecentomila voti validi, siano costituiti in una componente politica del gruppo Misto della Camera dei deputati alla data di entrata in vigore della presente legge».

5.0.1

[Musolino, Paita](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norma transitoria in materia di riparto dei seggi)

1. In deroga all'articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, per le prime elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati successive all'entrata in vigore della presente legge, il riparto dei seggi è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati.».

5.0.2

[Musolino](#), [Paita](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norma transitoria in materia di riparto dei seggi)

1. In deroga all'articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, per le prime elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati successive all'entrata in vigore della presente legge, il riparto dei seggi è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

5.0.3

[Giorgis](#), [Cataldi](#), [De](#)

[Cristofaro](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Magni](#), [Meloni](#), [Musolino](#), [Cucchi](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizione transitoria)

1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo la disciplina previgente.».

5.0.4

[De](#)

[Cristofaro](#), [Giorgis](#), [Cataldi](#), [Musolino](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizione transitoria)

1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo la disciplina previgente.».

Art. 6

6.1

[Boccia](#), [Pirondini](#), [De Cristofaro](#), [Paita](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[Menia](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2001 n.459 e altre disposizioni in materia di articolazione territoriale della Circoscrizione Estero)

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n.459, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a), dopo le parole "della Turchia" inserire le seguenti: ", costituita da tre aree di voto";

2) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) Nord America, costituita da due aree di voto";

3) al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: "c) Sud America, costituita da due aree di voto";

4) al comma 1, lettera d), dopo le parole "e Antartide" inserire le seguenti: ", costituite da un'unica area di voto";

5) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Per il Senato della Repubblica ciascuna delle quattro ripartizioni corrisponde ad un collegio elettorale. Per la Camera dei deputati le aree di voto di cui al comma 1 corrispondono ad altrettanti collegi elettorali, che sono distribuiti tra le ripartizioni per quanto possibile in proporzione al numero di cittadini italiani che vi risiedono. L'indicazione degli Stati afferenti alle diverse aree di voto all'interno di ogni ripartizione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.";

b) all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola "almeno" e le parole "e non superiore ad doppio di esso";

2) al comma 4, sostituire le parole "comma 3" con le seguenti: "comma 2";

c) all'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole "per ciascuna ripartizione" con le seguenti: "per l'intera circoscrizione";

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole "che lo contiene" inserire le seguenti: ", in cui è prestampato il nome del candidato" e sopprimere i seguenti periodi: "Ciascun elettore può inoltre esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre. Il voto di preferenza è espresso scrivendo il cognome del candidato nella apposita riga posta accanto al contrassegno votato. È nullo il voto di preferenza espresso per un candidato incluso in altra lista. Il voto di preferenza espresso validamente per un candidato è considerato quale voto alla medesima lista se l'elettore non ha tracciato altro segno in altro spazio della scheda.".

d) all'articolo 12, comma 3, dopo le parole "dei candidati nella ripartizione" inserire le seguenti: "e collegio";

e) all'articolo 15, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sostituire la parola "ripartizione" con la seguente: "circoscrizione";

2) alla lettera b) sostituire le parole "di preferenza riportati dal candidato nella ripartizione" con le seguenti: "riportati dal candidato nel collegio moltiplicata per 100 e divisa per il totale dei voti validi del collegio stesso";

3) alla lettera c), secondo periodo, sostituire le parole "nella ripartizione" con le seguenti "nell'intera circoscrizione estero" e sopprimere le seguenti parole "in tale ambito";

4) alla lettera d) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "A parità di cifra elettorale individuale è proclamato eletto il più anziano d'età.";

f) all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole da "è attribuito nell'ambito della medesima ripartizione" fino alla fine del periodo, con le seguenti: "è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria delle cifre elettorali individuali della circoscrizione."

6.3

[Giacobbe, Giorgis, La Marca, Crisanti, Parrini, Meloni, Valente](#)

Sopprimere il comma 1.

6.4

[Parrini, Giacobbe, Giorgis, La Marca, Crisanti, Meloni, Valente](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.5

[La Marca, Giorgis, Giacobbe, Crisanti, Parrini, Meloni, Valente](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

6.6

[Crisanti](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

6.7

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

6.8

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera b), al numero 1), sopprimere il numero 1.1).

6.9

[Verducci](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera b), al numero 1), sopprimere il numero 1.2).

6.10

[Delrio](#), [La Marca](#), [Giorgis](#), [Giacobbe](#), [Crisanti](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

6.11

[Malpezzi](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Giacobbe](#), [Crisanti](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso, sopprimere il primo periodo.

6.12

[Tajani](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Giacobbe](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso, sopprimere il secondo periodo.

6.13

[Crisanti](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Giorgis](#), [Giacobbe](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

6.14

[Irto](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Giorgis](#), [Giacobbe](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera c), al numero 1), sopprimere il numero 1.1).

6.15

[Bazoli](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Giorgis](#), [Giacobbe](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera c), al numero 1), sopprimere il numero 1.2).

6.16

[Menia](#)

Al comma 1, lettera c), numero 1, punto 1.2, aggiungere in fine le seguenti parole: «le parole: "possono essere candidati in una sola ripartizione della" sono sostituite dalle seguenti: "non possono essere candidati nella" e dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti: "da almeno due anni"».

6.17

[Menia](#)

Al comma 1, lettera c), numero 1, punto 1.2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e le parole: "possono essere candidati in una sola ripartizione della" sono sostituite dalle seguenti: "non possono essere candidati nella"».

6.18

[Camusso](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Giorgis](#), [Giacobbe](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera c), al numero 1), sopprimere il numero 1.3).

6.19

[Meloni](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Crisanti](#), [Giorgis](#), [Giacobbe](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

6.20

[Basso](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Giorgis](#), [Giacobbe](#), [Crisanti](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera c), al numero 2), capoverso, sopprimere il primo periodo.

6.21

[Nicità](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Giorgis](#), [Giacobbe](#), [Crisanti](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera c), al numero 2), capoverso, sopprimere il secondo periodo.

6.22

[Fina](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Giorgis](#), [Giacobbe](#), [Crisanti](#), [Valente](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

6.23

[Manca](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Giorgis](#), [Giacobbe](#), [Crisanti](#), [Valente](#)

Al comma 1, alla lettera d), sopprimere il numero 1).

6.24

[Rando](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Giorgis](#), [Giacobbe](#), [Crisanti](#), [Valente](#)

Al comma 1, alla lettera d), sopprimere il numero 2).

6.25

[Rojc](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Giorgis](#), [Giacobbe](#), [Crisanti](#), [Valente](#)

Al comma 1, alla lettera d), sopprimere il numero 3).

6.26

[Valente](#), [La Marca](#), [Giacobbe](#), [Crisanti](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

6.27

[Rossomando](#), [La Marca](#), [Giacobbe](#), [Crisanti](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Al comma 1, alla lettera e), sopprimere il numero 1).

6.28

[Verini](#), [La Marca](#), [Giacobbe](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, alla lettera e), sopprimere il numero 2).

6.29

[Zampa](#), [La Marca](#), [Giacobbe](#), [Crisanti](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Al comma 1, alla lettera e), sopprimere il numero 3).

6.30

[Zambito](#), [La Marca](#), [Giacobbe](#), [Crisanti](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, alla lettera e), sopprimere il numero 4).

6.31

[Valente](#), [La Marca](#), [Giacobbe](#), [Crisanti](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Al comma 1, lettera e), al numero 4), sopprimere il numero 4.1).

6.32

[Losacco](#), [La Marca](#), [Giacobbe](#), [Crisanti](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera e), al numero 4), sopprimere il numero 4.2).

6.33

[Sensi](#), [La Marca](#), [Giacobbe](#), [Crisanti](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

6.34

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono assicurate la piena informazione degli elettori residenti all'estero, la trasparenza delle candidature, la parità di accesso alle cariche elettive e l'equilibrio tra i generi, nel rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza e rappresentanza democratica».

6.35

[Giorgis](#), [Crisanti](#), [La Marca](#), [Giacobbe](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Sopprimere il comma 2.

6.36

Martella, Giorgis, Crisanti, La Marca, Giacobbe, Meloni, Parrini, Valente

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

6.37

Franceschelli, Giorgis, Crisanti, La Marca, Giacobbe, Meloni, Parrini, Valente

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

6.38

Lorenzin, Giorgis, Crisanti, La Marca, Giacobbe, Meloni, Parrini, Valente

Al comma 2, alla lettera b), sopprimere il numero 1).

6.39

Misiani, Giorgis, Crisanti, La Marca, Giacobbe, Meloni, Parrini, Valente

Al comma 2, alla lettera b), sopprimere il numero 2).

6.40

Giorgis, Crisanti, La Marca, Giacobbe, Meloni, Parrini, Valente

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

6.41

Giacobbe, Giorgis, Crisanti, La Marca, Meloni, Parrini, Valente

Al comma 2, alla lettera c), sopprimere il numero 1).

6.42

Crisanti, Giorgis, La Marca, Giacobbe, Meloni, Parrini, Valente

Al comma 2, alla lettera c), sopprimere il numero 2).

6.43

La Marca, Giorgis, Giacobbe, Crisanti, Meloni, Parrini, Valente

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

6.44

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le amministrazioni competenti assicurano l'applicazione uniforme delle disposizioni regolamentari di cui al comma 2, garantendo la chiarezza delle procedure, l'accessibilità delle informazioni e la tutela delle minoranze linguistiche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

6.45

Giacobbe, Giorgis, Crisanti, La Marca, Parrini, Meloni, Valente

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Il presente articolo si applica a decorrere dalla seconda legislatura successiva alla sua approvazione."

Art. 7

7.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «Le operazioni di stampa e imbustamento possono essere effettuate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 13 luglio 1966, n. 559, in Italia» con le seguenti: «Le operazioni di stampa e di imbustamento si svolgono nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 13 luglio 1966, n. 559».

7.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «corredato di un tagliando recante un codice alfanumerico a lettura ottica identificativo dell'elettore» con le seguenti: «unitamente a un tagliando sul quale è riportato un codice alfanumerico a lettura ottica identificativo dell'elettore».

7.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso «6», primo periodo, sostituire le parole: «Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale» con le seguenti: «Dopo aver espresso il proprio voto sulla scheda elettorale».

7.4

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso «2)», sostituire le parole: «avvalendosi, ove possibile, di dispositivi per la lettura ottica» con le seguenti: «mediante l'utilizzo, ove disponibili, di dispositivi per la lettura ottica».

7.5

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono in ogni caso garantiti la personalità, la libertà e la segretezza del voto, la protezione dei dati personali dell'elettore, la non riconducibilità della scheda votata alla sua identità e la tracciabilità delle sole operazioni necessarie alla verifica dell'esercizio del diritto di voto».

7.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli uffici consolari assicurano agli elettori informazioni tempestive, complete e accessibili sulle modalità e sui termini di spedizione dei plichi, nonché adeguata assistenza in caso di mancato recapito o di irregolarità, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento».

Art. 8

8.1

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura)

1. In occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero in occasione dello svolgimento di consultazioni referendarie, coloro che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono esercitare il diritto di voto nel comune in cui sono domiciliati.

2. Gli elettori che intendono avvalersi della possibilità di esercitare il diritto di voto, ai sensi del comma 1, in un comune diverso da quello di residenza devono presentare domanda per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della votazione.

3. Alla domanda, presentata per via telematica ai sensi del comma 2, l'elettore deve allegare:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trovi in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

4. A seguito della presentazione della domanda di cui al comma 2, il sistema telematico ne rilascia ricevuta all'elettore. Per i fini di cui all'articolo 2, comma 2, il comune competente trasmette altresì all'elettore la comunicazione di accettazione della domanda, con l'indicazione della sezione elettorale di pertinenza, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 6.

5. Per i degenti in ospedali e case di cura continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 51 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

6. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che si trovano nelle condizioni di cui ai commi da 1 a 5 possono votare, in occasione di consultazioni referendarie, in una sezione elettorale del comune in cui sono temporaneamente domiciliati, indicata nella comunicazione di accettazione della domanda di cui al comma 4.

7. Nel caso previsto dal presente articolo, l'elettore, al momento dell'esercizio del voto, deve presentare al seggio, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di cui al comma 2, nel termine ivi previsto, e la comunicazione di accettazione della domanda stessa, con l'indicazione del seggio di pertinenza rispetto al proprio domicilio.

8. Dopo l'articolo 3 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. - 1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esercitare il diritto di voto, in un giorno antecedente a quello previsto per la votazione nel territorio nazionale, in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, secondo modalità stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), allegando:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trovi in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

3. Il comune di residenza dell'elettore trasmette immediatamente al comune di temporaneo domicilio le domande presentate ai sensi del comma 2. Entro il decimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune di temporaneo domicilio invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

a) un certificato elettorale munito di tagliando staccabile;

b) l'indicazione della sezione elettorale presidiata, dell'indirizzo, del giorno e dell'orario nel quale l'elettore, in base al proprio domicilio, potrà recarsi a votare.

4. L'elettore esprime il proprio voto presso il seggio indicato ai sensi del comma 3, lettera b), esibendo, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, il certificato elettorale munito di tagliando staccabile di cui al comma 3, lettera a)».

9. Dopo l'articolo 48 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

«Art. 48-*bis*. - 1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esercitare il diritto di voto, in un giorno antecedente a quello previsto per la votazione nel territorio nazionale, in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, secondo modalità stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), allegando:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

3. Il comune di residenza dell'elettore trasmette immediatamente al comune di temporaneo domicilio le domande presentate ai sensi del comma 2. Entro il decimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune di temporaneo domicilio invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

a) un certificato elettorale munito di tagliando staccabile;

b) l'indicazione della sezione elettorale presidiata, dell'indirizzo, del giorno e dell'orario nel quale l'elettore, in base al proprio domicilio, potrà recarsi a votare.

4. L'elettore esprime il proprio voto presso il seggio indicato ai sensi del comma 3, lettera b), esibendo, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, il certificato elettorale munito di tagliando staccabile di cui al comma 3, lettera a)».

10. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:

«Art. 13-*bis*. - 1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esercitare il diritto di voto, in un giorno antecedente a quello previsto per la votazione nel territorio nazionale, in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, secondo modalità stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), allegando:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

3. Il comune di residenza dell'elettore trasmette immediatamente al comune di temporaneo domicilio le domande presentate ai sensi del comma 2. Entro il decimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune di temporaneo domicilio invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

a) un certificato elettorale munito di tagliando staccabile;
b) l'indicazione della sezione elettorale presidiata, dell'indirizzo, del giorno e dell'orario nel quale l'elettore, in base al proprio domicilio, potrà recarsi a votare.

4. L'elettore esprime il proprio voto presso il seggio indicato ai sensi del comma 3, lettera b), esibendo, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, il certificato elettorale munito di tagliando staccabile di cui al comma 3, lettera a)».

11. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge, compresi i criteri per l'individuazione e la predisposizione delle sezioni elettorali presidiate, le forme di svolgimento delle operazioni di voto, con modalità che ne assicurino la personalità e la segretezza, nonché quelle per la custodia, l'invio e lo scrutinio delle schede votate in un comune diverso da quello di residenza dell'elettore.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

8.2

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Disciplina dell'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede)

1. Nel rispetto degli articoli 3 e 48 della Costituzione e dei principi di uguaglianza, personalità, libertà, segretezza e sicurezza del voto, gli elettori che, per motivi di studio, lavoro, cura, assistenza familiare o per altre comprovate esigenze personali, si trovano temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data della consultazione, in un comune situato in una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, possono esercitare il diritto di voto secondo le modalità previste dal presente articolo:

a) in occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione;
b) in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
c) in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. L'esercizio del diritto di voto fuori sede è assicurato in condizioni di parità e senza oneri a carico dell'elettore, secondo modalità idonee a rimuovere gli ostacoli economici, sociali, territoriali e organizzativi che possono limitare l'effettiva partecipazione alle consultazioni elettorali e referendarie.

3. Gli elettori che intendono esercitare il diritto di voto ai sensi del comma 1 presentano apposita domanda al comune di temporaneo domicilio, personalmente, tramite persona delegata o mediante strumenti telematici. La domanda è presentata non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione ed è revocabile, con le medesime modalità, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.

4. La domanda reca l'indicazione dell'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove disponibile, di un recapito di posta elettronica o telefonico dell'interessato. Alla domanda sono allegate:

a) la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

b) la copia della tessera elettorale personale o l'indicazione del comune nelle cui liste elettorali l'interessato è iscritto;

c) la certificazione o altra documentazione idonea ad attestare la condizione di elettore fuori sede e la durata prevista del temporaneo domicilio.

5. Ai fini di cui al comma 4, lettera c), la condizione di elettore fuori sede può essere attestata mediante documentazione relativa all'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa, allo svolgimento di un'attività lavorativa, alla fruizione di cure, terapie o trattamenti sanitari, alla prestazione di assistenza in favore di un familiare o alla sussistenza delle ulteriori comprovate esigenze personali di cui al comma 1. È in ogni caso ammessa la dichiarazione sostitutiva resa nei casi e secondo le modalità previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. Al momento della presentazione della domanda, il comune di temporaneo domicilio rilascia all'interessato una ricevuta recante la data di acquisizione dell'istanza. Qualora la domanda risulti incompleta o presenti irregolarità sanabili, il comune ne dà tempestiva comunicazione all'interessato, assegnandogli un termine non superiore a cinque giorni per provvedere alla relativa integrazione. Gli errori materiali e le irregolarità formali non comportano il rigetto della domanda qualora sia comunque possibile accertare l'identità dell'elettore e la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo.

7. Entro cinque giorni dalla ricezione della domanda, il comune di temporaneo domicilio ne trasmette copia, con modalità telematiche idonee ad assicurarne la sicurezza e la tracciabilità, al comune nelle cui liste elettorali il richiedente è iscritto. Quest'ultimo verifica il possesso del diritto di elettorato attivo e, entro il quindicesimo giorno antecedente la data della consultazione, ne dà comunicazione al comune di temporaneo domicilio, provvedendo contestualmente ad annotare nella lista elettorale sezionale che l'elettore eserciterà il diritto di voto in altro comune, limitatamente alla consultazione indicata nella domanda.

8. Eventuali ritardi o disfunzioni nelle comunicazioni tra le amministrazioni interessate non possono pregiudicare l'ammissione al voto dell'elettore che abbia presentato tempestivamente una domanda completa o abbia provveduto nei termini alla sua integrazione.

9. Entro il decimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore, anche mediante strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto recante l'indicazione della consultazione, del numero e dell'indirizzo della sezione presso la quale votare e degli orari di apertura della stessa. L'elettore può richiedere gratuitamente il rilascio dell'attestazione in formato cartaceo.

10. Nel caso in cui non ricorrano i requisiti previsti dal presente articolo, il comune di temporaneo domicilio comunica tempestivamente all'interessato la mancata ammissione al voto fuori sede, indicando in modo chiaro e puntuale le ragioni della decisione e precisando che l'elettore conserva il diritto di votare presso il comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

11. In occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, gli elettori ammessi al voto fuori sede sono assegnati alle sezioni elettorali ordinarie del comune di temporaneo domicilio secondo un criterio di prossimità territoriale, tenendo conto, ove possibile, dell'accessibilità mediante il trasporto pubblico e delle esigenze delle persone con disabilità o con ridotta mobilità. Qualora il numero degli elettori fuori sede lo renda necessario, il comune può istituire sezioni elettorali temporanee nel numero di una sezione per ogni mille elettori, o frazione di essi, ammessi al voto.

12. In occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, gli elettori fuori sede votano per le liste e i candidati della circoscrizione o del collegio elettorale cui appartiene il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. A tal fine, in ogni comune capoluogo di provincia sono istituite apposite sezioni elettorali speciali, nel numero di una sezione per ogni mille elettori, o frazione di essi, ammessi al voto. Gli elettori sono aggregati, ove possibile, in ragione della circoscrizione o del collegio elettorale di appartenenza.

13. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, gli elettori fuori sede votano per le liste e i candidati della circoscrizione elettorale cui appartiene il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. A tal fine, in ogni comune capoluogo di provincia sono istituite apposite sezioni elettorali speciali, nel numero di una sezione per

ogni mille elettori, o frazione di essi, ammessi al voto, aggregando nella medesima sezione, ove possibile, gli elettori appartenenti alla stessa circoscrizione elettorale.

14. Per la composizione, la costituzione e il funzionamento delle sezioni elettorali temporanee e speciali si applicano, in quanto compatibili e salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Il presidente della sezione è nominato dal presidente della corte d'appello competente per territorio tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale. Gli scrutatori sono nominati dalla commissione elettorale comunale tra gli iscritti all'albo previsto dalla legge 8 marzo 1989, n. 95. Qualora il numero degli iscritti disponibili non sia sufficiente, possono essere nominati anche gli elettori che abbiano presentato domanda di voto fuori sede, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente. Il segretario è nominato dal presidente della sezione.

15. Presso le sezioni elettorali speciali di cui ai commi 12 e 13 sono predisposte urne distinte per ciascuna circoscrizione o, ove necessario, per ciascun collegio elettorale di appartenenza degli elettori assegnati alla sezione. Il presidente consegna a ciascun elettore la scheda relativa alla circoscrizione o al collegio cui appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto. Le schede sono predisposte dal Ministero dell'interno e stampate secondo modalità idonee a garantirne l'autenticità, la sicurezza e la conformità ai modelli previsti dalla legislazione vigente.

16. Gli elettori fuori sede sono ammessi a votare previa esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità, della tessera elettorale personale e dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 9. Dell'avvenuta votazione è presa nota nella lista degli elettori ammessi al voto fuori sede. Sono adottate modalità di controllo idonee a impedire che il medesimo elettore possa votare più di una volta nella stessa consultazione.

17. Le operazioni di voto presso le sezioni elettorali temporanee e speciali si svolgono contemporaneamente alle corrispondenti operazioni presso le sezioni elettorali ordinarie. Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura della votazione e l'accertamento del numero dei votanti e si svolgono separatamente per ciascuna circoscrizione o collegio elettorale.

18. Qualora, con riferimento a una circoscrizione o a un collegio elettorale, il numero delle schede votate sia inferiore a quello individuato dal regolamento di cui al comma 23 come necessario a tutelare la segretezza del voto, le schede, senza essere scrutinate, sono inserite in appositi plichi sigillati e trasmesse all'ufficio elettorale competente, che provvede alla loro aggregazione con quelle provenienti da altre sezioni e al successivo scrutinio. In ogni fase delle operazioni sono garantite l'integrità delle schede, la tracciabilità dei plichi e la segretezza del voto.

19. Ultimate le operazioni di voto e di scrutinio, le sezioni elettorali temporanee e speciali formano distinti plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni svolte e li trasmettono:

a) per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, agli uffici elettorali competenti ai sensi della legislazione vigente;

b) per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, all'ufficio elettorale provinciale di cui all'articolo 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, costituito presso il tribunale del capoluogo di regione;

c) per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, all'ufficio provinciale competente.

20. Gli uffici di cui al comma 19, ove necessario, completano in via surrogatoria le operazioni di scrutinio che le sezioni elettorali temporanee o speciali non abbiano potuto ultimare per causa di forza maggiore, procedono al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e provvedono al riepilogo dei voti. Gli estratti dei verbali recanti la certificazione dei risultati sono immediatamente trasmessi, anche in via telematica, agli uffici elettorali competenti per la proclamazione degli eletti o per la determinazione dei risultati della consultazione.

21. I dati personali acquisiti ai sensi del presente articolo sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'ammissione e all'esercizio del voto fuori sede, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, minimizzazione, sicurezza e limitazione della conservazione. La documentazione relativa alle condizioni di salute è acquisita limitatamente agli elementi indispensabili ad attestare il requisito previsto dal comma 1 e non può recare indicazioni relative alla diagnosi o al trattamento sanitario effettuato.

22. Il Ministero dell'interno, i comuni e le altre amministrazioni interessate assicurano, attraverso i rispettivi siti istituzionali e gli ordinari canali di comunicazione, un'adeguata informazione sulle condizioni, sui termini e sulle modalità di esercizio del voto fuori sede. Le informazioni, la modulistica e le procedure telematiche sono predisposte in formato accessibile e con linguaggio chiaro e comprensibile.

23. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinati:

- a) i modelli uniformi e le modalità, anche telematiche, per la presentazione, la trasmissione, l'integrazione e la revoca delle domande;
- b) le modalità di verifica del diritto di elettorato attivo e di aggiornamento delle liste elettorali, assicurando l'interoperabilità e la sicurezza delle comunicazioni tra i comuni;
- c) i criteri di costituzione e di distribuzione territoriale delle sezioni elettorali temporanee e speciali;
- d) le modalità di predisposizione, stampa, autenticazione, consegna e custodia delle schede elettorali;
- e) le modalità di formazione, sigillatura, trasporto e consegna dei plichi elettorali, assicurandone l'integrità, la tracciabilità e la custodia;
- f) le modalità di scrutinio, aggregazione, verbalizzazione e trasmissione dei risultati, con particolare riguardo alle schede riferite a circoscrizioni o collegi diversi da quelli nei quali è situata la sezione;
- g) la soglia minima di schede necessaria per procedere allo scrutinio presso la singola sezione, al fine di tutelare la segretezza del voto;
- h) le misure necessarie a impedire la duplicazione del voto e a garantire la sicurezza e la protezione dei dati personali;
- i) le modalità di accesso al voto delle persone con disabilità o con ridotta mobilità;
- l) le modalità di rimborso delle spese sostenute dai comuni per l'attuazione del presente articolo;
- m) ogni altra disposizione tecnica e organizzativa necessaria a garantire il regolare, uniforme e sicuro svolgimento delle operazioni.

24. Lo schema del regolamento di cui al comma 23 è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente lo schema alle Camere, corredato delle proprie osservazioni e delle eventuali modificazioni, per l'espressione del parere definitivo entro quindici giorni.

25. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dalla prima consultazione elettorale o referendaria indetta successivamente al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 23.

26. Entro centottanta giorni dallo svolgimento di ciascuna consultazione nella quale trovano applicazione le disposizioni del presente articolo, il Ministro dell'interno trasmette alle Camere una relazione contenente i dati relativi alle domande presentate, agli elettori ammessi, all'effettiva partecipazione al voto, alle domande respinte e alle relative motivazioni, alle spese sostenute e alle eventuali criticità riscontrate, formulando, ove necessario, proposte di carattere normativo o organizzativo.

27. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo o dal regolamento di cui al comma 23 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, della legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché le altre disposizioni vigenti relative alle consultazioni elettorali e referendarie.».

Conseguentemente,
all'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni finanziarie»;
- b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, relativi all'istituzione e al funzionamento delle sezioni elettorali temporanee e speciali, alla predisposizione e alla trasmissione delle schede, all'adeguamento dei sistemi informativi e al rimborso delle spese sostenute dai comuni, si provvede a valere sulle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

8.3

Giorgis, Cataldi, De
Cristofaro, Musolino, Parrini, Maiorino, Gaudiano, Cucchi, Magni, Meloni, Valente

Sostituire i commi 1, 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:

"1. In occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero in occasione dello svolgimento di consultazioni referendarie, coloro che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono esercitare il diritto di voto nel comune in cui sono domiciliati.

2. Gli elettori che intendono avvalersi della possibilità di esercitare il diritto di voto, ai sensi del comma 1, in un comune diverso da quello di residenza possono presentare, al comune dove l'elettore risiede, domanda, anche per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della votazione.

3. La domanda di cui al comma 1 è presentata al comune di residenza nelle cui liste è iscritto l'elettore che redige un apposito elenco degli elettori fuori sede e trasmette immediatamente le domande presentate ai sensi del comma 2."

Conseguentemente, sopprimere il comma 11.

8.4

Sabrina
Cristofaro, Musolino, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Valente, Meloni

Licheri, Cataldi, Giorgis, De

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:*

"1. In occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero in occasione dello svolgimento di consultazioni referendarie, coloro che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono esercitare il diritto di voto nel comune in cui sono domiciliati.

2. Gli elettori che intendono avvalersi della possibilità di esercitare il diritto di voto, ai sensi del comma 1, in un comune diverso da quello di residenza possono presentare,

al comune dove l'elettore risiede, domanda, anche per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della votazione.

3. La domanda di cui al comma 1 è presentata al comune di residenza nelle cui liste è iscritto l'elettore che redige un apposito elenco degli elettori fuori sede e trasmette immediatamente le domande presentate ai sensi del comma 2.";

b) *sostituire il comma 7, con il seguente:*

"7. Gli elettori fuori sede sono ammessi a votare nel comune di temporaneo domicilio per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui ricade il comune di residenza.".

8.5

[Parrini, Giorgis, Meloni, Valente](#)

Al comma 1, sostituire le parole "sono ammessi a votare nel comune di temporaneo domicilio" con le seguenti "hanno temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono esercitare il diritto di voto nel comune in cui sono domiciliati".

8.6

[Cucchi, De Cristofaro, Magni](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'istituzione e la gestione dell'elenco di cui al comma 1 sono improntate ai principi di uguaglianza, universalità, libertà e personalità del voto, nonché alla finalità di rimuovere gli ostacoli di carattere economico, sociale, territoriale e organizzativo che possono limitare l'effettiva partecipazione degli elettori alle consultazioni elettorali e referendarie.»

8.7

[Magni, Cucchi, De Cristofaro](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del presente articolo sono attuate in modo da evitare che la temporanea lontananza dal comune di iscrizione elettorale determini, per ragioni economiche o logistiche, una limitazione dell'effettivo esercizio del diritto di voto.»

8.8

[Magni, Cucchi, De Cristofaro](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le amministrazioni competenti assicurano che l'esercizio del diritto di voto fuori sede avvenga secondo modalità idonee a favorire la più ampia partecipazione alle consultazioni elettorali e referendarie, nel rispetto dei principi di semplicità, accessibilità, trasparenza e certezza delle procedure.»

8.9

[Magni, Cucchi, De Cristofaro](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le procedure previste dal presente articolo sono organizzate nel rispetto dei principi di non discriminazione, inclusione e piena accessibilità per le persone con disabilità.»

8.10

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è assicurata la parità di trattamento tra gli elettori fuori sede, senza discriminazioni fondate sulle condizioni personali, economiche, sociali, lavorative, di studio o di salute.»

8.11

[Valente, Giorgis, Parrini, Meloni](#)

Al comma 2, sopprimere le parole "Entro il 31 dicembre di ciascun anno,".

8.12

[Parrini, Giorgis, Cataldi, De Cristofaro, Musolino, Cucchi, Maiorino, Gaudiano, Magni, Meloni, Valente](#)

Al comma 2, sostituire le parole "entro il 31 dicembre di ciascun anno" con le seguenti "non oltre i 60 giorni antecedenti lo svolgimento di ciascuna tornata elettorale".

8.13

[Meloni, Giorgis, Parrini, Valente](#)

Al comma 2, sopprimere le parole "se la durata della permanenza prevista in quest'ultimo è di almeno nove mesi."

8.14

[D'Elia, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente](#)

Al comma 2, sostituire le parole "nove mesi" con le seguenti "un mese".

8.15

[Camusso, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente](#)

Al comma 2, sostituire le parole "nove mesi" con le seguenti "due mesi".

8.16

[Valente, Giorgis, Cataldi, De Cristofaro, Parrini, Cucchi, Maiorino, Gaudiano, Magni, Meloni, Musolino](#)

Al comma 2, sostituire la parola "nove" con la seguente "tre".

8.17

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Al comma 2, le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle parole: "tre mesi".

8.18

[De Cristofaro, Magni, Cucchi](#)

Al comma 2, le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle parole: "cinque mesi".

8.19

[De Cristofaro, Magni, Cucchi](#)

Al comma 2, le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle parole: "sei mesi".

8.20

[De Cristofaro, Magni, Cucchi](#)

Al comma 2, le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle parole: "sette mesi".

8.21

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Al comma 2, le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle parole: "otto mesi".

8.22

[Alfieri, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente](#)

Al comma 3, sostituire le parole "per i quali la condizione di elettore fuori sede si realizza dopo la data del 31 dicembre, entro trenta giorni dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti di cui al comma 2 e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione," con le seguenti "almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della votazione,".

8.23

[De Cristofaro, Magni, Cucchi](#)

Al comma 3, le parole: "quarantacinquesimo giorno" sono sostituite dalle parole: "trentesimo giorno".

8.24

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Al comma 4, sopprimere le parole: "per un periodo di almeno tre mesi" .

8.25

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Al comma 4, le parole: "per un periodo di almeno tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di almeno un mese".

8.26

[Spinelli](#)

Al comma 4 dopo le parole: «nelle cui liste elettorali sono iscritti» inserire le seguenti: «ovvero prestino attività continuativa di caregiver familiare in favore di una persona con grave disabilità o in condizione di non autosufficienza, per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni di cui al comma 1, presso la residenza della persona assistita o presso una struttura sanitaria situati in un comune appartenente a una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti; ovvero che, per il medesimo periodo, accompagnino o prestino attività di cura in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un comune appartenente a una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti».

8.27

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Al comma 4, le parole: "non oltre il quarantacinquesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il trentesimo giorno".

8.28

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per i degenti in ospedali e case di cura continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 51 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361."

8.29

[Cucchi](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I comuni rendono disponibili modelli uniformi, chiari e facilmente accessibili per la presentazione e la revoca della domanda, corredati di indicazioni sintetiche sulla documentazione necessaria, sui termini e sulle modalità della procedura.»

8.30

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Qualora la domanda risulti incompleta o presenti irregolarità sanabili, il comune di temporaneo domicilio ne dà tempestiva comunicazione all'interessato, assegnandogli un termine congruo per l'integrazione, purché compatibile con il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.»

8.31

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al momento della presentazione della domanda, il comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore una ricevuta recante la data di acquisizione dell'istanza e l'indicazione dei recapiti presso i quali possono essere richieste informazioni sul relativo stato di trattazione.»

8.32

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. La presentazione della domanda e il rilascio dell'attestazione di cui al comma 7 non comportano l'applicazione di imposte, diritti di segreteria o altri oneri a carico dell'elettore.»

8.33

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il comune di temporaneo domicilio assicura la possibilità di presentare la domanda sia in modalità telematica sia con modalità non telematiche, affinché l'utilizzo degli strumenti digitali non costituisca condizione esclusiva per l'accesso alla procedura.»

8.34

[Magni, Cucchi, De Cristofaro](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le informazioni e i modelli relativi alla procedura sono resi accessibili anche alle persone con disabilità e, ove necessario, sono accompagnati da forme di assistenza idonee a consentire la presentazione autonoma e consapevole della domanda.»

8.35

[Magni, Cucchi, De Cristofaro](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. La mera presenza di errori materiali o di irregolarità formali nella domanda non ne determina il rigetto qualora sia comunque possibile accertare l'identità dell'elettore e la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo.»

8.36

[Cucchi, Magni, De Cristofaro](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I dati personali acquisiti ai sensi del presente articolo sono trattati esclusivamente per finalità connesse all'ammissione e all'esercizio del voto fuori sede, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, minimizzazione e limitazione della conservazione.»

8.37

[De Cristofaro, Magni, Cucchi](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Eventuali ritardi o disfunzioni nelle comunicazioni tra le amministrazioni interessate non possono essere imputati all'elettore che abbia presentato tempestivamente una domanda completa e conforme alle disposizioni del presente articolo.»

8.38

[Magni, Cucchi, De Cristofaro](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Le comunicazioni tra il comune di temporaneo domicilio e il comune di residenza sono effettuate con modalità idonee ad assicurarne la tempestività, la tracciabilità e la sicurezza, senza imporre all'elettore adempimenti ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dal presente articolo.»

8.39

[Cucchi, Magni, De Cristofaro](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il rilascio dell'attestazione con modalità telematiche non esclude il diritto dell'elettore di richiederne gratuitamente copia in formato cartaceo presso gli uffici del comune di temporaneo domicilio.»

8.40

[Magni, Cucchi, De Cristofaro](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. L'attestazione di cui al comma 7 reca, in forma chiara e immediatamente comprensibile, le informazioni necessarie per raggiungere la sezione assegnata e per esercitare il diritto di voto, nonché i recapiti dell'ufficio comunale competente.»

8.41

[De Cristofaro, Magni, Cucchi](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. La comunicazione di non ammissione al voto fuori sede indica in modo chiaro e puntuale le ragioni della decisione e informa l'elettore della possibilità di esercitare il diritto di voto nel comune nelle cui liste elettorali è iscritto.»

8.42

[Cucchi](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#)

Sostituire il comma 9 con i seguenti:

"9. Per consentire l'espressione del voto degli elettori fuori sede, i comuni di temporaneo domicilio istituiscono apposite sezioni elettorali, in ragione di una sezione ogni 1.000 elettori ammessi al voto o frazione di tale numero, raggruppando nella medesima sezione, ove possibile, gli elettori appartenenti alla stessa circoscrizione elettorale. Presso ciascuna sezione è collocata un'urna distinta per ogni circoscrizione elettorale di appartenenza degli elettori ad essa assegnati. Il presidente della sezione consegna a ciascun elettore la scheda, predisposta dal Ministero dell'interno e stampata secondo le modalità da esso stabilite, relativa alla circoscrizione nella quale è compreso il comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto. Dopo l'espressione del voto, la scheda è restituita al presidente, che la introduce nell'urna relativa alla circoscrizione elettorale di appartenenza dell'elettore.

9-bis. Le operazioni di scrutinio e verbalizzazione presso le sezioni elettorali di cui al comma 9 sono effettuate con modalità idonee ad assicurare la distinta rilevazione dei risultati per ciascuna circoscrizione e per ciascun collegio elettorale. I risultati sono trasmessi agli uffici elettorali competenti, che provvedono al loro computo nella circoscrizione e nel collegio elettorale cui si riferiscono."

Conseguentemente sopprimere il comma 11.

8.43

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Nell'assegnazione degli elettori fuori sede alle sezioni, il criterio di prossimità territoriale è applicato tenendo conto, ove possibile, dell'accessibilità mediante il trasporto pubblico e delle esigenze degli elettori con disabilità o con ridotta mobilità.»

8.44

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Sopprimere il comma 11.

8.45

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Sostituire il comma 11 con i seguenti:

"11. In occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, l'elettore fuori sede vota per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio elettorale nei quali è compreso il comune nelle cui liste elettorali è iscritto. A tale fine gli è consegnata la relativa scheda elettorale, predisposta dal Ministero dell'interno e stampata secondo le modalità da esso stabilite.

11-bis. Le operazioni di voto, di scrutinio e verbalizzazione presso le sezioni elettorali di cui al comma 9 sono effettuate con modalità idonee ad assicurare la distinta rilevazione dei risultati per ciascuna circoscrizione e per ciascun collegio elettorale. I risultati sono trasmessi agli uffici elettorali competenti, che provvedono al loro computo nella circoscrizione e nel collegio elettorale cui si riferiscono. Qualora, con riferimento a una circoscrizione o a un collegio elettorale, il numero delle schede votate sia inferiore a quello individuato dal regolamento di cui al comma 11-ter come necessario a tutelare la segretezza del voto, le schede, senza essere scrutinate, sono inserite in appositi plichi sigillati e trasmesse all'ufficio elettorale competente, che provvede alla loro aggregazione con quelle provenienti da altre sezioni e al successivo scrutinio. In ogni fase delle operazioni sono garantite l'integrità delle schede, la tracciabilità dei plichi e la segretezza del voto.

11-ter. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinati:

- a) i modelli uniformi e le modalità, anche telematiche, per la presentazione, la trasmissione, l'integrazione e la revoca delle domande;
- b) le modalità di verifica del diritto di elettorato attivo e di aggiornamento delle liste elettorali, assicurando l'interoperabilità e la sicurezza delle comunicazioni tra i comuni;
- c) i criteri di costituzione e di distribuzione territoriale delle sezioni elettorali di cui al comma 9;
- d) le modalità di predisposizione, stampa, autenticazione, consegna e custodia delle schede elettorali;
- e) le modalità di formazione, sigillatura, trasporto e consegna dei plichi elettorali, assicurandone l'integrità, la tracciabilità e la custodia;
- f) le modalità di scrutinio, aggregazione, verbalizzazione e trasmissione dei risultati, con particolare riguardo alle schede riferite a circoscrizioni o collegi diversi da quelli nei quali è situata la sezione;
- g) la soglia minima di schede necessaria per procedere allo scrutinio presso la singola sezione, al fine di tutelare la segretezza del voto;
- h) le misure necessarie a impedire la duplicazione del voto e a garantire la sicurezza e la protezione dei dati personali;
- i) le modalità di accesso al voto delle persone con disabilità o con ridotta mobilità;
- l) le modalità di rimborso delle spese sostenute dai comuni per l'attuazione del presente articolo;
- m) ogni altra disposizione tecnica e organizzativa necessaria a garantire il regolare, uniforme e sicuro svolgimento delle operazioni.

11-ter. Lo schema del regolamento di cui al comma 11-bis è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente lo schema alle Camere, corredato delle proprie osservazioni e delle eventuali modificazioni, per l'espressione del parere definitivo entro quindici giorni.

Conseguentemente,

all'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni finanziarie»;
- b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, relativi all'istituzione e al funzionamento delle sezioni elettorali temporanee e speciali, alla predisposizione e alla trasmissione delle schede, all'adeguamento dei sistemi informativi e al rimborso delle spese sostenute dai comuni, si provvede a valere sulle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

8.46

Nicita, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo, compresi i criteri per l'individuazione e la predisposizione delle sezioni elettorali presidiate, le forme di svolgimento delle operazioni di voto, con modalità che ne

assicurino la personalità e la segretezza, nonché quelle per la custodia, l'invio e lo scrutinio delle schede votate in un comune diverso da quello di residenza dell'elettore."

8.47

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Il Ministero dell'interno, i comuni e le altre amministrazioni competenti assicurano, attraverso i rispettivi siti istituzionali e gli ordinari canali di comunicazione, un'adeguata informazione sulle condizioni, sui termini e sulle modalità per l'esercizio del voto fuori sede, con particolare attenzione agli studenti, ai lavoratori e alle persone temporaneamente lontane dal comune di iscrizione elettorale per motivi di cura.»

8.48

Della Porta

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

11-bis. Con successiva disposizione di legge sono disciplinate le modalità di esercizio del diritto di voto degli elettori che prestano servizio a bordo di navi mercantili, assicurando l'effettività del diritto di elettorato attivo in occasione delle elezioni politiche, europee e dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

8.0.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Trasparenza della pubblicità politica e garanzie per lo svolgimento delle campagne elettorali sulle piattaforme digitali)

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è designata quale autorità nazionale competente e punto di contatto nazionale ai sensi degli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, sulla trasparenza e sul targeting della pubblicità politica, ferme restando le competenze attribuite al Garante per la protezione dei dati personali e alle altre autorità competenti dalla normativa vigente.

Le disposizioni del presente articolo si applicano alla pubblicità politica diffusa attraverso piattaforme online, motori di ricerca, servizi di social network, servizi di condivisione di video e, comunque, mediante qualunque servizio della società dell'informazione, in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

La pubblicità politica e i contenuti politici oggetto di sponsorizzazione devono essere immediatamente riconoscibili dagli utenti e recare, in modo chiaro, visibile e non equivoco:

- a) l'indicazione che si tratta di pubblicità politica o di contenuto sponsorizzato;
- b) l'identità del committente e, se diverso, del soggetto che ha sostenuto la relativa spesa;
- c) l'importo corrisposto o il valore economico della prestazione;
- d) il periodo di diffusione;
- e) le categorie di destinatari, i criteri utilizzati per la loro selezione e le tecniche di targeting o di amplificazione eventualmente impiegate;
- f) un collegamento diretto alle ulteriori informazioni previste dal regolamento (UE) 2024/900.

I prestatori dei servizi di cui al comma 2 adottano misure proporzionate, trasparenti e non discriminatorie per contrastare la diffusione, nell'ambito della pubblicità politica, di contenuti audiovisivi o immagini falsificati, manipolati o generati mediante sistemi di intelligenza artificiale che possano indurre gli utenti in errore circa la loro autenticità, origine o provenienza. Tali contenuti devono recare, per tutta la durata della loro diffusione, un'avvertenza chiaramente visibile relativa alla loro natura artificiale o manipolata. Restano ferme la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di satira e l'assenza di un obbligo generale di sorveglianza sui contenuti ai sensi della normativa dell'Unione europea.

Il divieto di propaganda elettorale previsto dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, si applica anche alla diffusione a pagamento, alla sponsorizzazione, all'amplificazione algoritmica a pagamento e alla nuova pubblicazione di messaggi di propaganda elettorale attraverso i servizi di cui al comma 2. I prestatori di servizi sospendono, per la durata del silenzio elettorale, la diffusione e l'amplificazione a pagamento dei predetti messaggi. È fatta salva la permanenza dei contenuti pubblicati anteriormente, purché non siano oggetto di nuova sponsorizzazione, riproposizione o amplificazione a pagamento.

Le spese sostenute per la produzione, la pubblicazione, la sponsorizzazione, il targeting e l'amplificazione di messaggi politici a pagamento sono considerate spese elettorali e sono imputate al candidato, al partito, al movimento politico, alla lista o al comitato promotore nel cui interesse sono state sostenute, anche quando il pagamento sia effettuato da un soggetto terzo. I prestatori dei servizi rilasciano al committente idonea documentazione recante l'importo, il periodo di diffusione, il numero delle visualizzazioni e i criteri di selezione dei destinatari e conservano tali informazioni per sette anni, rendendole disponibili alle autorità competenti.

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e sino alla conclusione delle operazioni di voto, i prestatori dei servizi di cui al comma 2 rendono pubbliche, in una sezione facilmente accessibile dei propri siti internet, informazioni chiare e aggiornate:

- a) sui principali parametri e sulle logiche di funzionamento dei sistemi algoritmici utilizzati per il targeting, la profilazione, la raccomandazione e l'amplificazione della pubblicità politica;
- b) sulle categorie di dati personali utilizzate;
- c) sui criteri di inclusione o esclusione degli utenti dai gruppi destinatari;
- d) sui sistemi adottati per prevenire discriminazioni, manipolazioni e interferenze illecite nel processo elettorale;
- e) sui controlli umani e automatizzati predisposti e sui relativi sistemi di reclamo.

La pubblicazione delle informazioni di cui al presente comma non comporta l'obbligo di divulgare il codice sorgente né informazioni specificamente protette come segreti commerciali, purché tale tutela non impedisca all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di esercitare integralmente i propri poteri di vigilanza.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le altre autorità interessate, adotta un regolamento recante le modalità attuative del presente articolo, le procedure di segnalazione e reclamo, gli obblighi di conservazione e comunicazione dei dati e le misure necessarie ad assicurare interventi tempestivi durante le campagne elettorali.

In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa contestazione e nel rispetto del contraddittorio, può ordinare la cessazione della condotta, la rimozione o la rettifica della pubblicità politica, la sospensione della relativa diffusione o amplificazione a pagamento e la pubblicazione del provvedimento. Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/900 e dalla relativa disciplina nazionale di adeguamento. Restano ferme le ulteriori sanzioni previste dalla legislazione elettorale, dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali e dal regolamento (UE) 2022/2065.

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità competenti provvedono alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

8.0.2

[Rojc](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Giorgis](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*.
(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.».

Art. 9

9.1

[Lopreiato, Cataldi, Giorgis, De Cristofaro, Musolino, Maiorino, Gaudiano, Parrini, Valente, Meloni](#)

Sopprimere l'articolo.

9.2

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni finanziarie»;
- b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, relativi al voto degli elettori fuori sede, all'adeguamento dei sistemi informativi e al rimborso delle spese sostenute dai comuni, si provvede a valere sulle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

9.0.1

[Giorgis, Cataldi, Parrini, Meloni, Valente](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge si applica a decorrere dalla legislatura immediatamente successiva alla sua approvazione qualora, ove approvata nell'ultimo anno di legislatura rispetto alla scadenza naturale, sia stata votata a maggioranza qualificata dei due terzi in entrambe le Camere.

2. Al mancato verificarsi della condizione di cui al comma 1, la presente legge si applica a decorrere dalla seconda legislatura successiva alla sua approvazione.».

9.0.2

[Pirondini, Boccia, De Cristofaro, Paita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge si applica a decorrere dalla seconda legislatura successiva alla sua approvazione.».

9.0.3

[Cataldi, Maiorino, Gaudiano](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore dopo 18 mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.».

1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE 2026

517^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

DE PRIAMO

indi del Vice Presidente

TOSATO

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1971) Deputato BIGNAMI e altri. - Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, approvato dalla Camera dei deputati

(61) BOCCIA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali

(1822) MALAN e altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

- e petizioni nn.

48, 817, 856, 922, 1014, 1051, 1054, 1140, 1662, 1699, 1747 e 1875 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore **ALFIERI** (PD-IDP) illustra gli emendamenti 2.150 e 2.190, a sua prima firma, che ricalcano in parte quelli presentati all'articolo 1, concentrandosi sulle modalità di elezione del Senato. Anticipa però che l'articolo 2 pone l'ulteriore tema dell'applicazione del dettato costituzionale per cui il Senato è eletto su base regionale.

Rileva che vi sono punti fondamentali del disegno di legge in esame su cui sono stati presentati emendamenti doverosi a quella che definisce una "legge sartoriale". Ritieni che l'obiettivo principale, nella scrittura della legge, sia stato quello di trovare una sintesi all'interno delle forze di maggioranza e non un impianto coerente, chiaro, che garantisca la capacità di coniugare il principio di governabilità e rappresentanza.

Evidenzia che una delle questioni più delicate, rilevate anche da autorevoli costituzionalisti, sia quella norma di frammentazione inconcepibile (su cui peraltro ricorda che anche la stessa maggioranza ha presentato emendamenti in tal senso) costituita dal recupero della migliore lista sotto il 3 per cento, che però esclude una serie di soggetti politici che stanno tra l'1 e il 3 per cento, colpendo movimenti ben precisi che permetterebbero all'opposizione di avere un maggior consenso. Tale norma è palesemente anticostituzionale, perché creerebbe il paradosso di penalizzare una coalizione che prende più voti, ma con liste tra l'1 e il 3 per cento, premiando invece una coalizione che, magari viceversa, prende meno voti e recupera pure la migliore lista sotto il 3 per cento.

Nota che, da parte della maggioranza, non è stato invece posto alcun rimedio al premio di maggioranza, il cui *quorum* di attribuzione non risulta affatto di garanzia.

Ritiene che l'emendamento della maggioranza sulle preferenze non risolva il problema delle liste bloccate né il problema dell'equilibrio di genere, venendo così meno a norme già presenti nel cosiddetto *Rosatellum* sia a livello nazionale sia per le singole regioni e circoscrizioni.

Ricorda che, con il lavoro unitario delle forze di opposizione, sono stati presentati emendamenti che vanno a inserire le preferenze vere, sia per il premio di maggioranza sia

per le modalità di scelta dei candidati, modalità che fanno leva sulla loro capacità di intercettare consenso sul territorio e che ripristinano il dettato costituzionale di un'elezione del Senato su base regionale.

Il senatore **PIRONDINI** (*M5S*) illustra gli emendamenti 2.13, 2.88, 2.147 e 2.182, di cui è primo firmatario.

Riprende gli aspetti già illustrati quanto agli emendamenti proposti all'articolo 1 giacché, anche se i numeri sono diversi, i principi alla base sono i medesimi. Il primo dei principi che ritiene vada ripristinato è il tema delle preferenze, in quanto ritiene che le alternative siano due: o si dà ai cittadini italiani la possibilità di scegliere chi siederà in Parlamento oppure non si riconosce tale possibilità; una modalità mista non può essere convincente. Le modifiche proposte intendono inserire il sistema delle preferenze in maniera generalizzata, onde evitare che le stesse vengano inserite solo parzialmente.

Un secondo principio che gli emendamenti proposti prendono in considerazione è quello relativo all'indicazione del candidato premier, dal momento che la legge in esame va a ledere, nella sostanza, le prerogative del Presidente della Repubblica.

Si sofferma poi sull'abolizione dei c.d. "listoni" che vanno a formare il premio di maggioranza e che sanciscono il principio di fedeltà al partito, nella sua opinione. La proposta è perciò quella di abolire i "listoni" e di attribuire le preferenze per scorrimento. Questa è l'unica modalità che garantisce realmente agli italiani di scegliere da chi farsi governare.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti 2.17 e 2.191, di cui è primo firmatario.

Esordisce rilevando che vi siano due interpretazioni dell'articolo 57 della Costituzione. La prima ritiene incostituzionale ogni premio di maggioranza al Senato; la seconda permette l'attribuzione di un premio di maggioranza a livello nazionale al Senato. Quello che sicuramente tutti i costituzionalisti escludono è di attribuire un premio di maggioranza al Senato senza che vi sia alcun collegamento con i risultati regionali, perché questo significherebbe calpestare due volte l'articolo 57 della Costituzione. Eppure il disegno di legge n. 1971 fa proprio questo: non solo definisce il premio di maggioranza su base nazionale, ma l'attribuzione del premio avviene attraverso un "listone" di 35 nomi, senza rispettare l'espressione del voto delle singole regioni. Si rispetta solo il criterio della proporzione del 60/40 per cento tra i generi. Ritiene perciò che la previsione sia di dubbia costituzionalità anche per il fatto che il "listone" è, a suo avviso, occulto e truffaldino, poiché solo in apparenza è strutturato su base regionale. Reputa quindi che questo meccanismo non potrà superare uno scrutinio di costituzionalità.

Pertanto la maggioranza stessa si era già posta questo problema durante l'esame della legge costituzionale sul premierato, nella quale si prevedeva di modificare l'articolo 57 della Costituzione.

La senatrice **LOPREIATO** (*M5S*) illustra gli emendamenti 2.8, 2.119, 2.164 e 2.195, di cui è prima firmataria.

Avverte che le considerazioni sono le medesime rispetto a quelle già svolte sull'articolo 1, ma, in relazione all'articolo 2, si acuisce, a suo avviso, il problema dell'incostituzionalità della legge, in specie rispetto all'articolo 57 della Costituzione, con riferimento alla correlazione del "listone" alla base nazionale, anziché a quella regionale.

In particolare, trova che la circostanza per cui l'elettore non può essere rassicurato che il rappresentante che sceglierà di votare sarà quello che andrà effettivamente in Parlamento creerà non solo una generica confusione nell'elettorato, ma un ulteriore aumento della disaffezione e quindi dell'astensione.

Osserva che è da trent'anni che si procede a riforme elettorali. Auspica però che la prossima volta che si vorrà cambiare la legge elettorale non lo si faccia a fine legislatura, in spregio alle indicazioni della Commissione di Venezia.

Sebbene comprenda la logica elettorale che sta dietro alla proposta in esame, ritiene al contempo che non sia ammissibile che, per tale logica, si vada ad incidere sulle prerogative del Presidente della Repubblica e - ancor peggio - sugli organi di garanzia in generale.

Conclude ribadendo che principi fondamentali come la rappresentatività e la rappresentanza di genere non possono essere aggirati o calpestati.

Il senatore **MAGNI** (*Misto-AVS*) illustra gli emendamenti 2.3, 2.5, 2.12, 2.14, 2.21, 2.27, 2.28, 2.30, 2.33, 2.35, 2.38, 2.46, 2.47, 2.48, 2.50, 2.58, 2.71, 2.75, 2.79, 2.90, 2.92,

2.94, 2.98, 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 2.104, 2.115, 2.131, 2.140, 2.144, 2.153, 2.178, 2.193 e 2.214, di cui è primo firmatario.

Esordisce ritendendo che la legge elettorale proposta non tiene in considerazione il problema della partecipazione alle elezioni e le dinamiche che lo determinano. Ritiene inconcepibile il fatto che, in virtù della legge in esame, si elegga il Senato su base regionale, ma poi, al raggiungimento di un determinato *quorum*, i seggi vengano distribuiti su base nazionale. Pur essendo vero che la legge elettorale deve garantire la governabilità, occorre evitare di ingannare i cittadini. Ravvisa perciò un *vulnus* alla norma costituzionale che impone la rappresentanza regionale. L'unica cosa certamente non modificabile, osserva, è la volontà degli elettori, mentre, con questa legge, viene calpestata discrezionalmente la volontà dei territori.

Il secondo tema è quello delle preferenze, che crea una differenza palese tra i partiti più grandi - che possono operare su candidature plurime - e i partiti più piccoli, determinando così alcune posizioni garantite e altre no.

Si regredisce poi sulla parità di genere, rendendo così evidente un arretramento culturale, prima ancora che politico.

Trova peraltro singolare che le forze politiche che, all'interno della maggioranza, esaltano i legami con il territorio concordino con questo meccanismo.

Gli emendamenti presentati, chiarisce, cercano di correggere alcune di queste anomalie, e dovrebbero per questo trovare una disponibilità al confronto. Infatti, ribadisce, una legge elettorale non deve servire a chi governa, ma ai cittadini, per permettere loro di partecipare realmente alla vita politica. Al contrario, questa legge è il prodotto di un gruppo di tifosi più che di forze politiche.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) illustra gli emendamenti 2.9, 2.16 e 2.112, di cui è primo firmatario.

Rammenta che, in un precedente intervento, aveva menzionato i criteri corretti per tenere insieme la partecipazione dei cittadini, la rappresentatività e la governabilità. Non si tratta infatti di discutere semplicemente di percentuali, quozienti e resti; si discute del modo in cui la volontà dei cittadini viene trasformata in seggi. Ecco perché i numeri riportati nella legge non sono neutri, ma rappresentano una scelta precisa all'esito di valutazioni di convenienza politica.

Pur sostenendo la necessità della governabilità, ritiene che essa debba conseguire a una maggioranza espressa dagli elettori.

Rileva che una legge elettorale dovrebbe essere scritta non pensando solo a chi governa oggi, perché lo stesso soggetto potrebbe trovarsi all'opposizione domani, giacché le maggioranze cambiano così come i sondaggi, ma le leggi elettorali dovrebbero essere stabili, non abiti cuciti su misura. È per questo che il premio di maggioranza dovrebbe scattare soltanto al raggiungimento del 50 per cento dei voti effettivi.

Il senatore [GIACOBBE](#) (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti 2.87 e 2.205, di cui è primo firmatario.

Resta convinto che la legge elettorale proposta abbia l'unico scopo di blindare la posizione di potere della maggioranza. Ciò che si attendeva, invece, era una legge elettorale capace di incoraggiare la partecipazione e l'interesse nella classe politica. Questo sarebbe possibile solo rispettando il fondamentale principio della "rendicontazione" dell'eletto al corpo elettorale, dove il primo è conosciuto dal secondo ed è capace di comunicare con esso, giorno dopo giorno, su ciò che fa nell'interesse della comunità.

Al contrario, la proposta in esame legittima la scelta di partito sugli eletti e legittima potenzialmente una maggioranza parlamentare voluta da una minoranza degli elettori.

Per paura del confronto, si allontana la comunità dalla classe politica. Infatti, consegnare la maggioranza dei seggi a una minoranza di elettori consentirebbe a quest'ultima di cambiare le regole del gioco e di intervenire sulla Costituzione. Ecco perché, a suo avviso, con questo dibattito non si agisce soltanto sul futuro del Parlamento, ma sullo stesso rapporto tra il popolo e la classe politica.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti 2.113, 2.161 e 2.194, di cui è prima firmataria.

La critica principale che muove all'articolo 2 è quella già mossa all'articolo 1, sul complesso sistema di calcolo e distribuzione dei seggi, nonché sulle liste bloccate. Lungi dal costruire un criterio proporzionale, si punta soltanto alla governabilità. Il primo emendamento proposto,

interviene proprio su questi aspetti; si sofferma poi sull'emendamento che mira a sopprimere l'incomprensibile meccanismo di correzione nell'attribuzione dei seggi. Si tratta, infatti, di un meccanismo complesso, che rende tortuoso il processo di traduzione dei voti in seggi.

Il senatore **CRISANTI** (PD-IDP) illustra l'emendamento 2.198, di cui è primo firmatario.

Ritiene che ogni legge elettorale dovrebbe favorire la partecipazione consapevole dei cittadini, che si traduce nella possibilità di conoscere il candidato che dovrà rendicontare la propria attività. È quanto accade ad esempio nel Regno Unito, dove i risultati delle elezioni sono immediati, ma gli elettori conoscono esattamente i propri candidati. Reputa che il meccanismo in esame crei una cesura totale di rappresentanza democratica. Riportando la propria esperienza di eletto nella circoscrizione Estero, riferisce che gli elettori dei Paesi anglosassoni - ma anche quelli francesi - pretendono di conoscere quanto fatto dai propri eletti. Si domanda come possa invece un eletto rispondere a sei milioni di elettori, così come si chiede a quali elettori possa rispondere un componente del "listone". Seppure siano attualmente 6,5 milioni e comunque in crescita, gli Italiani all'estero eleggono soltanto quattro senatori e non vengono peraltro conteggiati nel premio di maggioranza. È a loro nome che intende protestare sugli effetti di questo disegno di legge, così come sugli effetti della normativa sulla cittadinanza che ridurranno drasticamente, tra un decennio, gli elettori dell'America latina.

La senatrice **DI GIROLAMO** (M5S), illustrando l'emendamento 2.81 e gli ulteriori emendamenti a sua prima firma, evidenzia come le tecniche già censurate con riguardo all'articolo 1, in materia di elezione dei membri della Camera dei deputati, vengano qui riprodotte per l'elezione del Senato, restando sullo sfondo il nodo del rapporto fra governabilità e rappresentanza. Rileva peraltro come, con specifico riferimento al Senato, si ponga il tema di quanto resti effettivamente riconoscibile la base regionale dell'elezione senatoriale, prescritta dall'articolo 57 della Costituzione, all'interno di un sistema che costruisce una parte decisiva del risultato attraverso un meccanismo di verifica nazionale. Pur dichiarando di non voler in questa sede anticipare valutazioni di legittimità costituzionale, ritiene che il principio dell'elezione del Senato su base regionale debba essere preso sul serio nella valutazione degli effetti concreti del meccanismo proposto. Sottolinea che i propri emendamenti intervengono, in primo luogo, sulla disciplina di presentazione delle liste, poiché il meccanismo del premio condiziona l'intera architettura elettorale sin dalla fase delle candidature e non soltanto in quella finale di attribuzione dei seggi. In secondo luogo, rileva che gli emendamenti intervengono sul superamento dei collegi uninominali, precisando di non voler sostenere che il collegio sia l'unico strumento capace di garantire il rapporto con il territorio, ma di ritenere comunque necessario interrogarsi su quale spazio residui a tale rapporto una volta mutato così profondamente il modello. Rileva che il nodo più delicato, a suo avviso, risiede nel raccordo fra la verifica nazionale delle condizioni per l'attribuzione del premio e l'articolazione regionale che deve permanere nella rappresentanza del Senato. Conclude ribadendo che il Senato non possa essere trattato, sotto il profilo tecnico, come una Camera dei deputati di minori dimensioni, e che i propri emendamenti all'articolo 2 mirano a sollecitare una verifica di tale equilibrio.

La senatrice **CUCCHI** (Misto-AVS), illustrando l'emendamento 2.10 e gli ulteriori emendamenti a propria firma, osserva che, a suo avviso, l'articolo 2 concentra alcune tra le contraddizioni più profonde del disegno di legge, in quanto sacrifica la rappresentanza, senza neppure garantire con certezza la governabilità, mentre viene presentato dalla maggioranza come strumento di stabilità e di omogeneità fra le due Camere. Sul piano tecnico, rileva che il contingente di trentacinque seggi riservato, per il Senato, al premio di governabilità è predeterminato e si aggiunge al riparto proporzionale, sicché la sua incidenza non decresce in maniera lineare al crescere del consenso ottenuto dalla forza premiata, la cui rappresentanza parlamentare può arrivare a superare i limiti massimi complessivi fissati dalla stessa legge. Individua proprio in questo il profilo specifico e dirimente rispetto all'articolo 57 della Costituzione, poiché, essendo il premio definito a livello nazionale e solo in un secondo momento suddiviso su base regionale, la successiva regionalizzazione non elimina la matrice nazionale dell'attribuzione. A sostegno del rilievo, richiama alcune simulazioni condotte sui dati elettorali del 2022, dalle quali risulterebbe che una parte rilevante dei seggi del premio potrebbe essere assegnata in regioni nelle quali la lista o la coalizione premiata non sia risultata prima, con evidenti conseguenze sul piano della rappresentanza. Aggiunge che, affinché il premio possa operare, la forza politica interessata deve risultare prima sia alla

Camera sia al Senato, sicché il meccanismo finirebbe per svuotare il bicameralismo di gran parte della propria efficacia di garanzia.

Più in generale, illustra quindi le proposte unitarie presentate dalle opposizioni, fra cui l'introduzione, al Senato, della doppia preferenza con rappresentanza paritaria di genere, quale risposta concreta alla selezione verticistica dei candidati operata dai partiti e soluzione più coerente con il dettato costituzionale; la soppressione dei listini circoscrizionali riservati al premio; l'innalzamento dal 42 al 47 per cento della soglia richiesta per l'attribuzione del premio, unitamente a una correlata restrizione dello stesso premio. Ribadisce, al riguardo, il principio secondo cui, quanto più il legislatore altera il rapporto fra voti e seggi, tanto più deve essere contenuto il vantaggio artificialmente riconosciuto a una parte politica.

Conclude, ritenendo che gli emendamenti presentati, pur suscettibili di migliorare il testo, non facciano venir meno le obiezioni di fondo da parte delle opposizioni. Rileva quindi come sia significativo che il disegno di legge sul premierato, che perseguiva obiettivi in parte analoghi, prevedesse a suo tempo una modifica costituzionale a copertura dell'intervento, ritenendo che, ciò che allora si riteneva richiedesse una revisione della Carta, non potrebbe, a suo avviso, essere oggi realizzato mediante una legge ordinaria.

La senatrice **CAMUSSO** (PD-IDP), illustrando l'emendamento 2.199 e gli ulteriori emendamenti a sua firma, osserva preliminarmente che l'impianto complessivo del disegno di legge risulta a suo avviso funzionale, più che al riconoscimento del voto degli elettori, alla certezza del mantenimento dell'attuale maggioranza, anche attraverso soluzioni tecniche di non immediata comprensione. Rileva come ciò emerga con particolare chiarezza all'articolo 2, che riproduce per il Senato le medesime regole già previste per la Camera, sovrapponendo due sistemi elettorali che presentano elementi di riconoscimento della rappresentanza fra loro differenti, a partire dalla dimensione regionale della rappresentanza senatoriale. Ricorda che tale dimensione regionale non costituisce un mero criterio di calcolo alternativo, ma risponde a ragioni storiche legate al numero e all'estensione dei territori, e che le regioni più piccole rischiano di essere immediatamente penalizzate da operazioni che non tengano conto di tale specificità. Segnala altresì come l'intervento sul meccanismo delle regioni incida su peculiarità dell'ordinamento che non possono essere cancellate, incluse le regioni a statuto speciale poste lungo i confini nazionali, che tutelano, oltre alla dimensione geografica, anche il riconoscimento di specifiche identità. Rileva, più in generale, che un'impostazione analoga ricorre, sotto il profilo della revisione tecnica dei collegi, anche all'articolo 3, e che l'insieme di tali interventi pone un problema che non è soltanto di ordine regionale, ma investe la nozione stessa di pluralismo e di rappresentanza. Conclude, affermando che tutto ciò avverrebbe al solo fine di garantire, a prescindere, un premio di maggioranza, negando ai cittadini la possibilità di sapere concretamente per che cosa stiano votando; ritiene, pertanto, che gli emendamenti del proprio Gruppo rispondano all'esigenza di riaffermare, come principio di partenza, la partecipazione consapevole dei cittadini e il loro riconoscimento negli eletti.

Il senatore **BOCCIA** (PD-IDP) ricorda incidentalmente che le opposizioni hanno più volte sollecitato l'attenzione del relatore e dell'intera maggioranza, al fine di evitare di giungere alla situazione attuale, e che vi sarebbe ancora il tempo, per la maggioranza e per il Governo, di rimettersi alle valutazioni del Parlamento. Pur riconoscendo al ministro Casellati una sensibilità istituzionale che, a suo avviso, mal si concilierebbe con un impianto che ritiene tecnicamente squilibrato e costituzionalmente ai limiti, in particolare con riguardo all'aggiramento della base regionale per l'elezione del Senato, denuncia il clima di confusione politica nella maggioranza, richiamando le recenti dichiarazioni del Vicepresidente del Consiglio Salvini sul tema del ballottaggio. Lamenta inoltre che, per la prima volta, ci si trovi a discutere in Commissione, senza che sia stato rispettato l'ordine consueto dei termini emendativi, segnalando di aver già rappresentato la questione alla Presidenza del Senato e ribadendo che è dal dibattito in Commissione in sede referente che i Gruppi traggono gli spunti per le proposte emendative da presentare in Assemblea. Chiede quindi al Ministro e al relatore quale sia l'urgenza del Paese che avrebbe imposto tale percorso, ricordando le numerose ore già dedicate dalla Commissione, nel corso della legislatura, ai temi dell'autonomia differenziata, del premierato, della riforma della giustizia e, ora, della legge elettorale, a fronte delle richieste di risposte urgenti dei cittadini su sanità, lavoro, pensioni, energia e caro vita. Nel merito, ricorda che alla Camera la maggioranza ha respinto, anche con propri voti, l'introduzione di un sistema di preferenze in luogo dei capilista bloccati, e che analoga sorte rischia di toccare le proposte unitarie delle opposizioni per il Senato, le quali

chiedono, in alternativa, il ripristino di preferenze effettive senza capolista bloccato oppure il collegio uninominale. Sottolinea come l'alternanza di genere non debba essere considerata una concessione, bensì un diritto che il legislatore ha il dovere di garantire, e conclude auspicando, da parte della maggioranza e del Governo, una pausa di riflessione sui tempi del provvedimento, ricordando che l'articolo 57 della Costituzione, secondo cui il Senato è eletto su base regionale, non costituisce un dettaglio tecnico superabile con un artificio legislativo, bensì un vincolo che attiene alla natura stessa della rappresentanza.

La senatrice **GAUDIANO (M5S)**, illustrando l'emendamento 2.67 e gli ulteriori emendamenti a sua prima firma, rileva anzitutto come il provvedimento giunga all'esame in un momento di particolare difficoltà per il Paese e ritiene che vi sia un paradosso per cui la maggioranza, dopo aver governato per l'intera legislatura con la legge elettorale vigente, decida ora di modificarla, benché proprio tale legge abbia garantito la stabilità dell'attuale Governo. Tra i propri emendamenti soppressivi, richiama in particolare quello riferito alla disciplina di genere, segnalando che una garanzia declinata soltanto a livello nazionale può consentire squilibri anche marcati nelle singole circoscrizioni. Richiama poi la previsione, contenuta nel provvedimento, dell'indicazione del nominativo proposto per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, ritenendola in contrasto con l'articolo 92 della Costituzione, che riserva tale nomina al Presidente della Repubblica, e segnala il rischio di costruire una legge elettorale incompatibile con l'ordinamento costituzionale. Contesta altresì la soglia del 42 per cento richiesta per l'attribuzione del premio di governabilità. Nel complesso, osserva che il provvedimento, eliminando i collegi uninominali, non restituirebbe agli elettori la scelta dei propri rappresentanti, mantenendo le liste bloccate e aggiungendo liste circoscrizionali *ad hoc* per il premio, con un effetto di ulteriore accentramento nelle segreterie di partito. Richiama, in tale contesto, il dato crescente dell'astensionismo, stimato attorno al 50 per cento dell'elettorato. Conclude, ribadendo la proposta del proprio Gruppo per un sistema proporzionale con preferenze effettive, che consenta agli elettori di conoscere e scegliere i propri rappresentanti.

Il senatore **BASSO (PD-IDP)**, illustrando l'emendamento 2.175 e gli altri emendamenti a sua prima firma, dichiara, pur non ritenendosi tecnico della materia, di aver comunque svolto alcune simulazioni numeriche su regioni di dimensioni medie, quali la Liguria, le Marche e la Sardegna, estendibili anche alla Calabria e a regioni più grandi come la Toscana. Illustra, in particolare, il caso della propria regione, la Liguria, alla quale sono assegnati cinque seggi senatoriali, rilevando che, qualora, in tale regione, una coalizione ottenesse il 51 per cento dei voti validi e un'altra il 39 per cento, con il residuo 10 per cento distribuito fra le altre forze, il conseguimento, a livello nazionale, di una percentuale superiore al 42 per cento da parte della coalizione che in Liguria ha ottenuto il 39 per cento consentirebbe a quest'ultima di eleggere tre senatori, contro i due spettanti alla coalizione che nella regione ha raccolto la maggioranza assoluta dei voti. Ritiene che un'eventualità di questo tipo, riproducibile con dinamiche analoghe, a prescindere dagli schieramenti, anche nelle Marche, in Sardegna, in Calabria e in Toscana, sia incompatibile con lo spirito dell'articolo 57 della Costituzione, che affida l'elezione del Senato a una base regionale, e sollecita una risposta che non si limiti al profilo strettamente giuridico, trattandosi di un principio espressamente sancito dalla Costituzione e non modificato dalla riforma in esame.

La senatrice **DAMANTE (M5S)**, intervenendo sull'emendamento 2.107 e sugli ulteriori emendamenti a sua prima firma, ricorda preliminarmente che l'articolo 2 disciplina l'elezione del Senato e che, come emerso anche nel corso delle audizioni, la disposizione risulta fra le più controverse del provvedimento, dovendo conciliare il meccanismo del premio di governabilità con l'articolo 57 della Costituzione, che impone l'elezione del Senato su base regionale. Segnala il rischio che una coalizione ottenga alla Camera una maggioranza solida grazie al premio nazionale, senza ottenere altrettanto al Senato, ipotesi che a suo avviso comprometterebbe la stessa finalità dichiarata del provvedimento, ovvero la stabilità. Rileva inoltre una violazione del principio di eguaglianza del voto nell'attribuzione dei seggi senatoriali, poiché il meccanismo di riparto regionale introdotto dall'articolo 2 penalizzerebbe fortemente i partiti minori della coalizione. Illustra quindi l'emendamento soppressivo a propria firma che concerne la disciplina di genere, ritenendo che la disposizione nel testo si risolverebbe in una finzione matematica, posto che nei collegi medio-piccoli, ove sarà eletto un solo senatore, risulterà decisiva esclusivamente la posizione di capolista, storicamente occupata in prevalenza da candidati di sesso maschile, con il rischio che i partiti possano aggirare lo spirito della norma, collocando le candidate donne capilista prevalentemente nei collegi meno favorevoli. Illustra quindi un ulteriore emendamento soppressivo, che concerne

l'attribuzione dei seggi di coalizione sulla base dei resti regionali, meccanismo che, a suo giudizio, trasformerebbe l'elezione dei senatori in una sostanziale lotteria, consentendo l'elezione di rappresentanti in regioni nelle quali la relativa forza politica ha ottenuto percentuali marginali, a scapito dei territori in cui la stessa forza è maggiormente radicata. Espone infine un ulteriore emendamento soppressivo che riguarda la proclamazione degli eletti secondo il rigido ordine di lista, che a suo avviso attribuirebbe ai vertici dei partiti, anziché agli elettori, la scelta sostanziale dei senatori.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP), illustrando l'emendamento 2.163 a sua prima firma, richiama innanzitutto, in generale, la strategia emendativa unitaria delle opposizioni già illustrata dal senatore Boccia. Ribadisce che le criticità relative all'elezione del Senato si iscrivono nella medesima logica divergente, già segnalata con riguardo alla Camera, fra rappresentanza territoriale su base regionale e attribuzione del premio di governabilità su scala nazionale, meccanismo che potrebbe condurre, a suo avviso, al paradosso di eleggere in una regione senatori appartenenti a una forza politica priva del consenso maggioritario in quel territorio. Sottolinea il carattere paradossale dell'invocazione della governabilità da parte del Governo più stabile del dopoguerra, ritenendo che la stabilità dipenda dalla capacità politica delle forze di governo di tener fede ai propri impegni e non da un'architettura elettorale costruita *ad hoc*. Dichiarò pertanto che le opposizioni contestano, con i propri emendamenti, un premio ritenuto sproporzionato rispetto al principio costituzionale di rappresentatività. Richiama infine il rischio, già segnalato da altri senatori, che il meccanismo delle cosiddette "finte preferenze", operanti soltanto a partire dal secondo nome in lista, produca Camere composte in larghissima parte da un solo genere, rilevando come tale rischio assuma particolare significato politico in presenza di una maggioranza guidata, per la prima volta, da una donna.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S), intervenendo sull'emendamento 2.18 e sugli altri emendamenti a sua prima firma, ritiene, in via generale, che la paura del voto popolare costituisca il tratto comune dell'intero impianto della riforma, sostenendo che la maggioranza, anziché occuparsi delle difficoltà quotidiane dei cittadini legate al costo della vita, dedichi le proprie energie alla disciplina delle liste elettorali. Richiama, in particolare, il tema del cosiddetto "listone" destinato a sostituire i collegi uninominali al Senato, ricordando il vincolo costituzionale dell'elezione su base regionale. Segnala le "geometrie variabili" della maggioranza, esemplificate dal ripensamento del ministro Casellati sul ballottaggio, originariamente escluso nel corso delle audizioni alla Camera, a fronte della crescita elettorale registrata da altre forze politiche, e osserva come la relativa proposta risulti a tutt'oggi indefinita nei contenuti che saranno portati all'esame dell'Assemblea. Richiama poi l'emendamento relativo alla disciplina delle liste che ottengono un risultato inferiore alla soglia di sbarramento infracoalizionale, segnalando che il 29 ottobre è attesa una pronuncia della Corte di Cassazione sui ricorsi relativi alla legittimità costituzionale della legge elettorale vigente, fra i cui motivi figura proprio la soglia del 3 per cento, e rileva come la maggioranza proponga di elevare al 2 per cento, rispetto all'attuale 1 per cento, la soglia di non computo dei voti espressi all'interno delle coalizioni, con il rischio di un ulteriore vaglio di legittimità costituzionale ancor prima dell'approvazione definitiva alla Camera dei deputati.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP), illustrando l'emendamento 2.196 e gli ulteriori emendamenti a sua firma, svolge, più in generale, alcune considerazioni di metodo sull'impianto complessivo della riforma e sull'approccio seguito dalla maggioranza nell'affrontare, nel corso della legislatura, i problemi di funzionamento della forma di governo. Ritiene che il provvedimento denunci l'assenza di un'adeguata riflessione sul funzionamento della democrazia italiana, ricostruendo una sequenza di iniziative, quali il tentativo di riforma dell'autonomia differenziata, il premierato e la riforma della giustizia, cui farebbe ora seguito il tentativo di intervenire sulla legge elettorale, sempre nell'obiettivo dichiarato di assicurare maggiore stabilità alle istituzioni, ma sempre con il medesimo metodo, che definisce di improvvisazione. Giudica un errore affrontare l'introduzione di un premio di maggioranza, con le criticità già segnalate, in un sistema bicamerale che reputa esso stesso non più funzionante, come dimostrerebbe l'ormai stabile prevalenza di un solo ramo del Parlamento nella funzione legislativa, senza avviare un confronto ampio con le opposizioni e con gli esperti costituzionalisti, e preferendo un percorso accelerato in Commissione. Aggiunge che tale approccio, a suo giudizio ispirato più agli andamenti dei sondaggi che a una riflessione approfondita, rischia di aggravare la disaffezione dei cittadini verso la politica, considerate le numerose modifiche alla legge elettorale apportate nell'ultimo decennio, senza che si sia tentato un confronto reale e costruttivo con le opposizioni, poste di fatto, a suo avviso, nella condizione di dover scegliere fra il "prendere o lasciare" il testo proposto dalla maggioranza.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP), nell'illustrare l'emendamento 2.160 di cui è primo firmatario, si dichiara convinto che la legge elettorale origini dalla percezione della maggioranza che i collegi uninominali porterebbero alla vittoria del centro-sinistra. Contesta alla Presidente del Consiglio di nascondere, dietro l'esigenza di stabilità, la volontà di mantenere il potere. Nondimeno, ricorda, il cosiddetto *Rosatellum* ha assicurato una forte governabilità. La voglia di rimanere al potere è tale che, per non cedere al motivo della difesa della sovranità popolare, ha indotto ad introdurre le preferenze, nonostante la contrarietà di una parte della maggioranza che, proprio su questo punto, è stata sconfitta alla Camera. Passato agosto, le dinamiche dei rapporti tra partiti hanno suggerito la soluzione del ballottaggio. Ecco che, allora, si discute di una legge elettorale che si può definire come legata alla moda del momento. Resta però l'incertezza della terza lettura alla Camera.

Ipotizza che la probabile "sentenza *killer*" della Corte costituzionale non arriverà prima delle prossime elezioni, ma quel che è certo è che la legge sarà smantellata. Eppure, la maggioranza punta a prendersi i seggi del premio, magari in coalizione con Futuro nazionale mentre i conservatori britannici hanno dichiarato di non volersi alleare con Farage.

Ammonisce, infine, la maggioranza a non illudersi di avere risolto, con questa legge i propri problemi di consenso.

La senatrice [MUSOLINO](#) (IV-CR) illustra l'emendamento 2.2, di cui è prima firmataria.

Intende concentrare il proprio intervento sul tema delle quote di genere, grande assente della proposta iniziale, poi introdotte con gli emendamenti che, alla Camera, sono stati bocciati dal voto segreto, insieme alla norma sulle preferenze.

Trova sconcertante, sia dal punto di vista tecnico che da quello politico, il fatto che si pensi di introdurre tanto il sistema delle preferenze quanto quello delle quote di genere con un emendamento in Assemblea, il che denota scarsa serietà e sicurezza nel proprio operato. Ribadisce come le preferenze e le quote di genere rappresentino appunto altrettanti temi fondativi di una Repubblica moderna.

Eppure la maggioranza ha concepito un mero espediente, rimandando la questione delle quote di genere al "mega-listone", in cui è previsto il rapporto 60-40 per cento, nonché l'obbligo per i candidati di iscriversi anche nelle liste circoscrizionali.

Di conseguenza la percentuale prevista per il "listone" si dispiega nelle singole liste, lasciando in fin dei conti l'alternanza di genere in balia delle preferenze. Viene così alterata completamente la funzione dell'alternanza di genere. Inevitabilmente l'elettorato privilegerà i candidati maschili a quelli femminili. Un sistema così congeniato perpetua quindi le barriere all'accesso. Non ritiene che la proposta di legge in esame, peraltro sostenuta dalla prima donna Presidente del Consiglio, sia espressione di una democrazia moderna. Da qui l'importanza dell'emendamento proposto, che riguarda una battaglia di principio.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 2.172, di cui è prima firmataria.

Esordisce chiarendo che tutti gli emendamenti presentati sono soppressivi, in quanto la legge proposta è anticonstituzionale e antidemocratica. Infatti, la proposta non è una mera modifica tecnica delle regole del gioco, ma un vero e proprio strappo al tessuto repubblicano.

Oltre ai punti già evidenziati nell'intervento antimeridiano, ritiene ve ne siano ulteriori meritevoli di essere evidenziati, primo dei quali l'indicazione del nominativo del Presidente del Consiglio nel programma elettorale, definito una palese sgrammaticatura costituzionale. Si tratta di riproporre - mediante una scorciatoia - quanto la maggioranza non è riuscita a ottenere con la fallita riforma costituzionale sul premierato.

Nella visione del centro-destra il potere serve per comandare, non per governare: la rappresentanza diventa allora l'investitura del *leader* al vertice. Al contrario, nella visione del PD, la democrazia non è un "assegno in bianco", ma l'equilibrio tra poteri, il rispetto di pesi e contrappesi e della centralità del Parlamento.

Quanto poi alle preferenze, chiede che siano vere e che i cittadini scelgano liberamente i propri rappresentanti. Su questo aspetto la minoranza mantiene una visione coerente, al contrario della maggioranza che è divisa persino sul ballottaggio. Richiamando le dichiarazioni del senatore Boccia, ravvisa un cortocircuito nell'atteggiamento della maggioranza, perché la legge elettorale non nasce da una visione condivisa, ma da interessi particolari ed è sostanzialmente antidemocratica e anticonstituzionale.

Concentrare la maggioranza dei seggi nelle mani di chi detiene la minoranza dei voti mortifica il ruolo dei cittadini, assieme a quello del Presidente della Repubblica. Per tutte

queste ragioni il proprio Gruppo si sta opponendo con grande energia, al fine di evitare lo strappo alle regole democratiche.

Il senatore **MELONI** (PD-IDP) illustra gli emendamenti 2.85 e 2.188, a sua prima firma.

Riprendendo un tema in parte già trattato, si interroga su quale possa essere un intervento che migliori il rapporto tra cittadini e Parlamento e che rafforzi la democrazia. Evidenzia, anzitutto, l'indebolimento del ruolo del Parlamento, per cui non vi sono provvedimenti esaminati in condizioni paritarie fra le due Camere. Rileva, in secondo luogo, che è un dato di fatto che, agli altri livelli di governo - e solo a quelli -, i cittadini si esprimano per eleggere direttamente il vertice. Valuta certamente opportuno un intervento per risolvere alcune problematiche che allo stato sono evidenti. Tuttavia l'intervento in esame, viola il dettato costituzionale. Il Senato, infatti, viene votato su base regionale, ma eletto su base nazionale, per ciò che riguarda i premi di maggioranza. Peraltro, il meccanismo delle soglie, ritenuto sbagliato in generale, è ancor più sbagliato per il Senato. Altresì, anche il ballottaggio è posto in termini sbagliati. E tutto ciò perché la maggioranza agisce nell'ottica di eleggere un mero vertice esecutivo.

Invece la Repubblica italiana ha una forma di governo parlamentare e si dovrebbe puntare a eleggere i parlamentari con meccanismi razionali, agevolando il consolidarsi di maggioranze, ma non trasformando la minoranza in maggioranza. L'intervento dovrebbe andare nel senso di dare ai cittadini la possibilità di scegliere direttamente i parlamentari, ripristinando un sistema di preferenze effettivo.

La senatrice **ROJC** (PD-IDP) illustra l'emendamento 2.156, di cui è prima firmataria.

Richiamando l'intervento del senatore Parrini, evidenzia come il premio di maggioranza vada a rafforzare una maggioranza esistente ponendo in essere una strategia priva di etica politica. Invita, sul punto, a rileggere i saggi di Sartori e il suo pensiero sulla rappresentanza democratica.

L'intervento proposto dalla maggioranza produce invece discriminazioni fra i cittadini. Ne sono esempi, osserva, l'esclusione dei 6,5 milioni di cittadini residenti all'estero, i cui voti non sono conteggiati nel calcolo del premio di maggioranza, oppure l'esclusione delle liste che non raggiungono il 3 per cento.

Il voto non può essere merce di scambio perché riguarda il diritto dei cittadini italiani, anche di quelli residenti all'estero, di sentirsi rappresentati dagli eletti in Parlamento.

La senatrice **D'ELIA** (PD-IDP) illustra gli emendamenti 2.197 e 2.217, a sua prima firma.

Chiarisce che entrambi sono soppressivi e in particolare il secondo punta a mantenere il sistema vigente in Trentino-Alto Adige e in Valle d'Aosta.

Ritiene che sia l'articolo 1 che l'articolo 2 della proposta di legge costituiscano un "pastrocchio", giacché forzano con legge ordinaria meccanismi che possono essere toccati soltanto con legge costituzionale. L'articolo 2 in particolare rappresenta una forzatura, perché mira ad applicare anche al Senato lo stesso sistema - su base nazionale - previsto alla Camera dimenticandosi del principio di territorialità. Il risultato è la difficoltà di individuare i candidati che saranno eletti.

Mette in luce l'ulteriore aspetto secondo cui anche l'equilibrio di genere viene verificato su base nazionale e su questo verte uno degli emendamenti.

Altro *vulnus* che ritiene perpetrato alla democrazia parlamentare è la soglia molto bassa al superamento della quale viene assegnato il premio di maggioranza. Di contro, il premio di maggioranza è molto elevato, il che, a suo avviso, mette in discussione la rappresentatività. Da ultimo, l'individuazione del *leader* designato alla Presidenza del Consiglio non può non mettere in discussione le prerogative del Presidente della Repubblica.

Riassumendo, conclude che gli emendamenti soppressivi siano volti a ripristinare un sistema compatibile con la democrazia parlamentare.

Il senatore **NICITA** (PD-IDP) illustra l'emendamento 2.155, di cui è primo firmatario.

Richiama il quadro già delineato negli interventi precedenti sulle reali motivazioni della riforma - definita "pasticciata" - che non ha termini di paragone nel mondo, nemmeno nel sistema greco, che non è perfettamente sovrapponibile a quello proposto.

Si chiede come sia possibile che un Governo, eletto con la legge elettorale in vigore e che si dichiara il più longevo della storia della Repubblica, si ponga un problema di governabilità. Si chiede, inoltre, che cosa succederebbe se una figura politica come Vannacci fosse interna al

centro-sinistra, facendo presumibilmente perdere alla coalizione il 5-8 per cento dei voti: in tal caso, probabilmente non insisterebbe con questa proposta.

Rileva che le elezioni amministrative forniscono già un modello capace di rendere prevedibile il soggetto che amministrerà; tuttavia, si è deciso di non prendere spunto da questo modello, né da quello delle leggi elettorali regionali. Richiama la legge della Regione Sicilia, che permette l'elezione del presidente con un "listino" corto. Il fatto che nessuna delle esperienze precedenti sia presa a modello palesa, a suo avviso, i compromessi che sottostanno alla proposta in esame. Da questi compromessi nasce il *vulnus* più grande: l'idea di un "listino" bloccato all'interno di un "listone" che, così, non viene scelto dai cittadini.

Il secondo tema meritevole di attenzione è legato alle preferenze e al fatto che, anche in questo caso, basterebbe prendere spunto da uno dei sistemi vigenti. Invece, si è optato per le crocette, un sistema che toglie ai cittadini anche la libertà di scrivere un nome.

Il senatore [VERINI](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 2.168, a sua prima firma.

Afferma che sarebbe stato felice di intraprendere una discussione seria, in Parlamento, sulla convivenza istituzionale nel Paese. Nondimeno, anche la novità della giornata, il tema dei ballottaggi, viene affrontata in sedi *extra* parlamentari, senza che i proponenti si confrontino in Parlamento. Come ricordato dal senatore Boccia, peraltro la proposta è stata avanzata fuori dalla Commissione e uno dei due vice-Premier, al di fuori delle sedi istituzionali, si è dichiarato fortemente contrario. Osserva quindi che questioni molto delicate vengono trattate come affari di famiglia.

Ribadendo quanto già affermato da altri senatori, si chiede come si possa pretendere di avvicinare la politica ai cittadini e confermare le liste bloccate, che non permettono agli elettori di scegliere gli eletti.

Ricorda i temi già trattati in relazione alla circoscrizione Estero e alla ripartizione dei seggi al Senato. Non chiede che la maggioranza ammetta di aver sbagliato, ma chiede almeno collaborazione nel trovare una soluzione condivisa. Purtroppo, la maggioranza non è disposta a collaborare, perché vuole conservare il potere fino all'ultimo minuto.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 2.166, per evidenziare in maniera plastica l'aspetto più negativo e pericoloso della proposta di legge in esame.

L'emendamento, infatti, mira a cancellare il premio di governabilità. Afferma che, dietro il termine governabilità, nasconde in realtà il tentativo di concentrare nelle mani di un'unica persona (il *leader* o la *leader* della coalizione vincente), tutti i poteri, compresi quelli di garanzia, che la Costituzione vuole che scaturiscano dal dialogo fra i Gruppi parlamentari onde evitare che rispondano a logiche personalistiche.

Oltre a voler cancellare questo *vulnus*, l'emendamento in esame, spiega, vuole manifestare un dissenso radicale verso la legge in esame che, per mezzo del premio di governabilità, intende in realtà introdurre surrettiziamente quel premierato che non si è riusciti a completare mediante riforma costituzionale. Del resto, la maggioranza ha subito molteplici fallimenti: l'autonomia differenziata per mano della Corte costituzionale, la riforma della giustizia per mano degli elettori, la riforma del premierato arenatasi in Parlamento. La riforma elettorale proposta porta il sistema ad un piano inclinato molto pericoloso, verso l'autoritarismo, cui la minoranza si oppone strenuamente. Conclude con l'ammonizione che il fatto di avere i numeri in Parlamento non tiene la maggioranza indenne dal giudizio degli italiani, come peraltro è emerso in occasione del referendum dello scorso marzo.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) illustra gli emendamenti 2.123 e 2.183, a sua prima firma, evidenziando che gli stessi provano ad accendere un faro su quanto già anticipato dal senatore Parrini che aveva evidenziato l'inaccettabilità di un premio di governabilità in cifra fissa, ancor più grave al Senato, perché attribuito su base nazionale.

Accanto a questo tema, evidenzia la mancanza di trasparenza che solleva il sistema di preferenze proposto. Rammenta che, in origine, le preferenze non erano previste, ma poi la maggioranza si è resa conto che ignorarle, in questo momento storico, poteva essere controproducente. Così, si è perpetrato questo tentativo fittizio di introdurre le preferenze, che però vengono attribuite su base nazionale e dipendono non solo dal risultato del Senato, ma anche da quello della Camera. Dubita che un meccanismo così congegnato sarà ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale.

Molto negativo è anche l'approccio al tema dell'alternanza di genere. Si domanda quale fosse la necessità di togliere dal sistema vigente la proporzione del 60-40 per cento e, sul punto, si rivolge al ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati, chiedendole come, essendo sensibile al

tema della parità di genere, sia disposta ad accettare questa norma. Del resto, rammenta che la legge con cui sono stati eletti, riportava le quote di genere, che nella proposta in esame vengono cancellate e non vengono ripristinate neppure con l'emendamento di maggioranza. Ricorda che la rappresentanza femminile è oggi del 33 per cento, a fronte di una legge che prevedeva la proporzione di 60-40 per cento: si chiede quindi cosa succederà in futuro. Osserva che l'alternanza di genere è oggi inserita soltanto nel premio di governabilità, che però a sua volta non rispetta i principi di territorialità e di rappresentanza. Tutto ciò viene proposto in nome della governabilità, che però non ha cambiato la vita degli italiani mentre la rappresentanza viene mortificata.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento sugli emendamenti all'articolo 2, si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore **GIACOBBE** (PD-IDP), illustrando l'emendamento 3.23, di cui è cofirmatario, richiama quanto già osservato in discussione generale a proposito del sistema anglosassone. Ricorda che, ove si adottino collegi uninominali, la prassi di ridefinire i confini elettorali (la cosiddetta pratica del *gerrymandering*) è normalmente accompagnata da due garanzie che nel nostro ordinamento mancano, ossia un principio di rendicontazione diretta fra eletto ed elettori e l'intervento di una commissione elettorale indipendente. Rileva poi che l'articolo 3, e indirettamente l'articolo 6 con riferimento alla circoscrizione Estero, incidono sulla geografia elettorale delle minoranze linguistiche e delle regioni a statuto speciale senza alcuna di tali garanzie e, a suo avviso, al solo fine di conseguire un vantaggio elettorale. Esprime quindi preoccupazione per una tendenza che rivelerebbe, da parte della maggioranza, la volontà di modificare le regole per conservare il potere, ritenendo che le regole elettorali non dovrebbero mai essere mutate in vista della consultazione immediatamente successiva. Sostiene infine che la crisi di rappresentanza tra cittadini e istituzioni si superi rafforzando l'identificabilità e la rendicontabilità del singolo eletto, obiettivo che i collegi uninominali avrebbero meglio garantito rispetto a liste bloccate, premi di maggioranza e alle cosiddette "false preferenze".

La senatrice **CAMUSSO** (PD-IDP), associandosi ai rilievi del senatore Giacobbe e intervenendo sul proprio emendamento 3.39, definisce l'articolo 3 come l'esemplificazione di una disperazione, ravvisandovi due operazioni che giudica incomprensibili e comunque non finalizzate a un effettivo riconoscimento del voto degli elettori, ossia il tentativo di condizionare l'esito elettorale attraverso la ridefinizione dei collegi e, al contempo, la scarsa considerazione per il sistema differenziato delle autonomie, in particolare del Trentino-Alto Adige. Rileva, inoltre, che gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo mirano a ricordare la delicatezza del tema della tutela delle minoranze linguistiche, questione che, a suo giudizio, non sta a cuore alla maggioranza, come dimostrerebbe anche il modo in cui è stata affrontata la circoscrizione Estero all'articolo 6. Conclude, ritenendo che la maggioranza non intenda misurarsi con un confronto elettorale autentico.

Il senatore **MAGNI** (Misto-AVS), illustrando l'emendamento 3.8 e gli ulteriori emendamenti a sua firma, volti a subordinare la ridefinizione dei collegi a criteri oggettivi, predeterminati e verificabili e alla previa informativa alla Repubblica d'Austria, osserva che l'articolo 3, pur presentandosi come una mera correzione tecnica, incide direttamente sul perimetro dei collegi e dunque sulla rappresentanza linguistica e sull'equilibrio costruito dalla Costituzione, dallo statuto speciale e da precisi impegni internazionali. Rileva altresì che il testo sostituisce le tabelle dei collegi senza spiegare le ragioni della modifica né valutarne le conseguenze e ricorda che tutte le rappresentanze parlamentari delle minoranze linguistiche, in analogia al centrosinistra, hanno proposto la soppressione dell'articolo. Ribadisce che la tutela delle minoranze non è una concessione della maggioranza di turno, ma un principio fondamentale sancito dall'articolo 6 della Costituzione, tanto che lo stesso Governo ha accolto alla Camera un ordine del giorno che lo impegna a informare il governo austriaco. Conclude invitando a evitare di riaprire equilibri raggiunti in oltre sessant'anni di storia della regione.

Il **PRESIDENTE** dispone una sospensione della seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 18,20, riprende alle ore 18,40.

La senatrice **ROJC** (PD-IDP), illustra l'emendamento 3.28, a sua prima firma, rileva che la configurazione dei collegi è materia estremamente delicata, in grado di incidere sulla rappresentanza delle minoranze linguistiche della regione. Ritiene giusto che il Governo trasmetta alla Repubblica d'Austria il relativo disegno di legge prima della deliberazione, così da consentire una verifica di coerenza con gli impegni internazionali e con gli sforzi congiunti

dei due Paesi, quali parti contraenti dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946. Richiama altresì la legge 15 dicembre 1999, n. 482, che tutela le dodici minoranze linguistiche riconosciute, tra cui le tre storiche, e osserva che tale disciplina non può essere considerata avulsa dalla legge elettorale, dovendosi tener conto della rappresentanza, dei territori, dei patti bilaterali e dei cittadini, specie nelle regioni a statuto speciale.

Ricorda inoltre che, in Europa, circa cinquanta milioni di cittadini si riconoscono in una minoranza e che, con specifico riferimento alla minoranza italiana in Slovenia e Croazia, l'unica minoranza autoctona italiana oltre confine, cui è garantita rappresentanza, un analogo principio di reciprocità meriterebbe di trovare applicazione anche nel nostro ordinamento, con riguardo non solo al Trentino-Alto Adige, ma anche al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta. Auspica, infine, che l'emendamento sia condiviso anche dalla maggioranza.

Il senatore **LOMBARDO** (*Misto-Az-RE*) sottoscrive l'emendamento 3.28.

Il **PRESIDENTE**, non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3 e passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore **PIRONDINI** (*M5S*), illustrando l'emendamento 4.2, soppressivo dell'articolo, dà lettura del comma abrogato, che affida alle competenti commissioni il compito di verificare periodicamente, sulla base del censimento, la necessità di rivedere i collegi uninominali e plurinominali, e rileva che l'abrogazione elimina di fatto la possibilità di una revisione periodica, con l'effetto di cristallizzare i collegi nonostante l'evoluzione della popolazione residente, specie nelle aree interne e nei comuni montani interessati da fenomeni di spopolamento. Segnala quindi quella che ritiene un'evidente contraddizione con l'articolo 3, che dispone invece la revisione dei collegi in alcune parti del territorio nazionale, tra cui il Trentino-Alto Adige, ritenendo che l'abrogazione determini uno squilibrio tra la rappresentanza politica e l'effettiva distribuzione della popolazione sul territorio.

Il senatore **MAGNI** (*Misto-AVS*), associandosi ai rilievi del senatore Pirondini e a sostegno dell'emendamento soppressivo 4.3, presentato con i senatori De Cristofaro e Cucchi, osserva che l'articolo 4 si limita a cancellare una disposizione vigente senza sostituirla con una nuova disciplina. Richiama quindi il dibattito già svolto sulla rideterminazione del numero dei parlamentari in ragione delle variazioni della popolazione regionale, per sostenere che la verifica triennale della composizione dei collegi costituisce un presidio minimo di razionalità, la cui soppressione introduce, a suo avviso, un elemento di arbitrarietà a fronte della naturale mobilità della popolazione sul territorio.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il **PRESIDENTE** dichiara chiusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4 e, dando atto che sull'articolo 5 risultano presentati tre soli emendamenti, dichiara aperta la relativa illustrazione.

La senatrice **MUSOLINO** (*IV-CR*), illustrando congiuntamente gli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2, osserva che il tema del riparto dei seggi risulta pressoché trascurato dal disegno di legge, benché l'introduzione di un sistema a base proporzionale con liste circoscrizionali, in luogo dei collegi uninominali, renda necessaria una nuova disciplina del riparto, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, con una norma transitoria che riduce il termine a trenta giorni.

La senatrice **CUCCHI** (*Misto-AVS*), illustrando l'emendamento 5.0.4, rileva che l'articolo 5 va letto congiuntamente all'articolo 1, che estende l'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni ai partiti costituiti in Gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere, anziché in entrambe. Osserva, al riguardo, che l'effetto combinato delle due disposizioni amplia la platea degli esonerati, ma la cristallizza in base a una data, il 31 dicembre 2025, già trascorsa al momento dell'esame parlamentare e ne contesta la ragionevolezza, non coincidendo tale data né con l'inizio della legislatura né con altro momento significativo dell'ordinamento elettorale. Richiama, altresì, i principi di parità nella competizione elettorale desumibili dagli articoli 3, 48 e 49 della Costituzione, osservando che la raccolta delle sottoscrizioni, pur funzionale a verificare un radicamento minimo e ad evitare candidature meramente strumentali, rischia a suo avviso di trasformarsi, in presenza di una legge elettorale di nuova introduzione, in una barriera all'ingresso per le formazioni politiche di più recente costituzione. Propone conseguentemente di espungere il riferimento al 31 dicembre 2025 e di ancorare l'esonero a un criterio sostanziale, e non meramente formale, di effettiva rappresentanza parlamentare, verificando che essa non derivi da operazioni strumentali.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il **PRESIDENTE** dichiara conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5, e avverte che si procederà quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore **GIACOBBE** (*PD-IDP*), illustrando l'emendamento soppressivo 6.3 e gli ulteriori emendamenti a sua prima firma, rileva che l'articolo elimina cinque seggi, quelli assegnati al Nord America e al resto del mondo, nei quali si realizza un rapporto diretto fra eletti ed elettori, sicché gli italiani residenti in tali aree resterebbero rappresentati, nel futuro Parlamento, soltanto da candidati eletti in Sud America o in Europa. Ricorda altresì che l'attuale articolazione in quattro ripartizioni fu definita dell'onorevole Mirko Tremaglia sulla base dei principi di proporzionalità e di territorialità, in relazione alle diverse fasi storiche dell'emigrazione italiana. Dichiara di non comprendere le ragioni della soppressione di tale articolazione e ipotizza che essa risponda al calcolo secondo cui, accorpando le ripartizioni in un'unica circoscrizione più ampia, l'attuale maggioranza di Governo potrebbe conseguire un vantaggio elettorale, posto che dal 2006 il centrosinistra ha prevalso nella competizione per i seggi degli italiani all'estero. Ritiene, tuttavia, che tale prevalenza sia ascrivibile alla maggiore capacità di individuare candidati competitivi, piuttosto che a un vizio del sistema, e che non richieda pertanto una modifica delle regole in corso di legislatura. Segnala inoltre che, sulla base dei risultati del 2022, non è comunque scontato che i seggi sottratti al Partito Democratico andrebbero al centrodestra, e avverte che la riforma priverebbe il futuro Parlamento di rappresentanti eletti in aree di primario rilievo economico e geopolitico, quali il Nord America e l'area indo-pacifica, invitando quindi la Commissione a riconsiderare la disposizione.

Il senatore **BAZOLI** (*PD-IDP*), associandosi alle considerazioni del senatore Giacobbe e illustrando l'emendamento 6.15, definisce preliminarmente l'articolo 6 quale ennesima dimostrazione di una logica meramente opportunistica, che smantella un sistema ispirato, nella sua impostazione originaria, all'iniziativa di una figura storica del centrodestra italiano quale l'onorevole Tremaglia. Ritiene che l'unica ragione individuabile della modifica risieda nella circostanza che, in tutte le competizioni elettorali svoltesi con l'attuale sistema, il centrosinistra ha ottenuto più seggi del centrodestra tra gli italiani all'estero, per effetto di una migliore capacità organizzativa e non di un vizio strutturale del sistema. Giudica pertanto la disposizione contraria alla logica di una rappresentanza omogeneamente distribuita sul piano geografico e preannuncia che, a suo avviso, una legge elettorale approvata con tali modalità rischierebbe di non superare il vaglio della Corte costituzionale, oltre a non essere suscettibile di ampia condivisione presso un'eventuale maggioranza alternativa, con conseguente pregiudizio per la stabilità dell'ordinamento elettorale.

Il senatore **MAGNI** (*Misto-AVS*), illustrando l'emendamento 6.44, a sua firma, dichiara, in generale, di ravvisare nell'articolo 6 l'approccio complessivo tenuto dalla maggioranza nell'affrontare la riforma del voto degli italiani all'estero e ne censura l'assenza di un confronto sulle ragioni del funzionamento, o del mancato funzionamento, dell'attuale sistema. Ribadisce, come già osservato in relazione ad altri articoli, che ogni nuova legge elettorale dovrebbe trovare applicazione, per evitarne un uso strumentale, a partire dalla competizione successiva a quella imminente, anziché da quest'ultima, e per tale ragione dichiara di sostenere l'emendamento del proprio Gruppo volto a rinviare l'applicazione della disposizione. Preannuncia altresì che interverrà nello stesso senso, per ragioni di connessione della materia, anche in sede di esame dell'articolo 7, con riferimento all'esigenza di procedure trasparenti e uniformi idonee a prevenire irregolarità nelle operazioni di voto.

Il senatore **VERINI** (*PD-IDP*), illustrando l'emendamento 6.28, a sua prima firma, richiama preliminarmente la propria esperienza di dirigente politico in Umbria, terra di antica emigrazione, in particolare verso la Francia, e l'opera svolta dall'onorevole Mirko Tremaglia per l'istituzione dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e per il riconoscimento del voto degli italiani nel mondo, della quale riconosce il valore e il consenso larghissimo riscosso, pur dichiarando la propria originaria distanza dall'impostazione politica di quella parte. Si interroga, quindi, sulle ragioni per cui il Parlamento, sia pure a maggioranza, intenda oggi ridimensionare la rappresentanza dei cittadini italiani residenti in aree, come il Nord America, di primario rilievo economico, sociale e geopolitico per il Paese. Pur rilevando che l'intervento delle opposizioni si sta svolgendo senza un contraddittorio con la maggioranza, ne ribadisce con fermezza le ragioni e invita a ripensare la disposizione.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 7.

Il senatore **MAGNI** (*Misto-AVS*), richiamando l'emendamento 7.1 e gli altri emendamenti presentati a nome del proprio Gruppo, sottolinea la necessità di introdurre, nel procedimento di voto per corrispondenza degli italiani all'estero, procedure precise e uniformi per l'intero territorio, al fine di prevenire condotte irregolari e di garantire, in ogni fase delle operazioni, la personalità, la libertà e la segretezza del voto.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

La senatrice **Sabrina LICHERI** (*M5S*), illustrando l'emendamento 8.4, di cui è prima firmataria, dichiara di non condividere, sul punto, un approccio soppressivo e di voler recare, con atteggiamento costruttivo, un contributo di merito su una battaglia storicamente condotta dal proprio Gruppo. Riconosce il passo avanti compiuto dal Governo nel prevedere il voto fuori sede, ma segnala due criticità della disciplina proposta. Critica, da un lato, il meccanismo ordinario di iscrizione, che il testo fissa al 31 dicembre dell'anno precedente e subordina a una permanenza prevista di almeno nove mesi, e che non tiene conto della varietà delle situazioni di chi si trasferisce temporaneamente per motivi di studio, di lavoro o di cura, e propone pertanto di consentire la presentazione della domanda in via telematica almeno quarantacinque giorni prima della consultazione. Ritene, dall'altro lato, che il diritto di voto debba continuare a riferirsi ai rappresentanti del territorio di residenza anche quando l'elettore vota materialmente nel comune di temporaneo domicilio, come previsto dal proprio emendamento, che modifica in tal senso il comma relativo all'ambito territoriale del voto.

Il senatore **MELONI** (*PD-IDP*), richiamando quanto osservato dalla senatrice Licheri e gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo, tra cui l'8.1, di analogo impianto, e la serie di emendamenti volti a ridurre il termine di nove mesi previsto dal comma 2, rileva che la condizione disciplinata dall'articolo riguarda una platea stimata in alcuni milioni di cittadini e che, per come è configurato, il cosiddetto voto fuori sede presenta profili di criticità. Illustra pertanto una soluzione tecnica alternativa proposta dal proprio Gruppo, basata sull'individuazione di un seggio presidiato presso cui votare e sul successivo trasferimento delle schede al seggio di competenza per lo scrutinio. Osserva altresì che un'analogha possibilità di voto fuori residenza era stata riconosciuta, in via eccezionale, in occasione delle elezioni europee, ma non anche in vista di consultazioni referendarie ritenute politicamente più delicate. Contesta quindi la previsione di un termine di iscrizione fissato con un anno di anticipo rispetto alla consultazione, in luogo di un termine agganciato alla convocazione dei comizi e, nell'illustrare gli emendamenti che riducono la permanenza richiesta dagli attuali nove mesi, invita la maggioranza a un supplemento di riflessione sull'intera disciplina.

Il **PRESIDENTE** sospende la seduta e convoca un Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 19,30, riprende alle ore 19,35.

Il senatore **MAGNI** (*Misto-AVS*), illustrando l'emendamento 8.2 e gli altri a sua prima firma, condivide le osservazioni testé formulate dalla senatrice Licheri e dal senatore Meloni.

Sottolinea, inoltre, che, sebbene si debba riconoscere alla maggioranza il merito di aver affrontato il problema della garanzia di voto per gli elettori fuori sede, la disciplina proposta difetta di completezza e coerenza. Osserva che il requisito del domicilio ordinario di almeno nove mesi risulta poco aderente alla condizione reale di chi si trasferisce per motivi di lavoro, evidenziando come ciò comporti concrete difficoltà di rientro nel comune di residenza per esercitare il diritto di voto. Rileva, altresì, che la previsione di una domanda con cadenza annuale risulta scarsamente compatibile con la vita reale dei soggetti interessati.

Il **PRESIDENTE** nessun altro chiedendo di intervenire per illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 8, avverte che si procederà all'illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 9.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*), illustrando l'emendamento 9.0.3 a sua prima firma, coglie l'occasione per svolgere una riflessione sul metodo adottato dalla maggioranza per l'esame del provvedimento, che si pone in contrasto con le indicazioni della Commissione di Venezia, secondo le quali nessuna maggioranza dovrebbe intervenire sulla legge elettorale a ridosso della scadenza della legislatura. Pur potendo risultare formalmente rispettato, in caso di approvazione in tempi brevi di questa proposta di riforma, il termine annuale indicato dal Consiglio d'Europa, non può escludersi che si proceda a elezioni anticipate, circostanza che aggraverebbe la portata di tale violazione.

Rileva, inoltre, che il meccanismo del recupero dei voti applicato ad una sola lista sottosoglia all'interno delle coalizioni potrebbe produrre un vantaggio per la coalizione di centrodestra rispetto a quella di centrosinistra.

Segnala, quindi, una contraddizione intrinseca nell'impianto della riforma, che, se da un lato sopprime il meccanismo di revisione periodica dei confini dei collegi per impedirne una modifica strumentale, dall'altro introduce modifiche che appaiono anch'esse rispondere a un calcolo di convenienza elettorale.

In ultima analisi, per evitare comportamenti strumentali della maggioranza di turno, l'entrata in vigore della nuova disciplina elettorale dovrebbe essere differita alla legislatura successiva a quella prossima ventura, ovvero, in alternativa, il provvedimento dovrebbe essere approvato con la maggioranza dei due terzi dei componenti, quale garanzia che le regole del gioco non siano scritte unilateralmente da chi confida di trarne vantaggio.

La senatrice **VALENTE** (PD-IDP), illustrando l'emendamento 9.0.1, si ricollega alle considerazioni testé svolte dal senatore Cataldi sul codice di buona condotta in materia elettorale della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa. Precisa che, pur non trattandosi di uno strumento giuridicamente vincolante per gli Stati, esso reca, tra l'altro, un'indicazione di buon senso, cioè quella secondo cui le regole del gioco elettorale dovrebbero essere scritte in modo condiviso.

Osserva che il provvedimento sembra voler raggiungere lo scopo mancato dai precedenti tentativi di riforma in quanto, non essendo riusciti in passato interventi volti a incidere sui cittadini o sugli organi di garanzia attraverso modifiche costituzionali, esso agisce su una fonte primaria che, tuttavia, è cardine del sistema di pesi e contrappesi che ha sinora garantito il funzionamento della democrazia. Evidenzia che una riforma suscettibile di assicurare una maggioranza parlamentare ampia a chi risulterà vincitore rende ancora più necessario non procedere in tempi ravvicinati alla scadenza della legislatura e sotto la spinta dei sondaggi.

Ribadisce, pertanto, la proposta di vincolare l'approvazione del provvedimento alla maggioranza dei due terzi del Parlamento ovvero di differirne l'entrata in vigore alla legislatura successiva a quella immediatamente ventura, per scongiurare il rischio che la proposta sia dettata dall'intento esclusivo di assicurarsi un vantaggio elettorale.

Il **PRESIDENTE**, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che tutti i restanti emendamenti e gli ordini del giorno si intendono illustrati.

Il senatore **MATERA** (FdI) sottoscrive l'ordine del giorno G/1971/1/1 a firma del senatore Barcaiulo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

1^a Commissione permanente

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE 2026

518^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

DE PRIAMO

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 11,45.

IN SEDE REFERENTE

(1971) Deputato BIGNAMI e altri. - Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, approvato dalla Camera dei deputati

(61) BOCCIA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali

(1822) MALAN e altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

- e petizioni nn.

48, 817, 856, 922, 1014, 1051, 1054, 1140, 1662, 1699, 1747 e 1875 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il **PRESIDENTE** comunica che risultano inammissibili, in quanto privi di ogni reale portata modificativa, ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento, i seguenti emendamenti: 1.11; 1.16; 1.20; 1.22; 1.25; 1.33; 1.46; 1.53; 1.55; 1.57; 1.58; 1.65; 1.84; 1.94; 1.95; 1.153; 1.183; 1.225; 1.226; 1.227; 1.228; 1.248; 1.249; 1.264; 1.265; 1.281; 1.282; 1.283; 1.284; 1.296; 1.297; 1.298; 1.302; 1.303; 2.4; 2.5; 2.10; 2.12; 2.14; 2.32; 2.33; 2.34; 2.35; 2.36; 2.37; 2.38; 2.39; 2.40; 2.42; 2.43; 2.44; 2.45; 2.46; 2.47; 2.48; 2.49; 2.51; 2.52; 2.55; 2.56; 2.58; 2.63; 2.68; 2.69; 2.70; 2.73; 2.74; 2.75; 2.76; 2.77; 2.79; 2.80; 2.86; 2.91; 2.93; 2.94; 2.97; 2.98; 2.99; 2.101; 2.108; 2.110; 2.111; 2.116; 2.117; 2.129; 2.136; 2.137; 2.138; 2.139; 2.140; 2.141; 2.143; 2.144; 2.145; 2.146; 2.154; 2.155; 2.188; 2.189; 2.190; 2.191; 2.196; 2.197;

2.198; 2.199; 2.201; 2.202; 2.215; 2.216; 5.0.3; 5.0.4; 7.2; 7.3; 7.4; 8.5.

Prende la parola il senatore **GIORGIS** (PD-IDP), domandando se sia possibile richiedere il riesame di alcune dichiarazioni di inammissibilità.

Il **PRESIDENTE**, ricordando che le decisioni relative all'inammissibilità degli emendamenti, ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento, sono inappellabili, rappresenta la disponibilità della Presidenza ad esaminare eventuali specifiche richieste di rivalutazione.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI chiede una breve sospensione per svolgere alcuni ulteriori approfondimenti sugli emendamenti in esame.

Il **PRESIDENTE**, tenuto conto delle richieste provenienti dal senatore Giorgis e dalla rappresentante del Governo, sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 11,50, riprende alle ore 12,30.

Il presidente **DE PRIAMO** (FdI), in qualità di relatore, esprime i pareri sugli emendamenti presentati all'articolo 1: in particolare, invita al ritiro degli emendamenti 1.5 e 1.32; esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.6, 1.212 e 1.290 e rappresenta l'esigenza che gli emendamenti 1.30, 1.67 e 1.213 siano accantonati.

Esprime, quindi, parere contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 1.

La rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Si procede quindi alla votazione dell'emendamento 1.1.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.1, precisando che si tratta di un emendamento di merito e non ostruzionistico. Fa presente che la soppressione dell'articolo si rende necessaria per scongiurare il rischio di una torsione, a suo avviso di dubbia legittimità, della democrazia rappresentativa, causata da una legge elettorale che mira a legittimare il Governo attraverso l'individuazione diretta della figura del Presidente del Consiglio e a marginalizzare il Parlamento. Rileva che tale impostazione contrasta con i principi costituzionali vigenti e pone altresì il rischio di una compromissione dell'effettiva capacità del governo, in quanto una legittimazione fondata sulla delega personale al capo, anziché su un confronto politico costantemente rinnovato, indebolisce l'azione di governo e la funzione parlamentare di mediazione politica. Richiama, a titolo esemplificativo, il rischio che la ricerca del consenso elettorale induca una parte politica, in sede di campagna elettorale, a ricorrere a una retorica allarmistica sui fenomeni migratori ovvero a promesse di riduzione fiscale, che impedirebbero di coprire i costi per i servizi essenziali. Conclude, sottolineando che tale concezione della democrazia, a suo avviso, non solo mortifica la sovranità dei cittadini, ma indebolisce lo stesso decisore politico.

La senatrice **GAUDIANO** (*M5S*), nell'intervenire sull'emendamento 1.1 a prima firma del senatore Giorgis e da lei sottoscritto, ne condivide la natura di emendamento di merito, ricordando che l'articolo 1 costituisce il nucleo centrale del provvedimento. Evidenzia che una legge elettorale, per sua natura destinata a servire l'intera collettività, richiede impegno, equilibrio e ricerca di condivisione con le altre forze politiche, condizioni che, a suo avviso, non risultano soddisfatte dal provvedimento in esame. Dubita che il testo sia rispettoso del principio della libera espressione del voto, garantisca il pluralismo e restituisca agli elettori un'effettiva possibilità di scelta. Invero, ritiene che, così come elaborato, il disegno di legge non risponda a tali requisiti, e per tale ragione preannuncia il voto favorevole all'emendamento soppressivo. Fa presente, inoltre, che la disposizione dell'articolo 1, volta a sopprimere i collegi uninominali, con la sola eccezione delle regioni a statuto speciale quali il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta, unitamente alla previsione di liste bloccate, priva di fatto gli elettori della facoltà di esprimere un voto di preferenza. Sottolinea che ciò si traduce in un paradosso, poiché la scelta dei candidati risulterebbe rimessa, in ultima analisi, alle segreterie politiche anziché ai cittadini, con un possibile effetto di ulteriore incremento dell'astensionismo, fenomeno che, a suo giudizio, andrebbe letto proprio come sintomo di sfiducia verso tale modo di procedere. Rimarca, infine, che la stabilità di governo, invocata dalla maggioranza, appare funzionale unicamente alla governabilità della maggioranza stessa e non alla stabilità complessiva del Paese.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*), associandosi alle considerazioni svolte dai senatori Giorgis e Gaudiano, evidenzia che tale emendamento, come anche altri, recando la firma di esponenti di tutti i Gruppi di minoranza, dimostra la capacità delle opposizioni di elaborare un numero rilevante di emendamenti di merito condivisi. Fa presente che le ragioni della contrarietà all'articolo 1 attengono, in primo luogo, al metodo seguito nell'elaborazione del provvedimento. Invero, considerando la condizione di profonda crisi democratica che caratterizza il Paese, testimoniata da un astensionismo crescente e particolarmente accentuato nelle aree di maggiore sofferenza sociale ed economica, il rischio connesso a un intervento modificativo della legge elettorale, come quello in esame, è di acuire tali fenomeni. Sottolinea che, proprio alla luce di tale contesto, la revisione delle regole elettorali avrebbe richiesto una ricerca della più ampia condivisione possibile, là dove invece si è scelta, come già avvenuto in altre riforme costituzionali promosse dalla maggioranza, quali il premierato e la riforma della magistratura, una strada unilaterale. Preannuncia che si riserva di intervenire nel merito delle singole questioni nel prosieguo della discussione, soffermandosi, in questa fase, sull'aspetto metodologico.

La senatrice **MUSOLINO** (*IV-CR*) evidenzia che l'emendamento soppressivo, sottoscritto da tutti i capigruppo delle opposizioni, non costituisce una convergenza episodica, bensì l'espressione di una condivisa e profonda valutazione critica del disegno di legge. Rileva che a

tale giudizio politico si accompagna una valutazione dell'operato complessivo del Governo, il quale, mentre si appresta a rivendicare il primato di Esecutivo più longevo della storia repubblicana, trascura, tuttavia, le criticità relative alla condizione economica e sociale del Paese. Ricorda, in particolare, che la spesa sanitaria italiana risulta la più bassa tra i Paesi dell'area europea e che, come evidenziato nell'ultimo rapporto della Fondazione GIMBE, 5,8 milioni di cittadini hanno rinunciato a curarsi per ragioni economiche, con conseguente compressione del diritto fondamentale alla salute. Evidenzia altresì le criticità relative all'edilizia scolastica, a fronte di una carenza di investimenti e del mancato conseguimento degli obiettivi del PNRR. Ritiene che la maggioranza, concentrandosi esclusivamente sulla legge elettorale, intenda distogliere l'attenzione da tali questioni prioritarie, come già accaduto con altre iniziative legislative promosse in questa legislatura, quali l'autonomia differenziata, dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale, il premierato, di fatto abbandonato, e la riforma della giustizia, respinta dagli elettori con il referendum. Conclude auspicando una maggiore assunzione di responsabilità da parte della maggioranza rispetto a un tema così delicato come il sistema elettorale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il **PRESIDENTE**, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti l'emendamento 1.1, che risulta respinto.

Prende la parola il senatore **GIORGIS** (PD-IDP), proponendo di convocare l'Ufficio di Presidenza, al fine di definire l'organizzazione dei lavori della giornata odierna.

Il **PRESIDENTE**, alla luce della richiesta avanzata, sospende la seduta e convoca l'Ufficio di Presidenza.

La seduta, sospesa alle ore 13, riprende alle ore 13,15.

Il **PRESIDENTE** comunica che, in sede di Ufficio di Presidenza, si è concordata la chiusura dei lavori odierni alle ore 18.30 circa e l'anticipazione alle ore 9 della seduta prevista per domani mattina.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 13,20, riprende alle ore 14,10.

Il presidente **DE PRIAMO** (FdI), in qualità di relatore, comunica, a parziale rettifica dei pareri resi sugli emendamenti all'articolo 1, la necessità di accantonare le proposte emendative 1.10 e 1.220.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime un avviso conforme.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.2.

Il senatore **CATALDI** (M5S) dichiara che quello in esame è un emendamento fondamentale. Non si tratta infatti di un mero emendamento soppressivo, ma propriamente sostitutivo, che esprime un orientamento costituzionalmente orientato su quella che ritiene essere, nei fatti, una legge costituzionale.

Ritiene che il provvedimento in esame sia di per sé inemendabile, in quanto una legge elettorale dovrebbe, a suo avviso, riconoscere il diritto

di voto ai cittadini. Richiama il film "C'è ancora domani", per evocare l'immagine della protagonista, Delia, una donna che non ha alcuna libertà di decidere se non quella di votare; dichiara che, nell'immagine di quella donna che stringe in mano una scheda elettorale, si rispecchi quella di una madre libera di scegliere. È dell'avviso che questo diritto, per mezzo della legge in esame, venga invece negato, giacché il cittadino potrà solo convalidare le scelte dei partiti.

La prima delle norme che limitano questo diritto, chiarisce, è quella che esclude le liste sottosoglia dal conteggio dei voti ottenuti dalle coalizioni. Il fatto che soltanto una tra le liste sottosoglia venga recuperata denota, nella sua opinione, il fatto che si tratti di una legge studiata per fronteggiare la situazione contingente. Di contro, se fosse il centro-sinistra a prendere il 45 per cento dei voti, risulterebbe la coalizione perdente, poiché i voti andrebbero dispersi.

La seconda norma che mette a repentaglio il diritto di voto è il premio di maggioranza fisso, non modulato sull'affluenza. Paragona la maggioranza che la legge in esame potrebbe determinare, stante l'astensionismo del presente momento storico, alla legge Acerbo, che attribuiva la maggioranza del 65 per cento anche con il 16-17 per cento dei voti effettivi del corpo elettorale. Conclude affermando che questa legge in questo momento storico risulta distorsiva della democrazia.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) evidenzia un aspetto che, a suo avviso, sfugge alla maggioranza: il principio di rappresentatività va contemperato con quello di governabilità, ma la prima mantiene una superiorità assiologica, come confermato dalla maggior parte dei costituzionalisti. Sostiene che i sistemi basati sul premio di maggioranza vanno oltre il limite del contemperamento, specie se basati su premi abnormi. Il sistema proposto non conosce referenti analoghi in alcun Paese, sia esso dell'Unione europea, del G7 o dell'OCSE. La distorsione causata da un premio così elevato è altamente pericolosa, tanto più alla luce dell'affluenza alle urne, che potrebbe attestarsi anche al di sotto del 60 per cento alle prossime elezioni, determinando un rischio democratico molto grave.

Rileva che la proposta emendativa del MoVimento 5 Stelle prevede il mantenimento di una soglia di sbarramento e dà l'occasione di guardare ai Paesi europei con una maggiore tradizione di stabilità: per esempio, di Spagna, Germania, Svezia e Norvegia. Ricorda che in Germania la soglia si attesta al 5 per cento; in Spagna è previsto un meccanismo di soglie naturali regionali; Svezia e Norvegia hanno soglie del 4 per cento. Osserva che siffatti sistemi non sacrificano la rappresentatività e, al contempo, favoriscono una sovra-rappresentazione delle forze maggiori, ma non tale da ingenerare distorsioni costituzionali. Porta gli esempi delle ultime elezioni in Germania e in Spagna, in cui, rispettivamente, le coalizioni - peraltro di centro-destra - hanno ottenuto una sovra-rappresentazione di 4,5 punti e di 4,9 punti. Sottolinea, infine, che vi sono alternative ben più praticabili rispetto a quella proposta dalla maggioranza.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) annuncia un voto favorevole all'emendamento in discussione, per tutte le ragioni espresse dai senatori Cataldi e Parrini. Questo nonostante la propria storia personale di militante di partiti piccoli e piccolissimi, che in altri tempi avrebbe rifiutato la proposta di inserire uno sbarramento nella legge elettorale. Tanto più che alcuni partiti piccoli hanno contribuito alla storia politica e culturale del Paese, tra cui il Partito repubblicano, il Partito liberale, il PSIUP, collocati in un periodo in cui l'affluenza si aggirava al 90 per cento degli aventi diritto e l'1,5 per cento di allora varrebbe il 4 per cento di adesso. Non nega, però, che questo abbia causato nel tempo una eccessiva frammentazione, rendendo più difficile la governabilità che, ad oggi, va tenuta in debita considerazione. Tuttavia, se l'ossessione per la governabilità sacrifica del tutto l'esigenza di rappresentatività, si verifica il paradosso per cui i voti, anziché uno, a volte valgono due e a volte zero. Ritiene che l'emendamento proposto dal senatore Cataldi, invece, mantenga un buon equilibrio tra tutte queste esigenze.

L'emendamento 1.2, con il parere contrario del relatore e del Governo, viene posto ai voti e respinto.

Si passa dunque alla votazione dell'emendamento 1.3.

La senatrice **MUSOLINO** (*IV-CR*) esordisce evidenziando la finalità dichiarata della legge elettorale proposta, ossia la stabilità. Quest'ultima, che si traduce in governabilità, è la garanzia del Governo di avere una maggioranza, anche composita. Chiarisce che l'emendamento in esame è un tentativo di portare l'attenzione sulle leggi elettorali previgenti, e in particolare sul c.d. *Rosatellum* e sul c.d. *Mattarellum* che, pur profondamente diversi e a tratti diametralmente opposti, garantivano un buon equilibrio tra l'esigenza di stabilità - e quindi governabilità - e quella di lasciare libertà di scelta al cittadino. La riflessione che intende stimolare è che, quando si cambia legge elettorale, non si può prescindere da quanto ha funzionato in passato e, se del caso, recuperarlo. Il *Mattarellum*, in particolare, era strutturato sulla base di collegi uninominali in cui chi prendeva anche un solo voto in più vinceva: ed è questa, ritiene, la vera elezione, che vinca chi ha anche un solo voto in più. Di conseguenza, la soppressione tranciante dei collegi uninominali è un *vulnus* alla libertà di esercizio del diritto di voto. Ricollega la soppressione di questo strumento al timore del centro-destra di perdere nei collegi uninominali, come già accaduto specialmente nelle regioni del Sud; tuttavia, forse, si tratta di un problema di scelta di candidati, non di collegi uninominali.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) dichiara che voterà a favore dell'emendamento, concordando con tutte le osservazioni della senatrice Musolino. Ribadisce quanto già affermato negli scorsi interventi: una legge elettorale deve essere concepita sulla base di ciò che serve al Paese, non di un tornaconto. Si dichiara colpito dalla richiesta di accantonamento dell'emendamento 1.30, che abbassa la soglia necessaria all'attribuzione del premio di maggioranza, ritenendo che sia motivata dall'andamento dei sondaggi e chiedendosi se ci si debba

attendere ulteriori modifiche sul punto. Ciò che servirebbe, piuttosto, sarebbe una riflessione seria sullo stato della democrazia, messa a repentaglio dall'astensionismo. Si dice perciò convinto dalle argomentazioni della senatrice Musolino, sebbene per cultura sia più favorevole a un sistema proporzionale più che maggioritario. Specie nell'attuale fase storica, un sistema proporzionale sarebbe utile a diluire gli elementi di polarizzazione e a restituire rappresentatività. Non nega, tuttavia, come il previgente sistema prevalentemente maggioritario (cosiddetto *Mattarellum*) fosse comunque di gran lunga migliore di quello proposto. Ricorda l'elezione con doppia scheda, in cui erano ben distinguibili i candidati votati con metodo proporzionale da quelli votati con metodo maggioritario, e ciò era ancor più evidente in occasione di elezioni suppletive, in cui i candidati del collegio erano pochi e si fuggava perciò il rischio che l'elettore non sapesse chi stesse andando a votare. Ribadisce che, pur essendo profondamente favorevole al sistema proporzionale, quel tipo di sistema maggioritario era molto ben congegnato.

La senatrice **GAUDIANO** (*M5S*) dichiara un voto favorevole all'emendamento in discussione, che riscrive l'intero articolo 1 della legge in esame e offre una valida alternativa, quella per cui tre quarti dei seggi sono assegnati in collegi uninominali con metodo maggioritario, mentre gli altri sono attribuiti con metodo proporzionale. L'emendamento, inoltre, impedisce le candidature plurime, nonché quelle contemporanee alla Camera e al Senato, introduce le quote di genere al 50 per cento e permette la raccolta digitale delle sottoscrizioni.

Rileva che la proposta della maggioranza, di contro, sembra introdurre le preferenze, ma in realtà dà spazio alle nomine operate dalle segreterie politiche. Invece, l'emendamento vuole rafforzare il rapporto tra territorio e candidato, in ossequio al principio per cui una legge elettorale deve tutelare i cittadini, non il tornaconto personale.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*) riscontra nelle liste bloccate un male enorme per la democrazia parlamentare e per la rappresentanza, ritenendo perciò molto importante l'emendamento in esame. Le liste bloccate non possono essere superate solo col sistema delle preferenze, ma risultano necessari i collegi uninominali e il riparto maggioritario dei seggi. Ricorda che, rispetto all'epoca in cui vigeva il *Mattarellum*, le dimensioni del Parlamento sono cambiate. Con 45 milioni di aventi diritto al voto, spiega, se fosse in vigore il *Mattarellum* si avrebbero, per la Camera dei deputati, collegi uninominali da 95 mila elettori, mentre, con la proposta di emendamento in esame, si avrebbero collegi da 150 mila elettori. Sebbene questa non sia la proporzione ideale - ricordando i sistemi francese e britannico basati su una media di 80 mila elettori per collegio - il rapporto tra cittadini ed eletti sarebbe comunque molto stretto. Riflette sul fatto che il sistema di collegi uninominali darebbe la massima garanzia di rappresentatività con due turni e sarebbe da tenere in considerazione. Al contrario, come sostenuto anche dal senatore Giorgis, nella legge elettorale proposta, l'eventuale doppio turno starebbe

"come un ombrello a un ferro da stiro". È pur vero, però, che dopo quanto accaduto oggi con i pareri sugli emendamenti - anche di maggioranza - le soglie proposte potrebbero modificarsi ancora, sempre in funzione dei sondaggi del momento.

Posto in votazione, con parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento 1.3 è respinto.

Si passa pertanto alla votazione dell'emendamento 1.4.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*) dichiara che l'emendamento è decisivo, perché soppressivo del primo comma dell'articolo 1. Va assolutamente evitato, a suo avviso, che la riforma elettorale abbia un impatto sulla Costituzione, tale da determinare squilibri tra i poteri dello Stato.

L'attacco che il cosiddetto *Melonellum* porta alla Costituzione è persino più pericoloso di quello tentato con la riforma Nordio. Da quella riforma emergeva che in gioco non c'era la separazione delle carriere dei magistrati, ma la stessa separazione dei poteri, e molti italiani si sono attivati per difendere la Costituzione. Tuttavia, se per cambiare la Costituzione è necessario un referendum popolare, per cambiare la legge elettorale è sufficiente una prova di forza parlamentare, anche se quella legge ha risvolti molto importanti. Così, la Costituzione rischia, a suo avviso, di cambiare volto, se si inserisce un meccanismo di pre-indicazione del Presidente del Consiglio, punendo addirittura con l'esclusione dalle elezioni chi non vi si attiene. Così, la stessa sussistenza degli organi di garanzia viene messa a repentaglio da un premio di maggioranza che viene attribuito a prescindere dall'affluenza alle urne e dallo scarto di coalizioni, perché si concede al vincitore una posizione di assoluto predominio. Si modella per questa via, una "capocrazia" incompatibile con una Costituzione che tutela la centralità del Parlamento.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) concorda sul fatto che l'emendamento in votazione affronta il cuore della legge elettorale.

Condivide inoltre la definizione di "capocrazia", che demarca la distanza politico-culturale tra le forze di destra al Governo e quelle di centro-sinistra all'opposizione. Identifica il filo conduttore dei quattro anni di Governo nella minaccia per l'equilibrio tra poteri. Nell'avversare la riforma costituzionale, ricorda che l'opposizione si è battuta per mantenere, e anzi sviluppare, il bilanciamento tra poteri, finalizzato al buon andamento della democrazia. E se questo obiettivo valeva per la riforma della giustizia e del premierato, vale a maggior ragione per la legge elettorale, che privilegia il potere governativo su quello parlamentare. L'idea di rafforzare il ruolo del capo potrà anche essere condivisa, ma non è detto che migliori la vita dei cittadini. Anzi, ritiene che le democrazie siano state rese molto più fragili dalla "capocrazia": i capi vanno e vengono, mentre i principi politici e di cultura politica restano. Menziona gli Stati Uniti, in cui la polarizzazione sta portando a un capo che prende tutto e agli oppositori che sono meri portatori di disvalore, con evidenti conseguenze di deterioramento per la democrazia e per la coesione sociale. Perciò, il sistema democratico dovrebbe andare nella direzione opposta rispetto a quella delineata dal disegno di legge in discussione.

Il senatore **CATALDI** (M5S) concorda sul fatto che l'emendamento sia soppressivo di un comma che contiene gli elementi caratterizzanti della legge elettorale. Rammenta che gli auditi hanno raccomandato una legge elettorale prodotta da un consenso trasversale, specie se predisposta a ridosso delle elezioni. Evidenzia che l'emendamento è sottoscritto da tutti i gruppi di opposizione e mira anzitutto a cancellare il premio di maggioranza. Osserva peraltro che la definizione di "premio di maggioranza" rappresenta una truffa semantica, giacché un premio di maggioranza si ha quando si ottiene il 50 per cento dei voti, non un quinto degli aventi diritto. Rileva la somiglianza della legge in esame alla cosiddetta "legge truffa", che venne considerata tale soltanto per l'attribuzione del premio e non tanto per la soglia di consenso. Ricorda che non sono state rispettate le raccomandazioni della Commissione di Venezia, perché è altamente probabile che si voterà tra meno di un anno. Sostiene che i collegi uninominali, ove mantenuti, siano stati modificati sulla base di calcoli puntuali, citando l'aggregazione di sei comuni al collegio di Merano. Definisce la soglia di attribuzione del premio di maggioranza elastica, perché basata sui sondaggi. In sostanza, ritiene che quella in esame sia la vera legge truffa, perché costruita su misura dell'attuale maggioranza.

La senatrice **MUSOLINO** (IV-CR) ribadisce che anche questo è un emendamento condiviso dai gruppi di opposizione. Ritiene che il premio di maggioranza, che nell'intento dei proponenti doveva essere il punto di forza, si sta trasformando in un elemento di vulnerabilità, perché soggetto alla mutevolezza dei sondaggi. Prevedere una soglia *tout court*, senza tenere in conto il numero di votanti, lede il principio di rappresentatività. Al contrario, secondo la Costituzione, l'obiettivo della legge elettorale dovrebbe essere quello di garantire al popolo la rappresentatività. Viceversa, un premio fisso non garantisce la rappresentatività, ma dovrebbe assicurare, nell'idea dei proponenti, l'autonomia della coalizione di centro-destra: tutto questo risulta profondamente antigiusdittico.

Posto in votazione, con il parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento 1.4 è respinto.

In assenza della proponente, l'emendamento 1.5, sul quale era stato espresso un invito al ritiro, decade.

Il **PRESIDENTE** comunica il passaggio alla votazione dell'emendamento 1.6, a prima firma del senatore Lisei.

Al riguardo, avverte che, a seguito dell'eventuale approvazione dell'emendamento 1.6, risulterebbero preclusi gli emendamenti 1.7, 1.24, 1.64, 1.89, 1.110, 1.113, 1.114, 1.115, 1.116, 1.117, 1.118, 1.126, 1.127, 1.133, 1.155, 1.156, 1.157, 1.158, 1.159, 1.173, 1.174, 1.177, 1.186, 1.187, 1.188, 1.191, 1.192, 1.193, 1.194, 1.196, 1.197, 1.203, 1.204, 1.266, 1.271, 1.272, 1.273, 1.274, 1.275, 1.277, 1.279, 1.280, 1.291, 1.304, 1.305, 1.307, 1.308, 2.1, 2.2, 2.11, 2.13, 2.65, 2.81, 2.82, 2.100, 2.102, 2.103, 2.104, 2.105, 2.106, 2.127, 2.128, 2.132, 2.147 e

2.206. Risulterebbero, altresì, assorbiti gli emendamenti 1.195, 1.290 e 1.292.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) interviene sull'ordine dei lavori, sottolineando che la questione riveste un rilievo tanto politico quanto regolamentare. Fa presente che l'emendamento 1.6 riproduce sostanzialmente l'emendamento già respinto alla Camera in materia di preferenze, mentre gli emendamenti successivi, presentati dalle opposizioni, introducono il meccanismo delle preferenze in maniera più estesa. Ritiene irragionevole, quindi, sotto il profilo della logica procedurale, che venga posto in votazione per primo un emendamento che introduce le preferenze solo parzialmente, con l'effetto di precludere quelli che le prevedono integralmente. Sottolinea come, a suo avviso, la maggioranza si dimostri timorosa di confrontarsi, anche solo per pochi minuti, sul tema delle preferenze in sede di dichiarazione di voto.

Il **PRESIDENTE** chiarisce che l'ordine di votazione delle proposte emendative risulta conforme al disposto regolamentare e alla tecnica procedurale secondo cui gli emendamenti vengono esaminati in base alla loro incidenza modificativa rispetto al testo del disegno di legge. Precisa che tale criterio è sempre stato applicato in Commissione, a prescindere dall'orientamento politico contingente dei Gruppi di maggioranza o di opposizione.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) ritiene che sarebbe più corretto votare prima l'emendamento di portata generale e, successivamente, quello di portata più circoscritta.

Il senatore **LISEI** (*FdI*) rileva come l'ordinazione degli emendamenti risponda a parametri tecnici legati al punto di battuta del testo. Ricorda, peraltro, che in più occasioni, nel corso della legislatura, si sono registrati casi analoghi, anche a sfavore della maggioranza, con emendamenti di quest'ultima preclusi o assorbiti a seguito dell'approvazione di emendamenti di minoranza.

La senatrice **MAIORINO** (*M5S*) obietta che alcuni degli emendamenti che risulterebbero preclusi intervengono anche su commi ulteriori rispetto a quelli oggetto dell'emendamento 1.6, quale ad esempio il comma 6, relativo all'indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri nel programma elettorale. Ritiene, quindi, che non sia comprensibile la ragione per la quale tali emendamenti debbano essere integralmente preclusi, anziché essere ammessi al voto quantomeno per le parti non in contrasto con l'emendamento 1.6.

Il **PRESIDENTE** richiama l'articolo 97, comma 2, del Regolamento, ai sensi del quale sono inammissibili gli ordini del giorno, gli emendamenti e le proposte in contrasto con una deliberazione già adottata, precisando che, qualora la Commissione approvasse l'emendamento 1.6, gli altri emendamenti in contrasto risulterebbero preclusi.

Il senatore **PAROLI** (*FI-BP-PPE*) rappresenta una possibile analogia con il meccanismo di esame delle risoluzioni in Assemblea, rilevando che il Presidente della Commissione gode comunque di un margine di

discrezionalità nel valutare l'ordine di votazione più utile alla funzionalità dei lavori.

La senatrice **MUSOLINO** (*IV-CR*) sottolinea come l'emendamento 1.6 presenti un contenuto meno ampio rispetto agli emendamenti dell'opposizione, il che renderebbe più logica la scelta di dare priorità alla votazione della proposta 1.7.

Il senatore **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*) pone all'opposizione un quesito inerente al meccanismo di tutela della rappresentanza di genere previsto nei loro emendamenti, chiedendo come si intenda evitare, nel sistema di preferenze proposto, il rischio che risulti eletta una rappresentanza squilibrata tra uomini e donne.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) evidenzia come la questione sollevata dall'opposizione rivesta natura di metodo e non di merito.

Ricorda che l'emendamento 1.6 - sostanzialmente coincidente con quello già respinto alla Camera dei deputati, con lievi modifiche - interviene esclusivamente sullo sblocco parziale delle liste, mantenendo bloccata la posizione di capolista, mentre gli emendamenti dell'opposizione recano anche disposizioni ulteriori, quali la soppressione dell'indicazione del nominativo proposto per la Presidenza del Consiglio dei ministri. Chiede pertanto per quale ragione l'approvazione di un emendamento che introduce le preferenze solo per una parte dei candidati debba precludere la votazione anche della parte relativa a tale indicazione.

Il **PRESIDENTE** ribadisce la correttezza regolamentare della procedura seguita e fa presente che la conoscenza anticipata degli emendamenti eventualmente preclusi o assorbiti consente ai Gruppi di opposizione di farvi comunque riferimento in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.6.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*), nell'apprezzare la sensibilità politica dimostrata dal Presidente sul tema, sottolinea che l'intera *ratio* del Regolamento è volta a offrire una garanzia ulteriore ai Gruppi di opposizione, dal momento che quelli di maggioranza trovano già tutela nella propria consistenza numerica. Chiede quindi al Presidente di valutare con la dovuta attenzione le implicazioni derivanti dall'ordine di votazione individuato.

Il **PRESIDENTE**, al fine di venire incontro alle istanze rappresentate, propone di applicare, all'emendamento 1.6, l'articolo 109, comma 2, del Regolamento, laddove consente di elevare fino a dieci minuti il tempo massimo per le dichiarazioni di voto sulle proposte emendative.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) chiede comunque che sia posta in votazione la richiesta di non procedere alla votazione dell'emendamento 1.6 e di rimettere la questione alla Presidenza del Senato e, se del caso, alla Giunta per il Regolamento, ritenendo necessario un chiarimento interpretativo.

Il **PRESIDENTE** ritiene che tale richiesta procedurale non possa essere accolta, ribadendo la propria disponibilità ad estendere a dieci minuti il tempo a disposizione dei Gruppi per le dichiarazioni di voto, in modo da

consentire comunque l'illustrazione dei contenuti dell'emendamento 1.7 in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.6.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) chiede altresì chiarimenti circa il momento in cui la Presidenza si pronuncerà sulle eventuali preclusioni parziali.

Il **PRESIDENTE** ribadisce gli effetti preclusivi derivanti dall'eventuale approvazione dell'emendamento 1.6 precedentemente comunicati, riservandosi la possibilità di valutare, qualora venga richiesto dai proponenti di singoli emendamenti, la percorribilità di una votazione sulle parti non precluse né assorbite che mantengano una loro autonoma portata normativa.

Il senatore **ALFIERI** (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto contrario sull'emendamento 1.6, evidenzia come questo riproduca integralmente, salvo marginali modifiche, il contenuto dell'emendamento a prima firma Bignami respinto dalla Camera dei deputati. Dopo aver sottolineato come il meccanismo previsto determini una scheda elettorale di difficile comprensione per l'elettore, evidenzia che, alla luce della giurisprudenza costituzionale, tale assetto non garantisce una scelta consapevole dell'elettore e determina la creazione di più categorie di eletti: i candidati bloccati nel premio di maggioranza, i capilista bloccati di collegio e i candidati eletti tramite preferenza. Osserva che gli emendamenti presentati dai Gruppi di opposizione, che risulterebbero preclusi dall'approvazione dell'emendamento 1.6, recano un impianto alternativo e più ampio, prevedendo l'introduzione delle preferenze per la totalità dei candidati, lo scorrimento delle liste in luogo del sistema dei capilista bloccati, la soppressione del premio di maggioranza in misura fissa, l'innalzamento della soglia di attribuzione del premio dal 42 al 45 per cento, nonché la soppressione dell'obbligo di indicazione, in sede di deposito del programma elettorale, del nominativo proposto per la Presidenza del Consiglio dei ministri, ritenuta lesiva delle prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica. Esprime, quindi, un giudizio negativo sull'emendamento 1.6, ritenendo che esso determini un sistema disomogeneo e potenzialmente lesivo dell'equilibrio di genere, non assicurando, in sede di applicazione delle preferenze, l'alternanza tra i due generi già oggi garantita, sia pure con i propri limiti, dalla vigente disciplina sui capilista.

La senatrice **MAIORINO** (*M5S*), dichiarando il voto contrario sull'emendamento 1.6, evidenzia anch'essa che quest'ultimo riproduce, con marginali modifiche, il medesimo emendamento respinto alla Camera. Ritiene non condivisibile che si impedisca ai Gruppi di opposizione di votare sui propri emendamenti e propone di individuare l'unico elemento realmente comune a tutti gli emendamenti in discussione, ossia l'adozione del meccanismo della preferenza espressa mediante crocette anziché tramite indicazione nominativa, suggerendo di limitare a tale profilo la votazione. Suggestisce, in subordine, di accantonare l'emendamento 1.6 sino a quando la maggioranza non abbia definito il proprio orientamento sull'emendamento 1.30 a firma del senatore Ambrogio, relativo all'abbassamento della soglia di accesso al

premio di maggioranza dal 42 al 41 per cento. Sottolinea, poi, come il sistema delineato dall'emendamento 1.6 non affronti adeguatamente la garanzia della rappresentanza di genere, richiamando la flessione della presenza femminile in Parlamento registratasi nella legislatura in corso e definendo l'impianto complessivo della riforma come un premierato mascherato. Conclude, infine, rilevando il paradosso di un Governo che, definendosi tra i più stabili della storia repubblicana, giustifica la riforma elettorale in nome della stabilità, a fronte di una legislatura che si avvia peraltro verso la propria conclusione.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*), intervenuto in sede di dichiarazione di voto, dà preliminarmente lettura di un comunicato diffuso su un *social network* dalla Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni all'indomani della reiezione, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, di un emendamento in materia di voto di preferenza, che imputa alle opposizioni la responsabilità del mancato superamento del sistema delle liste bloccate, lamentando che le stesse abbiano richiesto il voto segreto sull'emendamento in questione. Nel contestare tale ricostruzione, ritiene che sia vero l'esatto contrario, ovvero che sono le forze di opposizione ad avere presentato in Commissione, attraverso più emendamenti, proposte volte a superare realmente il sistema delle liste bloccate, mentre è la maggioranza, a suo avviso, a non consentirne la votazione.

Prosegue illustrando le due proposte alternative presentate dalle opposizioni per il superamento delle liste bloccate, che concernono la preferenza libera per tutti i candidati e, in alternativa, il ripristino di un sistema di collegi uninominali con riparto proporzionale dei seggi, analogo a quello vigente per l'elezione del Senato nella cosiddetta prima Repubblica, idoneo, a suo avviso, a garantire la riconoscibilità dell'eletto evitando al contempo le degenerazioni del voto di preferenza plurimo che condussero, ricorda, all'abrogazione referendaria di tale istituto. Precisa di non ritenere il voto di preferenza uno strumento risolutivo in sé, richiamando la propria esperienza di senatore eletto in Campania e il caso dei consigli regionali, ove il ricorso alla preferenza non ha inciso sui livelli di affluenza. Ciò nondimeno, giudica il sistema delle liste bloccate un fattore che, negli anni, ha accresciuto la distanza fra cittadini e politica. Ritiene quindi l'emendamento 1.6, a prima firma del senatore Lisei, non già un'introduzione effettiva del voto di preferenza, bensì una sua debole imitazione, suscettibile di determinare tre distinte categorie di candidati, quelli inseriti nella lista nazionale per il premio di governabilità, i capilista bloccati nei collegi plurinominali e i candidati chiamati a raccogliere preferenze sul territorio, nonché, correlativamente, una differenziazione fra partiti maggiori e partiti minori, per i quali le preferenze si risolverebbero, a suo dire, in un meccanismo privo di reali possibilità di elezione per i non capilista. Ribadisce quindi che il meccanismo prefigurato dalla maggioranza determina una condizione differenziata anche fra le forze politiche, in ragione del numero di seggi da esse conseguiti nei singoli collegi, e ne trae la conclusione che un sistema che

differentia in tal modo il valore dei candidati e dei partiti non sia da ritenersi ammissibile.

La senatrice [MUSOLINO](#) (IV-CR), richiamando quanto già rilevato in sede di discussione sull'ordine dei lavori, ricorda che le opposizioni hanno presentato, anche a firma unitaria, emendamenti realmente volti a introdurre il voto di preferenza e a fissare al 50 per cento la quota di genere fra i capilista. Riprendendo la citazione del comunicato della Presidente del Consiglio già letta dal senatore De Cristofaro, ritiene che l'eventuale "palude" richiamata nel comunicato sarebbe piuttosto imputabile alla maggioranza, il cui emendamento sommergerebbe, nella sostanza, le proposte di preferenza autentica. Rileva che, in assenza dell'attribuzione del premio di governabilità, i capilista risulterebbero comunque eletti in virtù di un meccanismo di "doppio paracadute" e ricorda che sullo stesso emendamento sarebbe intercorsa una discussione interna alla maggioranza, conclusasi con la scelta di mantenere la tutela più ampia per tale categoria di candidati. Giudica pertanto la decisione di non consentire la votazione degli emendamenti dell'opposizione sul voto di preferenza una scelta politicamente inaccettabile, che la stessa maggioranza smentirebbe attraverso la propria narrazione pubblica.

Il senatore [LISEI](#) (FdI), intervenendo, per dichiarazione di voto favorevole, ribadisce preliminarmente che la posizione del proprio gruppo, già espressa alla Camera dei deputati, è favorevole all'introduzione del voto di preferenza, e che il comunicato della Presidente del Consiglio riflette correttamente quanto ivi avvenuto. Ritiene che le opposizioni, in quella sede, non presentarono a suo avviso emendamenti unitari sulla materia. Prosegue rilevando che, alla Camera, le opposizioni si presentarono in ordine sparso, chiedendo il voto segreto e votando contro l'emendamento sulla preferenza secca presentato da Fratelli d'Italia. Sostiene quindi che, se le opposizioni avessero mantenuto in quella sede la posizione oggi dichiarata, il testo recherebbe già oggi il voto di preferenza. Ribadisce che Fratelli d'Italia sostiene la preferenza anche nella forma "secca" e afferma di ravvisare, nell'emendamento unitario presentato oggi dalle opposizioni, pur nella consapevolezza della sua reiezione, una contraddizione rispetto al tema della tutela di genere. Cita quindi alcuni dati, secondo cui, nei sistemi con preferenza secca, la quota di donne elette sarebbe pari al 24 per cento nei consigli regionali e al 36,3 per cento nei consigli comunali, mentre l'attuale composizione femminile del Parlamento, eletto con il c.d. *Rosatellum*, sarebbe pari al 33,6 per cento.

Prosegue quindi illustrando il contenuto dell'emendamento 1.6, a propria prima firma, il quale riprende, a suo avviso, quanto al meccanismo delle preferenze espresse mediante crocette, un sistema già introdotto dal Partito Democratico nella Regione Toscana, con la differenza che, mentre nel sistema toscano sono esprimibili fino a due preferenze, l'emendamento in esame ne prevede fino a tre. Rileva inoltre che il sistema introduce l'alternanza di genere nelle liste e mantiene il capolista bloccato, quale esito di un accordo fra le diverse esigenze rappresentate

in maggioranza, che non esclude comunque l'onere, per i partiti, di indicare capilista donne. Richiama il sistema elettorale toscano, che avrebbe garantito, nella scorsa legislatura regionale, l'elezione di una quota di donne pari a circa il 40 per cento, per sostenere che né il *Rosatellum* né la preferenza "secca" offrirebbero equivalenti garanzie in termini di equilibrio di genere.

Quanto alla tempistica dell'esame, osserva che la scadenza naturale della legislatura è fissata a ottobre dell'anno prossimo e che il richiamo, da parte delle opposizioni, alla prossimità delle elezioni costituirebbe pertanto un auspicio più che un dato di fatto, ricordando che il *Rosatellum* fu approvato il 26 ottobre 2017, a pochi mesi dalla scadenza della legislatura allora in corso. Rileva infine che anche il sistema elettorale vigente, sostenuto in origine da una parte dell'attuale opposizione, prevede liste integralmente bloccate nei collegi plurinominali e liste solo parzialmente aperte nei collegi uninominali, giudicando l'emendamento in esame un passo avanti rispetto a tale sistema, in quanto idoneo a contemperare l'esigenza di scelta dell'elettore con quella, dei partiti, di poter candidare figure di particolare profilo istituzionale o tecnico.

Esaurite le dichiarazioni di voto, il presidente [DE PRIAMO](#) (*FdI*), in qualità di relatore, rileva come l'emendamento 1.6 rappresenti, a suo avviso, un progresso significativo rispetto al testo già esaminato dalla Camera dei deputati, in quanto introduce il diritto di scelta dell'elettore e rafforza, anche sotto il profilo grafico della scheda elettorale, la visibilità della figura del capolista. Richiama, al riguardo, il principio della conoscibilità del candidato, più volte segnalato dai soggetti auditi in Commissione e valorizzato dalla giurisprudenza costituzionale in tema di liste bloccate. Pur riconoscendo ai partiti un ruolo rilevante nella composizione delle liste, non ritiene che ciò comporti una scelta riduttiva per l'elettore, e richiama, in proposito, l'opportunità di una riflessione sui disegni di legge pendenti in materia di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Posto ai voti, con il parere favorevole del relatore e del Governo, l'emendamento 1.6 è approvato.

Il [PRESIDENTE](#) conferma quindi gli effetti, in termine di preclusione e assorbimento, precedentemente comunicati, derivanti dall'approvazione dell'emendamento 1.6.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO
STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA,
DIGITALIZZAZIONE)

GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE 2026

519^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

DE PRIAMO

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 16,55.

IN SEDE REFERENTE

(1971) Deputato BIGNAMI e altri. - Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, approvato dalla Camera dei deputati

(61) BOCCIA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali

(1822) MALAN e altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

- e petizioni nn.

48, 817, 856, 922, 1014, 1051, 1054, 1140, 1662, 1699, 1747 e 1875 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore **CATALDI** (M5S) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.8, volto a sopprimere le lettere *a*) e *b*) del comma 1, precisandone il carattere subordinato rispetto all'emendamento 1.4 precedentemente respinto. Rileva che il meccanismo di soppressione dei collegi uninominali e sostituzione con liste bloccate di ampie dimensioni, si risolverebbe, a suo dire, in una sorta di delega in bianco dell'elettorato ai partiti, tanto più che, essendo i capilista delle liste bloccate candidabili anche nei listini circoscrizionali, il margine di scelta effettivamente lasciato al cittadino attraverso le preferenze non supererebbe il 20 per cento degli eletti.

Ritiene quindi che tale esito sarebbe opposto a quanto annunciato nella comunicazione pubblica della maggioranza. Richiama quindi il rischio che un sistema di tal fatta configuri, all'interno di una forma apparentemente democratica, una dinamica di tipo oligarchico, evocando a tale proposito la riflessione classica sui limiti della partecipazione popolare al voto.

Contesta infine la necessità di procedere con la rapidità sin qui riscontrata, invitando la maggioranza a smentire le voci relative a un possibile scioglimento anticipato delle Camere, così da confermare che i tempi di esame restano coerenti con il termine di dodici mesi indicato dalla Commissione di Venezia, e richiama in proposito l'esigenza di rispettare lo spirito dell'articolo 72 della Costituzione.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*), nell'annunciare il voto favorevole, interviene in relazione alle considerazioni svolte nella seduta precedente dal senatore Lisei sul sistema elettorale della Regione Toscana, di cui rivendica in larga parte la paternità. Rileva che tale sistema non prevede il capolista bloccato e che, nell'ultima tornata elettorale regionale, 37 consiglieri su 40, oltre il 90 per cento, sono stati eletti grazie al voto di preferenza, mentre, con il meccanismo oggi in discussione, la quota di eletti effettivamente individuati per tale via si attesterebbe, a suo dire, al massimo al 25 per cento. Rileva inoltre che il sistema toscano consente l'espressione di due preferenze di genere diverso, e non di una sola come previsto dall'emendamento approvato nella seduta precedente, il che renderebbe i due sistemi ontologicamente differenti. Ritiene comunque necessario, nel valutare l'esperibilità di un'estensione a livello nazionale dei sistemi regionali, tenere conto delle profonde differenze istituzionali tra Regioni e Parlamento. Giudica pertanto un errore concettuale, già ripetutamente commesso a suo avviso nel dibattito pubblico, il richiamo ai sistemi elettorali regionali quale modello direttamente trasponibile a livello nazionale.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) osserva come l'emendamento, pur intervenendo formalmente sulla soppressione delle sole lettere *a)* e *b)* del comma 1, riguardi la sostanza del provvedimento. Concordando con il senatore Parrini, non ritiene opportuni paragoni tra il sistema elettorale in discussione per il Parlamento della Repubblica e i sistemi vigenti per Comuni e Regioni, stante l'elezione diretta del vertice dell'esecutivo in questi ultimi, non prevista invece dalla Costituzione per la carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Rileva come tale confusione si sia manifestata anche a proposito dell'ipotesi, poi accantonata per mancanza di consenso in maggioranza, di introdurre un ballottaggio tra coalizioni, istituito peraltro non comparabile con quello, cui pure si è fatto riferimento, vigente per l'elezione diretta dei sindaci. Giudica tali incertezze sintomatiche della superficialità con cui la maggioranza ha condotto l'esame del provvedimento e ribadisce che vi sarebbero state le condizioni per una discussione seria sul superamento del *Rosatellum*, sistema che pure non ha mai difeso, richiamando in proposito, le dichiarazioni rese nel 2022, in occasione delle consultazioni al Quirinale in qualità di presidente del gruppo Misto, circa i limiti di quella legge, tra cui l'unicità della scheda che lega il voto per il collegio uninominale a quello per la lista proporzionale. Ritiene tuttavia che il meccanismo oggi proposto, fondato su un duplice listone bloccato, presenti criticità ancora più gravi. Peraltro, non è ragionevole sostenere che sia più corretto attribuire il premio di maggioranza tramite un listone

bloccato, anziché tramite lo scorrimento dei candidati. Ipotizza quindi che la reale ragione di tale scelta risieda nella volontà di offrire, attraverso il "listone", una forma di compensazione alle forze politiche pregiudicate dalla soppressione dei collegi uninominali.

La senatrice **MUSOLINO** (IV-CR), riprendendo l'intervento del senatore De Cristofaro, dubita che il meccanismo proposto restituisca effettivamente ai cittadini il diritto di scegliere i propri rappresentanti. Distingue il sistema in discussione dal *Rosatellum*, che pure presentava una torsione in senso maggioritario, osservando come la lista dei candidati definiti "bloccati" sia in questo caso composta da soggetti obbligati alla candidatura come capilista e, correlativamente, graficamente esclusi dalla possibilità di ricevere un voto di preferenza, diversamente da quanto avviene per i restanti candidati, indicati sulla scheda mediante crocette. Quanto alla disciplina di genere, richiamata dal senatore Lisei nella precedente seduta, rileva che le garanzie di alternanza attengono al momento della candidatura e non a quello dell'espressione del voto, che resta libero. Ritiene pertanto che il senatore Lisei sia incorso in un errore di metodo, sovrapponendo il piano della candidatura a quello dell'elezione, e osserva che, a suo avviso, l'eliminazione dell'obbligo di alternanza in sede di candidatura non potrà che aggravare lo squilibrio nell'espressione delle preferenze. Sostiene quindi che i dati statistici da questi citati dimostrerebbero l'esatto contrario di quanto sostenuto, posto che neppure il sistema vigente, che pure prevede l'alternanza nelle liste, ha consentito di raggiungere la parità di genere tra gli eletti.

Posto ai voti, con il parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento 1.8 è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.9.

La senatrice **GAUDIANO** (M5S) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.9, rilevando come il combinato disposto della soppressione dei collegi uninominali e dell'introduzione del listone bloccato accantoni di fatto il voto di preferenza, che costituirebbe invece lo strumento più idoneo a garantire il legame tra territorio ed elettorato da un lato ed eletto dall'altro. Segnala inoltre il rischio di squilibri, anche rilevanti, tra le diverse circoscrizioni derivanti dalla scelta di prevedere una garanzia di genere di carattere esclusivamente nazionale. Richiama quindi quella che definisce una forma di "premierato camuffato", realizzata attraverso la previsione della dichiarazione del nome del candidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonostante l'attribuzione di tale incarico spetti, ai sensi dell'articolo 92 della Costituzione, al Presidente della Repubblica. Ritiene pertanto improprio che la legge elettorale sia gravata di una valenza non conforme all'assetto costituzionale vigente. Osserva infine come una coalizione che rappresenti meno della metà degli elettori possa, per effetto del meccanismo premiale, ottenere il controllo di entrambi i rami del Parlamento, e conclude affermando che la stabilità dichiarata dalla maggioranza si tradurrebbe, in concreto, in un rafforzamento del potere delle segreterie di partito a scapito di quello degli elettori.

Il senatore **MELONI** (*PD-IDP*), soffermandosi sulla soppressione della lettera c) del comma 1, relativa al premio di governabilità, ne sottolinea la portata quale meccanismo che altera la rappresentanza, imponendo la formazione di coalizioni anche molto ampie in vista del raggiungimento della soglia di attribuzione del premio, la cui esatta percentuale ritiene peraltro ancora incerta. Osserva come, storicamente, le forze politiche che dal 1993 in avanti hanno modellato la legge elettorale sulle proprie convenienze contingenti abbiano poi subito una battuta d'arresto alle elezioni successive e accosta il meccanismo in esame a quello già dichiarato incostituzionale relativo al premio di maggioranza disciplinato dalla legge n. 270 del 2005, esprimendo il timore che la maggioranza stia cercando, attraverso un'attenta lettura della giurisprudenza costituzionale, di introdurre un meccanismo analogo aggiornato. Giudica l'entità del premio abnorme, sia sul piano matematico sia su quello politico, e ne trae la conseguenza che la maggioranza risulterebbe in grado di incidere anche sull'elezione delle cariche di garanzia, quali il Presidente della Repubblica. Richiama, al riguardo, precedenti in cui il Capo dello Stato è stato eletto da maggioranze parlamentari risicate, ma pur sempre determinate da leggi elettorali di tipo proporzionale e le dichiarazioni, rese in ambito di maggioranza, secondo cui il *leader* della coalizione vincente potrebbe, in prospettiva, ambire alla carica di Presidente della Repubblica. Accosta tale ipotesi, a fini di monito, a vicende relative ad altri ordinamenti, in cui il vertice del potere politico-partitico e quello delle istituzioni di garanzia sono giunti a sovrapporsi. Conclude giudicando il meccanismo delineato, quale premierato di fatto, gravemente lesivo dei principi costituzionali e democratici. Dichiarando quindi il voto favorevole sull'emendamento 1.9.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*), ricollegandosi alle considerazioni del senatore Meloni, ritiene discutibile non soltanto il meccanismo tecnico prescelto, ma la stessa entità del premio di maggioranza. Pur riconoscendo che un premio possa favorire la governabilità, contenere la frammentazione politica ed evitare situazioni di sostanziale pareggio, ritiene che tali obiettivi debbano essere perseguiti sul piano politico e non attraverso un espediente normativo che renda diseguale il voto dei cittadini. Sostiene, a tal proposito, che il voto di chi sostiene le liste escluse dal riparto per il mancato superamento della soglia di sbarramento varrebbe infatti zero, quello della generalità degli elettori varrebbe uno, mentre quello di chi sostiene la coalizione beneficiaria del premio varrebbe, nella sostanza, il doppio. Osserva che il ricorso a governi di larghe intese, fenomeno a suo dire tipicamente italiano e raramente riscontrabile in altri Paesi europei, discende da una crisi di rappresentanza che investe il sistema politico nel suo complesso e non può essere risolto per via meramente tecnica. Esprime inoltre preoccupazione per il fatto che l'entità del premio, sommata ai seggi assegnati nella circoscrizione Estero, rischi di avvicinare la maggioranza alla soglia dei due terzi dei componenti delle Camere, rilevante ai fini dell'elezione delle cariche e degli organi di garanzia, quali il Presidente

della Repubblica, i giudici costituzionali di designazione parlamentare e i componenti "laici" del Consiglio superiore della magistratura. Sostiene infine che i Costituenti, nel richiedere per tali elezioni maggioranze qualificate, abbiano inteso garantire non una mera maggioranza numerica, ma la rappresentanza delle diverse culture politiche del Paese e giudica preoccupante che l'attuale impianto rischi di alterare tale equilibrio.

Posto ai voti, con il parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento 1.9 è respinto.

Il **PRESIDENTE** ricorda che l'emendamento 1.10 risulta accantonato, mentre l'emendamento 1.11 è stato dichiarato inammissibile per assenza di portata modificativa, ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*), dichiarando il voto favorevole sull'emendamento 1.12, osserva che la discussione in atto, pur condotta in tempi compressi, fa emergere questioni politiche di fondo che evidenziano come gli schieramenti di maggioranza e di opposizione siano portatori di visioni radicalmente opposte in ordine al modello di democrazia rappresentativa. Rileva come gli argomenti sin qui addotti dalla maggioranza a sostegno della riforma - la stabilità e la governabilità - siano tattici e superficiali ed evidenzia come il modello di democrazia sotteso al provvedimento rifletta una sfiducia nella possibilità di realizzare processi di integrazione politica dal basso, mirando a conformare, per via legislativa, un assetto politico tendenzialmente bipolare.

Tale impostazione è, del resto, coerente con l'insieme delle proposte presentate dalla maggioranza in altri ambiti, quali la sicurezza, l'immigrazione, la famiglia, laddove le forze di centrodestra italiane, ancor più delle omologhe forze europee, promuovono un modello di società omogenea, avversando il pluralismo e facendosi portatrici di una cultura profondamente illiberale.

Si duole che il pluralismo sociale, politico e culturale sia considerato un problema da superare, anche a fronte delle evidenze che le riforme elettorali di questo tipo producono astensionismo e indeboliscono, a un tempo, la capacità di governo del Paese.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 1.12, sottolineando come esso sia volto a eliminare alcuni elementi di maggiore criticità del provvedimento, cioè il premio di maggioranza e il cosiddetto "listone", considerati dalla maggior parte degli auditi quali fattori di distorsione del sistema democratico.

Osserva che l'intero impianto della riforma sposta il potere di scelta dei parlamentari verso le segreterie di partito piuttosto che verso gli elettori e rileva, altresì, che il premio di maggioranza non è calibrato in relazione al tasso di affluenza, con la conseguenza che esso potrebbe essere attribuito anche in presenza di una partecipazione al voto particolarmente ridotta, aggravando il difetto di rappresentatività della maggioranza parlamentare.

Evidenza, inoltre, un atteggiamento opportunistico della maggioranza nella determinazione della soglia per l'attribuzione del premio, modificata, a suo avviso, in ragione dell'andamento dei sondaggi, e richiama la necessità di un chiarimento sulla questione della definizione dei collegi nella provincia di Bolzano.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*), dichiarando il voto favorevole sull'emendamento 1.12, rivendica la legittimità della battaglia ostruzionistica condotta dalle opposizioni quale forma di difesa nei confronti di una riforma della legge elettorale approvata dalla maggioranza a pochi mesi dalla scadenza della legislatura.

Ricorda che analoghi interventi sulla legge elettorale in prossimità del voto sono già stati compiuti in passato da altre maggioranze, ma ritiene che tali precedenti non possano giustificare la scelta odierna, tanto più in presenza di novità che rendono particolarmente delicato il tema dell'equilibrio dei poteri.

Si duole che il Governo non abbia mai fornito una motivazione seria in ordine alla scelta di attribuire il premio di maggioranza mediante un "listone" di candidati bloccati, anziché consentire un più democratico scorrimento delle liste plurinominali, e giudica sproporzionata l'entità del premio rispetto alle finalità di governabilità perseguite. Contesta, altresì, sotto il profilo della compatibilità costituzionale, il meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza al Senato sulla base del risultato conseguito a livello nazionale e rileva come la previsione dell'indicazione obbligatoria del candidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, pur non incidendo formalmente sulle prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica, introduca nei fatti una forma surrettizia di premierato.

La senatrice **MUSOLINO** (*IV-CR*), dichiarando il voto favorevole sull'emendamento 1.12, osserva che le dichiarazioni di voto rese nel corso della seduta hanno permesso di mettere a fuoco le principali criticità della riforma in esame. Si sofferma, in particolare, sull'obbligo di indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri in sede di presentazione delle liste, rilevando che tale previsione, pur non modificando il testo costituzionale, induce nell'elettore la convinzione di esprimere un voto diretto sulla carica di Presidente del Consiglio, introducendo così, di fatto, una forma di premierato che il Governo non è stato in grado di realizzare per via di revisione costituzionale.

La Commissione respinge l'emendamento 1.12.

Il **PRESIDENTE** dispone una sospensione della seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 17,55, riprende alle ore 18.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) dichiara il voto favorevole sugli identici emendamenti 1.13 e 1.14, sostenendo che i premi di maggioranza previsti dal testo del disegno di legge rischiano di determinare la formazione di coalizioni eterogenee, potenzialmente vincenti pur rappresentando forze di minoranza nel Paese, ma non in grado di esprimere una coerente azione di governo.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*), dichiarando il voto favorevole sugli identici emendamenti 1.13 e 1.14, ribadisce le considerazioni già svolte in merito al deficit di rappresentatività determinato dal sistema delle liste bloccate.

La senatrice **GAUDIANO** (*M5S*) si associa alle osservazioni testé formulate dai senatori De Cristofaro e Giorgis, dichiarando il voto favorevole sugli emendamenti 1.13 e 1.14.

La senatrice **MUSOLINO** (*IV-CR*) dichiara il voto favorevole sugli emendamenti 1.13 e 1.14, condividendo le considerazioni dei senatori dei Gruppi di opposizione che l'hanno preceduta.

La Commissione, con contestuale votazione, respinge gli identici emendamenti 1.13 e 1.14.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,05.

1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO
STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA,
DIGITALIZZAZIONE)

VENERDÌ 4 SETTEMBRE 2026

520^a Seduta

Presidenza del Presidente

DE PRIAMO

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

(1971) Deputato BIGNAMI e altri. - Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, approvato dalla Camera dei deputati

(61) BOCCIA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali

(1822) MALAN e altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

- e petizioni nn.

48, 817, 856, 922, 1014, 1051, 1054, 1140, 1662, 1699, 1747 e 1875 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il **PRESIDENTE** comunica che il senatore **LIRIS** (FdI) ha sottoscritto l'emendamento 1.67, a prima firma del senatore Sigismondi.

Avverte che la seduta odierna sarà dedicata, conformemente alle intese raggiunte dai Gruppi nella giornata di ieri, all'espressione dei pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti riferiti agli articoli da 2 a 9.

La Commissione prende atto.

Il presidente **DE PRIAMO** (FdI), in qualità di relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, ad eccezione dell'emendamento 2.174, sul quale formula un avviso favorevole.

Esprime, quindi, un parere favorevole sull'emendamento 3.31 e un invito al ritiro dell'emendamento 3.0.1, mentre formula un avviso contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

In seguito, esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti agli articoli 4 e 5. Con riguardo all'articolo 6, formula un invito al ritiro degli

emendamenti 6.2 e 6.17, mentre rappresenta l'esigenza di accantonare l'emendamento 6.16. Sui restanti emendamenti all'articolo 6 esprime avviso contrario.

Successivamente, dichiara un avviso contrario alle proposte emendative riferite agli articoli 7 e 8, con l'eccezione degli emendamenti 8.26 e 8.48, dei quali chiede l'accantonamento. Esprime, infine, un parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Quanto agli ordini del giorno, rappresenta l'esigenza di un supplemento di riflessione.

Il ministro [Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI](#) esprime parere conforme a quello del relatore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

